

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/429 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce requisiti uniformi per gli enti in materia di segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti ai fini degli articoli 99 e 100, dell'articolo 101, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 394, paragrafo 1, e degli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce una nuova disciplina riguardante la cartolarizzazione, che comprende un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Il predetto regolamento prevede un trattamento preferenziale per le cartolarizzazioni STS e alcune cartolarizzazioni sintetiche per le PMI e introduce un trattamento regolamentare più sensibile al rischio per le esposizioni verso le cartolarizzazioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato per adattare a questo nuovo quadro il sistema di segnalazione delle posizioni verso la cartolarizzazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1986 ⁽⁵⁾, il quale ha recepito l'*International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leases*, pubblicato dall'*International Accounting Standards Board (IASB)* il 13 gennaio 2016. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato al fine di rispecchiare tali cambiamenti.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'*International Financial Reporting Standard 16* (GUL 291 del 9.11.2017, pag. 1).

- (4) È opportuno che le autorità competenti siano in grado di monitorare e valutare in modo efficace il profilo di rischio degli enti e di farsi un quadro dei rischi che ne derivano per il settore finanziario. Un elevato livello di esposizioni deteriorate influisce sul profilo di rischio, sulla redditività e sulla solvibilità degli enti, incidendo in ultima istanza sulla capacità di prestito all'economia nel suo complesso. È pertanto opportuno rivedere gli obblighi di segnalazione per consentire alle autorità competenti di valutare e monitorare in maniera più efficace le esposizioni deteriorate, raccogliendo in maniera ricorrente informazioni più granulari su tali esposizioni, e per colmare le lacune individuate in materia di dati.
- (5) Inoltre, la struttura e l'entità delle spese degli enti influenzano in modo significativo la redditività e la sostenibilità dei loro modelli di business. Per permettere alle autorità competenti di acquisire informazioni più approfondite su tali spese, è opportuno migliorare il quadro di riferimento per le segnalazioni.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽⁶⁾ è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1620 ⁽⁷⁾, al fine di migliorare l'allineamento con le norme internazionali e facilitare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi. Anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali cambiamenti nel quadro di riferimento per la segnalazione dei requisiti in materia di copertura della liquidità per gli enti creditizi.
- (7) È inoltre opportuno rivedere i modelli e le istruzioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per valutare nuovamente la convenienza e l'adeguatezza delle voci per memoria incluse nei modelli e nelle istruzioni durante i primi anni di applicazione del regolamento, nonché per correggere i refusi, i riferimenti errati e le incongruenze di formattazione emersi nel corso della sua applicazione.
- (8) Affinché le autorità competenti possano esercitare efficacemente le loro funzioni di vigilanza, è opportuno che gli enti forniscano le loro informazioni utilizzando quanto prima i modelli modificati dal presente regolamento di esecuzione. Il nuovo quadro di riferimento dell'Unione per la cartolarizzazione diventa pienamente applicabile il 1° gennaio 2020, dopo la scadenza delle disposizioni transitorie. Pertanto, gli obblighi di segnalazione riveduti riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2020. Al fine di concedere agli enti e alle autorità competenti il tempo sufficiente per ottemperarvi, gli obblighi di segnalazione riveduti riguardanti le esposizioni deteriorate, le obbligazioni di debito soggette a misure di concessione, le spese operative e amministrative e le informazioni finanziarie di cui agli allegati da III a V del presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° giugno 2020. Infine, tenendo conto delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2018/1620 che si applicano dal 30 aprile 2019, le disposizioni del presente regolamento di esecuzione concernenti le segnalazioni sulla liquidità dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2020.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l'ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta in merito alle parti dei predetti progetti di norme tecniche di attuazione che sono di natura redazionale o introducono soltanto un numero limitato di voci nel quadro di riferimento per le segnalazioni a fini di vigilanza, in quanto tale consultazione sarebbe stata sproporzionata in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.
- (11) Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GUL 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GUL 271 del 30.10.2018, pag. 10).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) la lettera a) è così modificata:

i) il punto 7 è soppresso;

ii) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8) le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.7;»;

b) alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.9.

Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;»;

(2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;»;

ii) sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

«h) con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 nell'allegato III, parte 2, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) l'ente non è un ente piccolo e non complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dell'ente e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella categoria delle esposizioni deteriorate di cui all'allegato V, parte 2, sezione 17, del presente regolamento è pari o superiore al 5 %. Ai fini del presente punto, il rapporto non comprende, sia nel numeratore che nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, i saldi di cassa presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

i) con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell'allegato III, parte 4, se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera h), punti i) e ii), del presente paragrafo. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;

(3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;»;

ii) sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

«h) con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell'allegato IV, parte 2, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

i) con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell'allegato IV, parte 4, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;

- (4) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (6) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- (7) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- (8) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- (9) l'allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
- (10) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;
- (11) l'allegato XXIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;
- (12) l'allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 1, 4 e 5, si applica a decorrere dal 30 marzo 2020. L'articolo 1, punti da 9 a 12, si applica a decorrere dal 1° aprile 2020. L'articolo 1, punti 2, 3 e da 6 a 8, si applica a decorrere dal 1° giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP			Nome abbreviato
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	
		ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	CA
1	C 01.00	FONDI PROPRI	CA1
2	C 02.00	REQUISITI DI FONDI PROPRI	CA2
3	C 03.00	COEFFICIENTI DI CAPITALE	CA3
4	C 04.00	VOCI PER MEMORIA	CA4
		DISPOSIZIONI TRANSITORIE	CA5
5.1	C 05.01	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	CA5.1
5.2	C 05.02	STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO	CA5.2
		SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO	GS
6.1	C 06.01	SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE	Totale GS
6.2	C 06.02	SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI	GS
		RISCHIO DI CREDITO	CR
7	C 07.00	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR SA
		RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR IRB
8.1	C 08.01	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR IRB 1
8.2	C 08.02	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)	CR IRB 2
		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	CR GB
9.1	C 09.01	Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato)	CR GB 1

MODELLI COREP				
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato	
9.2	C 09.02	Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo IRB)	CR GB 2	
9.4	C 09.04	Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente	CCB	
		RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR EQU IRB	
10.1	C 10.01	RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI	CR EQU IRB 1	
10.2	C 10.02	RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD	CR EQU IRB 2	
11	C 11.00	RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA	CR SETT	
13.1	C 13.01	RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI	CR SEC	
14	C 14.00	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI	CR SEC Details	
14.1	C 14.01	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO	CR SEC Details 2	
		RISCHIO OPERATIVO	OPR	
16	C 16.00	RISCHIO OPERATIVO	OPR	
		RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI		
17.1	C 17.01	RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO	OPR DETAILS 1	
17.2	C 17.02	RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA	OPR DETAILS 2	
		RISCHIO DI MERCATO	MKR	
18	C 18.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI	MKR SA TDI	
19	C 19.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI	MKR SA SEC	
20	C 20.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE	MKR SA CTP	
21	C 21.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE	MKR SA EQU	
22	C 22.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO	MKR SA FX	

MODELLI COREP			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
23	C 23.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI	MKR SA COM
24	C 24.00	MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO	MKR IM
25	C 25.00	RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO	CVA
		VALUTAZIONE PRUDENTE	MKR
32.1	C 32.01	VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)	PRUVAL 1
32.2	C 32.02	VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE	PRUVAL 2
32.3	C 32.03	VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO	PRUVAL 3
32.4	C 32.04	VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE	PRUVAL 4
		ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	MKR
33	C 33.00	ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE	GOV

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Riga	ID	Voce	Importo
010	1	FONDI PROPRI	
015	1.1	CAPITALE DI CLASSE 1	
020	1.1.1	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
030	1.1.1.1	Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1	
040	1.1.1.1.1	Strumenti di capitale versati	
045	1.1.1.1.1*	di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza	
050	1.1.1.1.2*	Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili	
060	1.1.1.1.3	Sovrapprezzo azioni	
070	1.1.1.1.4	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1	
080	1.1.1.1.4.1	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente	
090	1.1.1.1.4.2	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente	
091	1.1.1.1.4.3	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente	
092	1.1.1.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1	
130	1.1.1.2	Utili non distribuiti	
140	1.1.1.2.1	Utili non distribuiti di anni precedenti	
150	1.1.1.2.2	Utile o perdita ammissibile	
160	1.1.1.2.2.1	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	
170	1.1.1.2.2.2	(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile	
180	1.1.1.3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	
200	1.1.1.4	Altre riserve	
210	1.1.1.5	Fondi per rischi bancari generali	
220	1.1.1.6	Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering	
230	1.1.1.7	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1	
240	1.1.1.8	Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza	
250	1.1.1.9	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali	
260	1.1.1.9.1	(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate	
270	1.1.1.9.2	Riserva di copertura dei flussi di cassa	
280	1.1.1.9.3	Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)	
285	1.1.1.9.4	Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi	

Riga	ID	Voce	Importo
290	1.1.1.9.5	(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente	
300	1.1.1.10	(-) Avviamento	
310	1.1.1.10.1	(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale	
320	1.1.1.10.2	(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi	
330	1.1.1.10.3	Passività fiscali differite associate all'avviamento	
340	1.1.1.11	(-) Altre attività immateriali	
350	1.1.1.11.1	(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite	
360	1.1.1.11.2	Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali	
370	1.1.1.12	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali	
380	1.1.1.13	(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese	
390	1.1.1.14	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
400	1.1.1.14.1	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
410	1.1.1.14.2	Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
420	1.1.1.14.3	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni	
430	1.1.1.15	(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1	
440	1.1.1.16	(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1	
450	1.1.1.17	(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
460	1.1.1.18	(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
470	1.1.1.19	(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
471	1.1.1.20	(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %	
472	1.1.1.21	(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %	
480	1.1.1.22	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
490	1.1.1.23	(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
500	1.1.1.24	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
510	1.1.1.25	(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %	
520	1.1.1.26	Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1	
524	1.1.1.27	(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR	

Riga	ID	Voce	Importo
529	1.1.1.28	Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro	
530	1.1.2	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
540	1.1.2.1	Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1	
550	1.1.2.1.1	Strumenti di capitale versati	
560	1.1.2.1.2*	Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili	
570	1.1.2.1.3	Sovraprezzo azioni	
580	1.1.2.1.4	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
590	1.1.2.1.4.1	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente	
620	1.1.2.1.4.2	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente	
621	1.1.2.1.4.3	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente	
622	1.1.2.1.5	(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
660	1.1.2.2	Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering	
670	1.1.2.3	Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1	
680	1.1.2.4	Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1	
690	1.1.2.5	(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1	
700	1.1.2.6	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
710	1.1.2.7	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
720	1.1.2.8	(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2	
730	1.1.2.9	Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1	
740	1.1.2.10	Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)	
744	1.1.2.11	(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR	
748	1.1.2.12	Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro	
750	1.2	CAPITALE DI CLASSE 2	
760	1.2.1	Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2	
770	1.2.1.1	Strumenti di capitale versati e prestiti subordinati	
780	1.2.1.2*	Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili	
790	1.2.1.3	Sovraprezzo azioni	
800	1.2.1.4	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2	
810	1.2.1.4.1	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente	
840	1.2.1.4.2	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente	
841	1.2.1.4.3	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente	
842	1.2.1.5	(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2	

Riga	ID	Voce	Importo
880	1.2.2	Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering	
890	1.2.3	Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2	
900	1.2.4	Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2	
910	1.2.5	Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB	
920	1.2.6	Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato	
930	1.2.7	(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2	
940	1.2.8	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
950	1.2.9	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
960	1.2.10	Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2	
970	1.2.11	Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)	
974	1.2.12	(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR	
978	1.2.13	Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro	

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Riga	Voce	Etichetta	Importo
010	1	<u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</u>	
020	1*	<i>di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR</i>	
030	1**	<i>di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR</i>	
040	1.1	IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE	
050	1.1.1	Metodo standardizzato (SA)	
051	1.1.1*	<i>di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del CRR</i>	
060	1.1.1.1	Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione	
070	1.1.1.1.01	Amministrazioni centrali o banche centrali	
080	1.1.1.1.02	Amministrazioni regionali o autorità locali	
090	1.1.1.1.03	Organismi del settore pubblico	
100	1.1.1.1.04	Banche multilaterali di sviluppo	
110	1.1.1.1.05	Organizzazioni internazionali	
120	1.1.1.1.06	Enti	
130	1.1.1.1.07	Imprese	
140	1.1.1.1.08	Al dettaglio	
150	1.1.1.1.09	Garantite da ipoteche su beni immobili	
160	1.1.1.1.10	Esposizioni in stato di default	
170	1.1.1.1.11	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	
180	1.1.1.1.12	Obbligazioni garantite	
190	1.1.1.1.13	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	
200	1.1.1.1.14	Organismi di investimento collettivo (OIC)	
210	1.1.1.1.15	Strumenti di capitale	
211	1.1.1.1.16	Altre posizioni	
240	1.1.2	Metodo basato sui rating interni (IRB)	
241	1.1.2*	<i>di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del CRR</i>	
242	1.1.2**	<i>di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del CRR</i>	
250	1.1.2.1	Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione	
260	1.1.2.1.01	Amministrazioni centrali e banche centrali	
270	1.1.2.1.02	Enti	
280	1.1.2.1.03	Imprese — PMI	

Riga	Voce	Etichetta	Importo
290	1.1.2.1.04	Imprese — Finanziamenti specializzati	
300	1.1.2.1.05	Imprese — Altro	
310	1.1.2.2	Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione	
320	1.1.2.2.01	Amministrazioni centrali e banche centrali	
330	1.1.2.2.02	Enti	
340	1.1.2.2.03	Imprese — PMI	
350	1.1.2.2.04	Imprese — Finanziamenti specializzati	
360	1.1.2.2.05	Imprese — Altro	
370	1.1.2.2.06	Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili	
380	1.1.2.2.07	Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili	
390	1.1.2.2.08	Al dettaglio — Rotative qualificate	
400	1.1.2.2.09	Al dettaglio — Altre PMI	
410	1.1.2.2.10	Al dettaglio — Altre non PMI	
420	1.1.2.3	Strumenti di capitale in base a IRB	
450	1.1.2.5	Altre attività diverse dai crediti	
460	1.1.3	Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP	
470	1.1.4	Posizioni verso la cartolarizzazione	
490	1.2	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/ CONSEGNA	
500	1.2.1	Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione	
510	1.2.2	Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione	
520	1.3	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	
530	1.3.1	Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)	
540	1.3.1.1	Strumenti di debito negoziati	
550	1.3.1.2	Strumenti di capitale	
555	1.3.1.3	Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC	
556	1.3.1.3*	Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati	
557	1.3.1.3**	Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti	
560	1.3.1.4	Cambio	
570	1.3.1.5	Merci	
580	1.3.2	Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)	

Riga	Voce	Etichetta	Importo
590	1.4	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)	
600	1.4.1	Metodo base (BIA) per il rischio operativo	
610	1.4.2	Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo	
620	1.4.3	Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo	
630	1.5	IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI	
640	1.6	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO	
650	1.6.1	Metodo avanzato	
660	1.6.2	Metodo standardizzato	
670	1.6.3	In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)	
680	1.7	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE	
690	1.8	IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI	
710	1.8.2	di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del CRR	
720	1.8.2*	di cui: requisiti per le grandi esposizioni	
730	1.8.2**	di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali	
740	1.8.2***	di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario	
750	1.8.3	di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del CRR	
760	1.8.4	di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR	

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Riga	ID	Voce	Importo
010	1	Coefficiente di capitale primario di classe 1	
020	2	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1	
030	3	Coefficiente di capitale di classe 1	
040	4	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1	
050	5	Coefficiente di capitale totale	
060	6	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale	
Voci per memoria: Requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), Requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)			
130	13	Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)	
140	13*	TSCR: costituito da capitale primario di classe 1	
150	13**	TSCR: costituito da capitale di classe 1	
160	14	Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)	
170	14*	OCR: costituito da capitale primario di classe 1	
180	14**	OCR: costituito da capitale di classe 1	
190	15	OCR e P2G	
200	15*	OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1	
210	15**	OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1	

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga	ID	Voce	Colonna
Attività e passività fiscali differite			010
010	1	Totale delle attività fiscali differite	
020	1.1	Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura	
030	1.2	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	
040	1.3	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
050	2	Totale delle passività fiscali differite	
060	2.1	Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura	
070	2.2	Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura	
080	2.2.1	Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	
090	2.2.2	Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee	
093	2A	Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali	
096	2B	Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %	
097	2C	Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %	
Rettifiche di valore su crediti e perdite attese			
100	3	Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default	
110	3.1	Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese	
120	3.1.1	Rettifiche di valore su crediti generiche	
130	3.1.2	Rettifiche di valore su crediti specifiche	
131	3.1.3	Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri	
140	3.2	Perdite attese totali ammissibili	
145	4	Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB	
150	4.1	Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga	
155	4.2	Perdite attese totali ammissibili	
160	5	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2	
170	6	Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2	
180	7	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2	

Riga	ID	Voce	Colonna
Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1			
190	8	Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
200	9	Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1	
210	10	Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1	
225	11.1	Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario	
226	11.2	Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni	
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo			
230	12	Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
240	12.1	Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
250	12.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
260	12.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
270	12.2	Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
280	12.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
290	12.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
291	12.3	Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
292	12.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
293	12.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
300	13	Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
310	13.1	Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
320	13.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
330	13.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
340	13.2	Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
350	13.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	

Riga	ID	Voce	Colonna
360	13.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
361	13.3	Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
362	13.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
363	13.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
370	14	Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
380	14.1	Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
390	14.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
400	14.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
410	14.2	Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
420	14.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
430	14.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
431	14.3	Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
432	14.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo	
433	14.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo			
440	15	Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
450	15.1	Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
460	15.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
470	15.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
480	15.2	Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
490	15.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
500	15.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	

Riga	ID	Voce	Colonna
501	15.3	Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
502	15.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
503	15.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
510	16	Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
520	16.1	Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
530	16.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
540	16.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
550	16.2	Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
560	16.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
570	16.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	
571	16.3	Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
572	16.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
573	16.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
580	17	Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte	
590	17.1	Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
600	17.1.1	Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
610	17.1.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra	
620	17.2	Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
630	17.2.1	Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
640	17.2.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra	

Riga	ID	Voce	Colonna
641	17.3	Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
642	17.3.1	Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	
643	17.3.2	(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra	
Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale			
650	18	Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell'ente	
660	19	Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente	
670	20	Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell'ente	
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri			
680	21	Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
690	22	Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
700	23	Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
710	24	Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
720	25	Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
730	26	Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea	
Riserve di capitale			
740	27	Requisito combinato di riserva di capitale	
750		Riserva di conservazione del capitale	
760		Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro	
770		Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	
780		Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	
800		Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale	
810		Riserva di altri enti a rilevanza sistemica	
Requisiti del secondo pilastro			
820	28	Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro	

Riga	ID	Voce	Colonna
Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento			
830	29	Capitale iniziale	
840	30	Fondi propri basati sulle spese fisse generali	
Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione			
850	31	Esposizioni originarie non nazionali	
860	32	Esposizioni originarie totali	
Requisito minimo di Basilea I			
870		Aggiustamenti dei fondi propri totali	
880		Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I	
890		Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I	
900		Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato	
910		Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I	

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)									
Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria		
010	1	<u>AGGIUSTAMENTI TOTALI</u>	010	020	030	040	Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie	
020	1.1	STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDEFATHERING	link to {CA1;r220}	link to {CA1;r660}	link to {CA1;r880}				
030	1.1.1	Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato							
040	1.1.1.1	Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE							
050	1.1.1.2	Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico							
060	1.1.2	Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato	link to {CA5.2;r010;c060}	link to {CA5.2;r020;c060}	link to {CA5.2;r090;c060}				
070	1.2	INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI	link to {CA1;r240}	link to {CA1;r680}	link to {CA1;r900}				
080	1.2.1	Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza							
090	1.2.2	Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati							
091	1.2.3	Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati							
092	1.2.4	Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati							

Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
100	1.3	ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI	010 link to {CA1;r:520}	020 link to {CA1;r:730}	030 link to {CA1;r:960}	040	050	060
110	1.3.1	Profitti e perdite non realizzati						
120	1.3.1.1	Profitti non realizzati						
130	1.3.1.2	Perdite non realizzate						
133	1.3.1.3.	Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Disponibili per la vendita" dello IAS 39 omologato dall'UE						
136	1.3.1.4.	Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Disponibili per la vendita" dello IAS 39 omologato dall'UE						
138	1.3.1.5.	Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi						
140	1.3.2	Deduzioni						
150	1.3.2.1	Perdite relative all'esercizio in corso						
160	1.3.2.2	Attività immateriali						
170	1.3.2.3	Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee						
180	1.3.2.4	Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB						
190	1.3.2.5	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite						
194	1.3.2.5*	di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo						
198	1.3.2.5**	di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo						

Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
200	1.3.2.6	Strumenti propri	010	020	030	040	050	060
210	1.3.2.6.1	Strumenti propri di capitale primario di classe 1						
211	1.3.2.6.1**	di cui: strumenti detenuti direttamente						
212	1.3.2.6.1*	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
220	1.3.2.6.2	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1						
221	1.3.2.6.2**	di cui: strumenti detenuti direttamente						
222	1.3.2.6.2*	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
230	1.3.2.6.3	Strumenti propri di capitale di classe 2						
231	1.3.2.6.3*	di cui: strumenti detenuti direttamente						
232	1.3.2.6.3**	di cui: strumenti detenuti indirettamente						
240	1.3.2.7	Partecipazioni incrociate reciproche						
250	1.3.2.7.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1						
260	1.3.2.7.1.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
270	1.3.2.7.1.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
280	1.3.2.7.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1						
290	1.3.2.7.2.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						

Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
300	1.3.2.7.2.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	010	020	030	040	050	060
310	1.3.2.7.3	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2						
320	1.3.2.7.3.1	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
330	1.3.2.7.3.2	Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
340	1.3.2.8	Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
350	1.3.2.8.1	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
360	1.3.2.8.2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
370	1.3.2.8.3	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo						
380	1.3.2.9	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
385	1.3.2.9a	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee						
390	1.3.2.10	Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						

Codice	ID	Voce	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1	Aggiustamenti del capitale di classe 2	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio	Voci per memoria	
							Percentuale applicabile	Importo ammmissibile senza disposizioni transitorie
400	1.3.2.10.1	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	010	020	030	040	050	060
410	1.3.2.10.2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
420	1.3.2.10.3	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo						
425	1.3.2.11	Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1						
430	1.3.3	Filtri e deduzioni aggiuntivi						
440	1.3.4	Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9						

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5.2)									
CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato			Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni	Base per il calcolo del limite	Percentuale applicabile	Limite	(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering	
Codice	ID	Voce	010	020	030	040	050	060	
010	1.	Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE						link to {CA 5.1;r060;c010}	
020	2.	Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489						link to {CA 5.1;r060;c020}	
030	2.1	Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso							
040	2.2.	Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering							
050	2.2.1	Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva							
060	2.2.2	Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva							
070	2.2.3	Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva							
080	2.3	Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering							

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato		Voce		Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni	Base per il calcolo del limite	Percentuale applicabile	Limite	(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
Codice	ID			010	020	030	040	050	060
090	3	Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490							link to {CA 5.1;r060;c030}
100	3.1	Elementi totali senza incentivo al rimborso							
110	3.2	Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering							
120	3.2.1	Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva							
130	3.2.2	Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva							
140	3.2.3	Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva							
150	3.3	Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering							

C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)									
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO									
010	TOTALE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO		RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/ CONSEGNA		RISCHI DI POSIZIONE DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI		RISCHIO OPERATIVO	
		FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI		IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI		STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO		INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO	
		250	260	270	280	290	300	310	320
010	TOTALE								

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO									
010	TOTALE	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO		STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO		VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO		FONDI PROPRI CONSOLIDATI	
		DI CUI: CAPITALI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1		DI CUI: CAPITALI PRIMARIO DI CLASSE 1		DI CUI: CAPITALI AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO	
		330	340	350	360	370	380	390	400
010	TOTALE								

RISERVE DI CAPITALE									
010	TOTALE	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE		RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE		RISERVA DI CAPITALE ANTICIPICA SPECIFICA DELL'ENTE		RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO	
		RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA		RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE		RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO		RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA	
		410	420	430	440	450	460	470	480
010	TOTALE								

C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO							INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI					
NOME	CODICE	Codice LEI	ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)	TIPO DI SOGGETTO	AMBITO DEL DATE INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)	CODICE DEL PAESE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE NE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/ CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
010	020	025	030	035	040	050	060	070	080	090	100	110

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI I PROPRI								
FONDI PROPRI								
	CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE				CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1			
	DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI	DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE	
120	130	140	150	160	170	180	190	200

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI				INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLIBILITÀ DEL GRUPPO				
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	CAPITALE DI CLASSE 2			IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	RISCHIO DI CREDITO: RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/ CONSEGNA	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	RISCHIO OPERATIVO	IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE	CAPITALE DI CLASSE 2	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE					
210	220	230	240	250	260	270	280	290

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE										
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)		PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE		SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		
				(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)	
	010	030	040	050	060	070	080	090	100	
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito									
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte									
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli									
100	di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP									
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine									
120	di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP									
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti									
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
140	0 %									
150	2 %									
160	4 %									
170	10 %									
180	20 %									
190	35 %									
200	50 %									

	ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PER IL TRATTAMENTO DEL CREDITO DI TIPO REALE METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO			
		RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (C _{rat})	(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E DURATA		0 %	20 %	50 %	100 %
	110	120	130	140	150	160	170	180	190
010	ESPOSIZIONI TOTALI								
015	di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” e “esposizioni in strumenti di capitale”								
020	di cui: PMI								
030	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI								
040	di cui: garantite da ipoteche su beni immobili – immobili residenziali								
050	di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato								
060	di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale								

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070	Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito								

	ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PER IL TRATTAMENTO DEL CREDITO DI TIPO REALE METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE			VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO			
		RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ	(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (C _{corr})	(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA		0 %	20 %	50 %	100 %
	110	120	130	140	150	160	170	180	190
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito								
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte								
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli								
100	di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP								
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine								
120	di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP								
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti								
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
140	0 %								
150	2 %								
160	4 %								
170	10 %								
180	20 %								
190	35 %								
200	50 %								

	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FAITTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FAITTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UNECAI PRESELETTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	200	210	215	220	230	240
010 ESPOSIZIONI TOTALI				Cella collegata a CA		
015 di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni "posizioni associate a un rischio particolarmente elevato" e "esposizioni in strumenti di capitale"						
020 di cui: PMI						
030 di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI						
040 di cui: garantite da ipoteche su beni immobili – immobili residenziali						
050 di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato						
060 di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale						

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070 Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito						

	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UNECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	200	210	215	220	230	240
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito					
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte					
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli					
100	di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP					
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine					
120	di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP					
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti					

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140	0 %					
150	2 %					
160	4 %					
170	10 %					
180	20 %					
190	35 %					
200	50 %					

	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FAITTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FAITTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UNECAI PRESCELTA	DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	200	210	215	220	230	240
210	70 %					
220	75 %					
230	100 %					
240	150 %					
250	250 %					
260	370 %					
270	1 250 %					
280	Altri fattori di ponderazione del rischio					
VOCI PER MEMORIA						
290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali					
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %					
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali					
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %					

		SISTEMA DI RATING INTERNO		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE			
		PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		
				(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI		(-) DEFLESSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)	
		010	020	030	040	050	060	070	080
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI									
090	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %								
100	50 %								
110	70 %								
120	di cui: nella categoria 1								
130	90 %								
140	115 %								
150	250 %								
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI								
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO								
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI								

	ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"		
		DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
	090	100	110	120	130	140	150	160
010	ESPOSIZIONI TOTALI							
015	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI							
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE							
020	Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito							
030	Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito							
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte							
040	Operazioni di finanziamento tramite titoli							
050	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine							
060	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti							
070	ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE							
080	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE							

	ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	VALORE DELL'ESPOSIZIONE				TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESENTI IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"			
		DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE		DERIVATI SU CREDITI
	090	100	110	120	130	140	150	160	
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI									
090	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %								
100	50 %								
110	70 %								
120	di cui: nella categoria 1								
130	90 %								
140	115 %								
150	250 %								
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI								
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO								
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI								

	TECNICHE DI ATTENU/AZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE					SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
		UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI					
				IMMOBILI	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI	CREDITI COMMERCIALI			
	170	180	190	200	210	220	230	240	
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI									
090	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO:0 %								
100	50 %								
110	70 %								
120	di cui: nella categoria 1								
130	90 %								
140	115 %								
150	250 %								
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI								
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO								
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI								

	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VOCI PER MEMORIA		
					IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
	250	255	260	270	280	290	300
010	ESPOSIZIONI TOTALI		Cella collegata a CA				
015	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI						
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE							
020	Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito						
030	Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito						
	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte						
040	Operazioni di finanziamento tramite titoli						
050	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine						
060	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti						
070	ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE						
080	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE						

	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	VOCI PER MEMORIA		
					IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	NUMERO DI DEBITORI
	250	255	260	270	280	290	300
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI							
090	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %						
100	50 %						
110	70 %						
120	di cui: nella categoria 1						
130	90 %						
140	115 %						
150	250 %						
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI						
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI						

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)	SISTEMA DI RATING INTERNO		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE			SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
		(-) GARANZIE		(-) DERIVATI SU CREDITI	(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI (+)	
005	010	020	030	040	050	060	070	080

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	VALORE DELL'ESPOSIZIONE						TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT"		
	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	100	110	120	DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO	DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI	GARANZIE	DERIVATI SU CREDITI
090		100	110	120		130	140	150	160

	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	VALORE DELL'ESPOSIZIONE		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI		IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
		di cui: in stato di default	di cui: in stato di default	110	120		
	090	100	105	110	120	125	130
010 Amministrazioni centrali o banche centrali							
020 Enti							
030 Imprese							
042 di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)							
045 di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione							
050 di cui: PMI							
060 Al dettaglio							
070 Garantite da beni immobili							
080 PMI							
090 Non PMI							
100 Rotative qualificate							
110 Altre esposizioni al dettaglio							
120 PMI							
130 Non PMI							
140 Strumenti di capitale							
150 Esposizioni totali							

C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI A FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)

Paese:

	Importo 010	Percentuale 020	Informazioni qualitative 030
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito			
010	Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato		
020	Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB		
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato			
030	Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato		
040	Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni		
Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione			
055	Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario		
Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione			
070	Requisiti di fondi propri totali per CCB		
080	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito		
090	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato		
100	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario		
110	Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri		
Coefficienti anticiclici			
120	Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata		
130	Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente		
140	Coefficiente anticiclico specifico dell'ente		
Uso della soglia del 2 %			
150	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche		
160	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione		

C.10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/ LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)											
CLASSE DI DEBITORI IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)	SISTEMA DI RATING INTERNO		ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE				VALORE DELL'ESPOSIZIONE	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA
				PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO						
	PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)										
						(-) GARANZIE	(-) DERIVATI SU CREDITI				
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090		

C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)					
	OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE	ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO	
	010	020	030	040	
010	Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione			Cella collegata a CA	
020	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)				
030	Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)				
040	Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)				
050	Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)				
060	Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)				
070	Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione			Cella collegata a CA	
080	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)				
090	Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)				
100	Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)				
110	Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)				
120	Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)				

C 13.01 – RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)									
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE				POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE		(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G9)	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE				
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070		
0010	ESPOSIZIONI TOTALI								
0020	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE								
0030	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0040	ESPOSIZIONI STS								
0050	POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI								
0060	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0070	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE								
0080	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI								
0090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO								
0100	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0110	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0120	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0130	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								

	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE				POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE		(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE				
			(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)						
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070		
0140	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
0150	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0160	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0170	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0180	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0190	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE								
0200	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI								
0210	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO								
0220	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0230	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0240	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0250	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0260	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
0270	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0280	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								

	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE				POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE		(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI			
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070		
	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE								
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI								
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO								
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI								
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI								
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)								
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE								

	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATA	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE				POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE		(+) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)	(-) DEFLUSSI TOTALI	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIAQUISISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE				
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine								
0450	CQS 1								
0460	CQS 2								
0470	CQS 3								
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING								
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine								
0500	CQS 1								
0510	CQS 2								
0520	CQS 3								
0530	CQS 4								
0540	CQS 5								
0550	CQS 6								
0560	CQS 7								
0570	CQS 8								
0580	CQS 9								

	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE						ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	AFFLUSSI TOTALI				
	(+) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ca)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLESSI TOTALI					
0080	0090	0100	0110	0120	0130			
ESPOSIZIONI TOTALI								
0010								
0020								
0030								
0040								
0050								
0060								
0070								
0080								
0090								
0100								
0110								
0120								
0130								

	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO						
	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLESSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI			
	0080	0090	0100	0110	0120	0130	
0140	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0150	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0160	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0170	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0180	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0190	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0200	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0210	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0220	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0230	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0240	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0250	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0260	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0270	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0280	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						

	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO				ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
				(-) DEFLUSSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
0080	0090	0100	0110	0120	0130		
0290	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						

		TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE					ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)		(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO			
					(-) DEFLESSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI		
		0080	0090	0100				
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine							
0450	CQS 1							
0460	CQS 2							
0470	CQS 3							
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine							
0500	CQS 1							
0510	CQS 2							
0520	CQS 3							
0530	CQS 4							
0540	CQS 5							
0550	CQS 6							
0560	CQS 7							
0570	CQS 8							
0580	CQS 9							

	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE						ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTI- TUZIONE DELL'AT- TENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIO- NE DEI FATTORI DI CONVERSIONE	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO							
	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	(-) DEFLESSI TOTALI	AFFLUSSI TOTALI				
	0080	0090	0100	0110	0120	0130		
0590	CQS 10							
0600	CQS 11							
0610	CQS 12							
0620	CQS 13							
0630	CQS 14							
0640	CQS 15							
0650	CQS 16							
0660	CQS 17							
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)	DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0%	(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI	(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200
	ESPOSIZIONI TOTALI						
0010							
0020							
0030							
0040							
0050							
0060							
0070							
0080							
0090							
0100							
0110							
0120							
0130							

	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTE- GRALMENTE (E*)	DI CUI: CON UN FAITTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 %	(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI	(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI	VALORE DELL'ES- POSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200
0140	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0150	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0160	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0170	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0180	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0190	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0200	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0210	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0220	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0230	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0240	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0250	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0260	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0270	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0280	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						

	VALORE DELL'E- SPOSIZIONE CORRETTO INTE- GRALMENTE (E*)	DI CUI: CON UN FAITTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 %	(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI	(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI	VALORE DELL'E- SPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine						
0450	CQS 1						
0460	CQS 2						
0470	CQS 3						
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine						
0500	CQS 1						
0510	CQS 2						
0520	CQS 3						
0530	CQS 4						
0540	CQS 5						
0550	CQS 6						
0560	CQS 7						
0570	CQS 8						
0580	CQS 9						

		VALORE DELL'E-SPOSIZIONE CORRETTO INTE-GRALMENTE (E*)	DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0%	(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI	(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI	VALORE DELL'E-SPOSIZIONE	(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI	SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
		0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200
0590	CQS 10							
0600	CQS 11							
0610	CQS 12							
0620	CQS 13							
0630	CQS 14							
0640	CQS 15							
0650	CQS 16							
0660	CQS 17							
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						
SEC-IRBA						
RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW					DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)	
	= < 20 % RW	da > 20 % a 50 % RW	da > 50 % a 100 % RW	da > 100 % a < 1 250 % RW	1 250 % RW	
	0210	0220	0230	0240	0250	0260
0590						
0600						
0610						
0620						
0630						
0640						
0650						
0660						
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING					

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO								
SEC-SA								
		RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW						
		=< 20 % RW	da >20 % a 50 % RW	da >50 % a 100 % RW	da >100 % a < 1 250 % RW	RW = 1 250 % (W IGNOTA)	RW = 1 250 % (ALTRO)	
0280		0290	0300	0310	0320	0330	0340	
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine							
0450	CQS 1							
0460	CQS 2							
0470	CQS 3							
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine							
0500	CQS 1							
0510	CQS 2							
0520	CQS 3							
0530	CQS 4							
0540	CQS 5							
0550	CQS 6							
0560	CQS 7							
0570	CQS 8							
0580	CQS 9							

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						
SEC-SA						
RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW						
	= < 20 % RW	da > 20 % a 50 % RW	da > 50 % a 100 % RW	da > 100 % a < 1 250 % RW	RW = 1 250 % (WIGNOTA)	RW = 1 250 % (ALTRO)
0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340
0590	CQS 10					
0600	CQS 11					
0610	CQS 12					
0620	CQS 13					
0630	CQS 14					
0640	CQS 15					
0650	CQS 16					
0660	CQS 17					
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING					

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
SEC-ERBA												
RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO												
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE												
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE												
TUTTE LE ALTRE CQS												
CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	CQS 5	CQS 6	CQS 7			
0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0460	
0010	ESPOSIZIONI TOTALI											
0020	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE											
0030	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0040	ESPOSIZIONI STS											
0050	POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI											
0060	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0070	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE											
0080	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI											
0090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO											
0100	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0110	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											
0120	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0130	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
SEC-ERBA												
RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO												
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE												
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE												
	CQS 1	CQS 2	CQS 3	TUTTE LE ALTRE CQS	CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	CQS 5	CQS 6	CQS 7	
0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0460	
0290	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE											
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI											
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO											
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI											
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI											
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)											
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE											

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
SEC-ERBA												
RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO												
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE												
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE												
	CQS 1	CQS 2	CQS 3	TUTTE LE ALTRE CQS	CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	CQS 5	CQS 6	CQS 7	
0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0460	
0590												
0600												
0610												
0620												
0630												
0640												
0650												
0660												
0670												
TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING												

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
SEC-ERBA											
RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO											
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE											
CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	CQS 12	CQS 13	CQS 14	CQS 15	CQS 16	CQS 17	TUTTE LE ALTRE CQS	
0470	0480	0490	0500	0510	0520	0530	0540	0550	0560	0570	
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine										
0450	CQS 1										
0460	CQS 2										
0470	CQS 3										
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING										
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine										
0500	CQS 1										
0510	CQS 2										
0520	CQS 3										
0530	CQS 4										
0540	CQS 5										
0550	CQS 6										
0560	CQS 7										
0570	CQS 8										
0580	CQS 9										

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						
SEC-ERBA						
RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA						
	PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI	OPZIONE SEC-ERBA	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR	IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI
	0580	0590	0600	0610	0620	0630
0010	ESPOSIZIONI TOTALI					
0020	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE					
0030	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0040	ESPOSIZIONI STS					
0050	POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI					
0060	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0070	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE					
0080	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI					
0090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO					
0100	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0110	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					
0120	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0130	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						
SEC-ERBA						
RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA						
	PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI	OPZIONE SEC-ERBA	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR	IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI
	0580	0590	0600	0610	0620	0630
0290	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE					
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI					
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO					
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI					
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI					
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)					
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE					

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		SEC-ERBA				
		RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA				
		PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI	OPZIONE SEC-ERBA	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR
		0580	0590	0600	0610	0620
		IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI				
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine					0630
0450	CQS 1					
0460	CQS 2					
0470	CQS 3					
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING					
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine					
0500	CQS 1					
0510	CQS 2					
0520	CQS 3					
0530	CQS 4					
0540	CQS 5					
0550	CQS 6					
0560	CQS 7					
0570	CQS 8					
0580	CQS 9					

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO						
SEC-ERBA						
RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA						
	PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI	OPZIONE SEC-ERBA	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR	INBASE ALLA GERARCHIA DEI METODI
	0580	0590	0600	0610	0620	0630
0590	CQS 10					
0600	CQS 11					
0610	CQS 12					
0620	CQS 13					
0630	CQS 14					
0640	CQS 15					
0650	CQS 16					
0660	CQS 17					
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING					

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA					ALTRO (RW = 1 250 %)
		RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW					
		= < 20 % RW	da > 20 % a 50 % RW	da > 50 % a 100 % RW	da > 100 % a < 1 250 % RW	1 250 % RW	
		0650	0660	0670	0680	0690	0700
	0640						
0010	ESPOSIZIONI TOTALI						
0020	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE						
0030	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0040	ESPOSIZIONI STS						
0050	POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI						
0060	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0070	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0080	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0100	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0110	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0120	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0130	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA					ALTRO (RW = 1 250 %)
		RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW					
		=< 20 % RW	da > 20 % a 50 % RW	da > 50 % a 100 % RW	da > 100 % a < 1 250 % RW	1 250 % RW	
		0640	0650	0660	0670	0680	0690
0140	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						0700
0150	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0160	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0170	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0180	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0190	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0200	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0210	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0220	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0230	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0240	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0250	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0260	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0270	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0280	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA					ALTRO (RW = 1 250 %)
		RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW					
		=< 20 % RW	da > 20 % a 50 % RW	da > 50 % a 100 % RW	da > 100 % a 1 250 % RW	1 250 % RW	
		0640	0650	0660	0670	0680	0700
0290	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA						ALTRO (RW = 1 250 %)
		RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW						
		=< 20 % RW	da >20 % a 50 % RW	da >50 % a 100 % RW	da >100 % a < 1 250 % RW	1 250 % RW		
	0640	0650	0660	0670	0680	0690	0700	
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine							
0450	CQS 1							
0460	CQS 2							
0470	CQS 3							
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine							
0500	CQS 1							
0510	CQS 2							
0520	CQS 3							
0530	CQS 4							
0540	CQS 5							
0550	CQS 6							
0560	CQS 7							
0570	CQS 8							
0580	CQS 9							

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA						ALTRO (RW = 1 250 %)
		RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW						
		= 20 % RW	da > 20 % a 50 % RW	da > 50 % a 100 % RW	da > 100 % a < 1 250 % RW	1 250 % RW		
	0640	0650	0660	0670	0680	0690	0700	
0590	CQS 10							
0600	CQS 11							
0610	CQS 12							
0620	CQS 13							
0630	CQS 14							
0640	CQS 15							
0650	CQS 16							
0660	CQS 17							
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO									
		SEC-IRBA			SEC-SA		SEC-ERBA		
			DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)			DI CUI: RW = 1,250 % (W IGNOTA)		PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI	OPZIONE SEC- ERBA
		0710	0720	0730	0740	0750	0760	0770	0780
									0790
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine								
0450	CQS 1								
0460	CQS 2								
0470	CQS 3								
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING								
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine								
0500	CQS 1								
0510	CQS 2								
0520	CQS 3								
0530	CQS 4								
0540	CQS 5								
0550	CQS 6								
0560	CQS 7								
0570	CQS 8								
0580	CQS 9								

[illegible]

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO								
	SEC-ERBA			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		ALTRO (RW = 1 250 %)	DI CUI: CARTO-LARIZZAZIONI SINTETICHE	
	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR	IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)				
0140		0800	0810	0820	0830	0840	0850	0860
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
0150								
	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI							
0160								
	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)							
0170								
	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI							
0180								
	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)							
0190								
	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE							
0200								
	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI							
0210								
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO							
0220								
	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI							
0230								
	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)							
0240								
	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI							
0250								
	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)							
0260								
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI							
0270								
	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI							
0280								
	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)							

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO							
	SEC-ERBA			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		ALTRO (RW = 1 250 %)	DI CUI: CARTO-LARIZZAZIONI SINTETICHE
	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR	IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)			
					0800	0810	
0290	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO								
		METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA				ALTRO (RW = 1.250%)	DI CUI: CARTO-LARIZZAZIONI SINTETICHE	
		SEC-ERBA		FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)				
		POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR		IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI			
		0800	0810	0820	0830	0840	0850	0860
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine							
	CQS 1							
	CQS 2							
	CQS 3							
	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							
	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine							
	CQS 1							
	CQS 2							
	CQS 3							
	CQS 4							
	CQS 5							
	CQS 6							
	CQS 7							
	CQS 8							
CQS 9								

	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO							DI CUI: CARTO- LARIZZAZIONI SINTETICHE
	SEC-ERBA			METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA		ALTRO (RW = 1 250 %)		
	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR	IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI	FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)				
0590	CQS 10	0800	0810	0820	0830	0840	0850	0860
0600	CQS 11							
0610	CQS 12							
0620	CQS 13							
0630	CQS 14							
0640	CQS 15							
0650	CQS 16							
0660	CQS 17							
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING							

	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402	PRIMA DELL'APPLI- CAZIONE DEL MASSIMALE	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DIPONDERA- ZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZI- ONE PONDE- RATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0930
0010	ESPOSIZIONI TOTALI					Cella collegata a CA	
0020	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE						
0030	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0040	ESPOSIZIONI STS						
0050	POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI						
0060	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0070	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0080	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0100	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0110	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0120	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0130	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						

	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE ADEGUATO DALLE RICARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
		0880	0890	0900	0910	0920	0930
0140	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0150	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0160	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0170	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0180	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0190	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0200	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0210	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0220	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0230	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0240	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0250	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0260	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0270	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0280	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						

	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402	PRIMA DELL'APPLI- CAZIONE DEL MASSIMALE	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DIPONDERA- ZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSIDALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0930
0290	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0300	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0310	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
0330	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO						
0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0350	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0360	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0370	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0380	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI						
0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0400	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
0420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)						
0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						

	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA MASSIMALE	(-) RIDUZIONE DOVUTA ALLA MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0930
0440	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: breve termine						
0450	CQS 1						
0460	CQS 2						
0470	CQS 3						
0480	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						
0490	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO: lungo termine						
0500	CQS 1						
0510	CQS 2						
0520	CQS 3						
0530	CQS 4						
0540	CQS 5						
0550	CQS 6						
0560	CQS 7						
0570	CQS 8						
0580	CQS 9						

	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402	PRIMA DELL'APPLI- CAZIONE DEL MASSIMALE	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DIPONDERA- ZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSI- ZIONE PONDE- RATO PER IL RISCHIO	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0930
0590	CQS 10						
0600	CQS 11						
0610	CQS 12						
0620	CQS 13						
0630	CQS 14						
0640	CQS 15						
0650	CQS 16						
0660	CQS 17						
0670	TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING						

C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)														
NUMERO DI RIGA	CODICE INTERNO	IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE	CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPO, PRIVATA O PUBBLICA?	RUOLO DELL'ENTE (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)	IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE	TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE (TRADIZIONALE/SINTETICA/PROGRAMMA ABCP/OPERAZIONE ABCP)	TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?	TRATTAMENTO AL FINI DELLA SOLVIBILITÀ: le esposizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?	TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO	CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?	CARTOLARIZZAZIONE STS?	CARTOLARIZZAZIONE AMMISSIBILE AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI?		
005	010	020	021	110	030	040	051	060	061	070	075	446		

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE															
TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO	% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI	CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?	DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)	DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (mm/aaaa)	PROGRAMMI NON ABCP		QUOTA DELL'ENTE (%)	TIPO	% di IRB NEL METODO APPLICATO	NUMERO DI ESPOSIZIONI	ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)	PAESE	LGD (%)	EL%	UL%
					IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO									
080	090	100	120	121	130	140	150	160	171	180	181	190	201	202	203

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE															
DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI	REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Krb	% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB	221	222	223	225	VOCI PER MEMORIA		ELEMENTI IN BILANCIO					
								REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	SENIOR		MEZZANINE		PRIME PERDITE	
										IMPORTO	PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)	CQS	IMPORTO	CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL PIÙ SUBORDINATO	PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)
204	210	221	222	223	225	230	231	232	240	241	242	250	251	252	

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE									
ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI			SCADENZA		VOCI PER MEMORIA				
SENIOR	MEZZANINE	PRIME PERDITE	PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE	OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE	DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE	PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)	PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)	TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)	
260	270	280	290	291	300	302	303	304	

		VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI				
		DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE	REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRIO DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRIO DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRIO DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONI E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)
		080	090	100	110	120
ATTIVITÀ BANCARIE						
010	1. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)					
020	2. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO					
	<u>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO</u>					
030	SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)					
040	NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)					
050	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)					
060	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)					
070	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)					
080	PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)					
090	GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)					
100	GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)					
	<u>SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO</u>					
110	SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)					
120	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)					
130	3. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE					

C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)											
CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA							TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		Frode interna	Frode esterna	Pratiche in materia di occupazione e sicurezza sullavoro	Clientela, prodotte prassi professionali	Danni ad attività materiali	Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	Esecuzione, consegna e gestione dei processi			
Riga		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance) [CF]	Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)									
0020		Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)									
0030		Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite									
0040		Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento									
0050		Perdita singola massima									
0060		Somma delle cinque maggiori perdite									
0070		Importo complessivo dei recuperi diretti									
0080		Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio									

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA								TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA		VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		PRODE INTERNA	PRODE ESTERNA	PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SULLAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI				MINIMA	MASSIMA
	Riga	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080			0090	0100
0210	Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)												
0220	Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)												
0230	Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite												
0240	INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]	Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento											
0250		Perdita singola massima											
0260	Somma delle cinque maggiori perdite												
0270	Importo complessivo dei recuperi diretti												
0280	Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio												

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA								TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA		VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		PRODE INTERNA	PRODE ESTERNA	PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SULLAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI				MINIMA	MASSIMA
	Riga	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080			0090	0100
0410	Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)												
0420	Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)												
0430	Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite												
0440	SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]	Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento											
0450		Perdita singola massima											
0460	Somma delle cinque maggiori perdite												
0470	Importo complessivo dei recuperi diretti												
0480	Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio												

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA								TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA		VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		PRODE INTERNA	PRODE ESTERNA	PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SULLAVORO	CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI	DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI	INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI	ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI				MINIMA	MASSIMA
	Riga	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080			0090	0100
0610	Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)												
0620	Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)												
0630	Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite												
0640	Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento												
0650	Perdita singola massima												
0660	Somma delle cinque maggiori perdite												
0670	Importo complessivo dei recuperi diretti												
0680	Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio												

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS		TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA								TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA		VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI	
		Frode interna	Frode esterna	Pratiche in materia di occupazione e sicurezza sullavoro	Clientela, prodotti e prassi pro- fessionali	Danni ad attività materiali	Interruzioni dell'ope- ratività e disfunzioni dei sistemi	Esecuzione, consegna e gestione dei processi			0080	MINIMA	MASSIMA
Riga		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070			0080	0090	0100
0710	Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)												
0720	Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)												
0730	Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite												
0740	Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento												
0750	Perdita singola massima												
0760	Somma delle cinque maggiori perdite												
0770	Importo complessivo dei recuperi diretti												
0780	Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio												

C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKT SA TDI)

Valuta:

		POSIZIONI						REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO		
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE					
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE						
		010	020	030	040	050	060	070			
010	STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE										
011	Rischio generico										
012	Derivati										
013	Altre attività e passività										
020	Metodo basato sulla scadenza										
030	Zona 1										
040	0 ≤ 1 mese										
050	> 1 ≤ 3 mesi										
060	> 3 ≤ 6 mesi										
070	> 6 ≤ 12 mesi										
080	Zona 2										
090	> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni										
100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni										
110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni										
								Cella collegata a CA2			

Cella collegata a CA2

		POSIZIONI						REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE				
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE					
							010			020
120	Zona 3							050	060	070
130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni									
140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni									
150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni									
160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni									
170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni									
180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni									
190	(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni									
200	(> 20 per cedola di meno del 3 %) anni									
210	Metodo basato sulla durata finanziaria									
220	Zona 1									
230	Zona 2									
240	Zona 3									
250	Rischio specifico									
251	Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione									
260	Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1									

		POSIZIONI						REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE			
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE				
		010	020	030	040		050		
270	Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1							060	070
280	Con durata residua ≤ 6 mesi								
290	Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi								
300	Con durata residua > 24 mesi								
310	Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1								
320	Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1								
321	Derivati su crediti di tipo “nth-to-default” provvisti di rating								
325	Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione								
330	Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione								
350	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)								
360	Metodo semplificato								
370	Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio gamma								
380	Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio vega								
385	Metodo delta-plus – opzioni e warrant non continui								
390	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari								

C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)							
		TUTTE LE POSIZIONI		(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE	
		LUNGHE	CORTE	(-) LUNGHE	(-) CORTE	LUNGHE	CORTE
		010	020	030	040	050	060
010	ESPOSIZIONI TOTALI						
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI						
030	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI						
040	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE						
041	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
050	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
060	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
070	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE						
071	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
080	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						
090	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI						
100	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE						
101	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI						
110	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE						

	RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA PER METODO						EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402		PRIMA DELL'APPLI- CAZIONE DEL MASSIMALE	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/ REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	ALTRO (RW = 1 250 %)		POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE		
	402	403	404	405	406		530	540	570	601
010	ESPOSIZIONI TOTALI									Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}
020	di cui: RICARTOLARIZZAZIONI									
030	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI									
040	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
041	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI									
050	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE									
060	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI									
070	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
071	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI									
080	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE									
090	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI									
100	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
101	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI									
110	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE									

C 20.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)									
		TUTTE LE POSIZIONI			(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI		POSIZIONI NETTE		
		LUNGHE 010		CORTE 020	(-) LUNGHE 030	(-) CORTE 040	LUNGHE 050	CORTE 060	
010	ESPOSIZIONI TOTALI								
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE								
020	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI								
030	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE								
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								
050	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI								
060	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE								
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								
080	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI								
090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE								
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								
	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:								
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT								
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP								

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) PER PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
[0 - 10 %]	[10 - 12 %]	[12 - 20 %]	[20 - 40 %]	[40 - 100 %]	[100 - 250 %]	[250 - 350 %]	[350 - 425 %]	[425 - 650 %]	[650 - 1 250 %]		
071	072	073	074	075	076	077	078	079	081	082	
ESPOSIZIONI TOTALI											
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE											
CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI											
020											
030											
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE											
040											
ALTRE POSIZIONI DEL CTP											
050											
INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI											
060											
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE											
070											
ALTRE POSIZIONI DEL CTP											
080											
PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI											
090											
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE											
100											
ALTRE POSIZIONI DEL CTP											
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:											
110											
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT											
120											
ALTRE POSIZIONI DEL CTP											

	RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA PER METODO					PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE		DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE		REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA	ALTRO (RW = 1.250 %)	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTA PONDERATE	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTA PONDERATE	
	402	403	404	405	406	410	420	430	440	
010	ESPOSIZIONI TOTALI									450
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
020	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI									
030	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP									
050	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI									
060	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP									
080	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI									
090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE									
100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP									
	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:									
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT									
120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP									

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA									
TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA				REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
				PATRIMONIALE					
				(comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)					
LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COMPENSATE	
020	030	040	050	060	070	080	090	100	
130	EUR								
140	Lek								
150	Peso argentino								
160	Dollaro australiano								
170	Real brasiliano								
180	Lev bulgaro								
190	Dollaro canadese								
200	Corona ceca								
210	Corona danese								
220	Lira egiziana								
230	Lira sterlina								
240	Fiorino ungherese								
250	Yen								
270	Litas lituano								
280	Denar								
290	Peso messicano								
300	Zloty								
310	Leu romeno								
320	Rublo russo								
330	Dinaro serbo								

[illegible]

C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)									
		TUTTE LE POSIZIONI		POSIZIONI NETTE		POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE				
010	POSIZIONI TOTALI IN MERCI	010	020	030	040	050	060	070	Cella collegata a CA
020	Metalli preziosi (tranne l'oro)								
030	Metalli comuni								
040	Prodotti agricoli ("softs")								
050	Altri								
060	di cui prodotti energetici (petrolio, gas)								
070	Metodo basato sulle fasce di scadenza								
080	Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato								
090	Metodo semplificato: tutte le posizioni								
100	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)								
110	Metodo semplificato								
120	Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio gamma								
130	Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio vega								
135	Metodo delta-plus – opzioni e warrant non continui								
140	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari								

	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti	Fattore moltiplicativo del VaR (m _v)	Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (m _s)	COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE	COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
010	POSIZIONI TOTALI	120	130	140	150	160	170
			Cella collegata a CA				180
Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO							
020	Strumenti di debito negoziati						
030	Strumenti di debito negoziati – Rischio generico						
040	Strumenti di debito negoziati – Rischio specifico						
050	Strumenti di capitale						
060	Strumenti di capitale – Rischio generico						
070	Strumenti di capitale – Rischio specifico						
080	Rischio di cambio						
090	Rischio di posizione in merci						
100	Importo complessivo per il rischio generico						
110	Importo complessivo per il rischio specifico						

C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

	VALORE DELL'ESPOSIZIONE				VaR		VaR IN CONDIZIONI DI STRESS	
	di cui: derivati OTC	di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli	FATTORE MOLTIPLICATIVO (m ₁) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR _{avg})		GIORNO PRECEDENTE (VaR _{c-1})		FATTORE MOLTIPLICATIVO (m ₁) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (S VaR _{avg})	
			ULTIMO DISPONIBILE (S VaR _{c-1})					
010	010	020	030		040	050	060	070
Totale rischio di CVA								
020								
Metodo avanzato								
030								
Metodo standardizzato								
040								
In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)								

	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	VOCI PER MEMORIA			VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA	
			Numero di controparti	di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale credizio	CVA SOSTENUTO	CDS SINGLE NAME	CDS DELL'INDICE
010	080	090	100	110	120	130	140
Totale rischio di CVA		Link to {CA2;tr640;c010}					
020		Link to {CA2;tr650;c010}					
Metodo avanzato							
030		Link to {CA2;tr660;c010}					
Metodo standardizzato							
040		Link to {CA2;tr670;c010}					
In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)							

[illegible]

		AVA TOTALE	INCERTEZZA "UPSIDE"	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)		RICAVI QTD	DIFFERENZA IPV	
				ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)	PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)			
0010	1	METODO DI BASE TOTALE	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0020		DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE						
0030	1.1	PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE – TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE						
0040	1.1.1	TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE						
0050	1.1.1*	DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI						
0060	1.1.1**	DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)						
0070	1.1.1***	DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101						
0080	1.1.1****	DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101						
0090	1.1.1.1	TASSI DI INTERESSE						
0100	1.1.1.2	CAMBIO						
0110	1.1.1.3	CREDITO						
0120	1.1.1.4	STRUMENTI DI CAPITALE						
0130	1.1.1.5	MERCI						

		AVA TOTALE	INCERTEZZA "UPSIDE"	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)			RICAVI QTD	DIFFERENZA IPV
				ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)	PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)			
		0110	0120	0130	0140	0150	0160	
0140	1.1.2							
0150	1.1.2.1							
0160	1.1.2.2							
0170	1.1.2.2*							
0180	1.2							
0190	1.2.1							
0200	1.2.2							
0210	1.2.3							

[illegible]

		RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)										P&L DEL GIORNO 1	SPEGAZIONE E DESCRIZIONE
		INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO	COSTI DI CHIUSURA	RISCHI DEL MODELLO	POSIZIONI CONCENTRATE	DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI	COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)	COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI	CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI	RISCHIO OPERATIVO			
0140	1.1.2	(-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE										0260	0270
0150	1.1.2.1	(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1											
0160	1.1.2.2	(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2											
0170	1.1.2.2*	VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90 % DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2											
0180	1.2	PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO											
0190	1.2.1	100 % DEL PROFITTO NON REALIZZATO NETTO											
0200	1.2.2	10 % DEL VALORE NOZIONALE											
0210	1.2.3	25 % DEL VALORE INIZIALE											

C.32.03 – VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)																		
RANK	MODELLO	CATEGORIA DI RISCHIO	PRODOTTO	RILEVABILITÀ	AVA PER I RISCHI DEL MODELLO	DI CUI: CALCOLATO SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI		DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2		AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)		DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)	COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)	RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)			P&I DEL GIORNO 1
											ATTIVITÀ AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)	PASSIVITÀ AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)			RISCHI DEL MODELLO	CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI		
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140			0150	

C 32.04 – VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)										
RANK	CATEGORIA DI RISCHIO	PRODOTTO	SOTTOSTANTE	DIMENSIONE DELLA POSIZIONE CONCENTRATA	MISURA DELLA DIMENSIONE	VALORE DI MERCATO	PERIODO DI USCITA PRUDENTE	AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE	RETIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE	DIFFERENZA IPV
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 33.00 — ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)									
Paese:									
		Esposizioni dirette							
		Esposizioni in bilancio							
		Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili							
		Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate	Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)	Attività finanziarie possedute per negoziazione	Attività finanziarie per negoziazione	Attività finanziarie non obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie non derivate e non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	
010	020	030	040	050	060	070			
010	Esposizioni totali								
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI									
020	Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito								
030	Metodo standardizzato								
040	Amministrazioni centrali								
050	Amministrazioni regionali o autorità locali								
060	Organismi del settore pubblico								
070	Organizzazioni internazionali								
075	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)								
080	Metodo IRB								
090	Amministrazioni centrali								
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]								
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]								
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]								

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
		Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate	Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)	Attività finanziarie possedute per negoziazione	Attività finanziarie per negoziazione	Attività finanziarie non obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	
		010	020	030	040	050	060	070
130	Organismi del settore pubblico [Enti]							
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]							
155	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB							
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA								
170	[0 – 3M]							
180	[3M – 1A]							
190	[1A – 2A]							
200	[2A – 3A]							
210	[3A – 5A]							
220	[5A – 10A]							
230	[oltre 10A]							

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						
		Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili						
		Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Attività finanziarie non derivate e non valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Attività finanziarie al costo ammortizzato	Attività finanziarie non derivate e non valutate secondo un metodo basato sul costo	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	Posizioni corte	di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione
		080	090	100	110	120	130	140
010	Esposizioni totali							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI								
020	Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito							
030	Metodo standardizzato							
040	Amministrazioni centrali							
050	Amministrazioni regionali o autorità locali							
060	Organismi del settore pubblico							
070	Organizzazioni internazionali							
075	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)							
080	Metodo IRB							
090	Amministrazioni centrali							
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]							
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]							
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]							

		Esposizioni dirette						
		Esposizioni in bilancio						
		Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili						
		Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Attività finanziarie al costo ammortizzato	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	Posizioni corte	di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione
		080	090	100	110	120	130	140
130	Organismi del settore pubblico [Enti]							
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]							
155	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB							
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato							
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA								
170	[0 – 3M]							
180	[3M – 1A]							
190	[1A – 2A]							
200	[2A – 3A]							
210	[3A – 5A]							
220	[5A – 10A]							
230	[oltre 10A]							

Esposizioni dirette										
	Riduzione di valore accumulata	di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Derivati				
						Derivati con fair value (valore equo) positivo	Derivati con fair value (valore equo) negativo			
010	Esposizioni totali	150	160	170	180	190	200	210	220	230
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI										
020	Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito									
030	Metodo standardizzato									
040	Amministrazioni centrali									
050	Amministrazioni regionali o autorità locali									
060	Organismi del settore pubblico									
070	Organizzazioni internazionali									
075	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)									
080	Metodo IRB									
090	Amministrazioni centrali									
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]									
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Eni]									
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]									

		Esposizioni dirette			Voce per memoria: Derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche			Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		Esposizioni fuori bilancio		Derivati con fair value (valore equo) negativo – Valore contabile					
		Importo nominale	Accantonamenti		Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito				
		240	250	260	270	280	290	300	
010	Esposizioni totali								
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI									
020	Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito								
030	Metodo standardizzato								
040	Amministrazioni centrali								
050	Amministrazioni regionali o autorità locali								
060	Organismi del settore pubblico								
070	Organizzazioni internazionali								
075	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)								
080	Metodo IRB								
090	Amministrazioni centrali								
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]								
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]								
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]								

		Esposizioni dirette			Voce per memoria: Derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche			Valore dell'esposizione	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
		Importo nominale	Accantonamenti	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Derivati con fair value (valore equo) positivo – Valore contabile	Derivati con fair value (valore equo) negativo – Valore contabile			
130	Organismi del settore pubblico [Enti]	240	250	260	270	280	290	300	
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]								
155	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB								
160	Esposizioni nel quadro del rischio di mercato								
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA									
170	[0 – 3M]								
180	[3M – 1A]								
190	[1A – 2A]								
200	[2A – 3A]								
210	[3A – 5A]								
220	[5A – 10A]								
230	[oltre 10A]							»	

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	175
1. STRUTTURA E CONVENZIONI	175
1.1. STRUTTURA	175
1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE	175
1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI	175
1.4. ABBREVIAZIONI	175
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI	176
1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)	176
1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	176
1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)	177
1.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	177
1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)	190
1.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	190
1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)	195
1.4.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	195
1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)	198
1.5.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	198
1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)	212
1.6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	212
1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)	213
1.6.2.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	213
1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)	221
1.6.3.1. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	221
2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)	223
2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	223
2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO	223
2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO	224
2.4. C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS)	224
2.5. C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)	225
3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO	232
3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	232
3.1.1. SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE	233
3.1.2. SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE	233
3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)	233
3.2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	233

3.2.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA	233
3.2.3.	ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO	234
3.2.4.	CHIARIMENTI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL'ARTICOLO 112 DEL CRR	237
3.2.4.1.	CLASSE DI ESPOSIZIONI "ENTI"	237
3.2.4.2.	CLASSE DI ESPOSIZIONI "OBBLIGAZIONI GARANTITE"	238
3.2.4.3.	CLASSE DI ESPOSIZIONI "ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO"	238
3.2.5.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	238
3.3.	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)	245
3.3.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB	245
3.3.2.	RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB	245
3.3.3.	C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)	246
3.3.3.1.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	246
3.3.4.	C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI - RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2)	254
3.4.	RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE	255
3.4.1.	C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)	255
3.4.1.1.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	255
3.4.2.	C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2)	258
3.4.2.1.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	258
3.4.3.	C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)	260
3.4.3.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	260
3.4.3.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	260
3.5.	C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)	264
3.5.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	264
3.5.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2)	265
3.6.	C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)	267
3.6.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	267
3.6.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	268
3.7.	C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)	270
3.7.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	270
3.7.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	270
3.9.	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)	278
3.9.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS	278
3.9.2.	RIPARTIZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS	279
3.9.3.	C 14.00 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)	279
3.9.4.	C 14.01 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS 2)	289

4.	MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO	291
4.1.	C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR)	291
4.1.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	291
4.1.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	292
4.2.	RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)	294
4.2.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	294
4.2.2.	C 17.01: PERDITE E RECUPERI DA RISCHIO OPERATIVO PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)	295
4.2.2.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	295
4.2.2.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	296
4.2.3.	C 17.02: RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRINCIPALI EVENTI DI PERDITA NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 2)	301
4.2.3.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	301
4.2.3.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	301
5.	MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO	302
5.1.	C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)	303
5.1.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	303
5.1.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	303
5.2.	C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)	305
5.2.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	305
5.2.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	305
5.3.	C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)	307
5.3.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	307
5.3.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	307
5.4.	C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)	309
5.4.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	309
5.4.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	310
5.5.	C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)	311
5.5.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	311
5.5.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	312
5.6.	C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)	314
5.6.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	314
5.6.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	314
5.7.	C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)	315
5.7.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	315
5.7.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	315
5.8.	C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)	318
5.8.1.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	318

6.	VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)	319
6.1.	C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)	319
6.1.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	319
6.1.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	320
6.2.	C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)	323
6.2.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	323
6.2.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	324
6.3.	C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)	331
6.3.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	331
6.3.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	332
6.4.	C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)	334
6.4.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	334
6.4.2.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	334
7.	C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)	335
7.1.	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	335
7.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”	336
7.3.	ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE	336

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**1. STRUTTURA E CONVENZIONI****1.1. STRUTTURA**

1. Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:
 - a) adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - b) solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento del soggetto segnalante;
 - c) rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);
 - d) rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA));
 - e) rischio operativo.
2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento di esecuzione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
3. L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 5 a 8. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.
6. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
7. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}
8. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI

9. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4. ABBREVIAZIONI

- 9 bis. Ai fini del presente allegato sono usate le denominazioni seguenti: "CRR" per il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, "CRD" per la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, "AD" per la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e "BAD" per la direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁴⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)****1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

10. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sull'applicazione delle disposizioni transitorie del CRR e della CRD. I modelli CA sono cinque:
- a) il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato dell'applicazione delle disposizioni transitorie del CRR e della CRD per tipo di capitale;
 - b) il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del CRR;
 - c) il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;
 - d) il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie, fra le altre, per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;
 - e) il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie del CRR sui fondi propri. Il modello CA5 sparirà allo scadere di dette disposizioni transitorie.
11. I modelli sono usati da tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di valutazione del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
12. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), e il capitale di classe 2 (T2).
13. L'applicazione delle disposizioni transitorie del CRR e della CRD è trattata come segue nei modelli CA:
- a) le voci del modello CA1 prescindono di solito dagli aggiustamenti transitori. Questo significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati conformemente alle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto di dette disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti a dette disposizioni transitorie;
 - b) le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso della deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 e dal capitale di classe 2 disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto delle disposizioni transitorie;
 - c) il modello CA5 è usato esclusivamente per segnalare l'effetto prodotto dall'applicazione delle disposizioni transitorie del CRR.
14. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione (l'articolo 104, paragrafo 2, della CRD deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità imposta dal CRR comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell'ambito dell'articolo 99 del CRR.
- a) I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

- b) Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all'impatto degli importi sui coefficienti, mentre l'altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.
- c) Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. Detta cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. Fondi propri Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.
015	1.1. Capitale di classe 1 Articolo 25 del CRR Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
020	1.1.1. Capitale primario di classe 1 Articolo 50 del CRR
030	1.1.1.1. Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR
040	1.1.1.1.1. Strumenti di capitale versati Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.
045	1.1.1.1.1* di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza Articolo 31 del CRR Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del CRR.
050	1.1.1.1.2* Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) e m), del CRR Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
060	1.1.1.1.3. Sovrapprezzo azioni Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale versati".

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
070	1.1.1.1.4. (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 42 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.
080	1.1.1.1.4.1. (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato. L'importo da segnalare comprende le posizioni detenute all'interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base della posizione lunga netta, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del CRR.
090	1.1.1.1.4.2. (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR
091	1.1.1.1.4.3. (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR
092	1.1.1.1.5. (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli "strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente".
130	1.1.1.2. Utili non distribuiti Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
140	1.1.1.2.1. Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come "i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile".
150	1.1.1.2.2. Utile o perdita ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR L'articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l'inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell'autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni. Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
160	1.1.1.2.2.1. Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.
170	1.1.1.2.2.2. (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile Articolo 26, paragrafo 2, del CRR Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1. Se l'ente ha registrato utili, è segnalata la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili). Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.
180	1.1.1.3. Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
200	1.1.1.4. Altre riserve Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR Il CRR definisce le altre riserve come "riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti". L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
210	1.1.1.5. Fondi per rischi bancari generali Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR L'articolo 38 della BAD definisce i fondi per rischi bancari generali come gli "importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie". L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
220	1.1.1.6. Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del CRR Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
230	1.1.1.7. Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GUL 74 del 14.3.2014, pag. 8).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	1.1.1.8. Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza Articoli 479 e 480 del CRR Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA 5.
250	1.1.1.9. Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articoli da 32 a 35 del CRR
260	1.1.1.9.1. (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate Articolo 32, paragrafo 1, del CRR L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile. Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
270	1.1.1.9.2. Riserva di copertura dei flussi di cassa Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. L'importo è segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
280	1.1.1.9.3. Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo) Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.
285	1.1.1.9.4. Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili. In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.
290	1.1.1.9.5. (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente Articoli 34 e 105 del CRR Rettifiche del fair value (valore equo) delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del CRR.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	1.1.1.10. (-) Avviamento Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR
310	1.1.1.10.1. (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR “Avviamento” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è l'importo rilevato in bilancio.
320	1.1.1.10.2. (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR
330	1.1.1.10.3. Passività fiscali differite associate all'avviamento Articolo 37, lettera a), del CRR Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile.
340	1.1.1.11. (-) Altre attività immateriali Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
350	1.1.1.11.1. (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall'avviamento.
360	1.1.1.11.2. Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali Articolo 37, lettera a), del CRR Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile.
370	1.1.1.12. (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR
380	1.1.1.13. (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR L'importo da segnalare non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese (articolo 40 del CRR).
390	1.1.1.14. (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
400	1.1.1.14.1. (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”. L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).
410	1.1.1.14.2. Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile.
420	1.1.1.14.3. Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre. Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.
430	1.1.1.15. (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR Possesso di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene essere stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.
440	1.1.1.16. (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.
450	1.1.1.17. (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa”. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, le partecipazioni qualificate possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
460	1.1.1.18. (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253, paragrafo 1, del CRR Sono segnalate in questa voce le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR).
470	1.1.1.19. (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.
471	1.1.1.20. (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, le posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
472	1.1.1.21. (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
480	1.1.1.22. (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1. Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).
490	1.1.1.23. (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee) che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR, deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
500	1.1.1.24. (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 2, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del CRR Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR).
510	1.1.1.25. (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % Articolo 48, paragrafo 2, del CRR Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette, indirette e sintetiche detenute dall'ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del CRR.
520	1.1.1.26. Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR. Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
524	1.1.1.27. (-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR
529	1.1.1.28. Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione da un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).
530	1.1.2. CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 61 del CRR
540	1.1.2.1. Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 51, lettera a), articoli 52, 53 e 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR
550	1.1.2.1.1. Strumenti di capitale versati Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del CRR L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
560	1.1.2.1.2* Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del CRR Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
570	1.1.2.1.3. Sovrapprezzo azioni Articolo 51, lettera b), del CRR Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.
580	1.1.2.1.4. (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 57 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.
590	1.1.2.1.4.1. (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 144, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.
620	1.1.2.1.4.2. (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR
621	1.1.2.1.4.3. (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR
622	1.1.2.1.5. (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.
660	1.1.2.2. Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
670	1.1.2.3. Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articoli 83, 85 e 86 del CRR Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato. È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
680	1.1.2.4. Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 480 del CRR Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
690	1.1.2.5. (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene essere stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.
700	1.1.2.6. (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), articoli 59, 60 e 79 del CRR Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.
710	1.1.2.7. (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.
720	1.1.2.8. (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 Articolo 56, lettera e), del CRR L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA1 "Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2" (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1).
730	1.1.2.9. Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
740	1.1.2.10. Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1) Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1. Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
744	1.1.2.11. (-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR
748	1.1.2.12. Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione da un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).
750	1.2. CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 71 del CRR
760	1.2.1. Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2 Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR
770	1.2.1.1. Strumenti di capitale versati e prestiti subordinati Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
780	1.2.1.2* Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del CRR Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
790	1.2.1.3. Sovrapprezzo azioni Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale versati".
800	1.2.1.4. (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all'articolo 67 del CRR. Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
810	1.2.1.4.1. (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.
840	1.2.1.4.2. (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR
841	1.2.1.4.3. (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR
842	1.2.1.5. (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 "che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti".
880	1.2.2. Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
890	1.2.3. Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 Articoli 83, 87 e 88 del CRR Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato. È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).
900	1.2.4. Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 Articolo 480 del CRR Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
910	1.2.5. Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB Articolo 62, lettera d), del CRR Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.
920	1.2.6. Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato Articolo 62, lettera c), del CRR Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
930	1.2.7. (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene essere stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente. L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.
940	1.2.8. (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.
950	1.2.9. (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l'ente ha un investimento significativo.
960	1.2.10. Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 Articoli 476, 477, 478 e 481 del CRR Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
970	1.2.11. Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1) Articolo 56, lettera e), del CRR Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1. Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.
974	1.2.12. (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR
978	1.2.13. Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro Questa riga offre flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione da un elemento del capitale di classe 2 a una delle righe da 750 a 974. Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del CRR).

1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR
020	1* di cui: Imprese di investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR
030	1** di cui: Imprese di investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR Per le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del CRR
040	1.1. IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR
050	1.1.1. Metodo standardizzato (SA) Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.
051	1.1.1* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del CRR L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi 2 e 5, del CRR.
060	1.1.1.1. Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.
070	1.1.1.1.01. Amministrazioni centrali o banche centrali Cfr. il modello CR SA.
080	1.1.1.1.02. Amministrazioni regionali o autorità locali Cfr. il modello CR SA.
090	1.1.1.1.03. Organismi del settore pubblico Cfr. il modello CR SA.
100	1.1.1.1.04. Banche multilaterali di sviluppo Cfr. il modello CR SA.
110	1.1.1.1.05. Organizzazioni internazionali Cfr. il modello CR SA.
120	1.1.1.1.06. Enti Cfr. il modello CR SA.
130	1.1.1.1.07. Imprese Cfr. il modello CR SA.
140	1.1.1.1.08. Al dettaglio Cfr. il modello CR SA.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
150	1.1.1.1.09. Garantite da ipoteche su beni immobili Cfr. il modello CR SA.
160	1.1.1.1.10. Esposizioni in stato di default Cfr. il modello CR SA.
170	1.1.1.1.11. Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato Cfr. il modello CR SA.
180	1.1.1.1.12. Obbligazioni garantite Cfr. il modello CR SA.
190	1.1.1.1.13. Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine Cfr. il modello CR SA.
200	1.1.1.1.14. Organismi di investimento collettivo (OIC) Cfr. il modello CR SA.
210	1.1.1.1.15. Strumenti di capitale Cfr. il modello CR SA.
211	1.1.1.1.16. Altre posizioni Cfr. il modello CR SA.
240	1.1.2. Metodo basato sui rating interni (IRB)
241	1.1.2* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del CRR L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa notifica all'ABE conformemente all'articolo 164, paragrafi 5 e 7, del CRR.
242	1.1.2** di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del CRR L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi fissati dalle autorità competenti previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi 2 e 5, del CRR, che si ricollegano ai limiti del valore di mercato ammissibile delle garanzie reali di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), del CRR.
250	1.1.2.1. Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).
260	1.1.2.1.01. Amministrazioni centrali e banche centrali Cfr. il modello CR IRB.
270	1.1.2.1.02. Enti Cfr. il modello CR IRB.
280	1.1.2.1.03. Imprese — PMI Cfr. il modello CR IRB.
290	1.1.2.1.04. Imprese — Finanziamenti specializzati Cfr. il modello CR IRB.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	1.1.2.1.05. Imprese — Altro Cfr. il modello CR IRB.
310	1.1.2.2. Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).
320	1.1.2.2.01. Amministrazioni centrali e banche centrali Cfr. il modello CR IRB.
330	1.1.2.2.02. Enti Cfr. il modello CR IRB.
340	1.1.2.2.03. Imprese — PMI Cfr. il modello CR IRB.
350	1.1.2.2.04. Imprese — Finanziamenti specializzati Cfr. il modello CR IRB.
360	1.1.2.2.05. Imprese — Altro Cfr. il modello CR IRB.
370	1.1.2.2.06. Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili Cfr. il modello CR IRB.
380	1.1.2.2.07. Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili Cfr. il modello CR IRB.
390	1.1.2.2.08. Al dettaglio — Rotative qualificate Cfr. il modello CR IRB.
400	1.1.2.2.09. Al dettaglio — altre PMI Cfr. il modello CR IRB.
410	1.1.2.2.10. Al dettaglio — Altre non PMI Cfr. il modello CR IRB.
420	1.1.2.3. Strumenti di capitale in base al metodo IRB Cfr. il modello CR EQU IRB.
450	1.1.2.5. Altre attività diverse da crediti L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del CRR.
460	1.1.3. Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP Articoli 307, 308 e 309 del CRR
470	1.1.4 Posizioni verso la cartolarizzazione Cfr. il modello CR SEC.
490	1.2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
500	1.2.1. Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione Cfr. il modello CR SETT.
510	1.2.2. Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione Cfr. il modello CR SETT.
520	1.3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR
530	1.3.1. Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)
540	1.3.1.1. Strumenti di debito negoziati Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.
550	1.3.1.2. Strumenti di capitale Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.
555	1.3.1.3. Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del CRR o immediatamente o per effetto del massimale previsto all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5. Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5.
556	1.3.1.3.* Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.
557	1.3.1.3.** OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti Importo complessivo dell'esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell'OIC non sono note.
560	1.3.1.4. Cambio Cfr. il modello MKR SA FX.
570	1.3.1.5. Mercì Cfr. il modello MKR SA COM.
580	1.3.2. Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM) Cfr. il modello MKR IM.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
590	1.4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR) Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.
600	1.4.1. Metodo base per il rischio operativo (BIA) Cfr. il modello OPR.
610	1.4.2. Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo Cfr. il modello OPR.
620	1.4.3. Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo Cfr. il modello OPR.
630	1.5. IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR Solo per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del CRR. Cfr. anche l'articolo 97 del CRR. Le imprese di investimento di cui all'articolo 96 del CRR segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5. Le imprese di investimento di cui all'articolo 95 del CRR segnalano secondo le seguenti modalità: — un importo pari a zero nei casi in cui l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR; — il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR nei casi in cui questo secondo importo è maggiore del primo.
640	1.6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA) Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR Cfr. il modello CVA.
650	1.6.1. Metodo avanzato Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA.
660	1.6.2. Metodo standardizzato Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA.
670	1.6.3. In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM) Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA.
680	1.7. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
690	1.8. IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle voci da 1.1 a 1.7. Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue: i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR; gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del CRR. Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.
710	1.8.2. di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del CRR Articolo 458 del CRR
720	1.8.2* di cui: requisiti per le grandi esposizioni Articolo 458 del CRR
730	1.8.2** di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali Articolo 458 del CRR
740	1.8.2*** di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario Articolo 458 del CRR
750	1.8.3. di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del CRR Articolo 459 del CRR
760	1.8.4. di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR Articolo 3 del CRR Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del CRR, l'importo da segnalare è 30).

1.4. C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	
010	1. Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
020	2. Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

Riga	
030	3. Coefficiente di capitale di classe 1 Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
040	4. Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
050	5. Coefficiente di capitale totale Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
060	6. Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
130	13. Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente di capitale totale (8 %) di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR; ii) il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del secondo pilastro – P2R) determinato conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza (<i>EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL)</i>). Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL. Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).
140	13* TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR; ii) la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1. Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).
150	13** TSCR: costituito da capitale di classe 1 La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR; ii) la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

Riga	
160	14. Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente TSCR di cui alla riga 130; ii) in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della CRD. Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL. Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).
170	14* OCR: costituito da capitale primario di classe 1 La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente TSCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 140; ii) in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della CRD. Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).
180	14** OCR: costituito da capitale di classe 1 La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 150; ii) in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della CRD. Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).
190	15. Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G) La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente OCR di cui alla riga 160; ii) ove applicabile, il livello degli orientamenti P2G ai sensi degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente. Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).
200	15* OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente OCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 170; ii) ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente. Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).
210	15** OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1 La somma di i) e ii) come segue: i) il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 180; ii) ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente. Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	
010	1. Totale delle attività fiscali differite L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.
020	1.1. Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura Articolo 39, paragrafo 2, del CRR Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.
030	1.2. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).
040	1.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del CRR.
050	2. Totale delle passività fiscali differite L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.
060	2.1. Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, alle voci 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.
070	2.2. Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura Articolo 38 del CRR
080	2.2.1. Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

Riga	
090	2.2.2. Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del CRR.
093	2A Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali Articolo 39, paragrafo 1, del CRR L'importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del CRR; l'importo indicato è quello precedente all'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio.
096	2B Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % Articolo 48, paragrafo 4, del CRR L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR, tenendo conto dell'effetto dell'articolo 470 del CRR. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.
097	2C Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 470 del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 472, paragrafo 5, del CRR. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.
100	3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
110	3.1. Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese Articolo 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
120	3.1.1. Rettifiche di valore su crediti generiche Articolo 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
130	3.1.2. Rettifiche di valore su crediti specifiche Articolo 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

Riga	
131	3.1.3. Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri Articoli 34, 110 e 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
140	3.2. Perdite attese totali ammissibili Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.
145	4. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
150	4.1. Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga Articolo 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
155	4.2. Perdite attese totali ammissibili Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.
160	5. Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2 Articolo 62, lettera d), del CRR Conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR, per gli enti che applicano il metodo IRB l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB. L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.
170	6. Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2 Articolo 62, lettera c), del CRR Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale. L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.
180	7. Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2 Articolo 62, lettera c), del CRR Conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

Riga	
190	8. Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.
200	9. Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1 Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.
210	10. Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1 Articolo 48, paragrafo 1, del CRR Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %. La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e escluso qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.
225	11.1. Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a), del CRR
226	11.2. Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR
230	12. Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR
240	12.1. Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR
250	12.1.1. Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 44, 46 e 49 del CRR Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi: a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

Riga	
260	12.1.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 45 del CRR L'articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
270	12.2. Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR
280	12.2.1. Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
290	12.2.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
291	12.3.1. Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR
292	12.3.2. Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR
293	12.3.3. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR
300	13. Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 58, 59 e 60 del CRR
310	13.1. Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

Riga	
320	13.1.1. Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
330	13.1.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 59 del CRR L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
340	13.2. Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR
350	13.2.1. Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
360	13.2.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
361	13.3. Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR
362	13.3.1. Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR
363	13.3.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR

Riga	
370	14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 68, 69 e 70 del CRR
380	14.1. Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR
390	14.1.1. Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
400	14.1.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 69 del CRR L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
410	14.2. Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR
420	14.2.1. Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
430	14.2.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
431	14.3. Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR

Riga	
432	14.3.1. Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR
433	14.3.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR
440	15. Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR
450	15.1. Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR
460	15.1.1. Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi: a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
470	15.1.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 45 del CRR L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
480	15.2. Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR
490	15.2.1. Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

Riga	
500	15.2.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR L'articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
501	15.3. Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR
502	15.3.1. Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR
503	15.3.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR
510	16. Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 58 e 59 del CRR
520	16.1. Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 58 e 59 del CRR
530	16.1.1. Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 58 del CRR Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 56, lettera d), del CRR); e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
540	16.1.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 59 del CRR L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
550	16.2. Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR

Riga	
560	16.2.1. Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR.
570	16.2.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR L'articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
571	16.3. Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR
572	16.3.1. Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR
573	16.3.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR
580	17. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte Articoli 68 e 69 del CRR
590	17.1. Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articoli 68 e 69 del CRR
600	17.1.1. Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 68 del CRR Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse: a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 66, lettera d), del CRR); e b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.

Riga	
610	17.1.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra Articolo 69 del CRR L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
620	17.2. Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR
630	17.2.1. Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici. Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR.
640	17.2.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR L'articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.
641	17.3. Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR
642	17.3.1. Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR
643	17.3.2. (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR
650	18. Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell'ente Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR
660	19. Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente Articolo 60, paragrafo 4, del CRR

Riga	
670	20. Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell'ente Articolo 70, paragrafo 4, del CRR
680	21. Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.
690	22. Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.
700	23. Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.
710	24. Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.
720	25. Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.

Riga	
730	26. Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea Articolo 79 del CRR L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto. Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.
740	27. Requisito combinato di riserva di capitale Articolo 128, punto 6, della CRD
750	Riserva di conservazione del capitale Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della CRD Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della CRD la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa riga è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.
760	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR In questa riga è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale. L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
770	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
780	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
800	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della CRD L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
810	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della CRD L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

Riga	
820	28. Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro Articolo 104, paragrafo 2, della CRD. Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa riga.
830	29. Capitale iniziale Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR
840	30. Fondi propri basati sulle spese fisse generali Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97, e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR
850	31. Esposizioni originarie non nazionali Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione. Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.
860	32. Esposizioni originarie totali Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione. Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.
870	Aggiustamenti dei fondi propri totali Articolo 500, paragrafo 4, del CRR Segnalare in questa riga la differenza tra l'importo segnalato alla riga 880 e i fondi propri totali ai sensi del CRR. Se è applicata l'alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.
880	Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I Articolo 500, paragrafo 4, del CRR Segnalare in questa posizione i fondi propri totali ai sensi del CRR corretti conformemente all'articolo 500, paragrafo 4, del CRR (ossia corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, prima del 1° gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al CRR, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, delle perdite attese e delle perdite inattese). Se è applicata l'alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.

⁽⁶⁾ Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

Riga	
890	Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR Segnalare in questa posizione l'importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR (ossia l'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE).
900	Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR Segnalare in questa posizione l'importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 2, del CRR (ossia l'80 % dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 92 del CRR, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capi 2 e 3, del CRR, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, o alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR a seconda dei casi).
910	Deficit di fondi propri totali per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I o l'alternativa del metodo standardizzato Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e articolo 500, paragrafo 2, del CRR In questa riga indicare: — nei casi in cui è applicato l'articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR e la riga 880 < riga 890: la differenza tra la riga 890 e la riga 880; — o, nei casi in cui è applicato l'articolo 500, paragrafo 2, del CRR e la riga 010 del C 01.00 < riga 900 del C 04.00: la differenza tra la riga 900 del C 04.00 e la riga 010 del C 01.00.

1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)

1.6.1. Osservazioni di carattere generale

15. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16. Il modello CA5 è strutturato come segue:

- a) il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questo modello sono presentati come "aggiustamenti" delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;
- b) il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17. L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.

18. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie previste nella parte dieci del CRR.

19. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA 5.1)

20. Gli enti segnalano nel modello CA5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.
21. Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA5.2.
22. Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).
23. Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.
24. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1
020	Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1
030	Aggiustamenti del capitale di classe 2
040	Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio La colonna 040 indica gli importi pertinenti che adeguano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell'applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Questo significa che gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5. Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.
050	Percentuale applicabile
060	Importo ammissibile senza disposizioni transitorie La colonna 060 indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.

Riga	
010	1. Aggiustamenti totali In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
020	1.1. Strumenti soggetti alla clausola grandfathering Articoli da 483 a 491 del CRR In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.
030	1.1.1. Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato Articolo 483 del CRR.
040	1.1.1.1. Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR
050	1.1.1.2. Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR
060	1.1.2. Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 del modello CA5.2.
070	1.2. Interessi di minoranza ed equivalenti Articoli 479 e 480 del CRR Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.
080	1.2.1. Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza Articolo 479 del CRR L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.
090	1.2.2. Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati Articoli 84 e 480 del CRR L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
091	1.2.3. Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati Articoli 85 e 480 del CRR L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
092	1.2.4. Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati Articoli 87 e 480 del CRR L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

Riga	
100	1.3. Altri aggiustamenti transitori Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
110	1.3.1. Profitti e perdite non realizzati Articoli 467 e 468 del CRR Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al fair value (valore equo).
120	1.3.1.1. Profitti non realizzati Articolo 468, paragrafo 1, del CRR
130	1.3.1.2. Perdite non realizzate Articolo 467, paragrafo 1, del CRR
133	1.3.1.3. Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE Articolo 468 del CRR
136	1.3.1.4. Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE Articolo 467 del CRR
138	1.3.1.5. Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi Articolo 468 del CRR
140	1.3.2. Deduzioni Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.
150	1.3.2.1. Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative: — qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia "significativa", l'intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1; — qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia "significativa", l'importo residuo non è dedotto.

Riga	
160	1.3.2.2. Attività immateriali Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR Per stabilire l'importo delle attività immateriali da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 37 del CRR. L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
170	1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite. Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, del CRR.
180	1.3.2.4. Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR Per stabilire l'importo della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 40 del CRR. Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.
190	1.3.2.5. Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR Per stabilire l'importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 41 del CRR. Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.
194	1.3.2.5.* di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo Articolo 473 del CRR
198	1.3.2.5.** di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo Articolo 473 del CRR
200	1.3.2.6. Strumenti propri Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

Riga	
210	1.3.2.6.1. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR Per stabilire l'importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre, l'ente tiene conto dell'articolo 42 del CRR. Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento, l'ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”. Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.
211	1.3.2.6.1** di cui: strumenti detenuti direttamente Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale.
212	1.3.2.6.1* di cui: strumenti detenuti indirettamente Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale.
220	1.3.2.6.2. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR Per stabilire l'importo delle succitate partecipazioni da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 57 del CRR. Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”. Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera a), del CRR.
221	1.3.2.6.2** di cui: strumenti detenuti direttamente Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
222	1.3.2.6.2* di cui: strumenti detenuti indirettamente Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 474, lettera b), e all'articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Riga	
230	1.3.2.6.3. Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR Per stabilire l'importo delle partecipazioni da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 67 del CRR. Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l'ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale di classe 2 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”. Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera a), del CRR
231	di cui: strumenti detenuti direttamente Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
232	di cui: strumenti detenuti indirettamente Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all'articolo 476, lettera b), e all'articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
240	1.3.2.7. Partecipazioni incrociate reciproche Poiché il trattamento dell'“importo residuo” varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l'ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.
250	1.3.2.7.1. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.
260	1.3.2.7.1.1. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
270	1.3.2.7.1.2. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Riga	
280	1.3.2.7.2. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera b), del CRR
290	1.3.2.7.2.1. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.
300	1.3.2.7.2.2. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all'articolo 475, paragrafo 3, del CRR.
310	1.3.2.7.3. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera b), del CRR
320	1.3.2.7.3.1. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.
330	1.3.2.7.3.2. Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all'articolo 477, paragrafo 3, del CRR.
340	1.3.2.8. Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
350	1.3.2.8.1. Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Riga	
360	1.3.2.8.2. Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera c), del CRR
370	1.3.2.8.3. Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera c), del CRR
380	1.3.2.9. Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: articolo 470, paragrafo 1, del CRR
385	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
390	1.3.2.10. Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
400	1.3.2.10.1. Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.
410	1.3.2.10.2. Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 56, lettera d), del CRR.
420	1.3.2.10.2. Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all'articolo 66, lettera d), del CRR.

Riga	
425	1.3.2.11. Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 Articolo 471 del CRR
430	1.3.3. Filtri e deduzioni aggiuntivi Articolo 481 del CRR Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi. Conformemente all'articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.
440	1.3.4. Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

1.6.3. C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

25. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni Articolo 484, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.
020	Base per il calcolo del limite Articolo 486, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR
030	Percentuale applicabile Articolo 486, paragrafo 5, del CRR
040	Limite Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR
050	(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR
060	Importo totale soggetto alla clausola grandfathering L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA5.1.

Riga	
010	1. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE Articolo 484, paragrafo 3, del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
020	2. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del CRR Articolo 484, paragrafo 4, del CRR
030	2.1. Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso Articolo 484, paragrafo 4, e articolo 489 del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
040	2.2. Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering Articolo 489 del CRR
050	2.2.1. Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
060	2.2.2. Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
070	2.2.3. Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
080	2.3. Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 487, paragrafo 1, del CRR L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
090	3. Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del CRR Articolo 484, paragrafo 5, del CRR
100	3.1. Elementi totali senza incentivo al rimborso Articolo 490 del CRR
110	3.2. Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering Articolo 490 del CRR

Riga	
120	3.2.1. Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
130	3.2.2. Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
140	3.2.3. Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
150	3.3. Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering Articolo 487, paragrafo 2, del CRR L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il modello C 06.02 consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

- a) soggetti inclusi nel consolidamento;
- b) informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;
- c) informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;
- d) informazioni sulle riserve di capitale.

27. Gli enti che hanno ottenuto la deroga di cui all'articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

28. I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del CRR applicabili alla relativa data di riferimento per le segnalazioni.

2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

29. La seconda parte del modello C 06.02 (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

30. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

31. La terza parte del modello C 06.02 e il modello C 06.01 (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) hanno lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.
32. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.
33. Poiché la terza parte del modello si riferisce a "contributi", gli importi da segnalare sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.
34. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Non è possibile un collegamento diretto al modello CA nei casi in cui non è superata la soglia dell'1 %.
35. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.
36. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Questo significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Il sottogruppo soggetto a obblighi di segnalazione compila altresì il modello GS per ciascun soggetto, sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.
37. L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Detta soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4. C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS)

Colonne	Istruzioni
250-400	SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO Cfr. le istruzioni per C 06.02
410-480	RISERVE DI CAPITALE Cfr. le istruzioni per C 06.02

Righe	Istruzioni
010	TOTALE Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5. C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

Colonne	Istruzioni
010-060	SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
010	NOME Nome del soggetto incluso nel consolidamento.
020	CODICE Questo codice è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento. La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.
025	CODICE LEI Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org) assegna codici pre-LEI alle controparti. Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.
030	ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO) È indicato "SÌ" quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al CRR e alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea. Negli altri casi si indica "NO". ➔ Interessi di minoranza: articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR. Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.

Colonne	Istruzioni
035	TIPO DI SOGGETTO Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie: a) ente creditizio articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR; b) impresa di investimento articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del CRR; c) ente finanziario (altro) articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26, del CRR; gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR che non sono inclusi in una delle categorie d), f) o g); d) società di partecipazione finanziaria (mista) articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del CRR; e) impresa strumentale articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del CRR; f) società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR; g) società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond) soggetto costituito per l'emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra; h) altro tipo di soggetto soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g). Se un soggetto non è sottoposto al CRR e alla CRD ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile.
040	AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP) Inserire "SF" per le singole filiazioni consolidate integralmente. Inserire "SP" per le singole filiazioni consolidate parzialmente.
050	CODICE DEL PAESE Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese di cui alla norma ISO 3166-2.
060	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%) Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di consolidamento integrale di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.

Colonne	Istruzioni
070-240	INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità stabiliti nel CRR o a disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “sì” nella colonna 030). Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati. Le informazioni riportate in questa parte riflettono le norme locali sulla solvibilità della giurisdizione in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse. Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali. La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.
070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO È segnalata la somma delle colonne da 080 a 110.
080	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2.
090	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2.
100	RISCHIO OPERATIVO L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2. Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2.

Colonne	Istruzioni
110	IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.
120-240	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono riflettono le norme locali di solvibilità dello Stato membro in cui opera il soggetto o il sottogruppo.
120	FONDI PROPRI L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 "FONDI PROPRI" del modello CA1.
130	DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI Articolo 82 del CRR Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti. Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
140	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR
150	CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE Articolo 25 del CRR
160	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE Articolo 82 del CRR Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti. Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
170	RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR
180	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 50 del CRR

Colonne	Istruzioni
190	DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA Articolo 81 del CRR Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del CRR, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
200	RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR
210	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 61 del CRR
220	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE Articoli 82 e 83 del CRR Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del CRR, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
230	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 71 del CRR
240	DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE Articoli 82 e 83 del CRR Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del CRR, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale. Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR. L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

Colonne	Istruzioni
250-400	INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
250-290	CONTRIBUTO AI RISCHI Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.
250	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO È segnalata la somma delle colonne da 260 a 290.
260	RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA L'importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna conformemente al CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.
270	RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 520 "IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI" della segnalazione consolidata.
280	RISCHIO OPERATIVO Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione. Questa colonna comprende le spese fisse generali.
290	IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi non elencati nelle voci precedenti.
300-400	CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto. Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all'ultimo paragrafo del precedente capo 2.3 della parte II, le colonne da 360 a 400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati. In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo (principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate). Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.
300-350	FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI L'importo da segnalare come "FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI" è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

Colonne	Istruzioni
300	FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI Articolo 87 del CRR
310	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO Articolo 85 del CRR
320	INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO Articolo 84 del CRR L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.
330	STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO Articolo 86 del CRR L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.
340	STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO Articolo 88 del CRR L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.
350	VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO
360-400	FONDI PROPRI CONSOLIDATI Articolo 18 del CRR L'importo da segnalare come "FONDI PROPRI CONSOLIDATI" è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.
360	FONDI PROPRI CONSOLIDATI
370	DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
380	DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
390	DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.
400	DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.

Colonne	Istruzioni
410-480	RISERVE DI CAPITALE La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della CRD e sul CRR, comprese le disposizioni transitorie ivi previste.
410	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE Articolo 128, punto 6, della CRD
420	RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della CRD Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della CRD la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa cella è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.
430	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.
440	RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.
450	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
470	RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della CRD In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.
480	RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della CRD In questa cella è segnalato l'importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.

3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

38. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione.

3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

39. L'articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.
40. L'articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l'esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).
41. Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.
42. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come afflusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.
43. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.
44. Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.
45. L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte

46. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1. Osservazioni di carattere generale

47. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:
 - a) sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;
 - b) sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA

48. Ai sensi dell'articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione cui è applicato il metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato.
49. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.
50. Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:
 - a) le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" di cui all'articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;
 - b) le esposizioni dedotte dai fondi propri.

51. L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:
- a) il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;
 - b) il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;
 - c) il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.
52. Il modello comprende tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.
53. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.
54. Tali voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:
- a) verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);
 - b) verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);
 - c) verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);
 - d) verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);
 - e) verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);
 - f) al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).
55. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.
56. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili". Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso "amministrazioni centrali o banche centrali", "amministrazioni regionali o autorità locali", "organismi del settore pubblico", "enti", "imprese" e "al dettaglio" del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili". Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili".
57. Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni "in stato di default". Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni "enti".

3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato

58. Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni di cui all'articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:
- a) in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) di cui all'articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

- b) in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.
59. Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.
60. Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).
61. L'articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si valuterà se essa può essere assegnata alle esposizioni verso enti o alle esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, durata dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.
62. Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione è conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non vieta agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.
63. Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata a una classe di esposizioni, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verifica se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventa un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.
64. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:
1. posizioni verso la cartolarizzazione;
 2. posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
 3. esposizioni in strumenti di capitale;
 4. esposizioni in stato di default;

5. esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);
 6. esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
 7. altre posizioni;
 8. esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;
 9. tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.
65. Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo look-through (articolo 132, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.
66. Come specificato all'articolo 134, paragrafo 6, del CRR, i derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni "altre posizioni". In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli "altri fattori di ponderazione del rischio" (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del CRR).
67. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera m), del CRR?	SÌ 	Posizioni verso la cartolarizzazione
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera k), del CRR?	SÌ 	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128 del CRR)
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera p), del CRR?	SÌ 	Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133 del CRR)
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera j), del CRR?	SÌ 	Esposizioni in stato di default
NO 		

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione		
Può essere assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere l) e o), del CRR?	SÌ 	Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129 del CRR) Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata.
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), del CRR?	SÌ 	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124 del CRR)
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del CRR?	SÌ 	Altre posizioni
NO 		
Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del CRR?	SÌ 	Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine
NO 		

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4. Chiarimenti dell'ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell'articolo 112 del CRR

3.2.4.1. Classe di esposizioni "Enti"

68. Le esposizioni infragruppo di cui all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

69. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

70. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2. Classe di esposizioni "Obbligazioni garantite"

71. Le esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni "obbligazioni garantite" con le modalità indicate di seguito.
72. Le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni "obbligazioni garantite". L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni "obbligazioni garantite" in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3. Classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo"

73. Laddove ci si avvalga della possibilità di cui all'articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR.

3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del CRR. - Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. - Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del CRR. - In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del CRR, i valori dell'esposizione sono segnalati tenendo conto dell'importo delle garanzie in contante ricevute. - In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l'effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 220, paragrafo 4, del CRR è ripreso nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.

⁽⁸⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Colonne	
030	(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria Articoli 24 e 111 del CRR Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è sottoposto il soggetto segnalante.
040	Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti Somma delle colonne 010 e 030.
050 - 100	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce "Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito". Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. Gli elementi da segnalare qui sono: — le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie; — la protezione del credito ammissibile di tipo personale. Cfr. anche le istruzioni relative al punto 3.1.1.
050 - 060	Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (G_A) Articolo 235 del CRR L'articolo 239, paragrafo 3, del CRR contiene la formula per il calcolo del valore corretto G_A di una protezione del credito di tipo personale.
050	Garanzie Articolo 203 del CRR Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, non comprensiva dei derivati su crediti.
060	Derivati su crediti Articolo 204 del CRR
070 - 080	Protezione del credito di tipo reale Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e soggetta alle norme di cui agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Gli investimenti in credit linked note di cui all'articolo 218 del CRR e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.
070	Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del CRR

Colonne	
080	Altra protezione del credito di tipo reale Articolo 232 del CRR
090 - 100	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. L'importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni. Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.
110	ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.
120-140	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE Articoli da 223 a 228 del CRR. Comprendono anche le credit linked note (articolo 218 del CRR). Le credit linked note di cui all'articolo 218 del CRR e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante. L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli da 223 a 228 del CRR.
120	Rettifica dell'esposizione per volatilità Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR L'importo da segnalare è pari all'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione ($Eva-E$) = $E \cdot H_e$.
130	(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (C_{vam}) Articolo 239, paragrafo 2, del CRR Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. L'importo da segnalare corrisponde a: $C_{vam} = C \cdot (1 - H_c - H_{fx}) \cdot (t - t^*) / (T - t^*)$. Per la definizione di C, H_c, H_{fx}, t, T e t^* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.
140	(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata Articolo 223, paragrafo 1, e articolo 239, paragrafo 2, del CRR L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata ($C_{vam} - C$) = $C \cdot [(1 - H_c - H_{fx}) \cdot (t - t^*) / (T - t^* - 1)]$, dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è ($C_{va} - C$) = $C \cdot [(1 - H_c - H_{fx}) - 1]$ e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è ($C_{vam} - C_{va}$) = $C \cdot (1 - H_c - H_{fx}) \cdot [(t - t^*) / (T - t^* - 1)]$.

Colonne	
150	Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR
160 - 190	Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR Cfr. anche l'articolo 222, paragrafo 3, e l'articolo 228, paragrafo 1, del CRR. Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione.
200	Valore dell'esposizione Articolo 111 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.
210	di cui: derivante dal rischio di controparte Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell'esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 2 a 5, del CRR.
215	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del fattore di sostegno alle PMI Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.
220	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501 del CRR.
230	di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del CRR
240	di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l) e o), del CRR

Righe	Istruzioni
010	Esposizioni totali
015	di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni "posizioni associate a un rischio particolarmente elevato" ed "esposizioni in strumenti di capitale" Articolo 127 del CRR Completare questa riga solo per le classi di esposizioni "posizioni associate a un rischio particolarmente elevato" ed "esposizioni in strumenti di capitale". Se figura nell'elenco di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del CRR o se soddisfa i criteri di cui all'articolo 128, paragrafo 3, o all'articolo 133 del CRR, l'esposizione è classificata nella classe di esposizioni "Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato" o "Esposizioni in strumenti di capitale". Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di un'esposizione in stato di default di cui all'articolo 127 del CRR.

Righe	Istruzioni
020	di cui: PMI In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.
030	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del CRR.
040	di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali Articolo 125 del CRR Segnalate soltanto nella classe di esposizioni "garantite da ipoteche su beni immobili".
050	di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato Esposizioni alle quali è stato applicato il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del CRR.
060	di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale Articolo 148, paragrafo 1, del CRR
070-130	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE Le posizioni del "portafoglio bancario" dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte. Le esposizioni soggette al rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del CRR sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al "portafoglio di negoziazione" sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.
070	Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito Attività di cui all'articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria. Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga. Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR sono incluse se non sono segnalate nella riga 080.
080	Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR sono incluse se sono considerate elementi fuori bilancio.

Righe	Istruzioni
090-130	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte
090	Operazioni di finanziamento tramite titoli Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects" (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del "double default"), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; ii) i finanziamenti con margini così come definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR.
100	di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del CRR, conformemente all'articolo 301, paragrafo 2, del CRR. Esposizioni da negoziazione, così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR, verso una CCP.
110	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. Operazioni con regolamento a lungo termine così come definite nell'articolo 272, punto 2, del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.
120	di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del CRR, conformemente all'articolo 301, paragrafo 2, del CRR. Esposizioni da negoziazione, così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR, verso una CCP.
130	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell'articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.
140-280	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
140	0 %
150	2 %
	Articolo 306, paragrafo 1, del CRR
160	4 %
	Articolo 305, paragrafo 3, del CRR
170	10 %
180	20 %
190	35 %
200	50 %
210	70 %
	Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR
220	75 %

Righe	Istruzioni
230	100 %
240	150 %
250	250 % Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del CRR
260	370 % Articolo 471 del CRR
270	1 250 % Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 379 del CRR
280	Altri fattori di ponderazione del rischio Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”. Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello. Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”. Cfr. anche articolo 124, paragrafo 2, e articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.
290-320	Voci per memoria Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.
290	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali Articolo 112, lettera i), del CRR Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali di cui agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili non residenziali.
300	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 % Articolo 112, lettera j), del CRR Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.
310	Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali Articolo 112, lettera i), del CRR Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili residenziali.
320	Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 % Articolo 112, lettera j), del CRR Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB

74. L'ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

- i. il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:
 - il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;
 - il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;
- ii. il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;
- iii. le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

75. L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

76. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

- i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;
- ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC e/o CR SEC Details;
- iii. "altre attività diverse da crediti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi "cassa e valori assimilati" e le esposizioni che costituiscono valori residui di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;
- iv. il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello rischio di CVA.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

77. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

"NO" = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

"Sì" = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato "Sì".

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo A-IRB.

3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB

78. Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell'esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell'esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

- 1) Totale

(Il modello "Total" deve essere segnalato per l'IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato.)

- 2) Banche centrali e amministrazioni centrali
(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR)
- 3) Enti
(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR)
- 4.1) Imprese — PMI
(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)
- 4.2) Imprese — Finanziamenti specializzati
(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)
- 4.3) Imprese — Altre
(Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR non segnalate ai punti 4.1 e 4.2.)
- 5.1) Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili)
- 5.2) Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili e non segnalate al punto 5.1.)
- 5.3) Al dettaglio — Rotative qualificate
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR)
- 5.4) Al dettaglio — altre PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate ai punti 5.1 e 5.3.)
- 5.5) Al dettaglio — altre non PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate ai punti 5.2 e 5.3.)
- 3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)
- 3.3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
010	SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.

Colonne	Istruzioni
	Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente. Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala. Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno. Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione (ad esempio per le "esposizioni totali") si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.
020	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito. Il valore dell'esposizione originaria è segnalato conformemente all'articolo 24 e all'articolo 166, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del CRR. L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.
030	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni di soggetti di cui all'articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
040-080	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Attenuazione del rischio di credito così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riduce il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce "SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO".
040-050	PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR. Se una garanzia reale influisce sull'esposizione (ad esempio quando è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

Colonne	Istruzioni
040	GARANZIE Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (G_A) così come definito nell'articolo 236, paragrafo 3, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183 del CRR, è segnalato il valore pertinente utilizzato nel modello interno. Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 150. Per le esposizioni soggette al trattamento del "double default", il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.
050	DERIVATI SU CREDITI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (G_A) così come definito nell'articolo 236, paragrafo 3, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183 del CRR, è segnalato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160. Per le esposizioni soggette al trattamento del "double default", il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.
060	ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE Se una garanzia reale influisce sull'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, è segnalata l'attenuazione del rischio di credito che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno dell'ente. L'importo è segnalato nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è segnalato nella colonna 170.
070-080	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori. Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori. Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.
090	ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.

Colonne	Istruzioni
100, 120	di cui: elementi fuori bilancio Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.
110	VALORE DELL'ESPOSIZIONE È segnalato il valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 166 e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Agli strumenti di cui all'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall'ente. Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell'esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 "di cui: derivante dal rischio di controparte".
130	di cui: derivante dal rischio di controparte Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.
140	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni verso soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
150-210	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL "DOUBLE DEFAULT" Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 230, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 231 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD: — nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese si tiene conto dell'articolo 161, paragrafo 3, del CRR; per le esposizioni al dettaglio si tiene conto dell'articolo 164, paragrafo 2, del CRR; — nel caso di protezione del credito di tipo reale, le garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.
150	GARANZIE Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.
160	DERIVATI SU CREDITI Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050.
170	UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente. Strumenti di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del CRR.

Colonne	Istruzioni
180	GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR, le credit linked note e la compensazione in bilancio sono trattate come garanzie in contante. Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) di cui all'articolo 223, paragrafo 2, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, le garanzie reali finanziarie sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.
190-210	ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e all'articolo 229 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, le altre garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.
190	IMMOBILI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche gli immobili dati in leasing (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229 del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.
200	ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del CRR. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.
210	CREDITI COMMERCIALI Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del CRR e sono segnalati in questa colonna. Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.
220	SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” tenuto conto dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 “garanzie” e 050 “derivati su crediti”.

Colonne	Istruzioni
230	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del CRR. Per le esposizioni in stato di default si tiene conto dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione di cui alla colonna 110. Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione). Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* di cui all'articolo 228, paragrafo 2, del CRR. La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna "classe o pool di debitori" che presenta una PD deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla classe/al pool con PD in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 110. Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del CRR. Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente. Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5. Le esposizioni e le rispettive LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.
240	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del CRR e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
250	VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI) Il valore segnalato è determinato conformemente all'articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni. Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni "al dettaglio".

Colonne	Istruzioni
255	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 154, paragrafo 1, del CRR. Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501, paragrafo 1, del CRR.
260	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 154, paragrafo 1, del CRR. Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all'articolo 501, paragrafo 1, del CRR.
270	DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del CRR e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del CRR.
280	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE Per la definizione di perdita attesa, cfr. l'articolo 5, punto 3, del CRR; per il calcolo degli importi delle perdite attese, cfr. l'articolo 158 del CRR. L'importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.
290	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI In questa riga sono segnalate le rettifiche di valore e le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche conformemente all'articolo 159 del CRR. Le rettifiche di valore su crediti generiche sono segnalate assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.
300	NUMERO DI DEBITORI Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni "al dettaglio" e per i casi di cui all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR, l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi. Nell'ambito della classe di esposizioni "al dettaglio" o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR in altre classi di esposizioni, l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe. Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).

Righe	Istruzioni
010	ESPOSIZIONI TOTALI
015	di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501, paragrafo 2, del CRR.
020-060	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE
020	Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito Le attività di cui all'articolo 24 del CRR non sono comprese in nessun'altra categoria. Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR sono incluse se non sono segnalate nella riga 030.
030	Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito Gli elementi fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del CRR. Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga. Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR sono incluse se sono considerate elementi fuori bilancio.
040-060	Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte
040	Operazioni di finanziamento tramite titoli Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects" (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del "double default"), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci e ii) i finanziamenti con margini così come definiti nell'articolo 272, punto 3, del CRR. Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.
050	Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine I derivati comprendono i contratti elencati nell'allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.
060	Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

Righe	Istruzioni
070	ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR. Per le esposizioni al dettaglio cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del CRR. Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.
080	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE Articolo 153, paragrafo 5, del CRR Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.
090-150	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI
120	di cui: nella categoria 1 Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR
160	TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR
170	ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating conformemente all'articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.
180	RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157, paragrafo 1, del CRR. Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell'esposizione dei crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali - ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna	Istruzioni
005	Classe di debitori (identificativo della riga) Si tratta di un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
010-300	Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente del modello CR IRB 1.

Riga	Istruzioni
010-001 — 010-NNN	Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.4. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE

79. Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione forniscono informazioni disaggregate per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia viene presa in considerazione unicamente in relazione ai modelli CR GB 1 e CR GB 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica "Altri paesi".

80. Il termine "residenza del debitore" si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base "debitore diretto" e su base "rischio finale"; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica "Altri paesi", indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

81. I dati riguardanti l'"esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione" sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il "valore dell'esposizione" e l'"importo delle esposizioni ponderato per il rischio" sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.
020	Esposizioni in stato di default Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni "esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato" o "esposizioni in strumenti di capitale". Questa "voce per memoria" fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" di cui all'articolo 112, lettera j), del CRR sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni "esposizioni in stato di default". Queste informazioni sono una "voce per memoria" e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni "esposizioni in stato di default", "esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato" o "esposizioni in strumenti di capitale" di cui all'articolo 112, lettere j), k) e p), del CRR.

Colonne	
040	Nuovi default osservati per il periodo L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe "esposizioni in stato di default" nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
050	Rettifiche di valore su crediti generiche Rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del CRR. Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale di cui all'articolo 62, lettera c), del CRR. L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.
055	Rettifiche di valore su crediti specifiche Rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del CRR.
060	Cancellazioni Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
070	Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.
075	Valore dell'esposizione Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.
080	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.
090	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.

Righe	
010	Amministrazioni centrali o banche centrali Articolo 112, lettera a), del CRR
020	Amministrazioni regionali o autorità locali Articolo 112, lettera b), del CRR
030	Organismi del settore pubblico Articolo 112, lettera c), del CRR
040	Banche multilaterali di sviluppo Articolo 112, lettera d), del CRR

Righe	
050	Organizzazioni internazionali Articolo 112, lettera e), del CRR
060	Enti Articolo 112, lettera f), del CRR
070	Imprese Articolo 112, lettera g), del CRR
075	di cui: PMI Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA
080	Al dettaglio Articolo 112, lettera h), del CRR
085	di cui: PMI Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA
090	Garantite da ipoteche su beni immobili Articolo 112, lettera i), del CRR
095	di cui: PMI Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA
100	Esposizioni in stato di default Articolo 112, lettera j), del CRR
110	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato Articolo 112, lettera k), del CRR
120	Obbligazioni garantite Articolo 112, lettera l), del CRR
130	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine Articolo 112, lettera n), del CRR
140	Organismi di investimento collettivo (OIC) Articolo 112, lettera o), del CRR
150	Esposizioni in strumenti di capitale Articolo 112, lettera p), del CRR
160	Altre esposizioni Articolo 112, lettera q), del CRR
170	Esposizioni totali

3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.
030	di cui: in stato di default Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.
040	Nuovi default osservati per il periodo L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe "esposizioni in stato di default" nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
050	Rettifiche di valore su crediti generiche Rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del CRR.
055	Rettifiche di valore su crediti specifiche Rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del CRR.
060	Cancellazioni Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
070	Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come "esposizioni in stato di default" nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.
080	SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.
090	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) Stessa definizione di cui alle colonne 230 e 240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l'esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del CRR.
100	di cui: in stato di default LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.
105	Valore dell'esposizione Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.
110	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.

Colonne	
120	di cui: in stato di default Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, del CRR.
125	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.
130	IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.

Righe	
010	Banche centrali e amministrazioni centrali Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR
020	Enti Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR
030	Imprese Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR
042	di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione) Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del CRR.
045	di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del CRR
050	di cui: PMI Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR
060	Al dettaglio Tutte le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR
070	Al dettaglio — Garantite da beni immobili Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili
080	PMI Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 154, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili
090	Non PMI Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili
100	Al dettaglio — Rotative qualificate Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Righe	
110	Altre esposizioni al dettaglio Altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle righe 070 - 100
120	PMI Altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR verso PMI
130	Non PMI Altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR verso non PMI
140	Strumenti di capitale Esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR
150	Esposizioni totali

3.4.3. C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente (CCB)

3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale

82. Questo modello ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del CRR e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti).
83. Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il "Totale" delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.
84. La soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.
85. Per determinare la localizzazione geografica le esposizioni sono assegnate sulla base del debitore diretto, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l'attribuzione di un'esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui al presente modello.

3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	Importo Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.
020	Percentuale

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

Colonne	
030	Informazioni qualitative Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell'ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il "Totale" di tutti i paesi. Gli enti indicano {s} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.

Righe	
010-020	Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.
010	Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD. Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 055.
020	Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD. Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 055.
030-040	Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.
030	Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell'articolo 327 del CRR delle esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR: — esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione; — esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione; — esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione; — esposizioni verso titoli di capitale; — esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348 del CRR.
040	Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni Per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capi 2 e 5, del CRR, segnalare la somma dei seguenti elementi: — il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD determinate conformemente all'articolo 104 del CRR; — il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.

Righe	
055	Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 248 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.
070-110	Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione
070	Requisiti di fondi propri totali per CCB La somma delle righe 080, 090 e 100.
080	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD nel paese in questione. I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 100. I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato ai sensi della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR.
090	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, nel paese in questione. I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l'altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione calcolati ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinati conformemente all'articolo 348 del CRR.
100	Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD nel paese in questione. I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.
110	Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue: 1. numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r070; c010; foglio del paese]; 2. denominatore: requisiti di fondi propri totali che riguardano tutte le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD [r070; c010; "Totale"]. Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalate per il "Totale" di tutti i paesi.

Righe	
120-140	Coefficienti anticiclici
120	Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall'autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3, lettera b), della CRD. Se l'autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga. I coefficienti anticiclici fissati dall'autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati. Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata non sono segnalate nel "Totale" di tutti i paesi.
130	Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall'autorità designata del paese di residenza dell'ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), della CRD. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati. Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell'ente non sono segnalate per il "Totale" di tutti i paesi.
140	Coefficiente anticiclico specifico dell'ente Coefficiente anticiclico specifico dell'ente calcolato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della CRD. Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini dell'articolo 140 ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3, della CRD. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r120; c020; foglio del paese] o in [r130; c020; foglio del paese], a seconda del caso. Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r110; c020; foglio del paese]. Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell'ente sono segnalate soltanto per il "Totale" di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.
150 - 160	Uso della soglia del 2 %
150	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell'ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione. Se si avvale di questa deroga, l'ente indica "s" nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il "Totale" di tutti i paesi. Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica "n" nella rispettiva cella.

Righe	
160	Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell'ente. Se si avvale di questa deroga, l'ente indica "s" nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il "Totale" di tutti i paesi. Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica "n" nella rispettiva cella.

3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1. Osservazioni di carattere generale

86. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine "CR EQU IRB" si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.
87. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.
88. Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:
- a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
 - b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
89. Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all'articolo 152 del CRR.
90. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del CRR:
- metodo della ponderazione semplice;
 - metodo PD/LGD;
 - metodo dei modelli interni.
- Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito), ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR.
91. Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:
- le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione, se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni interne al portafoglio di negoziazione (articolo 94 del CRR);
 - le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

- le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del CRR;
- le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti alle cui obbligazioni creditizie sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);
- le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);
- le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle "altre attività diverse da crediti" (articolo 155, paragrafo 1, del CRR);
- i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonne	
005	CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA) La classe di debitori è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
010	SISTEMA DI RATING INTERNO PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%) Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del CRR. La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti minimi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall'autorità competente. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio "esposizioni totali"), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).
020	ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE L'ente segnala nella colonna 020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la "parte non pagata di azioni sottoscritte"). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del CRR) tengono conto anche della compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, del CRR.

Colonne	
030-040	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE GARANZIE DERIVATI SU CREDITI Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.
050	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (-) DEFLUSSI TOTALI L'ente segnala nella colonna 050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.
060	VALORE DELL'ESPOSIZIONE Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR). Nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).
070	LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione. Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del CRR.
080	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO L'ente segnala gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale calcolati a norma dell'articolo 155 del CRR. Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR). Per quanto riguarda il parametro M ("maturity", durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).
090	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE L'ente segnala nella colonna 090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.

92. Conformemente all'articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L'ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

Righe	
CR EQU IRB 1 — riga 020	METODO PD/LGD: TOTALE Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.
CR EQU IRB 1 — righe 050 - 090	METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.
CR EQU IRB 1 — riga 100	METODO DEI MODELLI INTERNI Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.
CR EQU IRB 1 — riga 110	ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio: — l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR e — le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del CRR sono segnalati nella riga 110.
CR EQU IRB 2	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2. Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla classe o dal pool con la PD più bassa alla classe o al pool con la PD più alta.

3.6. C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1. Osservazioni di carattere generale

93. Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR.

94. L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.
95. Ai sensi dell'articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del CRR.
96. In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.
97. Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR.
98. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.
99. Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT. Essi sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE L'ente segnala, al prezzo di liquidazione convenuto di cui all'articolo 378 del CRR, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna. Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, allo scadere della data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.
020	ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE Ai sensi dell'articolo 378 del CRR, gli enti segnalano la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. In questa colonna sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita allo scadere della data di regolamento.
030	REQUISITI DI FONDI PROPRI L'ente segnala i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del CRR.
040	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.

Righe	
010	Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione L'ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR). L'ente segnala nella cella {r010;c010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto. L'ente segnala nella cella {r010;c020} le informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita. L'ente segnala nella cella {r010;c030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la "differenza di prezzo" indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).
da 020 a 060	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %) Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %) Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %) Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %) Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %) L'ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.
070	Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione L'ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del CRR). L'ente segnala nella cella {r070;c010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto. L'ente segnala nella cella {r070;c020} le informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita. L'ente segnala nella cella {r070;c030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la "differenza di prezzo" indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR).
da 080 a 120	Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %) Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %) Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %) Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %) Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %) L'ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del CRR. Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.

3.7. C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)

3.7.1. Osservazioni di carattere generale

100. Quando l'ente agisce in qualità di cedente, le informazioni contenute in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. Se l'ente agisce in qualità di investitore, devono essere segnalate tutte le esposizioni.
101. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione, pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.
102. Il presente modello contiene informazioni comuni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche contenute nel portafoglio bancario.

3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0010	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione. Il cedente non segnala in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. A tal fine le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente includono clausole di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 242, punto 16, del CRR nella cartolarizzazione di esposizioni rotative.
0020-0040	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE Articoli 251 e 252 del CRR Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.
0020	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (C_{VA}) La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (C_{VA}) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del CRR.
0030	(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G^*) Conformemente alla regola generale per gli "afflussi" e i "deflussi", gli importi segnalati in questa colonna figurano come "afflussi" nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni alla quale il soggetto segnalante assegna il fornitore della protezione (ovvero il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale). La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il "rischio di cambio" della protezione del credito (G^*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

Colonne	
0040	IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale. Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.
0050	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza applicare i fattori di conversione del credito, al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, e degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione. La compensazione è rilevante unicamente per i derivati multipli forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili. Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore derivano dall'aggregazione delle colonne da 0010 a 0040.
0060	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI Articolo 248 del CRR Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle esposizioni cartolarizzate.
0070	ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del CRR, al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, senza applicare i fattori di conversione, e al lordo degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, e al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.
0080-0110	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR, parte tre, titolo II, capo 4, del CRR e articolo 249 del CRR Gli enti forniscono in queste colonne informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi). Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione. Gli elementi da segnalare in questa riga sono: 1. garanzie reali, costituite a norma dell'articolo 222 del CRR (metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie); 2. la protezione del credito ammissibile di tipo personale.
0080	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (G_A) Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, e articoli da 234 a 236 del CRR

Colonne	
0090	(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE Protezione del credito di tipo reale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, di cui all'articolo 249, paragrafo 2, primo comma, del CRR e come disciplinato agli articoli 195, 197 e 200 del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.
0100-0110	SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Sono segnalati gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.
0100	(-) DEFLUSSI TOTALI Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'"esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti" che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori. Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.
0110	AFFLUSSI TOTALI In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono utilizzate come garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
0120	ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Questa colonna include le esposizioni assegnate alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a "tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione".
0130	(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM) Articoli da 223 a 228 del CRR L'importo segnalato comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).
0140	VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del CRR, ma senza applicare i fattori di conversione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
0150	DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 % Articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del CRR Ai fini di questa colonna il fattore di conversione è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Ai fini della segnalazione, i valori dell'esposizione corretti integralmente (E* sono segnalati per il fattore di conversione 0 %.

Colonne	
0160	(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % eventuali sconti sul prezzo di acquisto non rimborsabili connessi a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti abbiano determinato la riduzione dei fondi propri.
0170	(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche delle esposizioni sottostanti determinato conformemente all'articolo 110 del CRR.
0180	VALORE DELL'ESPOSIZIONE Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del CRR
0190	(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI Conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253, paragrafo 1, del CRR, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
0200	VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.
0210	SEC-IRBA Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), del CRR
0220-0260	RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW Esposizioni cui è applicato il SEC-IRBA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.
0270	DI CUI: CALCOLATE A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI) Articolo 255, paragrafo 4, del CRR Ai fini di questa colonna le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.
0280	SEC-SA Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), del CRR
0290-0340	RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW Esposizioni cui è applicato il SEC-SA ripartite per fasce di ponderazione del rischio. Per RW = 1 250 % (W ignoto), l'articolo 261, paragrafo 2, lettera b), quarto comma, del CRR prevede che la posizione nella cartolarizzazione sia ponderata per il 1 250 % laddove l'ente non conosca lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio.
0350	SEC-ERBA Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), del CRR

Colonne	
0360-0570	RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE/LUNGO TERMINE) Articolo 263 del CRR Le posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA con un rating desunto di cui all'articolo 254, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating. I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in funzione del termine breve o lungo e delle classi di merito di credito come previsto alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e alle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del CRR.
0580-0630	RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA Per ciascuna posizione verso la cartolarizzazione gli enti considerano una delle opzioni seguenti nelle colonne 0580-0620.
0580	PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI Articolo 254, paragrafo 2, lettera c), del CRR Tutti i prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali sono segnalati in questa colonna, anche se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 254, paragrafo 2, lettera a) o b), del CRR.
0590	OPZIONE SEC-ERBA Articolo 254, paragrafo 3, del CRR
0600	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL CRR Articolo 254, paragrafo 2, lettera a), del CRR
0610	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL CRR Articolo 254, paragrafo 2, lettera b), del CRR
0620	POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR Le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al SEC-ERBA, quando l'applicazione del SEC-IRBA o del SEC-SA è stata esclusa dalle autorità competenti a norma dell'articolo 254, paragrafo 4, o dell'articolo 258, paragrafo 2, del CRR
0630	IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI Posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA secondo la gerarchia dei metodi di cui all'articolo 254, paragrafo 1, del CRR
0640	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articolo 254, paragrafo 5, del CRR riguardante l'applicazione del metodo della valutazione interna (IAA) per le posizioni in programmi ABCP.
0650-0690	RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW Esposizioni cui è applicato il metodo della valutazione interna ripartite per fasce di ponderazione del rischio
0700	ALTRO (RW = 1 250 %) Se non viene applicato nessuno dei metodi precedenti, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente all'articolo 254, paragrafo 7, del CRR.
0710-0860	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

Colonne	
0840	IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%) In questa colonna deve essere indicata la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione.
0860	IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.
0870	RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA Per i disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è incluso $RW^* - RW(SP)$, calcolato a norma dell'articolo 252 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, dove l'importo da segnalare è zero. L'importo $RW(SP)$ comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 0650 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.
0880	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 ⁽¹¹⁾ Conformemente all'articolo 270 bis del CRR, se l'ente non rispetta determinati requisiti, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applicherebbe alle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.
0890	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima dell'applicazione dei limiti di cui agli articoli 267 e 268 del CRR.
0900	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Conformemente all'articolo 267 del CRR l'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.
0910	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE Conformemente all'articolo 268 del CRR gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.
0920	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, considerando la ponderazione del rischio totale come indicato all'articolo 247, paragrafo 6, del CRR.
0930	VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

103. Il modello è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base all'essere o meno soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
104. Le posizioni trattate secondo il SEC-ERBA e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Righe	
0010	ESPOSIZIONI TOTALI Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.
0020	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR, che non sono ricartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del CRR.
0030	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o 270 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
0040	ESPOSIZIONI STS Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del CRR.
0050	POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI Importo totale delle posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 270 del CRR.
0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 e 0410	NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Articolo 254, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e articoli 259, 261, 263, 265, 266 e 269 del CRR Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono ammesse al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
0070, 0190, 0310 e 0430	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR.
0080	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.
0090-0130, 0210-0250 e 0330-0370	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO In conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a), del CRR, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione di eventuali rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche alla posizione verso la cartolarizzazione in conformità dell'articolo 110 del CRR. Gli elementi in bilancio sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 243 del CRR nelle righe 0100 e 0120 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del CRR nelle righe 0110 e 0130.

Righe	
0100, 0220 e 0340	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
0110, 0130, 0160, 0180, 0230, 0250, 0280, 0300, 0350, 0370, 400 e 420	DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR) Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del CRR.
0140-0180, 0260-0300 e 0380-0420	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI Queste righe contengono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %. Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato. Per gli swap su tassi d'interesse e su valute è indicato il valore dell'esposizione (calcolato conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del CRR). Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 270 del CRR nelle righe 0150 e 0170 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del CRR nelle righe 0160 e 0180. Si applicano gli stessi riferimenti giuridici previsti per le righe da 0100 a 0130.
0150, 0270 e 0390	AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o 270 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
0200	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore. Ai fini di questo modello, per "investitore" s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.
0320	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

Righe	
0440-0670	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO Queste righe contengono informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) per le quali è stata determinata la classe di merito di credito (come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e nelle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del CRR) alla data di creazione (avvio). Per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo l'IAA, la CQS è quella corrispondente alla prima assegnazione del rating IAA. In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data. Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 e 0850.

3.9. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1. Ambito di applicazione del modello SEC DETAILS

109. Questi modelli contengono informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del portafoglio sottostante e i requisiti di fondi propri.
110. Questi modelli devono essere compilati per:
- a. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante, anche qualora esso non detenga alcuna posizione nella cartolarizzazione. Laddove l'ente detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono le posizioni mantenute a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 e, in caso di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 6, di detto regolamento, dell'articolo 405 del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018;
 - b. le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;
 - c. le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).
111. Questi modelli devono essere compilati dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi ⁽¹²⁾ situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.
112. In considerazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere agli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. Essi compilano in particolare le colonne 010-040; 070-110; 161; 190; 290-300; 310-470.
113. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

⁽¹²⁾ Gli "enti autonomi" non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.

3.9.2 Ripartizione del modello SEC DETAILS

113 bis. Il SEC DETAILS consta di due modelli. Il SEC DETAILS fornisce una panoramica generale delle cartolarizzazioni e il SEC DETAILS 2 fornisce una ripartizione delle stesse cartolarizzazioni in funzione del metodo applicato.

113 ter. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono segnalate solo nelle colonne 005-020, 420, 430, 431, 432, 440 e 450-470. Per le colonne 420, 430 e 440 gli enti tengono conto dell'RW corrispondente al requisito di fondi propri della posizione netta.

3.9.3 C 14.00 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS)

Colonne	
005	NUMERO DI RIGA Il numero di riga è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
010	CODICE INTERNO Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.
020	IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione) Codice utilizzato per la registrazione legale dell'operazione di cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.
021	CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA? Questa colonna indica se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione infragruppo, privata o pubblica. Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni: — “PRI” = privata; — “INT” = infragruppo; — “PUB” = pubblica.
110	RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE) Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni: — “O” = cedente; — “S” = promotore; — “I” = investitore; — “L” = prestatore originario. Cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR e promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti cui si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402. Nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, si applicano gli articoli 406 e 407 del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

Colonne	
030	IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione) In questa colonna è segnalato il codice LEI applicabile al cedente o, in sua mancanza, il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente stesso. Per le cartolarizzazioni multi-seller nelle quali l'ente segnalante è coinvolto come cedente, promotore o prestatore originario, l'ente segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto all'ente segnalante, è indicata la denominazione dell'ente. Nel caso di cartolarizzazioni multi-seller in cui l'ente segnalante detiene una posizione in qualità di investitore, l'ente segnalante fornisce l'identificativo di tutti i diversi cedenti coinvolti nella cartolarizzazione o, se non disponibile, le denominazioni dei diversi cedenti. Se le denominazioni non gli sono note, l'ente segnalante indica che la cartolarizzazione è "multi-seller".
040	TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE (TRADIZIONALE/SINTETICA/PROGRAMMA ABCP/ OPERAZIONE ABCP) Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni: — "AP" = programma ABCP; — "AT" = operazione ABCP; — "T" = tradizionale; — "S" = sintetica. Le definizioni di "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività", "operazione su commercial paper garantiti da attività", "cartolarizzazione tradizionale" e "cartolarizzazione sintetica" figurano all'articolo 242, punti da 11 a 14, del CRR.
051	TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE? Gli enti in quanto cedenti, promotori e prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni: — "K" = rilevate totalmente; — "P" = eliminate in parte; — "R" = eliminate totalmente; — "N" = non applicabile Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione. Il trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 244 e 245 del CRR non incide sul trattamento contabile dell'operazione nell'ambito della disciplina contabile applicabile. Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna. L'opzione "P" (eliminate in parte) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all'IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.

Colonne	
060	TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI? I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni: — “N” = non soggette a requisiti di fondi propri; — “B” = portafoglio bancario; — “T” = portafoglio di negoziazione; — “A” = parzialmente in entrambi i portafogli. Articoli 109, 244 e 245 del CRR Questa colonna riassume il trattamento ai fini della solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni verso la cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione). Se i requisiti di fondi propri si basano sulle <i>esposizioni cartolarizzate</i> (non essendoci stato un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo basato sui rating interni. Al contrario, se i requisiti di fondi propri si basano su <i>posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario</i> (in quanto è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio), le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono segnalate nel modello CR SEC. Per le <i>posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione</i>, le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono indicate nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni). Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.
061	TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (SRT) I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni: — “N” = nessun SRT riconosciuto e il soggetto segnalante pondera per il rischio le sue esposizioni cartolarizzate; — “A” = realizzazione dell'SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera a), del CRR; — “B” = realizzazione dell'SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera b), del CRR; — “C” = realizzazione dell'SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 3, lettera a), del CRR; — “D” = attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o deduzione delle posizioni mantenute a norma dell'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Questa colonna riassume se è stato realizzato un trasferimento significativo e, in caso affermativo, con quali mezzi. La realizzazione dell'SRT determinerà il corretto trattamento ai fini della solvibilità da parte del cedente.
070	CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE? Conformemente alla definizione di “cartolarizzazione” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR e alla definizione di “ricartolarizzazione” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR, indicare il tipo di sottostante utilizzando le seguenti abbreviazioni: — “S” = cartolarizzazione; — “R” = ricartolarizzazione.

Colonne	
075	CARTOLARIZZAZIONE STS Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 Inserire una delle seguenti abbreviazioni: Y – Sì; N – No.
446	CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Articoli 243 e 270 del CRR Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni: Y – Sì; N – No. “Sì (Y)” va indicato sia in caso di cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che in caso di posizioni senior verso cartolarizzazioni delle PMI (non STS) ammissibili a tale trattamento a norma dell’articolo 270 del CRR.
080-100	MANTENIMENTO Articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 Nei casi in cui si applica l’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, si applica l’articolo 405 del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
080	TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell’interesse economico netto, come previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402: A – sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): “il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori”; V – sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni; B – esposizioni rotative: “in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”; C – in bilancio: “il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione”; D – prime perdite: “il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”; E – esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni cui si applica l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402; U – non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l’ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.

Colonne	
090	% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI Il mantenimento di un <i>interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario</i> della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di creazione). Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice "E" (esente) o "N" (non applicabile).
100	CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO? Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni: Y – Sì; N – No. Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice "E" (esente).
120-130	PROGRAMMI NON ABCP Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 11, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120, 121 e 130.
120	DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa) Il mese e l'anno della data di creazione della cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del portafoglio) sono indicati nel formato "mm/aaaa". Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
121	DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (mm/aaaa) Il mese e l'anno della data dell'ultima emissione di titoli nella cartolarizzazione sono indicati nel formato "mm/aaaa". Il regolamento (UE) 2017/2402 si applica solo alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019. La data dell'ultima emissione di titoli determina se ciascuno schema di cartolarizzazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
130	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE Questa colonna contiene l'importo (calcolato sulla base delle esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di creazione della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per le cartolarizzazioni di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

Colonne	
140-225	ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE Nelle colonne da 140 a 225 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.
140	IMPORTO COMPLESSIVO Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
150	QUOTA DELL'ENTE (%) Quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. La percentuale da segnalare in questa colonna è, per impostazione predefinita, il 100 %, salvo per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller. In tal caso il soggetto segnalante indica il proprio contributo attuale al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi). Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
160	TIPO Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da "mutui ipotecari residenziali" a "altre esposizioni all'ingrosso") o passività ("obbligazioni garantite" e "altre passività") del portafoglio cartolarizzato. L'ente seleziona una delle seguenti opzioni, considerando il valore dell'EAD più elevato: Settore al dettaglio: mutui ipotecari residenziali; crediti su carta di credito; prestiti al consumo; prestiti a PMI (trattate come clienti al dettaglio); altre esposizioni al dettaglio. Settore all'ingrosso: mutui ipotecari non residenziali; locazione finanziaria (leasing); prestiti a imprese; prestiti a PMI (trattate come imprese); crediti commerciali; altre esposizioni all'ingrosso. Passività: obbligazioni garantite; altre passività. Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi sopraelencati, l'ente indica il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo "altre passività" comprende buoni del Tesoro e credit linked note. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.

Colonne	
171	% DI IRB NEL METODO APPLICATO Questa colonna contiene informazioni sul metodo/sui metodi che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni. Gli enti segnalano la percentuale delle esposizioni cartolarizzate, misurata in base al valore dell'esposizione, cui è applicato il metodo basato sui rating interni alla data di riferimento per le segnalazioni. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività.
180	NUMERO DI ESPOSIZIONI Articolo 259, paragrafo 4, del CRR Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo SEC-IRBA alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano più del 95 % nella colonna 171). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). Questa colonna non è compilata se l'ente segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.
181	ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%) Articolo 261, paragrafo 2, del CRR Anche se l'ente non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente segnala il fattore "W" (relativo alle esposizioni sottostanti in stato di default) che deve essere calcolato conformemente all'articolo 261, paragrafo 2, del CRR.
190	PAESE Gli enti inseriscono il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il portafoglio della cartolarizzazione comprende più paesi, l'ente indica il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica "altri paesi".
201	LGD (%) La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (LGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 170). La LGD è calcolata a norma dell'articolo 259, paragrafo 5, del CRR. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).
202	EL (%) La perdita attesa media ponderata per l'esposizione (EL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171). In caso di attività cartolarizzate cui è applicato lo SA, la EL da indicare è costituita dalle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui all'articolo 111 del CRR. La EL è calcolata secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3, del CRR. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

Colonne	
203	UL (%) La perdita inattesa media ponderata per l'esposizione (UL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 170). La UL delle attività è pari all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (RWEA) moltiplicato per 8 %. L'RWEA è calcolato secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del CRR. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).
204	DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ La durata media ponderata per l'esposizione (WAM) delle attività cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni è segnalata da tutti gli enti indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Gli enti calcolano la durata di ciascuna attività come indicato all'articolo 162, paragrafo 2, lettere a) e f), del CRR senza applicare il massimale di 5 anni.
210	(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti effettuati conformemente alla disciplina contabile applicabile al soggetto segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie valutate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle attività acquistate in stato di default di cui all'articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio. Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
221	REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) K_{IRB} Questa colonna è compilata unicamente dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171) e contiene informazioni sul K_{IRB} di cui all'articolo 255 del CRR. Il K_{IRB} è espresso in percentuale (con due decimali). Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
222	% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB I portafogli IRB ai sensi dell'articolo 242, punto 7, del CRR, a condizione che l'ente sia in grado di calcolare il K_{IRB} conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del CRR, su almeno il 95 % dell'importo delle esposizioni sottostanti (articolo 259, paragrafo 2, del CRR).
223	REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) K_{SA} Anche se non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente compila questa colonna. Questa colonna contiene informazioni sul K_{SA} di cui all'articolo 255, paragrafo 6, del CRR. Il K_{SA} è espresso in percentuale (con due decimali). Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

Colonne	
225	VOCI PER MEMORIA
225	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE Articolo 110 del CRR
230-304	STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE Questo blocco di colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza alla data di riferimento per le segnalazioni. Per le cartolarizzazioni multi-seller è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.
230-252	ELEMENTI IN BILANCIO Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).
230-232	SENIOR
230	IMPORTO Importo delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del CRR.
231	PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%) Il punto di attacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del CRR.
232 e 252	CQS Classi di merito di credito (CQS) previste per gli enti che applicano il SEC-ERBA (tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del CRR). Queste colonne sono compilate per tutte le operazioni con rating, indipendentemente dal metodo applicato.
240-242	MEZZANINE
240	IMPORTO L'importo da segnalare comprende: — posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine ai sensi dell'articolo 242, punto 18, del CRR; — posizioni verso la cartolarizzazione aggiuntive che non sono definite all'articolo 242, punto 6, 17 o 18, del CRR.
241	NUMERO DI SEGMENTI Numero di segmenti mezzanine.
242	CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL PIÙ SUBORDINATO CQS, determinata in conformità della tabella 2 dell'articolo 263 e della tabella 3 dell'articolo 264 del CRR, del segmento mezzanine più subordinato.
250-252	PRIME PERDITE
250	IMPORTO Importo del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 242, punto 17, del CRR.
251	PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%) Il punto di distacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 2, del CRR.

Colonne	
260-280	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.
290-300	SCADENZA
290	PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito: i) la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (ai sensi dell'articolo 242, punto 1, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione; ii) la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione. Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevista. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.
291	OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE Tipo di call pertinente per la prima data di chiusura prevista: — opzione clean-up call che soddisfa i requisiti dell'articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del CRR; — altra opzione clean-up call; — altro tipo di opzione call.
300	DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione). Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.
302-304	VOCI PER MEMORIA
302	PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%) I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di attacco del segmento più subordinato ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.
303	PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%) I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di distacco del segmento più senior ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.
304	TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%) I cedenti, e soltanto loro, segnalano la perdita attesa (EL) più la perdita inattesa (UL) delle attività cartolarizzate trasferite a terzi in percentuale del totale della EL più la UL. Sono segnalate la EL e la UL delle esposizioni sottostanti, che sono poi assegnate tramite la cascata di cartolarizzazione ai rispettivi segmenti della cartolarizzazione. Per le banche che applicano lo SA, la EL è la rettifica di valore su crediti specifica delle attività cartolarizzate e la UL è il requisito patrimoniale delle esposizioni cartolarizzate.

3.9.4. C 14.01 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS 2)

113 *quater*. Il modello SEC DETAILS 2 è compilato separatamente per i seguenti metodi:

- 1) SEC-IRBA;
- 2) SEC-SA;
- 3) SEC-ERBA;
- 4) 1 250 %.

Colonne	
005	NUMERO DI RIGA Il numero di riga è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
010	CODICE INTERNO Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.
020	IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (CODICE/DENOMINAZIONE) Codice utilizzato per la registrazione legale della posizione verso la cartolarizzazione o dell'operazione di cartolarizzazione nel caso di diverse posizioni che possono essere segnalate nella stessa riga o, in sua mancanza, denominazione con la quale la posizione verso la cartolarizzazione o l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.
310-400	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.
310-330	ELEMENTI IN BILANCIO Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne 230, 240 e 250 ai fini della classificazione nei segmenti.
340-361	ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 260 a 280 ai fini della classificazione nei segmenti.
351 e 361	RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE % di ponderazione del rischio (RW) del garante ammissibile o % di ponderazione del rischio del corrispondente strumento che fornisce protezione del credito conformemente all'articolo 249 del CRR.
370-400	VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-361 in base a una ripartizione differente).
370	SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS) Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS). Conformemente all'allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti (DCS) i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno: — <i>garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;</i> — <i>lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.</i>

Colonne	
380	IRS/CRS IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Tali derivati sono elencati nell'allegato II del CRR.
390	LINEE DI LIQUIDITÀ Linee di liquidità ai sensi dell'articolo 242, punto 3, del CRR.
400	ALTRO Elementi fuori bilancio restanti.
411	VALORE DELL'ESPOSIZIONE Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0180 del modello CR SEC.
420	(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0190 del modello CR SEC. In questa colonna è segnalato un importo negativo.
430	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia per schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato sulla base delle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l'RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 570 del MKR SA SEC o le colonne 410 e 420 (la pertinente per il requisito di fondi propri) del MKR SA CTP.
431	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articolo 267 del CRR
432	(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE Articolo 268 del CRR
440	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Questa colonna contiene informazioni riguardanti l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia per schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè i requisiti di fondi propri determinati sulla base delle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati. Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l'RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 600 del MKR SA SEC o la colonna 450 del MKR SA CTP.
447-448	VOCI PER MEMORIA
447	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del CRR Questa colonna è compilata solo per le operazioni con rating prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-ERBA.
448	IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA Articoli 261 e 262 del CRR Questa colonna è compilata prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-SA.

Colonne	
450-470	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
450	CTP O NON CTP? Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni: C — portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP); N — non CTP.
460-470	POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.

4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1. C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1. Osservazioni di carattere generale

114. Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale".
115. Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'"invarianza" se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.
116. Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.
117. Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.
118. Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.
119. Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010-030	INDICATORE RILEVANTE Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA. Di seguito, il termine "indicatore rilevante" si riferisce alla "somma degli elementi" alla fine dell'esercizio finanziario di cui al punto 1 della tabella 1 dell'articolo 316 del CRR. Se l'ente dispone di dati sull'"indicatore rilevante" relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne del modello in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono inserite nella colonna 020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell'anno + 2). L'ente che non dispone di dati storici sull'"indicatore rilevante" può utilizzare stime aziendali prospettiche.
040-060	PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO) In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business "servizi bancari a carattere commerciale" e "servizi bancari al dettaglio" di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo standardizzato alternativo (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR). Per la linea di business "servizi bancari a carattere commerciale" sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.
070	REQUISITO DI FONDI PROPRI Il requisito di fondi propri si calcola in base ai metodi applicati e conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è segnalato nella colonna 070.
071	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5.
080	DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE Se è stato autorizzato l'utilizzo del metodo AMA a livello consolidato (articolo 18, paragrafo 1, del CRR), conformemente all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR, il capitale di copertura del rischio operativo è ripartito tra i diversi soggetti del gruppo sulla base della metodologia applicata dagli enti per tener conto degli effetti della diversificazione nel sistema di misurazione del rischio utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE. Il risultato di tale ripartizione è segnalato in questa colonna.

Colonne	
090-120	VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI
090	REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).
100	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).
110	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE L'effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di "dipendenza perfetta") e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una "dipendenza meno che perfetta" tra le classi di rischio). La situazione di "dipendenza perfetta" si verifica nel "caso normale", ossia se l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, se calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal "caso normale", e il capitale secondo il metodo AMA ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la "capacità di diversificazione" del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.
120	(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO) Nella colonna 120 è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323 del CRR.

Righe	
010	ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA) Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).
020	ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli 317, 318 e 319 del CRR).

Righe	
030-100	SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del CRR.
110-120	SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business "servizi bancari a carattere commerciale" e "servizi bancari al dettaglio". Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra l'importo relativo alla linea di business "servizi bancari a carattere commerciale" e gli importi relativi alla linea di business "servizi bancari al dettaglio" (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai "servizi bancari a carattere commerciale" e ai "servizi bancari al dettaglio" sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.
130	ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli 321, 322 e 323 del CRR). In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2. RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1. Osservazioni di carattere generale

120. Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno per tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno.
121. Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.
122. In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell'articolo 314 del CRR, le perdite e i recuperi registrati dall'ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
123. Per "perdita lorda" si intende la perdita, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, dovuta ad una tipologia di evento di rischio operativo o di evento di perdita prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli "eventi di perdita recuperata rapidamente" così come definiti di seguito.
124. Per "recupero" si intende un evento indipendente relativo alla perdita originaria dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.
125. Per "eventi di perdita recuperata rapidamente" si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.

126. Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la “data dell'evento” (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di rischio operativo).
127. Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite (“root-event”) sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.
128. Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per “precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni” si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell'anno civile precedente compreso.
129. Per verificare la conformità con il criterio previsto dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento di esecuzione, gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell'EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la “somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro”. Per verificare il criterio previsto dall'articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto iii), del presente regolamento di esecuzione, si utilizza il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato quale definito al punto 8.89 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010) ⁽¹³⁾ e pubblicato da Eurostat per l'anno civile precedente.

4.2.2. C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento di perdita nell'ultimo anno (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1. Osservazioni di carattere generale

130. Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi di perdita (di cui all'articolo 324 del CRR). È possibile che le perdite associate a un unico evento di perdita siano ripartite tra una pluralità di linee di business.
131. Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi di perdita e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.
132. Nelle righe sono riportate le linee di business, e all'interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi), l'importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi), il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).
133. Per le linee di business totali sono segnalati anche i dati sul numero di eventi di perdita e l'importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

4.2.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0010-0070	TIPOLOGIE DI EVENTI Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 324 del CRR. Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento di perdita non identificata.
0080	TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA Nella colonna 080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il "numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)" totale, l'"importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)" totale, il "numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite" totale, gli "adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento" totali, la "perdita singola massima", la "somma delle cinque maggiori perdite", il totale dell'"importo complessivo dei recuperi diretti" e il totale dell'"importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio". A condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 010 a 070. La "perdita singola massima" segnalata nella colonna 080 è la perdita singola massima all'interno di una linea di business ed è identica al massimo delle "perdite singole massime" indicate nelle colonne da 010 a 070, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite. Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.
0090-0100	VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR. Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 090. Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).
Righe	
0010-0880	LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBR], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI] Per ciascuna linea di business di cui alla tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento di perdita, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il "numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)", l'"importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)", il "numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite", gli "adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento", la "perdita singola massima", la "somma delle cinque maggiori perdite", l'"importo complessivo dei recuperi diretti" e l'"importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio". Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'"importo delle perdite lorde" è distribuito tra tutte le linee di business interessate. Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 910-980 le perdite relative a una linea di business non identificata.

Righe	
0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810	Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi) Il numero di eventi di perdita è il numero di eventi di perdita per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni. Il numero di eventi di perdita fa riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo i) “contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o ii) “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni. Gli “eventi di perdita nuovi” non comprendono gli eventi di perdita “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.
0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820	Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) L'importo delle perdite lorde è l'importo delle perdite lorde riferito agli eventi di perdita dovuti al rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento di perdita che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento di perdita nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione. L'importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli “eventi di perdita nuovi” di cui alla riga precedente della presente tabella. Per gli eventi di perdita “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830	Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di perdita dovuti al rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni. Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione.
0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840	Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi): i) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni; ii) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di perdita dovuti al rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

Righe	
	Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l'adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione. Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850	Perdita singola massima La perdita singola massima è l'importo maggiore tra: i) l'importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e ii) l'importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (di cui alle precedenti righe 0040, 0140, ..., 0840) relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860	Somma delle cinque maggiori perdite La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra: i) gli importi delle perdite lorde per eventi di perdita segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e ii) gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 0040, 0140, ..., 0840) relativi ad eventi di perdita segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L'importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l'importo dell'adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento di perdita prima o dopo l'adeguamento per perdite. Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870	Importo complessivo dei recuperi diretti I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all'articolo 323 del CRR di cui alla riga successiva di questa tabella. L'importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.
0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880	Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all'articolo 323 del CRR. L'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

Righe	
0910-0980	LINEE DI BUSINESS TOTALI Per ciascuna tipologia di evento di perdita (colonne da 0010 a 0080) devono essere segnalate le informazioni relative alle linee di business totali.
0910-0914	Numero di eventi di perdita Alla riga 0910 è indicato il numero degli eventi di perdita superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento di perdita nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi di perdita per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita. Alle righe 0911-0914 è indicato il numero di eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti del modello. Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti, a seconda dei casi: — Il numero totale di eventi di perdita segnalati alle righe da 0910 a 0914 è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di perdita di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi di perdita con impatti su più linee di business come se fossero un evento di perdita unico. — L'importo segnalato alla colonna 0080, riga 0910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di perdita di cui alla colonna 080, considerato che un evento di perdita può avere impatti su più linee di business simultaneamente.
0920-0924	Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) segnalato nella riga 0920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi di perdita nuovi per ciascuna linea di business. Alle righe 0921-0924 è indicato l'importo delle perdite lorde per eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.
0930, 0935, 0936	Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite Alla riga 0930 è indicato il totale del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 0030, 0130, ..., 0830. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita. Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo).

Righe	
0940, 0945, 0946	Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento Alla riga 0940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 0040, 0140,..., 0840). Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo segnalato alla riga 0940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business. L'importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l'importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0945, segnalato come cifra positiva) e l'importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento di perdita è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 0946 anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso.
0950	Perdita singola massima Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Se un evento di perdita ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business. Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 0080 si applicano le disposizioni seguenti: — La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 0010-0070 di questa riga. — Se vi sono eventi di perdita con impatti su più linee di business, l'importo segnalato alla {r950, c080} può essere più elevato degli importi della "perdita singola massima" per linea di business segnalati in altre righe della colonna 080.
0960	Somma delle cinque maggiori perdite È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite. Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, nella colonna 0080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della "somma delle cinque maggiori perdite" di cui alla riga 0960 o al valore massimo della "somma delle cinque maggiori perdite" di cui alla colonna 0080.

Righe	
0970	Importo complessivo dei recuperi diretti Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business.
0980	Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business "elementi d'impresa" di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business.

4.2.3. C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1. Osservazioni di carattere generale

134. Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento di perdita).
135. Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a "eventi di perdita nuovi", vale a dire eventi di rischio operativo:
- "contabilizzati per la prima volta" nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o
 - "contabilizzati per la prima volta" in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.
136. Sono segnalati soltanto gli eventi di perdita che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.
- Tenuto conto di tale soglia:
- sono indicati nel modello l'evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e
 - almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.
 - Gli eventi di perdita sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.
 - Ciascun evento di perdita è considerato solo una volta.

4.2.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0010	ID dell'evento L'ID dell'evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Gli enti utilizzano l'ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc.

Colonne	
0020	Data della contabilizzazione Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite.
0030	Data dell'evento La data dell'evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l'evento di perdita dovuto al rischio operativo.
0040	Data di scoperta La data di scoperta è la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di perdita dovuto al rischio operativo.
0050	Tipologie di eventi di perdita Tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 324 del CRR.
0060	Perdita lorda Perdita lorda relativa all'evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01.
0070	Perdita lorda al netto dei recuperi diretti Perdita lorda relativa all'evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita.
0080 - 0160	Perdita lorda per linea di business La perdita lorda segnalata alla colonna 0060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui alla tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del CRR e all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR.
0170	Nome del soggetto giuridico Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 010 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).
0180	ID del soggetto giuridico Codice LEI del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 025 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).
0190	Unità operativa Unità operativa o divisione dell'ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni).
0200	Descrizione Descrizione dell'evento di perdita, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all'anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull'evento di perdita stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note.

5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

137. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

138. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1. C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1. Osservazioni di carattere generale

139. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).
140. Il modello deve essere compilato separatamente per il "Totale", più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010-020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o sottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
030-040	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
050	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.
060	REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.
070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 1,25.

Righe	
010-350	STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.
011	RISCHIO GENERICO
012	Derivati Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del CRR, ove applicabili.
013	Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.
020-200	METODO BASATO SULLA SCADENZA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.
210-240	RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).
250	RISCHIO SPECIFICO Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330. Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del CRR.
251-321	Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321. Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e) e secondo comma, del CRR – metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321. Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del CRR: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua. Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR.

Righe	
325	Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
330	Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
350-390	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafo 3, del CRR. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.

5.2. C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1. Osservazioni di carattere generale

141. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.
142. Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
143. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010-020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
030-040	(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del CRR
050-060	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 328, 329 e 334 del CRR Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

Colonne	
061-104	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del CRR. La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.
402-406	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI Articolo 254 del CRR.
402	SEC-IRBA Articoli 259 e 260 del CRR
403	SEC-SA Articoli 261 e 262 del CRR
404	SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del CRR
405	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del CRR.
406	ALTRO (RW = 1 250 %) Articolo 254, paragrafo 7, del CRR.
530-540	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 Articolo 270 bis del CRR.
570	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
601	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.

Righe	
010	ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.
040,070 e 100	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE Articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR.
020,050, 080 e 110	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE Articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR.
041, 071 e 101	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o 270 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

Righe	
030-050	CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR
060-080	INVESTITORE Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
090-110	PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

5.3. C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1. Osservazioni di carattere generale

144. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del CRR) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.
145. Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del CRR in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
146. Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le "altre posizioni del CTP" non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono "collegate" esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).
147. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010-020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

Colonne	
030-040	(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 253 del CRR.
050-060	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 328, 329 e 334 del CRR Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del CRR.
071-097	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del CRR.
402-406	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI Articolo 254 del CRR.
402	SEC-IRBA Articoli 259 e 260 del CRR
403	SEC-SA Articoli 261 e 262 del CRR
404	SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del CRR
405	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del CRR.
406	ALTRO (RW = 1 250 %) Articolo 254, paragrafo 7, del CRR.
410-420	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.
430-440	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR.
450	REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).

Righe	
010	ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.
020-040	CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR

Righe	
050-070	INVESTITORE Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
080-100	PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
030, 060 e 090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga "Altre posizioni del CTP".
110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga. Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione.
040, 070, 100 e 120	ALTRE POSIZIONI DEL CTP Sono incluse le seguenti posizioni: — i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione; — le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del CRR; — le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del CRR.

5.4. C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1. Osservazioni di carattere generale

148. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.
149. Il modello deve essere compilato separatamente per il "Totale", più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine "mercato" ha il valore di "paese" (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione ⁽¹⁴⁾).

⁽¹⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010-020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.
030-040	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.
050	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.
060	REQUISITI DI FONDI PROPRI I requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR di qualsiasi posizione pertinente.
070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

Righe	
010-130	STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.
020-040	RISCHIO GENERICO Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR. Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico. Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.
021	Derivati Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.

Righe	
022	Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.
030	Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione ⁽¹⁵⁾ Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga 050.
040	Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del CRR, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, del CRR.
050	RISCHIO SPECIFICO Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del CRR, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.
090-130	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.5. C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1. Osservazioni di carattere generale

150. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC.
151. Le righe da 100 a 480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del CRR. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del CRR. Le righe da 130 a 480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
020-030	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del CRR, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, del CRR, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.
040-050	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del CRR. Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, del CRR. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente.
060-080	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.
060-070	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE) Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe. Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta. Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta. Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine.
080	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE) Posizioni compensate per valute strettamente correlate.
090	REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.
100	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 1,25.
Righe	
010	POSIZIONI TOTALI Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del CRR e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).

Righe	
020	VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del CRR.
025	Valute strettamente correlate: di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del CRR.
030	TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse) Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR. <u>Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del CRR</u> Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali: 1. il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente); 2. se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC). La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali.
040	ORO Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.
050 - 090	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.
100-120	Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.
100	Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.
110	Elementi fuori bilancio Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del CRR, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

Righe	
120	Derivati Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del CRR.
130-480	VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6. C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1. Osservazioni di carattere generale

152. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.

5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010-020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).
030-040	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Secondo la definizione dell'articolo 357, paragrafo 3, del CRR.
050	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.
060	REQUISITI DI FONDI PROPRI I requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR di qualsiasi posizione pertinente.
070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5

Righe	
010	POSIZIONI TOTALI IN MERCI Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.
020-060	POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del CRR.

Righe	
070	METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del CRR.
080	METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del CRR.
090	METODO SEMPLIFICATO Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del CRR.
100-140	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 358, paragrafo 4, del CRR. I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.7. C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1. Osservazioni di carattere generale

153. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.
154. In linea generale, dipende dalla struttura del modello degli enti il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
030-040	Valore a rischio (VaR) Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.
030	Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
040	Giorno precedente (VaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
050-060	Valore a rischio in condizioni di stress Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.
050	Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

Colonne	
060	Ultimo disponibile (SVaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.
070-080	COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.
070	Misura media su 12 settimane Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.
080	Ultima misura Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.
090-110	COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP
090	REQUISITO MINIMO Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per "tutti i rischi di prezzo".
100-110	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del CRR
110	ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del CRR
120	REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del CRR.
130	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5
140	Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti) Di cui all'articolo 366 del CRR. È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo.
150-160	Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms) Di cui all'articolo 366 del CRR.
170-180	COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/ CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

Righe	
010	POSIZIONI TOTALI Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, del CRR. Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio.
020	STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), del CRR.
030	STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del CRR
040	STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del CRR
050	STRUMENTI DI CAPITALE Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), del CRR.
060	STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del CRR
070	STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del CRR
080	RISCHIO DI CAMBIO Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del CRR
090	RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del CRR
100	IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
110	IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8. C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
010	Valore dell'esposizione Articolo 271 del CRR, in combinato disposto con l'articolo 382 del CRR. EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di CVA.
020	di cui: Derivati OTC Articolo 271 del CRR, in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, del CRR. Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.
030	di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli Articolo 271 del CRR, in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, del CRR. La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.
040	FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg) Articolo 383 del CRR, in combinato disposto con l'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.
050	GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1) Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040
060	FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg) Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040
070	ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1) Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040
080	REQUISITI DI FONDI PROPRI Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolato secondo il metodo prescelto.
090	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.
	Voci per memoria
100	Numero di controparti Articolo 382 del CRR. Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di CVA. Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono l'altra parte contrattuale.

Colonne	
110	di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.
120	CVA SOSTENUTO Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.
130	CDS SINGLE NAME Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura del rischio di CVA.
140	CDS DELL'INDICE Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura del rischio di CVA.
Righe	
010	Rischio totale di CVA Somma delle righe da 020 a 040.
020	Metodo avanzato Metodo avanzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall'articolo 383 del CRR.
030	Metodo standardizzato Metodo standardizzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall'articolo 384 del CRR.
040	In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM) Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del CRR.

6. VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)

6.1. C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)

6.1.1. Osservazioni di carattere generale

154 bis. Questo modello è compilato da tutti gli enti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno adottato il metodo semplificato per la determinazione degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA). Questo modello ha per oggetto il valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value (valore equo) utilizzato per determinare se siano o meno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione ⁽¹⁶⁾ per l'uso del metodo semplificato per la determinazione degli AVA.

154 ter. Per quanto riguarda gli enti che utilizzano il metodo semplificato, questo modello fornisce l'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR come previsto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/101, che va segnalato di conseguenza nella riga 290 del C 01.00.

⁽¹⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

6.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0010	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, prima di qualsiasi esclusione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato.
0020	DI CUI: portafoglio di negoziazione Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) di cui a 010 corrispondenti a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.
0030-0070	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1 Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0030	Perfettamente corrispondenti Le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0040	Contabilizzazione delle operazioni di copertura Per le posizioni soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile applicabile, il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse in proporzione all'impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0050	Filtri PRUDENZIALI Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa dell'applicazione transitoria dei filtri prudenziali di cui agli articoli 467 e 468 del CRR.
0060	Altro Qualsiasi altra posizione esclusa a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa di aggiustamenti del valore contabile aventi solo un effetto proporzionale sul capitale CET1. Questa riga è compilata solo nei rari casi in cui elementi esclusi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 non possono essere indicati nelle colonne 0030, 0040 o 0050 di questo modello.
0070	Commenti per altro Occorre indicare le ragioni principali per cui le posizioni segnalate nella colonna 0060 sono state escluse.
0080	Attività e passività VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) incluse nella soglia di cui all'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) effettivamente incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0090	DI CUI: portafoglio di negoziazione Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicato nella colonna 0080 corrispondente alle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.

Righe	
0010 – 0210	Le definizioni di queste categorie corrispondono a quelle delle righe corrispondenti dei modelli FINREP 1.1 e 1.2.
0010	1. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 20 a 210.
0020	1.1 ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il totale delle attività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0030 a 0140. Le celle pertinenti delle righe da 0030 a 0130 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.01 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall'ente: — gli IFRS omologati dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (IFRS UE) ⁽¹⁷⁾; — i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE ("GAAP nazionali compatibili con gli IFRS"); o — i GAAP nazionali basati sulla BAD (FINREP "GAAP nazionali basati sulla BAD").
0030	1.1.1 ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE IFRS 9. Appendice A. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 050 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0040	1.1.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE Articoli 32 e 33 della BAD; parte 1.17 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 091 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0050	1.1.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 096 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0060	1.1.4 ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 100 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0070	1.1.5 ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 141 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

Righe	
0080	1.1.6 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO Articolo 36, paragrafo 2, della BAD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 171 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0090	1.1.7 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 175 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0100	1.1.8 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della AD; parte 1.20 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 234 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0110	1.1.9 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA IFRS 9.6.2.1; parte 1.22 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 6 e 8, della AD; IAS 39.9 Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 240 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0120	1.1.10 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 250 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0130	1.1.11 PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE IAS 1.54(e); parti 1.21 e 2.4 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 4, punti 7 e 8, della BAD; articolo 2, paragrafo 2, della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 260 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0140	1.1.12 (-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Parte 1.29 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 375 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0150	1.2 PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il totale delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0160 a 0210. Le celle pertinenti delle righe da 0150 a 0190 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.02 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall'ente: — gli IFRS omologati dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IFRS UE) — i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE ("GAAP nazionali compatibili con gli IFRS") — o i GAAP nazionali basati sulla BAD (FINREP "GAAP nazionali basati sulla BAD").

Righe	
0160	1.2.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 010 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0170	1.2.2 PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 3 e 6, della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 061 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0180	1.2.3 PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della AD; IAS 39.9. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 070 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0190	1.2.4 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA IFRS 9.6.2.1; parte 1.26 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 6, e articolo 8, paragrafo 8, lettera a), della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 150 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0200	1.2.5 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della AD; parte 2.8 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 160 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
0210	1.2.6 SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Parte 1.29 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 295 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

6.2. C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

6.2.1. Osservazioni di carattere generale

154 *quater*. Lo scopo di questo modello è fornire informazioni sulla composizione dell'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR insieme alle informazioni pertinenti sulla valutazione contabile delle posizioni che danno origine alla determinazione degli AVA.

154 *quinqies*. Questo modello è compilato da tutti gli enti che

- (a) sono tenuti ad utilizzare il metodo di base poiché superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, su base individuale o su base consolidata, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento; o
- (b) hanno scelto di applicare il metodo di base sebbene non superino la soglia.

154 *sexies*. Ai fini del presente modello per incertezza “upside” si intende quanto segue: Come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA sono pari alla differenza tra il fair value (valore equo) e una valutazione prudente determinata sulla base di una sicurezza del 90 % che gli enti possano uscire dall’esposizione a tale punto o meglio entro il range nozionale dei valori plausibili. Il valore o incertezza “upside” è il punto opposto nella distribuzione dei valori plausibili al quale gli enti hanno solo una sicurezza del 10 % di poter uscire dall’esposizione a tale punto o meglio. L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l’AVA totale.

6.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0010 - 0100	AVA A LIVELLO DI CATEGORIA Gli AVA a livello di categoria per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e i rischi operativi sono calcolati rispettivamente a norma degli articoli 9, 10, 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione rispettivamente a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA a livello di categoria, salvo altrimenti indicato, sono pari alla somma dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione [i benefici della diversificazione calcolati utilizzando il metodo 1 o 2 di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati alle voci 1.1.2, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 del modello]. Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, gli importi calcolati secondo l’approccio basato su esperti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati separatamente nelle colonne 0020, 0040 e 0060.
0010	INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO Articolo 105, paragrafo 10, del CRR. Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0020	DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0030	COSTI DI CHIUSURA Articolo 105, paragrafo 10, del CRR. Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0040	DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0050	RISCHI DEL MODELLO Articolo 105, paragrafo 10, del CRR. Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0060	DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Colonne	
0070	POSIZIONI CONCENTRATE Articolo 105, paragrafo 11, del CRR. Gli AVA per le posizioni concentrate calcolati a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0080	COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI Articolo 105, paragrafo 10, del CRR. Gli AVA per i costi amministrativi futuri calcolati a norma dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0090	CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI Articolo 105, paragrafo 10, del CRR. Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni calcolati a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0100	RISCHIO OPERATIVO Articolo 105, paragrafo 10, del CRR. Gli AVA per i rischi operativi calcolati a norma dell'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0110	AVA TOTALE Riga 0010: AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR e indicato conseguentemente alla riga 290 di C 01.00. L'AVA totale è la somma delle righe 0030 e 0180. Riga 0020: Quota dell'AVA totale indicata nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto). Righe da 0030 a 0160: Somma delle colonne 0010, 0030, 0050 e da 0070 a 0100. Righe da 0180 a 0210: AVA totale derivante dai portafogli secondo l'approccio alternativo.
0120	INCERTEZZA "UPSIDE" Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101. L'incertezza "upside" è calcolata e aggregata sulla stessa base dell'AVA totale di cui alla colonna 0110, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l'AVA totale.
0130 -0140	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti agli importi degli AVA indicati nelle righe da 0010 a 0130 e nella riga 0180. Per alcune righe, in particolare le righe da 0090 a 0130, tali importi potrebbero dover essere approssimati o assegnati sulla base della valutazione di esperti. Riga 0010: il valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0010 è la somma delle righe 0030 e 0180. Riga 0020: quota del valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

Colonne	
	Riga 0030: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0030 è la somma delle righe da 0090 a 0130. Riga 0050: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti. Riga 0060: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti. Riga 0070: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Riga 0080: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Righe da 0090 a 0130: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) assegnato come indicato sotto (cfr. le istruzioni delle righe corrispondenti) in base alle seguenti categorie di rischio: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. Riga 0180: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli secondo l'approccio alternativo
0130	ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.
0140	PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.
0150	RICAVI QTD I ricavi quarter-to-date (ricavi QTD) dall'ultima data di riferimento per le segnalazioni attribuiti alle attività e alle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra, ove pertinente assegnati o approssimati sulla base della valutazione di esperti.

Colonne	
0160	DIFFERENZA IPV La somma per tutte le posizioni e i fattori di rischio dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV") calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la posizione o il fattore di rischio pertinente. Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.
0170 - 0250	RETTIFICHE DEL VALORE EQUO Le rettifiche, talora definite "riserve", applicate potenzialmente al fair value (valore equo) contabile dell'ente, che esulano dal modello di valutazione utilizzato per generare i valori contabili (escluso il differimento dell'utile o perdita del giorno 1) e che possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA pertinente. Potrebbero riflettere fattori di rischio sfuggenti alla tecnica di valutazione che sono in forma di premio di rischio o costo di uscita e rientrano nella definizione di fair value (valore equo). Sono comunque considerate dai partecipanti al mercato in sede di determinazione del prezzo. (IFRS 13.9 e IFRS13.88).
0170	INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il premio di rischio derivante dall'esistenza di un range di prezzi osservati per strumenti equivalenti o, con riferimento ad un input di un modello di valutazione costituito da un parametro di mercato, gli strumenti dai quali l'input è stato calibrato, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato.
0180	COSTI DI CHIUSURA Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per tenere conto del fatto che le valutazioni a livello di posizione non riflettono un prezzo di uscita per la posizione o il portafoglio, in particolare se tali valutazioni sono calibrate su un prezzo di mid-market, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i costi di chiusura.
0190	RISCHI DEL MODELLO Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere i fattori di mercato o prodotto che sfuggono al modello utilizzato per calcolare i valori e i rischi quotidiani delle posizioni ("modello di valutazione") o per riflettere un livello appropriato di prudenza data l'incertezza derivante dall'esistenza di un range di modelli validi alternativi e di calibrazioni di modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i rischi del modello.
0200	POSIZIONI CONCENTRATE Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall'ente è superiore al volume di negoziazione normale o alle dimensioni delle posizioni su cui si basano le quotazioni o negoziazioni osservabili utilizzate per calibrare il prezzo o gli input immessi nel modello di valutazione, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per le posizioni concentrate.

Colonne	
0210	DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per coprire le perdite attese dovute al default della controparte su posizioni derivate (ovvero l'aggiustamento della valutazione del credito - CVA- totale dell'ente).
0220	COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING) Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente qualora i modelli di valutazione non riflettano pienamente il costo di finanziamento (funding) che i partecipanti al mercato ingloberebbero nel prezzo di uscita per una posizione o un portafoglio (ovvero la rettifica totale della valutazione per finanziamento (funding) a livello di ente quando un ente computa tale rettifica o, in alternativa, una rettifica equivalente).
0230	COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere i costi amministrativi sostenuti dal portafoglio o dalla posizione ma non inclusi nel modello di valutazione o nei prezzi utilizzati per calibrare gli input di tale modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per costi amministrativi futuri.
0240	CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere le aspettative di chiusura anticipata contrattuale o non contrattuale che sfuggono al modello di valutazione, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per chiusure anticipate delle posizioni.
0250	RISCHIO OPERATIVO Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il premio di rischio che i partecipanti al mercato esigerebbero per i rischi operativi derivanti da copertura, amministrazione e regolamento di contratti del portafoglio, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i rischi operativi.
0260	P&L DEL GIORNO 1 Rettifiche per riflettere i casi in cui il modello di valutazione più tutte le altre rettifiche pertinenti del fair value (valore equo) applicabili ad una posizione o ad un portafoglio non riflettevano il prezzo pagato o ricevuto il primo giorno della rilevazione, ovvero il differimento dell'utile o della perdita del giorno 1 (IFRS 9.B5.1.2.A).
0270	SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE Descrizione delle posizioni trattate conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 e delle ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17.

Righe	
0010	1. METODO DI BASE TOTALE Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati secondo il metodo di base come previsto al capo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Righe	
0020	DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, la quota degli AVA totali indicati nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).
0030	1.1 PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101. Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) soggette al trattamento descritto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101. Sono compresi gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101. La riga 0030 è la differenza tra le righe 0040 e 0140.
0040 - 0130	1.1.1 TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE Per le righe da 0090 a 0130 gli enti classificano le loro attività e passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 (all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. A tal fine gli enti si affidano alla loro struttura interna di gestione del rischio e, secondo una mappatura elaborata in base alla valutazione di esperti, assegnano le loro linee di business o unità di negoziazione alla categoria di rischio più appropriata. Gli AVA, le rettifiche del fair value (valore equo) ed altre informazioni richieste corrispondenti alle linee di business o alle unità di negoziazione assegnate sono allocati alla stessa categoria di rischio pertinente, per fornire a livello di riga per ciascuna categoria di rischio un quadro coerente degli aggiustamenti apportati sia a fini prudenziali che a fini contabili ed un'indicazione della dimensione delle posizioni interessate (in termini di attività e passività valutate al fair value (valore equo)). Quando gli AVA o altri aggiustamenti sono computati ad un livello di aggregazione diverso, in particolare a livello di impresa, gli enti elaborano una metodologia di assegnazione degli AVA agli insiemi pertinenti di posizioni. La metodologia di allocazione fa sì che la riga 0040 sia la somma delle righe da 0050 a 0130 per le colonne da 0010 a 0100. Indipendentemente dal metodo applicato, le informazioni fornite sono per quanto possibile coerenti a livello di riga poiché saranno comparate a tale livello (importi AVA, incertezza "upside", importi del fair value (valore equo) e potenziali rettifiche del fair value (valore equo)). La ripartizione nelle righe da 0090 a 0130 esclude gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento. I benefici della diversificazione sono indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 e sono pertanto esclusi dalle righe da 0040 a 0130.

Righe	
0050	DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101. L'AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati ("AVA su CVA") e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Colonna 0110: l'AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria. Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.
0060	DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING) Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101. L'AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento (funding) e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Colonna 0110: l'AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria. Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.
0070	DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0080	DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0090	1.1.1.1 TASSI DI INTERESSE
0100	1.1.1.2 CAMBIO
0110	1.1.1.3 CREDITO
0120	1.1.1.4 STRUMENTI DI CAPITALE
0130	1.1.1.5 MERCI
0140	1.1.2 (-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE Beneficio totale della diversificazione. Somma delle righe 0150 e 0160.

Righe	
0150	1.1.2.1 (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1 Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 1 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.
0160	1.1.2.2 (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2 Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 2 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.
0170	1.1.2.2* VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90 % DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2 Nella terminologia del metodo 2, la somma di FV – PV per tutte le esposizioni oggetto di valutazione per le quali APVA < 10 % (FV – PV).
0180	1.2 PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101. Per i portafogli soggetti all'approccio alternativo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101, l'AVA totale è pari alla somma delle righe 0190, 0200 e 0210. Le informazioni di bilancio pertinenti ed altre informazioni contestuali sono fornite nelle colonne da 0130 a 0260. La descrizione delle posizioni e le ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono fornite nella colonna 0270.
0190	1.2.1 APPROCCIO ALTERNATIVO; 100 % DEL PROFITTO NON REALIZZATO Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0200	1.2.2 APPROCCIO ALTERNATIVO; 10 % DEL VALORE NOZIONALE Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0210	1.2.3 APPROCCIO ALTERNATIVO; 25 % DEL VALORE INIZIALE Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

6.3. C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)

6.3.1. Osservazioni di carattere generale

154 *septies*. Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata sono tenuti a compilare questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154 *octies*. Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per i rischi del modello in termini di importo dell'AVA che contribuiscono all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello computato a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0050 del modello C 32.02.

154 *nonies*. I 20 principali singoli AVA per i rischi del modello, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154 *decies*. I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per i rischi del modello sono indicati utilizzando l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

154 *undecies*. I prodotti che sono sufficientemente omogenei rispetto al modello di valutazione e all'AVA per i rischi del modello sono riuniti e indicati su una linea per massimizzare la copertura rispetto all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello dell'ente.

6.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0005	RANK Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.; 1 è assegnato al maggiore singolo AVA per i rischi del modello, 2 al secondo maggiore ecc.
0010	MODELLO Il nome interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare il modello.
0020	CATEGORIA DI RISCHIO La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente il prodotto o il gruppo di prodotti che danno origine all'aggiustamento di valutazione per i rischi del modello. Gli enti utilizzano i seguenti codici: IR – tassi di interesse (interest rates) FX – cambio (foreign exchange) CR – credito (credit) EQ – strumenti di capitale (equities) CO – (commodities)
0030	PRODOTTO Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, che è valutato utilizzando il modello.
0040	RILEVABILITÀ Numero di rilevazioni di prezzo per il prodotto o il gruppo di prodotti negli ultimi dodici mesi che soddisfano uno dei criteri seguenti: — la rilevazione riguarda un prezzo al quale l'ente ha effettuato un'operazione; — la rilevazione riguarda un prezzo verificabile per un'effettiva operazione intercorsa tra terzi; — la rilevazione riguarda un prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile. Gli enti utilizzano uno dei seguenti valori: "nessuna", "1-6", "6-24", "24-100", "100+".
0050	AVA PER I RISCHI DEL MODELLO Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Singolo AVA per i rischi del modello prima del beneficio della diversificazione ma dopo il netting del portafoglio, ove applicabile.
0060	DI CUI: CALCOLATO SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI Gli importi nella colonna 0050 che sono stati calcolati secondo l'approccio basato su esperti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Colonne	
0070	DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2 Gli importi nella colonna 0050 che sono stati aggregati utilizzando il metodo 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101. Questi importi corrispondono a FV – PV nella terminologia di tale allegato.
0080	AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2 Il contributo all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, dei singoli AVA per i rischi del modello che sono aggregati utilizzando il metodo 2 dell'allegato del medesimo regolamento. Questo importo corrisponde a APVA nella terminologia dell'allegato.
0090 -0100	ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
0090	ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
0100	PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
0110	DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT) La somma dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV") calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per il corrispondente prodotto o gruppo di prodotti. Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV. Sono inclusi qui solo i risultati che sono stati calibrati dai prezzi degli strumenti che sarebbero attribuiti allo stesso prodotto (test dell'output). Non sono inclusi i risultati dei test degli input dei dati di mercato che sono testati a fronte dei livelli che sono stati calibrati da diversi prodotti.
0120	COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT) La percentuale delle posizioni assegnate al modello ponderate per l'AVA per i rischi del modello che è coperta dai risultati dei test dell'output IPV indicati nella colonna 0110.
0130 – 0140	RETTIFICHE DEL VALORE EQUO Le rettifiche del valore equo di cui alle colonne 0190 e 0240 del modello C 32.02 che sono state applicate alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.
0150	P&L DEL GIORNO 1 Gli aggiustamenti quali definiti nella colonna 0260 del modello C 32.02 che sono stati applicati alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

6.4 C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)

6.4.1. Osservazioni di carattere generale

154 *duodecies*. Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata compilano questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154 *terdecies*. Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per le posizioni concentrate in termini di importo dell'AVA che contribuiscono all'AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate computato a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0070 del modello C 32.02.

154 *quaterdecies*. I 20 principali AVA per le posizioni concentrate, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154 *quindecies*. I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per le posizioni concentrate sono indicati utilizzando l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

154 *sexdecies*. Per massimizzare la copertura del modello, le posizioni che sono omogenee in termini di metodologia di calcolo degli AVA sono aggregate.

6.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0005	RANK Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.; 1 è assegnato al maggiore AVA per le posizioni concentrate, 2 al secondo maggiore ecc.
0010	CATEGORIA DI RISCHIO La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente la posizione. Gli enti utilizzano i seguenti codici: IR – tassi di interesse (interest rates) FX – cambio (foreign exchange) CR – credito (credit) EQ – strumenti di capitale (equities) CO – merci (commodities)
0020	PRODOTTO Il nome interno per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0030	SOTTOSTANTE Il nome interno del sottostante o dei sottostanti, nel caso di derivati, o degli strumenti, qualora non si tratti di derivati.
0040	DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE Dimensione della singola posizione oggetto di valutazione concentrata individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, espressa nell'unità descritta nella colonna 0050.

Colonne	
0050	MISURA DELLA DIMENSIONE Unità di misura della dimensione utilizzata internamente nel quadro dell'identificazione della posizione oggetto di valutazione concentrata per computare la dimensione della posizione concentrata di cui alla colonna 0040. In caso di posizioni in obbligazioni o strumenti di capitale, indicare l'unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio "numero di obbligazioni", "numero di azioni" o "valore di mercato". In caso di posizioni in derivati, indicare l'unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio "PV01; EUR per spostamento parallelo della curva dei rendimenti di 1 punto base".
0060	VALORE DI MERCATO Il valore di mercato della posizione.
0070	PERIODO DI USCITA PRUDENTE Il periodo di uscita prudente in numero di giorni stimato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
0080	AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE L'importo dell'AVA per le posizioni concentrate calcolato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata.
0090	RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE L'importo delle rettifiche del fair value (valore equo) apportate per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall'ente è superiore al normale volume di negoziazione o alla dimensione delle posizioni sulle quali sono basate le quotazioni o le negoziazioni che sono servite per calibrare il prezzo o gli input utilizzati dal modello di valutazione. L'importo indicato corrisponde all'importo che è stato applicato alla singola posizione oggetto di valutazione concentrata.
0100	DIFFERENZA IPV La somma dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV") calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata interessata. Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

7. C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)

7.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

155. Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" di cui al punto 42, lettera b), dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
156. Le esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 del CRR, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.
157. Per l'associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del CRR e il settore della controparte "amministrazioni pubbliche" si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

158. Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.
159. L'imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.
160. La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso "amministrazioni pubbliche" per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell'ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all'articolo 5, lettera b), punto 3, del presente regolamento di esecuzione.

7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE "AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"

161. L'ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso "amministrazioni pubbliche" nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.
162. L'esposizione è un'esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di "amministrazioni pubbliche" ai sensi dell'allegato V, punto 42, lettera b), del presente regolamento di esecuzione.
163. Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

7.3. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

Colonne	Istruzioni
010-260	ESPOSIZIONI DIRETTE
010-140	ESPOSIZIONI IN BILANCIO
010	Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate Il valore contabile lordo aggregato determinato a norma dell'allegato V, parte 1, punto 34, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 030 a 120. Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo).
020	Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte) Il valore contabile aggregato, di cui all'allegato V, parte 1, punto 27, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 030 a 120, al netto delle posizioni corte. Se l'ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo. È segnalata la somma delle colonne da 030 a 120 meno la colonna 130. Se tale importo è inferiore a zero, l'importo da segnalare è zero.

Colonne	Istruzioni
030-120	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito alla riga precedente di questa tabella, verso amministrazioni pubbliche ripartito in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.
030	Attività finanziarie possedute per negoziazione IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9, appendice A.
040	Attività finanziarie per negoziazione Articoli 32 e 33 della BAD; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della AD Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
050	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4
060	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 e articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della AD.
070	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio Articolo 36, paragrafo 2, della BAD; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della AD Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
080	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A;
090	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della AD. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
100	Attività finanziarie al costo ammortizzato IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15, del presente regolamento di esecuzione.
110	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo Articolo 35 della BAD; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della AD; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
120	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della AD; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione. Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

Colonne	Istruzioni
130	Posizioni corte Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato. Le posizioni corte si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito. Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte. Le posizioni corte sono segnalate per categoria di durata residua, come da elenco alle righe da 170 a 230, e per controparte immediata. Le posizioni corte sono utilizzate per compensare posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata per il calcolo delle colonne da 030 a 120.
140	di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9 BA.7(b), che si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta di tali titoli è una amministrazione pubblica, e che sono incluse nei portafogli contabili "posseduti per negoziazione" o "attività finanziarie per negoziazione" (colonna 030 o 040). In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.
150	Riduzione di valore accumulata La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 080 a 120 (allegato V, parte 2, punti 70 e 71, del presente regolamento di esecuzione).
160	Riduzione di valore accumulata — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 080 e 090.
170	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060, 070, 080 e 090 (allegato V, parte 2, punto 69, del presente regolamento di esecuzione).
180	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060 e 070.
190	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto L'aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 080 e 090.

Colonne	Istruzioni
200-230	DERIVATI Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 200 a 230. Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
200-210	Derivati con un fair value (valore equo) positivo Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD. I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili "di negoziazione" o "posseduti per negoziazione" (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).
200	Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni. Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.
210	Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è positivo per l'ente alla data di riferimento.
220-230	Derivati con un fair value (valore equo) negativo Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD. I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili "di negoziazione" o "posseduti per negoziazione" (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).
220	Derivati con un fair value (valore equo) negativo: valore contabile Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni. Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.
230	Derivati con un fair value (valore equo) negativo: importo nozionale Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è negativo per l'ente alla data di riferimento.

Colonne	Istruzioni
240-260	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
240	Importo nominale Quando la controparte diretta dell'elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD (allegato V, parte 2, punti 102-119, del presente regolamento di esecuzione). Conformemente all'allegato V, parte 2, punti 43 e 44, del presente regolamento di esecuzione, l'amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all'erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall'ente segnalante.
250	Accantonamenti Punto 6, lettera c), e "elementi fuori bilancio" di cui all'articolo 4, articolo 27, paragrafo 11, articolo 28, paragrafo 8, e articolo 33 della BAD+/-; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2.11, del presente regolamento di esecuzione. Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9. Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all'erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l'ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all'importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente di prestito dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 250.
260	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110, del presente regolamento di esecuzione).
270-280	Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche Sono segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie di cui all'allegato V, parte 2, punto 58, che l'ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un'amministrazione pubblica. Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 020 a 160). Le esposizioni segnalate nella sezione non devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore dell'esposizione e dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio (colonne 290 e 300), che si basa unicamente su esposizioni dirette.
270	Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente. Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni. Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

Colonne	Istruzioni
280	Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente. Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni. Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.
290	Valore dell'esposizione Valore dell'esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito. Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 111 del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 166 e l'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
300	Importo dell'esposizione ponderato per il rischio Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito. Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

Righe	Istruzioni
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER METODO REGOLAMENTARE	
010	Esposizioni totali L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato.
020-155	Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del CRR. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all'interno che all'esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte. Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.
030	Metodo standardizzato Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

Righe	Istruzioni
040	Amministrazioni centrali Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali” conformemente agli articoli 112 e 114 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
050	Amministrazioni regionali o autorità locali Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni regionali o autorità locali” conformemente agli articoli 112 e 115 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
060	Organismi del settore pubblico Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “organismi del settore pubblico” conformemente agli articoli 112 e 116 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
070	Organizzazioni internazionali Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso “organizzazioni internazionali” conformemente agli articoli 112 e 118 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
075	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA) Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 040 a 070 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo SA a norma dell'articolo 112 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
080	Metodo IRB Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.
090	Amministrazioni centrali Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

Righe	Istruzioni
100	Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali e banche centrali] Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.
110	Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti] Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.
120	Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali e banche centrali] Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, punto 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.
130	Organismi del settore pubblico [Enti] Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, punto 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.
140	Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali e banche centrali] Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.
155	Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 090 a 140 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo IRB a norma dell’articolo 147 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
160	Esposizioni soggette al rischio di mercato Le esposizioni al rischio di mercato coprono le posizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR. Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): l’esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l’esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato.

Righe	Istruzioni
170-230	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza contrattuale e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni. Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono disaggregate per durata residua e imputate alle categorie previste secondo le seguenti modalità: — [0 - 3M]: meno di 90 giorni — [3M – 1 A]: pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni — [1 A – 2 A]: pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni — [2 A – 3 A]: pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni — [3 A – 5 A]: pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni — [5 A – 10 A]: pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni — [oltre 10 A: pari o superiore a 3 650 giorni»

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

**SOSTITUISCE L'ALLEGATO III – SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE
AGLI IFRS**

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
		Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	F 01.01	Stato patrimoniale: attività
1.2	F 01.02	Stato patrimoniale: passività
1.3	F 01.03	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	F 02.00	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
3	F 03.00	Prospetto di conto economico complessivo
		Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1	F 04.01	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2.1	F 04.02.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.2.2	F 04.02.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.3.1	F 04.03.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
4.4.1	F 04.04.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato
4.5	F 04.05	Attività finanziarie subordinate
5.1	F 05.01	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto
6.1	F 06.01	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE
		Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute
7.1	F 07.01	Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute
		Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	F 08.01	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	F 08.02	Passività finanziarie subordinate
		Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni
9.1.1	F 09.01.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	F 09.02	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
10	F 10.00	Derivati – Negoziazione e coperture economiche
		Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.1	F 11.01	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
11.3	F 11.03	Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura
11.4	F 11.04	Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)
		Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti
12.1	F 12.01	Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti
12.2	F 12.02	Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)
		Garanzie reali e garanzie ricevute
13.1	F 13.01	Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diverse da quelle possedute per negoziazione
13.2.1	F 13.02.1	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data di riferimento]
13.3.1	F 13.03.1	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate
14	F 14.00	Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)
15	F 15.00	Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite
		Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
16.1	F 16.01	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.2	F 16.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.3	F 16.03	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento
16.4	F 16.04	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio
16.4.1	F 16.04.1	Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.5	F 16.05	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.6	F 16.06	Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura
16.7	F 16.07	Riduzione di valore di attività non finanziarie
16.8	F 16.08	Altre spese amministrative
		Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale
17.1	F 17.01	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività
17.2	F 17.02	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio – impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	F 17.03	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività
		Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate
18	F 18.00	Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate
18.1	F 18.01	Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte
18.2	F 18.02	Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili
19	F 19.00	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]
		Disaggregazione geografica
20.1	F 20.01	Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività
20.2	F 20.02	Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività
20.3	F 20.03	Disaggregazione geografica delle principali voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività
20.4	F 20.04	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	F 20.05	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	F 20.06	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
20.7.1	F 20.07.1	Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte
21	F 21.00	Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo
		Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio
22.1	F 22.01	Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività
22.2	F 22.02	Attività interessate dai servizi forniti
		Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive
23.1	F 23.01	Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti
23.2	F 23.02	Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi
23.3	F 23.03	Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto "loan-to-value"
23.4	F 23.04	Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
23.5	F 23.05	Prestiti e anticipazioni: Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
23.6	F 23.06	Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate
		Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario
24.1	F 24.01	Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate
24.2	F 24.02	Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
24.3	F 24.03	Prestiti e anticipazioni: afflusso di cancellazioni di esposizioni deteriorate
		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione
25.1	F 25.01	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi
25.2	F 25.02	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute
25.3	F 25.03	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari
26	F 26.00	Gestione della tolleranza e qualità della tolleranza

MODELLI FINREP PER GLI IFRS		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		PARTE 3 [SEMESTRALE]
		Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate
30.1	F 30.01	Interessenze in entità strutturate non consolidate
30.2	F 30.02	Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività
		Parti correlate
31.1	F 31.01	Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da
31.2	F 31.02	Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con
		PARTE 4 [ANNUALE]
		Struttura del gruppo
40.1	F 40.01	Struttura del gruppo: "entità per entità"
40.2	F 40.02	Struttura del gruppo: "strumento per strumento"
		Fair value (valore equo)
41.1	F 41.01	Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al costo ammortizzato
41.2	F 41.02	Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)
42	F 42.00	Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione
43	F 43.00	Accantonamenti
		Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti
44.1	F 44.01	Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti
44.2	F 44.02	Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti
44.3	F 44.03	Spese di personale per tipo di benefici
44.4	F 44.04	Spese di personale per struttura e categoria del personale
		Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
45.1	F 45.01	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile
45.2	F 45.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita e di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate
45.3	F 45.03	Altri ricavi e costi operativi
46	F 46.00	Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
47	F 47.00	Durata media e periodi di recupero

1. **Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]**1.1 **Attività**

		Riferimenti	Disaggregazio- ne nella tabella	Valore contabile
				Allegato V. Parte 1.27
				010
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	IAS 1.54 (i)		
020	Cassa	Allegato V.Parte 2.1		
030	Disponibilità presso banche centrali	Allegato V.Parte 2.2		
040	Altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.3	5	
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 9.Appendice A		
060	Derivati	IFRS 9.Appendice A	10	
070	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	4	
080	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
096	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4	4	
097	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	4	
098	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
099	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	4	
120	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
141	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	4	
142	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	4	
143	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
144	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
181	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	4	
182	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
240	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22	11	
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
260	Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate	IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4	40	

		Riferimenti	Disaggregazio- ne nella tabella	Valore contabile
				Allegato V. Parte 1.27
				010
270	Attività materiali			
280	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)	21, 42	
290	Investimenti immobiliari	IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48	21, 42	
300	Attività immateriali	IAS 1.54(c); CRR art 4(1) (115)		
310	Avviamento	IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)		
320	Altre attività immateriali	IAS 38.8, 118; IFRS 16.47(a)	21, 42	
330	Attività fiscali	IAS 1.54(n-o)		
340	Attività fiscali correnti	IAS 1.54(n); IAS 12.5		
350	Attività fiscali differite	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)		
360	Altre attività	Allegato V.Parte 2.5		
370	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7		
380	TOTALE DELLE ATTIVITÀ	IAS 1.9(a), IG 6		

1.2 Passività

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V. Parte 1.27
				010
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	8	
020	Derivati	IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	10	
030	Posizioni corte	IFRS 9.BA.7(b)	8	
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	8	
050	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	8	
060	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	8	
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	8	
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	8	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	8	
100	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	8	

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V. Parte 1.27
				010
110	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	8	
120	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	8	
130	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	8	
140	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	8	
150	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26	11	
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
170	Accantonamenti	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	43	
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9	43	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.10	43	
200	Ristrutturazione	IAS 37.71, 84(a)	43	
210	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti	IAS 37.Appendice C. Esempi 6 e 10	43	
220	Impegni e garanzie dati	IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.11	9 12 43	
230	Altre disposizioni	IAS 37.14	43	
240	Passività fiscali	IAS 1.54(n-o)		
250	Passività fiscali correnti	IAS 1.54(n); IAS 12.5		
260	Passività fiscali differite	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)		
270	Capitale sociale rimborsabile a richiesta	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12		
280	Altre passività	Allegato V.Parte 2.13		
290	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14		
300	TOTALE DELLE PASSIVITÀ	IAS 1.9(b);IG 6		

1.3 Patrimonio netto

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
010	Capitale	IAS 1.54(r), BAD art 22	46	
020	Capitale versato	IAS 1.78(e)		
030	Capitale richiamato ma non versato			
040	Sovrapprezzo azioni	IAS 1.78(e); CRR art 4(1) (124)	46	
050	Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale	Allegato V.Parte 2.18-19	46	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	IAS 32.28-29; Allegato V. Parte 2.18		
070	Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi	Allegato V.Parte 2.19		
080	Altro patrimonio netto	IFRS 2.10; Allegato V. Parte 2.20		
090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	46	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a)		
100	Attività materiali	IAS 16.39-41		
110	Attività immateriali	IAS 38.85-87		
120	Utile o (-) perdite attuariali da piani pensionistici a benefici definiti	IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)		
122	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IFRS 5.38, IG Esempio 12		
124	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.IG6; IAS 28.10		
320	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Allegato V.Parte 2.21		
330	Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; 6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V.Parte 2.22		
340	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]	IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(b); Allegato V.Parte 2.22		
350	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]	IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(a); Allegato V. Parte 2.57		
360	Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito	IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Allegato V.Parte 2.23		
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a) (ii)		

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
130	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Allegato V.Parte 2.24		
140	Conversione di valuta estera	IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49		
150	Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [parte efficace]	IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii) (iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Allegato V. Parte 2.25		
155	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Allegato V.Parte 2.26		
165	Strumenti di copertura [non elementi designati]	IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Allegato V.Parte 2.60		
170	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IFRS 5.38, IG Esempio 12		
180	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.IG6; IAS 28.10		
190	Utili non distribuiti	CRR art 4(1)(123)		
200	Riserve di rivalutazione	IFRS 1.30, D5-D8; Allegato V.Parte 2.28		
210	Altre riserve	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		
220	Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	IAS 28.11; Allegato V. Parte 2.29		
230	Altro	Allegato V.Parte 2.29		
240	(-) Azioni proprie	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V.Parte 2.30	46	
250	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	IAS 1.81B (b)(ii)	2	
260	(-) Acconti sui dividendi	IAS 32.35		
270	Partecipazioni di minoranza	IAS 1.54(q)		
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	46	
290	Altre posizioni		46	
300	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO	IAS 1.9(c), IG 6	46	
310	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ	IAS 1.IG6		

2. **Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio**

		Riferimenti	Disaggregazio- ne nella tabella	Esercizio corrente
				010
010	Interessi attivi	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31	16	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34		
025	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1		
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
041	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A		
051	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
070	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	IFRS 9.Appendice A; .B6.6.16; Allegato V. Parte 2.35		
080	Altre attività	Allegato V.Parte 2.36		
085	Interessi attivi su passività	IFRS 9.5.7.1, Allegato V. Parte 2.37		
090	(Interessi passivi)	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31	16	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)	IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34		
110	(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)	IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
120	(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)	IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2		
130	(Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)	IAS 39.9; Allegato V. Parte 2.35		
140	(Altre passività)	Allegato V.Parte 2.38		
145	(Interessi passivi su attività)	IFRS 9.5.7.1, Allegato V. Parte 2.39		
150	(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)	IFRIC 2.11		
160	Ricavi da dividendi	Allegato V.Parte 2.40	31	
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.40		
175	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Allegato V. Parte 2.40		

		Riferimenti	Disaggregazio- ne nella tabella	Esercizio corrente
				010
191	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.41		
192	Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	Allegato V.Parte 2.42		
200	Ricavi da commissioni e compensi	IFRS 7.20(c)	22	
210	(Costi per commissioni e compensi)	IFRS 7.20(c)	22	
220	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	Allegato V.Parte 2.45	16	
231	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11		
241	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
260	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2		
270	Altro			
280	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.43, 46	16	
287	Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.46		
290	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.44	16, 45	
300	Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	Allegato V.Parte 2.47	16	
310	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	IAS 21.28, 52 (a)		
330	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto	IAS 1.34; Allegato V. Parte 2.48	45	
340	Altri ricavi operativi	Allegato V.Parte 2.314-316	45	
350	(Altri costi operativi)	Allegato V.Parte 2.314-316	45	
355	TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO			
360	(Spese amministrative)			
370	(Spese di personale)	IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6	44	

		Riferimenti	Disaggregazio- ne nella tabella	Esercizio corrente
				010
380	(Altre spese amministrative)		16	
385	(Contributi di cassa ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi)	Allegato V.Parte 2.48i		
390	(Ammortamenti)	IAS 1.102, 104		
400	(Immobili, impianti e macchinari)	IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)		
410	(Investimenti immobiliari)	IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)		
420	(Altre attività immateriali)	IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)		
425	Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto	IFRS 9.5.4.3, IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.49		
426	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.35J		
427	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.35J		
430	(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)	IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)	9 12 43	
435	(impegni di pagamento a favore di fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi)	Allegato V.Parte 2.48i		
440	(Impegni e garanzie dati)	IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V. Parte 2.50		
450	(Altri accantonamenti)			
460	Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.51, 53	12	
481	(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)	IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8	12	
491	(Attività finanziarie al costo ammortizzato)	IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8	12	
510	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)	IAS 28.40-43	16	
520	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)	IAS 36.126(a)(b)	16	
530	(Immobili, impianti e macchinari)	IAS 16.73(e)(v-vi)		
540	(Investimenti immobiliari)	IAS 40.79(d)(v)		
550	(Avviamento)	IFRS 3.Appendice B67(d)(v); IAS 36.124		
560	(Altre attività immateriali)	IAS 38.118 (e)(iv)(v)		
570	(Altro)	IAS 36.126 (a)(b)		
580	Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 3.Appendice B64(n)(i)		

		Riferimenti	Disaggregazio- ne nella tabella	Esercizio corrente
				010
590	Quota dell'utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto	Allegato V.Parte 2.54		
600	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate	IFRS 5.37; Allegato V. Parte 2.55		
610	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A		
620	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
630	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	IAS 1, IG 6		
640	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate	IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V.Parte 2.56		
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate	IFRS 5.33(b)(i)		
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)	IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)		
670	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	IAS 1.81A(a)		
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	IAS 1.81B (b)(i)		
690	Attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	IAS 1.81B (b)(ii)		

3. **Prospetto di conto economico complessivo**

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
010	Utile o (-) perdita d'esercizio	IAS 1.7, IG6	
020	Altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7, IG6	
030	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a)(i)	
040	Attività materiali	IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40	
050	Attività immateriali	IAS 1.7; IAS 38.85-86	
060	Utili o (-) perdite attuariali da piani pensionistici a benefici definiti	IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)	
070	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	IFRS 5.38	
080	Quota di altri ricavi e costi rilevati delle entità contabilizzata con il metodo del patrimonio netto	IAS 1.IG6; IAS 28.10	
081	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(d)	
083	Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto	IFRS 9.5.7.5; 6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V.Parte 2.57	
084	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]	IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(b); Allegato V.Parte 2.57	
085	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]	IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(a); Allegato V.Parte 2.57	
086	Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito	IAS 1.7(f)	
090	Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate	IAS 1.91(b); Allegato V. Parte 2.66	
100	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a)(ii)	
110	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv); 24E(a); Allegato V. Parte 2.58	
120	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i); 24E(a); Allegato V.Parte 2.58	
130	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Allegato V. Parte 2.59	
140	Altre riclassificazioni	Allegato V.Parte 2.65	
150	Conversione di valuta estera	IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)	
160	Utili o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto	IAS 21.32, 38-47	
170	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49	
180	Altre riclassificazioni	Allegato V.Parte 2.65	
190	Copertura di flussi finanziari [parte efficace]	IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i); 24E(a);	

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
200	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IAS 1.7(e);IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)	
210	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Allegato V.Parte 2.59	
220	Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti	IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)	
230	Altre riclassificazioni	Allegato V.Parte 2.65	
231	Strumenti di copertura [non elementi designati]	IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,,6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V.Parte 2.60	
232	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,,6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c)	
233	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,,6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V.Parte 2.61	
234	Altre riclassificazioni	Allegato V.Parte 2.65	
241	Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Allegato V. Parte 2.62-63	
251	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4	
261	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Allegato V. Parte 2.64	
270	Altre riclassificazioni	IFRS 5.IG Esempio 12;IFRS 9.5.6.5; Allegato V.Parte 2.64-65	
280	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	IFRS 5.38	
290	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IFRS 5.38	
300	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38	
310	Altre riclassificazioni	IFRS 5, IG Esempio 12	
320	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.IG6; IAS 28.10	
330	Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita d'esercizio	IAS 1.91(b), IG6; Allegato V. Parte 2.66	
340	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio	IAS 1.7, 81A(a), IG6	
350	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	IAS 1.83(b)(i), IG6	
360	Attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	IAS 1.83(b)(ii), IG6	

4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1 Attività finanziarie possedute per negoziazione

		Riferimenti	Valore contabile
			Allegato V.Parte 1.27
			010
005	Derivati		
010	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11, Allegato V. Parte 1.44(b)	
030	di cui: enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
060	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
070	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
090	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
100	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
110	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	
130	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
150	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
160	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
170	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
180	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
190	ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE	IFRS 9.Appendice A	

4.2.1 Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti	Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
			Allegato V.Parte 1.27	Allegato V.Parte 2.69
			010	020
010	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11, Allegato V. Parte 1.44(b)		
020	di cui: enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
040	di cui: società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
050	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
060	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		

		Riferimenti	Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
			Allegato V.Parte 1.27	Allegato V.Parte 2.69
			010	020
070	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
080	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
090	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
100	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
110	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		
120	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
130	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
140	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
150	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
160	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
170	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
180	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4		

4.2.2 Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti	Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
			Allegato V.Parte 1.27	Allegato V.Parte 2.69
			010	020
060	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
070	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
090	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
100	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
110	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		
130	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
150	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
160	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
170	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
180	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
190	ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5		

4.3.1 Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

	Riferimenti	Valore contabile	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34(b)			
			Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con rischio di credito basso	Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	Attività deteriorate (Fase 3)
		Allegato V, Parte 1.27	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)	IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V, Parte 2.75	IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)	IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)
		010	015	020	030	040
010	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11; Allegato V, Parte 1.44(b)				
020	di cui: enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
040	di cui: società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
050	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)				
060	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
070	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
080	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
090	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
100	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
110	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
120	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
130	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				

		Riferimenti	Valore contabile	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34(b)			
				Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1) IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)	di cui: strumenti con rischio di credito basso IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V, Parte 2.7.5	Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2) IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)	Attività deteriorate (Fase 3) IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)
			010	015	020	030	040
140	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)					
150	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)					
160	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)					
165	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)					
170	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)					
180	ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A					
190	di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate	IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Allegato V, Parte 2.7.7					

	Riferimenti	Riduzione di valore accumulata <i>Allegato V, Parte 2.70(b), 71</i>			Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
		Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	Attività deteriorate (Fase 3)		
		IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35H(a), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V, Parte 2.72-74	IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V, Parte 2.72-74
		050	060	070	080	090
010	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11; Allegato V, Parte 1.44(b)				
020	di cui: enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
040	di cui: società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
050	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)				
060	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
070	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
080	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
090	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
100	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
110	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
120	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
130	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				

		Riferimenti	Riduzione di valore accumulata <i>Allegato V.Parte 2.70(b), 71</i>				Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
			Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	Attività deteriorate (Fase 3)			
			IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35H(a), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V. Parte 2.72-74	IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V. Parte 2.72-74	
			050	060	070	080	090	
140	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>						
150	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>						
160	Società non finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>						
165	di cui: piccole e medie imprese	<i>PMI Art 1 2(a)</i>						
170	Famiglie	<i>Allegato V.Parte 1.42(f)</i>						
180	ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A						
190	di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate	IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); <i>Allegato V.Parte 2.77</i>						

4.4.1 Attività finanziarie al costo ammortizzato

	Riferimenti	Valore contabile	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34(b)			
			Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1) IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)	di cui: strumenti con rischio di credito basso IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V, Parte 2.7.5	Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2) IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i)	Attività deteriorate (Fase 3) IFRS 9.5.5.1; 7.35M(b)(ii)
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)	010	015	020	030
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
125	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
130	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
140	ATTIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2				
150	di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate	IFRS 9.5.13 e IFRS 7.35M(c); Allegato V, Parte 2.7.7				

	Riferimenti	Riduzione di valore accumulata <i>Allegato V, Parte 2.70(a), 71</i>			Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
		Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	Attività deteriorate (Fase 3)		
		IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)	IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)	IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)	IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V, Parte 2.72-74	IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V, Parte 2.72-74
		050	060	070	080	090
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)				
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
125	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
130	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
140	ATTIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2				
150	di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate	IFRS 9.5.13 e IFRS 7.35M(c); Allegato V, Parte 2.77				

4.5 Attività finanziarie subordinate

		Riferimenti	Valore contabile
			Allegato V,Parte 1.27
			010
010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32	
020	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31	
030	ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L'EMITTENTE]	Allegato V,Parte 2.78, 100	

5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto

5.1 Prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione e attività per negoziazione per prodotto

		Riferimenti	Valore contabile lordo	Valore contabile Allegato V.Parte 1.27				
				Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Società non finanziarie
Per prodotto	010	Sur richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V. Parte 1.34	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(e)
	020	Debito da carta di credito	005	010	020	030	040	050
	030	Crediti commerciali						
	040	Leasing finanziari						
	050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo						
Per garanzia reale	060	Altri prestiti a termine						
	070	Anticipazioni che non sono prestiti						
	080	PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
	090	di cui: Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale						
Per finalità	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale						
	110	di cui: credito al consumo						
Per subordinazione	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni						
	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti						

6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

6.1 Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

		Società non finanziarie <i>Allegato V.Parte 1.42(e), Parte 2.91</i>					
		Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati	di cui: in stato di default	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
		<i>Allegato V, Parte 1.34</i>	<i>Allegato V, Parte 2.93</i>	<i>Allegato V,Parte 2.213-232</i>	<i>CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 2.70-71</i>	<i>Allegato V, Parte 2.69</i>
		010	011	012	013	021	022
		</					

	Riferimenti	Società non finanziarie Allegato V: Parte 1.42(c), Parte 2.91				
		Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
				di cui: in stato di default		
		Allegato V, Parte 1.34	Allegato V, Parte 2.93	Allegato V: Parte 2.213-232	Allegato V, Parte 2.70-71	Allegato V, Parte 2.69
		010	011	012	013	022
110	L Attività immobiliari	Regolamento NACE				
120	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	Regolamento NACE				
130	N Attività amministrative e di servizi di supporto	Regolamento NACE				
140	O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria	Regolamento NACE				
150	P Istruzione	Regolamento NACE				
160	Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	Regolamento NACE				
170	R Arte, spettacoli e tempo libero	Regolamento NACE				
180	S Altri servizi	Regolamento NACE				
190	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V: Parte 1.32, Parte 2.90				

7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.1 Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

[illegible]

8. Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1. Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V,Parte 1.27				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Detenute per negoiazione	Designate al fair value (valore equo) (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura	
		IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9,Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V, Parte 2.101
		010	020	030	037	040
010	Derivati	IFRS 9.BA.7(a)				
020	Posizioni corte	IFRS 9.BA.7(b)				
030	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11				
040	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31				
050	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V,Parte 1.36				
060	Banche centrali	Allegato V,Parte 1.42(a), 44(c)				
070	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1				
080	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2				
090	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97				
100	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4				

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V,Parte 1.27				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			Detenute per negoiazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura	
			IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9,Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V. Parte 2.10.1
			010	020	030	037	040
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V,Parte 1.42(b), 44(c)					
120	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1					
130	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2					
140	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97					
150	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4					
160	Enti creditizi	Allegato V,Parte 1.42(c),44(c)					
170	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1					
180	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2					
190	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97					
200	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4					
210	Altre società finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(d),44(c)					
220	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1					

	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V,Parte 1.27				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura	
		IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9,Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V. Parte 2.101
		010	020	030	037	040
230	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2				
240	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97				
250	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4				
260	Società non finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(e), 44(c)				
270	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1				
280	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2				
290	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97				
300	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4				
310	Famiglie	Allegato V,Parte 1.42(f), 44(c)				
320	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1				
330	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2				

	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V, Parte 1.27				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura	
		IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9, Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V, Parte 2.101
		010	020	030	037	040
340	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.97				
350	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4				
360	Titoli di debito emessi	Allegato V, Parte 1.37, Parte 2.98				
370	Certificati di deposito	Allegato V, Parte 2.98(a)				
380	Titoli garantiti da attività (ABS)	CRR art 4(1)(61)				
390	Obbligazioni garantite	CRR art 129				
400	Contratti ibridi	Allegato V, Parte 2.98(d)				
410	Altri titoli di debito emessi	Allegato V, Parte 2.98(e)				
420	Strumenti finanziari composti convertibili	IAS 32, AG 31				
430	Non convertibili					
440	Altre passività finanziarie	Allegato V, Parte 1.38-41				
445	di cui: passività relative a leasing	IFRS 16.22, 26-28, 47(b)				
450	PASSIVITÀ FINANZIARIE					

8.2 Passività finanziarie subordinate

		Riferimenti	Valore contabile	
			Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Al costo ammortizzato
			IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1
			010	020
010	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36		
020	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37		
030	PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE	Allegato V.Parte 2.99-100		

9. Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1.1 Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo nominale degli impegni e delle garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell'IFRS 9 <i>Allegato V, Parte 2.107-108, 118</i>				Accantonamenti per gli impegni e le garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell'IFRS 9 <i>Allegato V, Parte 2.106-109</i>			
		Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Strumenti deteriorati (Fase 3)	010	Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Strumenti deteriorati (Fase 3)	060
		IFRS 9.2.1(c)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M		IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35H(a)	IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35H(b)(i)	IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35H(b)(ii)	
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati								
021	di cui: deteriorati	CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116							
030	Banche centrali	Allegato V, Parte 2.117							
040	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(a)							
050	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(b)							
060	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(c)							
070	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
080	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(e)							
090	Garanzie finanziarie date	Allegato V, Parte 1.42(f)							
		IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116							
101	di cui: deteriorati	Allegato V, Parte 2.117							
110	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)							

		Importo nominale degli impegni e delle garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell'IFRS 9 <i>Allegato V,Parte 2.107-108, 118</i>	Accantonamenti per gli impegni e le garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell'IFRS 9 <i>Allegato V,Parte 2.106-109</i>					
		Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Strumenti deteriorati (Fase 3)	Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Strumenti deteriorati (Fase 3)	
		IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5; IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5; IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5; IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5; IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5; IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)	IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5; IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)	
		010	020	030	040	050	060	
		Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
	120	Amministrazioni pubbliche	Allegato V,Parte 1.42(b)					
	130	Enti creditizi	Allegato V,Parte 1.42(c)					
	140	Altre società finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(d)					
	150	Società non finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(e)					
	160	Famiglie	Allegato V,Parte 1.42(f)					
	170	Altri impegni dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116					
	181	di cui: deteriorati	Allegato V,Parte 2.117					
190	Banche centrali	Allegato V,Parte 1.42(a)						
200	Amministrazioni pubbliche	Allegato V,Parte 1.42(b)						
210	Enti creditizi	Allegato V,Parte 1.42(c)						
220	Altre società finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(d)						
230	Società non finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(e)						
240	Famiglie	Allegato V,Parte 1.42(f)						

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Altri impegni valutati a norma dello IAS 37 e garanzie finanziarie valutate a norma dell'IFRS 4		Impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo)	
			Importo nominale	Accantonamento	Importo nominale	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su impegni deteriorati
			IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Allegato V, Parte 2.111, 118	IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Allegato V, Parte 2.106, 111	IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Allegato V, Parte 2.110, 118	Allegato V, Parte 2.69
			100	110	120	130
120	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
130	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
140	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
150	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
160	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
170	Altri impegni dati	CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116				
181	di cui: deteriorati	Allegato V, Parte 2.117				
190	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
200	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
210	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
220	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
230	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
240	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				

9.2 Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Importo nominale
			IFRS 7.36 (b); Allegato V.Parte 2.119 010	Allegato V.Parte 2.119 020
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti	IFRS 9.2.1(g), BC22.2; Allegato V.Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 113		
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
070	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
080	Garanzie finanziarie ricevute	IFRS 9.2.1(e), B2.5, BC2.17, IFRS 8.Appendice A; IFRS 4 Allegato A; Allegato V.Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 114		
090	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
110	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
120	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
130	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
140	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
150	Altri impegni ricevuti	Allegato V.Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 115		
160	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
170	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
180	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
190	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
200	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
210	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		

10. Derivati – Negoziazione e coperture economiche

	Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione e per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione e per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 9.BA.7 (a); Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
010	Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.129(a)	010	020	030	040
020	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139				
030	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
040	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
050	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
060	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
070	Patrimonio netto	Allegato V.Parte 2.129(b)				
080	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139				
090	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
100	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
110	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
120	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
130	Cambi e oro	Allegato V.Parte 2.129(c)				
140	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139				
150	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
160	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
170	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				

	Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione e per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione e per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 9.BA.7 (a); Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
			010	020	030	040
180	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
190	Credito	Allegato V.Parte 2.129(d)				
195	di cui: coperture economiche con l'uso dell'opzione del fair value (valore equo)	IFRS 9.6.7.1; Allegato V.Parte 2.140				
201	di cui: altre coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-140				
210	Credit default swap					
220	Opzione su differenziale creditizio					
230	Total return swap					
240	Altro					
250	Merci	Allegato V.Parte 2.129(e)				
260	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139				
270	Altro	Allegato V.Parte 2.129(f)				
280	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139				
290	DERIVATI	IFRS 9.Appendice A				
300	di cui: OTC – enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142				
310	di cui: OTC – altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)				
320	di cui: OTC – controparti restanti	Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)				

11. Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1 Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Passività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Copertura totale Allegato V.Parte 2.133- 135	di cui: venduti Allegato V.Parte 2.133- 135
010	Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.129(a)	010	020	030	040
020	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
030	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
040	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
050	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
060	Patrimonio netto	Allegato V.Parte 2.129(b)				
070	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
080	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
090	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
100	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
110	Cambi e oro	Allegato V.Parte 2.129(c)				
120	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
130	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
140	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
150	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
160	Credito	Allegato V.Parte 2.129(d)				
170	Credit default swap	Allegato V.Parte 2.136				
180	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V.Parte 2.136				

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Passività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Copertura totale Allegato V.Parte 2.133- 135	di cui: venduti Allegato V.Parte 2.133- 135
190	Total return swap	Allegato V.Parte 2.136	010	020	030	040
200	Altro	Allegato V.Parte 2.136				
210	Merci	Allegato V.Parte 2.129(e)				
220	Altro	Allegato V.Parte 2.129(f)				
230	COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)				
240	Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.129(a)				
250	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
260	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
270	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
280	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
290	Patrimonio netto	Allegato V.Parte 2.129(b)				
300	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
310	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
320	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
330	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
340	Cambi e oro	Allegato V.Parte 2.129(c)				
350	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
360	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
370	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Passività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Copertura totale Allegato V.Parte 2.133- 135	di cui: venduti Allegato V.Parte 2.133- 135
			010	020	030	040
380	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
390	Credito	Allegato V.Parte 2.129(d)				
400	Credit default swap	Allegato V.Parte 2.136				
410	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V.Parte 2.136				
420	Total return swap	Allegato V.Parte 2.136				
430	Altro	Allegato V.Parte 2.136				
440	Merci	Allegato V.Parte 2.129(e)				
450	Altro	Allegato V.Parte 2.129(f)				
460	COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)				
470	COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
480	COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
490	COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	IAS 39.71				
500	DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
510	di cui: OTC – enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142				
520	di cui: OTC – altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)				
530	di cui: OTC – controparti restanti	Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)				

11.3 Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura

		Riferimenti	Valore contabile		
			Copertura di fair value (valore equo)	Copertura dei flussi finanziari	Copertura dell'investimento netto in una gestione estera
			Allegato V, Parte 2.1.45 010	Allegato V, Parte 2.1.45 020	Allegato V, Parte 2.1.45 030
010	Attività finanziarie non derivate	IFRS 7.2.4A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
020	di cui: attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 9, Appendice A			
030	di cui: Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)			
040	di cui: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
050	Passività finanziarie non derivate	IFRS 7.2.4A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
060	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 9, Appendice A			
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			
080	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			

11.4 Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)

	Riferimenti	Microcoperture Valore contabile IFRS 7.24B(a), Allegato V. Parte 2.146, 147	Microcoperture – Copertura della posizione netta Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting) IFRS 9.6.6.1: IFRS 9.6.6.6; Allegato V. Parte 2.147, 151	Rettifiche delle coperture su microcoperture		Macrocoperture
				Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività IFRS 7.24B(a)(ii); Allegato V.Parte 2.148, 149	Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette IFRS 7.24B(a)(v); Allegato V.Parte 2.148, 150	
		010	020	030	040	050
ATTIVITÀ						
010	Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Allegato V.Parte 2.146, 151					
020	Tasso di interesse Allegato V.Parte 2.129(a)					
030	Patrimonio netto Allegato V.Parte 2.129(b)					
040	Cambi e oro Allegato V.Parte 2.129(c)					
050	Credito Allegato V.Parte 2.129(d)					
060	Merci Allegato V.Parte 2.129(e)					
070	Altro Allegato V.Parte 2.129(f)					
080	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Allegato V.Parte 2.146, 151					
090	Tasso di interesse Allegato V.Parte 2.129(a)					
100	Patrimonio netto Allegato V.Parte 2.129(b)					
110	Cambi e oro Allegato V.Parte 2.129(c)					
120	Credito Allegato V.Parte 2.129(d)					
130	Merci Allegato V.Parte 2.129(e)					
140	Altro Allegato V.Parte 2.129(f)					

12. Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.1 Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

	Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione IFRS 7.35i; Allegato V, Parte 2.159, 164(b)	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile IFRS 7.35i; Allegato V, Parte 2.160, 164(b)	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto) IFRS 7.35i; IFRS 7.35B(b); Allegato V, Parte 2.161-162	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto) IFRS 7.35i; IFRS 7.35j; IFRS 9.5.1.2, B5.5.25, B5.5.27; Allegato V, Parte 2.164(c)	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto) IFRS 7.35i; IFRS 7.35B(b); Allegato V, Parte 2.163
		010	020	030	040	050	070
010	Svalutazioni per attività finanziarie senza aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)		IFRS 9.5.5.5				
020	Titoli di debito		Allegato V, Parte 1.31, 44(b)				
030	Banche centrali		Allegato V, Parte 1.42(a)				
040	Amministrazioni pubbliche		Allegato V, Parte 1.42(b)				
050	Enti creditizi		Allegato V, Parte 1.42(c)				
060	Altre società finanziarie		Allegato V, Parte 1.42(d)				
070	Società non finanziarie		Allegato V, Parte 1.42(e)				
080	Prestiti e anticipazioni		Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
090	Banche centrali		Allegato V, Parte 1.42(a)				
100	Amministrazioni pubbliche		Allegato V, Parte 1.42(b)				
110	Enti creditizi		Allegato V, Parte 1.42(c)				

	Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
		010	020	030	040	050	070
120	Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)				
130	Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)				
140	Famiglie		Allegato V.Parte 1.42(f)				
160	di cui: svalutazioni misurate collettivamente		IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158				
170	di cui: svalutazioni misurate individualmente		IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158				
180	Svalutazioni per strumenti di debito con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		IFRS 9.5.5.3				
190	Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31, 44(b)				
200	Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)				
210	Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)				
220	Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)				
230	Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)				

	Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
		010	020	030	040	050	070
240	Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)				
250	Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32, 44(a)				
260	Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)				
270	Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)				
280	Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)				
290	Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)				
300	Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)				
310	Famiglie		Allegato V.Parte 1.42(f)				
330	di cui: svalutazioni misurate collettivamente		IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158				
340	di cui: svalutazioni misurate individualmente		IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158				
350	di cui: deteriorati		Allegato V.Parte 2.213-232				

	Riferimenti	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
		010	020	030	040	050	070
490	Famiglie		Allegato V.Parte 1.42(f)				
500	di cui: svalutazioni misurate collettivamente		IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158				
510	di cui: svalutazioni misurate individualmente		IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158				
520	Totale delle svalutazioni per gli strumenti di debito		IFRS 7.B8E				
530	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 1)		IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Allegato V.Parte 2.157				
540	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 2)		IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Allegato V.Parte 2.157				
550	di cui: deteriorati		Allegato V.Parte 2.117				
560	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 3)		IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Allegato V.Parte 2.157				
570	Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie dati		IFRS 7.B8E; Allegato V.Parte 2.157				

	Riferimenti	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Allegato V.Parte 2.72, 74, 164(a), 165	Altre rettifiche IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.166	Saldo di chiusura	Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.165	Utile o (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito Allegato V. Parte 2.166i
		080	090	100	110	120	125
010	Svalutazioni per attività finanziarie senza au- mento del rischio di credito dopo la rilevazio- ne iniziale (Fase 1)	IFRS 9.5.5.5					
020	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.3 I, 44(b)					
030	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
040	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
050	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
060	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
070	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
090	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
110	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					

	Riferimenti	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni IFRS 7.35f; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Allegato V.Parte 2.72, 74, 164(a), 165	Altre rettifiche IFRS 7.35f; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.166	Saldo di chiusura	Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.165	Utili o (-) perdite da strumenti di debito Allegato V. Parte 2.166i
		080	090	100	110	120	125
120	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
130	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
140	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)					
160	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158					
170	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158					
180	Svalutazioni per strumenti di debito con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	IFRS 9.5.5.3					
190	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
200	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
220	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
230	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					

	Riferimenti	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni IFRS 7.35f; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Allegato V.Parte 2.72, 74, 164(a), 165	Altre rettifiche IFRS 7.35f; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.166	Saldo di chiusura	Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati dell'utile (perdita) a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.165	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito Allegato V. Parte 2.166i
		080	090	100	110	120	125
240	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
260	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
280	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
290	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
300	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
310	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)					
330	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158					
340	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158					
350	di cui: deteriorati	Allegato V.Parte 2.213-232					

	Riferimenti	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni IFRS 7.35(i); IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Allegato V.Parte 2.72, 74, 164(a), 165	Altre rettifiche IFRS 7.35(i); IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.166	Saldo di chiusura	Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.165	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito Allegato V. Parte 2.166i
		080	090	100	110	120	125
360	Svalutazioni per strumenti di debito deteriorati (Fase 3)	IFRS 9.5.5.1, 9. Appendice A					
370	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
380	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
390	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
400	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
410	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
420	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
430	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
440	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
450	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
460	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
470	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
480	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					

	Riferimenti	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni IFRS 7.35f; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Allegato V.Parte 2.72, 74, 164(a), 165	Altre rettifiche IFRS 7.35f; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.166	Saldo di chiusura	Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati dell'utile (perdita) a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.165	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito Allegato V. Parte 2.166i
		080	090	100	110	120	125
490 Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
500 di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158						
510 di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158						
520 Totale delle svalutazioni per gli strumenti di debito	IFRS 7.B8E						
530 Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Allegato V.Parte 2.157						
540 Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Allegato V.Parte 2.157						
550 di cui: deteriorati	Allegato V.Parte 2.117						
560 Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Allegato V.Parte 2.157						
570 Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie dati	IFRS 7.B8E; Allegato V.Parte 2.157						

12.2 Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)

		Riferimenti	Valore contabile lordo / importo nominale <i>Allegato V,Parte 1.34, Parte 2.118, 167, 170</i>						
			Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 2		Trasferimenti tra Fase 2 e Fase 3		Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 3		
			Dalla Fase 1 alla Fase 2	Dalla Fase 2 alla Fase 1	Dalla Fase 2 alla Fase 3	Dalla Fase 3 alla Fase 2	Dalla Fase 1 alla Fase 3	Dalla Fase 3 alla Fase 1	
			010	020	030	040	050	060	
			<i>Allegato V,Parte 2.168-169</i>						
010	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31, 44(b)							
020	Banche centrali	Allegato V,Parte 1.42(a)							
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V,Parte 1.42(b)							
040	Enti creditizi	Allegato V,Parte 1.42(c)							
050	Altre società finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(d)							
060	Società non finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(e)							
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32, 44(a)							
080	Banche centrali	Allegato V,Parte 1.42(a)							
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V,Parte 1.42(b)							
100	Enti creditizi	Allegato V,Parte 1.42(c)							
110	Altre società finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(d)							
120	Società non finanziarie	Allegato V,Parte 1.42(e)							
130	Famiglie	Allegato V,Parte 1.42(f)							
140	Totale degli strumenti di debito								
150	Impegni e garanzie finanziarie dati	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5							

13. Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1 Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione

Garanzie e garanzie reali		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V.Parte 2.171-172, 174</i>							Garanzie finanziarie ricevute
			Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale		Altri prestiti garantiti da garanzia reale					
			Beni immobili residenziali	Beni immobili non residenziali	Cassa, depositi, [titoli di debito emessi]	Beni mobili	Titoli di capitale e di debito	Prestiti rimanenti		
010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	010	020	030	031	032	041	050	
020	di cui: altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)								
030	di cui: società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)								
035	di cui: piccole e medie imprese (PMI)	PMI Art 1 2(a)								
036	di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a); Allegato V.Parte 2.239ix								
037	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239ix								
040	di cui: famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)								
050	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V.Parte 2.88(b)								
060	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)								

13.2.1 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data di riferimento]

		Riferimenti	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data di riferimento] (Allegato V, Parte 2.175)					di cui: attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5.38, Allegato V, Parte 2.7)	
			Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile		
			Allegato V, Parte 2.175i 0010	Allegato V, Parte 1.27-28 0020	Allegato V, Parte 2.175ii 0030	Allegato V, Parte 2.175i 0040	Allegato V, Parte 1.27-28 0050		
0010	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6							
0020	Beni diversi da immobili, impianti e macchinari	IFRS 7.38(a)							
0030	Beni immobili residenziali	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)							
0040	Beni immobili non residenziali	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)							
0050	Beni mobili	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(ii)							
0060	Titoli di capitale e di debito	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iii)							
0070	Altro	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iv)							
0080	Totale								

13.3.1 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

		Riferimenti	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (Allegato V, Parte 2.176)				di cui: attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5.38, Allegato V, Parte 2.7)	
			Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale		
			Allegato V, Parte 2.175i	Allegato V, Parte 1.27-28	Allegato V, Parte 2.175ii	Allegato V, Parte 2.175i	Allegato V, Parte 1.27- 28	Allegato V, Parte 1.27- 28
			0010	0020	0030	0040	0050	
0010	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6						
0020	Beni diversi da immobili, impianti e macchinari	IFRS 7.38(a)						
0030	Beni immobili residenziali	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)						
0040	Beni immobili non residenziali	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)						
0050	Beni mobili	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(ii)						
0060	Titoli di capitale e di debito	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iii)						
0070	Altro	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iv)						
0080	Totale							

14. Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

	ATTIVITÀ	Riferimenti	Gerarchia del fair value (valore equo) IFRS 13.93 (b)			Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V,Parte 2.178			Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte Allegato V,Parte 2.179		
			Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3	
			IFRS 13.76	IFRS 13.81	IFRS 13.86	IFRS 13.81	IFRS 13.86, 93(f)	IFRS 13.76	IFRS 13.81	IFRS 13.86	
			010	020	030	040	050	060	070	080	
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9,Appendice A									
020	Derivati	IFRS 9,Appendice A									
030	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11,									
040	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31									
050	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32									
056	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)									
057	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11									
058	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31									
059	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32									
060	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5									
080	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31									
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32									
101	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A									
102	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11									

15. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

		Riferimenti	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate			
			Attività trasferite		Passività associate ITS V. Parte 2.181	
			Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
			IFRS 7.42D, (e), Allegato V. Parte 1.27	IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)	IFRS 7.42D(e); Allegato V. Parte 2.183-184	IFRS 7.42D(e); Allegato V. Parte 2.183-184
			010	020	030	060
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Appendice A				
020	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11				
030	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31				
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32				
045	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.4				
046	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11				
047	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31				
048	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32				
050	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5				
070	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31				
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32				

		Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate						
		Attività trasferite				Passività associate ITS V.Parte 2.181		
		Valore contabile	di cui: cartolariz- zazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolariz- zazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	
		IFRS 7.42D, (e), Allegato V. Parte 1.27	IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)	IFRS 7.42D(e); Allegato V. Parte 2.183-184	IFRS 7.42D(e)	IFRS 7.42D(e)	IFRS 7.42D(e); Allegato V. Parte 2.183-184	060
		010	020	030	040	050		
	Riferimenti							
091	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A						
092	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11						
093	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31						
094	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32						
131	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2						
132	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31						
133	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32						
190	Totale							

	Riferimenti	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale	
		Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate			
			IFRS 7.42D(f); Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.181		CRR art 109; Allegato V, Parte 2.182		
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9,Appendice A	070	080	090	100	110
020	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11					
030	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31					
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32					
045	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.4					
046	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11					
047	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31					
048	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32					
050	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5					
070	Titoli di debito	Allegato V,Parte 1.31					
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V,Parte 1.32					

	Riferimenti	Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente			Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
		Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate		
		070	080	090	100	110
091	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
092	Strumenti rappresentativi di capitale					
093	Titoli di debito					
094	Prestiti e anticipazioni					
131	Attività finanziarie al costo ammortizzato					
132	Titoli di debito					
133	Prestiti e anticipazioni					
190	Totale					

16. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1 Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

		Riferimenti	Esercizio corrente	
			Interessi attivi	Interessi passivi
			Allegato V. Parte 2.187, 189	Allegato V. Parte 2.188, 190
			010	020
010	Derivati – Negoziazione	IFRS 9. Appendice A, .BA.1, .BA.6; Allegato V. Parte 2.193		
015	di cui: interessi attivi da derivati in coperture economiche	Allegato V. Parte 2.193		
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)		
030	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)		
040	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)		
050	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)		
060	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)		
070	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)		
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)		
090	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)		
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)		
110	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)		
120	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)		
130	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)		
140	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)		
141	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V. Parte 2.88(b), 194i		
142	di cui: credito al consumo	Allegato V. Parte 2.88(a), 194i		
150	Altre attività	Allegato V. Parte 2.5		
160	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
170	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)		
180	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)		
190	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)		
200	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)		
210	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)		
220	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)		
230	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		

		Riferimenti	Esercizio corrente	
			Interessi attivi	Interessi passivi
			Allegato V. Parte 2.187, 189	Allegato V. Parte 2.188, 190
			010	020
240	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.32-34, Parte 2.191		
250	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.192		
260	Altre passività	Allegato V.Parte 1.38-41		
270	INTERESSE	IAS 1.97		
280	di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate	IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Allegato V.Parte 2.194		
290	di cui: interessi da leasing	IFRS 16.38(a), 49, Allegato V.Parte 2.194ii		

16.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V.Parte 2.195-196
			010
020	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
030	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	
050	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	
060	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	
070	UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO	Allegato V.Parte 2.45	

16.3 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V.Parte 2.197-198
			010
010	Derivati	IFRS 9.Appendice A, .BA.1, .BA.7(a)	
015	di cui: coperture economiche con l'uso dell'opzione del fair value (valore equo)	IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Allegato V.Parte 2.199	
020	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	
030	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V.Parte 2.197-198
			010
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
050	Posizioni corte	IFRS 9.BA.7(b)	
060	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	
070	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	
080	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	
090	UTILIO (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO	IFRS 9.Appendice A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)	
095	di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato	IFRS 9.5.6.2; Allegato V. Parte 2.199	

16.4 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
010	Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati	Allegato V.Parte 2.200(a)	
020	Strumenti rappresentativi di capitale e relativi derivati	Allegato V.Parte 2.200(b)	
030	Operazioni sui cambi e derivati relativi a cambi e oro	Allegato V.Parte 2.200(c)	
040	Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati	Allegato V.Parte 2.200(d)	
050	Derivati correlati a merci	Allegato V.Parte 2.200(e)	
060	Altro	Allegato V.Parte 2.200(f)	
070	UTILIO (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO	IFRS 7.20(a)(i)	

16.4.1 Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V.Parte 2.201
			010
020	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	
030	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
090	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO	IFRS 7.20(a)(i)	
100	di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato	IFRS 9.6.5.2; Allegato V. Parte 2.202	

16.5 Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		Riferimenti	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
			Allegato V. Parte 2.203	Allegato V. Parte 2.203
			010	020
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
030	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
050	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		
060	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41		
070	UTILIO (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO	IFRS 7.20(a)(i)		
071	di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a fini di copertura, al netto	IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G(b); Allegato V. Parte 2.204		
072	di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a fini di copertura, al netto	IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Allegato V. Parte 2.204		

16.6 Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V. Parte 2.205
			010
010	Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]	IFRS 7.24A(c); IFRS 7.24C(b)(vi)	
020	Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto	IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Allegato V. Parte 2.206	
030	Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio delle coperture di flussi finanziari	IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)	
040	Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio delle coperture di investimenti netti in gestioni estere	IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)	
050	UTILI O (-) PERDITE DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO		

16.7 Riduzione di valore di attività non finanziarie

		Riferimenti	Esercizio corrente		
			Incrementi	Storni	Riduzione di valore accumulata
			Allegato V. Parte 2.208	Allegato V. Parte 2.208	
			010	020	040
060	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 28.40-43			
070	Filiazioni	IFRS 10. Appendice A			
080	Joint venture	IAS 28.3			
090	Società collegate	IAS 28.3			
100	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie	IAS 36.126(a),(b)			
110	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.73(e)(v-vi)			
120	Investimenti immobiliari	IAS 40.79(d)(v)			
130	Avviamento	IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3. Appendice B67(d)(v)			
140	Altre attività immateriali	IAS 38.118(e)(iv)(v)			
145	Altro	IAS 36.126(a),(b)			
150	TOTALE				

16.8 Altre spese amministrative

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
			Costi
			0010
0010	Spese relative alle tecnologie dell'informazione (IT)	Allegato V. Parte 2.208i	
0020	Esternalizzazione IT	Allegato V. Parte 2.208i-208ii	
0030	Spese IT diverse dalle spese di esternalizzazione IT	Allegato V. Parte 2.208i	
0040	Imposte e tasse (altro)	Allegato V. Parte 2.208iii	
0050	Servizi di consulenza e professionali	Allegato V. Parte 2.208iv	
0060	Pubblicità, marketing e comunicazione	Allegato V. Parte 2.208v	
0070	Spese connesse al rischio di credito	Allegato V. Parte 2.208vi	
0080	Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti	Allegato V. Parte 2.208vii	
0090	Spese connesse ad attività immobiliari	Allegato V. Parte 2.208viii	
0100	Spese connesse ai leasing	Allegato V. Parte 2.208ix	
0110	Altre spese amministrative – parte restante	Allegato V. Parte 2.208x	
0120	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE		

17. **Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale**

17.1 **Attività**

		Riferimenti	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.209
			010
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	IAS 1.54 (i)	
020	Cassa	Allegato V.Parte 2.1	
030	Disponibilità presso banche centrali	Allegato V.Parte 2.2	
040	Altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.3	
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Appendice A	
060	Derivati	IFRS 9. Appendice A	
070	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	
080	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
096	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.4	
097	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	
098	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
099	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	
120	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
141	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	
142	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	
143	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
144	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
181	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	
182	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	
240	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22	
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8	

		Riferimenti	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.209
			010
260	Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4, 210	
270	Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione	IFRS 4, IG20, lettere b)-c); Allegato V.Parte 2.211	
280	Attività materiali		
290	Attività immateriali	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)	
300	Avviamento	IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)	
310	Altre attività immateriali	IAS 38.8, 118	
320	Attività fiscali	IAS 1.54(n-o)	
330	Attività fiscali correnti	IAS 1.54(n); IAS 12.5	
340	Attività fiscali differite	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)	
350	Altre attività	Allegato V.Parte 2.5	
360	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.6	
370	TOTALE DELLE ATTIVITÀ	IAS 1.9(a), IG 6	

17.2 Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

		Riferimenti	Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]
			Allegato V.Parte 2.118, 209
			010
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116	
020	Garanzie finanziarie date	IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116	
030	Altri impegni dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116	
040	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO		

17.3 Passività e patrimonio netto

		Riferimenti	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.209
			010
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	
020	Derivati	IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	
030	Posizioni corte	IFRS 9.BA.7(b)	
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	
050	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	
060	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	
100	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	
110	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	
120	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	
130	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	
140	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	
150	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26	
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8	
170	Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione	IFRS 4.IG20(a); Allegato V. Parte 2.212	
180	Accantonamenti	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	
190	Passività fiscali	IAS 1.54(n-o)	
200	Passività fiscali correnti	IAS 1.54(n); IAS 12.5	
210	Passività fiscali differite	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)	
220	Capitale sociale rimborsabile a richiesta	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12	
230	Altre passività	Allegato V.Parte 2.13	
240	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14	

		<i>Riferimenti</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
			Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.209
			010
250	PASSIVITÀ	IAS 1.9(b); IG 6	
260	Capitale	IAS 1.54(r), BAD art 22	
270	Sovrapprezzo azioni	IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)	
280	Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale	Allegato V.Parte 2.18-19	
290	Altro patrimonio netto	IFRS 2.10; Allegato V. Parte 2.20	
300	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	
310	Utili non distribuiti	CRR art 4(1)(123)	
320	Riserve di rivalutazione	IFRS 1.33, D5-D8	
330	Altre riserve	IAS 1.54; IAS 1.78 (e)	
340	(-) Azioni proprie	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V. Parte 2.28	
350	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	IFRS 10.B94	
360	(-) Acconti sui dividendi	IAS 32.35	
370	Partecipazioni di minoranza	IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94	
380	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO	IAS 1.9(c), IG 6	
390	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ	IAS 1.IG6	

18 Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.0 Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

		Riferimenti	Valore contabile lordo / Importo nominale					
			In bonis					
			010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	030 Allegato V.Parte 2.222, 235	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1) 056 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V.Parte 2.237(d)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2) 057 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (f); Allegato V.Parte 2.237(c)
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.2, 3						
010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						

		Riferimenti	Valore contabile lordo / Importo nominale					
			In bonis					
			010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni 030 Allegato V.Parte 2.222, 235	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni 055 Allegato V.Parte 2.222, 235	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1) 056 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(d); Allegato V.Parte 2.237(d)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2) 057 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2.237(c)
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.233(a)						
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						

		Riferimenti	Valore contabile lordo / Importo nominale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			In bonis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	030 Allegato V.Parte 2.222, 235	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

		Riferimenti	Valore contabile lordo / Importo nominale					
			In bonis				di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)
			010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	030 Allegato V.Parte 2.222, 235	055 Allegato V.Parte 2.222, 235		
							056 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(d); Allegato V.Parte 2.237(d)	057 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b); (f); Allegato V.Parte 2.237(c)
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						

		Valore contabile lordo / Importo nominale						
		In bonis						
		Riferimenti	010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni Allegato V.Parte 2.222, 235	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni Allegato V.Parte 2.222, 235	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)
030 Allegato V.Parte 2.222, 235	055 Allegato V.Parte 2.222, 235							
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
933	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234						
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217						
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220						
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224						
350	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						

		Valore contabile lordo / Importo nominale					
		In bonis					
		010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni 030 Allegato V.Parte 2.222, 235	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni 055 Allegato V.Parte 2.222, 235	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1) 056 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(d); Allegato V.Parte 2.237(d)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2) 057 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2.237(c)
Riferimenti							
370	Enti creditizi						
380	Altre società finanziarie						
390	Società non finanziarie						
400	Famiglie						
410	Garanzie finanziarie date						
420	Banche centrali						
430	Amministrazioni pubbliche						
440	Enti creditizi						
450	Altre società finanziarie						
460	Società non finanziarie						
470	Famiglie						
480	Altri impegni dati						

		Valore contabile lordo / Importo nominale						
		In bonis						
		010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	020 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	
030 Allegato V.Parte 2.222, 235	055 Allegato V.Parte 2.222, 235			056 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V.Parte 2.237(d)	057 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (f); Allegato V.Parte 2.237(c)			
490	Banche centrali							
500	Amministrazioni pubbliche							
510	Enti creditizi							
520	Altre società finanziarie							
530	Società non finanziarie							
540	Famiglie							
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO							

		Valore contabile lordo / Importo nominale									
		Deteriorate									
		060 Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	070 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	080 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	090 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	101 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Scadute da > 2 anni <= 5 anni
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.2, 3									
010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)									
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)									
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)									
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)									
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)									
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)									
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)									
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)									
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)									
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)									
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)									

		Valore contabile lordo / Importo nominale						
		Deteriorate						
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	
		060 Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239	070 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	080 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	090 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	101 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	102 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.233(a)						
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						

		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Riferimenti	Deteriorate				Scadute da > 1 anno <= 2 anni
			Inadempimenti probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	
			060 Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239	070 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	080 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	090 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	101 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236
							102 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)					
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)					
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
913	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)					
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVANTI NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(b)					

Valore contabile lordo / Importo nominale								
		Riferimenti	Deteriorate					
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	
			060 Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239	070 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	080 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	090 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	101 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	102 Allegato V.Parte 2. 222, 235-236
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						

		Valore contabile lordo / importo nominale						
		Riferimenti	Deteriorate				Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni
			Inadempimenti probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni		
			060 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	070 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	080 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	090 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	101 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	102 Allegato V.Parte 2.222, 235-236
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
933	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234						
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217						
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220						
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224						
350	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						

Valore contabile lordo / Importo nominale								
		Riferimenti	Deteriorate					
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	
		060	070	080	090	101	102	
		Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	
370	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
380	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
390	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
410	Garanzie finanziarie date	IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225						
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
480	Altri impegni dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224						

		Valore contabile lordo / Importo nominale						
		Deteriorate						
		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni		
		060	070	080	090	101	102	
		Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V.Parte 2.217						

		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)
		106	107	109	110	121
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
		Riferimenti				
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.2, 3				
010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)				
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)				
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)				
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)				
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)				
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)				
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)				
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)				
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)				
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)				

		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				di cui: strumenti deteriorati (fase 3)
		Scadute da > 5 anni ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	
	Riferimenti	106	107	109	110	121
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
120	Società non finanziarie					
130	di cui: piccole e medie imprese					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale					
150	Famiglie					
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale					
170	di cui: credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO					
181	Titoli di debito					
182	Banche centrali					
183	Amministrazioni pubbliche					
184	Enti creditizi					
185	Altre società finanziarie					
186	Società non finanziarie					

Valore contabile lordo / Importo nominale							
Deteriorate							
Riferimenti		Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)	
		106	107	109	110	121	
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236		IFRS 9, 5.5.3; IFRS 7, 35M(b)(i); Allegato V, Parte 2. 237(c)		CRR art 178; Allegato V, Parte 2, 237(b)	
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236		IFRS 9, 5.5.1; IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2, 237(a)	
191	Prestiti e anticipazioni						
192	Banche centrali						
193	Amministrazioni pubbliche						
194	Enti creditizi						
195	Altre società finanziarie						
196	Società non finanziarie						
900	di cui: piccole e medie imprese						
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale						
197	Famiglie						
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
913	di cui: credito al consumo						
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE						

		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 5 anni ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)
		106	107	109	110	121
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti						
211	Titoli di debito					
	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
212	Banche centrali					
	Allegato V.Parte 1.42(a)					
213	Amministrazioni pubbliche					
	Allegato V.Parte 1.42(b)					
214	Enti creditizi					
	Allegato V.Parte 1.42(c)					
215	Altre società finanziarie					
	Allegato V.Parte 1.42(d)					
216	Società non finanziarie					
	Allegato V.Parte 1.42(e)					
221	Prestiti e anticipazioni					
	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
222	Banche centrali					
	Allegato V.Parte 1.42(a)					
223	Amministrazioni pubbliche					
	Allegato V.Parte 1.42(b)					
224	Enti creditizi					
	Allegato V.Parte 1.42(c)					
225	Altre società finanziarie					
	Allegato V.Parte 1.42(d)					
226	Società non finanziarie					
	Allegato V.Parte 1.42(e)					
920	di cui: piccole e medie imprese					
	PMI Art 1 2(a)					

Valore contabile lordo / Importo nominale						
	Riferimenti	Deteriorate				
		Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)
		106	107	109	110	121
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)			
227	Famiglie		Allegato V.Parte 1.42(f)			
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)			
933	di cui: credito al consumo		Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)			
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE		Allegato V.Parte 2.233(c), 234			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE		Allegato V.Parte 2.217			
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA		Allegato V.Parte 2.220			
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati		CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224			
350	Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)			
360	Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)			

		Valore contabile lordo / Importo nominale					
		Deteriorate					
		Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)	
	Riferimenti	106	107	109	110	121	
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)	
370	Enti creditizi						
380	Altre società finanziarie						
390	Società non finanziarie						
400	Famiglie						
410	Garanzie finanziarie date						
420	Banche centrali						
430	Amministrazioni pubbliche						
440	Enti creditizi						
450	Altre società finanziarie						
460	Società non finanziarie						
470	Famiglie						
480	Altri impegni dati						

		Valore contabile lordo / Importo nominale					
		Deteriorate					
		Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)		di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)
		106	107	109	110	121	
		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)	
	Riferimenti						
	490 Banche centrali						
	500 Amministrazioni pubbliche						
	510 Enti creditizi						
	520 Altre società finanziarie						
	530 Società non finanziarie						
540 Famiglie							
550 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO							

		Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
			Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		Esposizioni in bonis -			Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
			130	140	141	142	143	150	160	170
			Allegato V, Parte 2.238	Allegato V, Parte 2.238	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Allegato V, Parte 2.238	Inadempimenti probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni < = 180 giorni
			Allegato V, Parte 2.238	Allegato V, Parte 2.238	Allegato V, Parte 2.237(d)	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V, Parte 2.237(c)		Allegato V, Parte 2.238	Allegato V, Parte 2.236, 238	Allegato V, Parte 2.236, 238
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	Allegato V, Parte 2.2, 3								
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.3 I, 44(b)								
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)								
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)								
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)								
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)								
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)								
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)								
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)								
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)								
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)								
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)								

		Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
			Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
			130	140	141					
			Allegato V, Parte 2.238	Allegato V, Parte 2.238	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V, Parte 2.237(d)	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b); Allegato V, Parte 2.237(c)	Allegato V, Parte 2.238	Allegato V, Parte 2.236, 238	Allegato V, Parte 2.236, 238	
120	Società non finanziarie									
130	di cui: piccole e medie imprese									
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale									
150	Famiglie									
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
170	di cui: credito al consumo									
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO									
181	Titoli di debito									
182	Banche centrali									
183	Amministrazioni pubbliche									
184	Enti creditizi									
185	Altre società finanziarie									
186	Società non finanziarie									

		Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							
			Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)		di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	150 Allegato V,Parte 2.238	160 Allegato V,Parte 2.236, 238	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni		
			130 Allegato V, Parte 2.238	140 Allegato V, Parte 2.238	141 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V,Parte 2.237(d)				142 IFRS 9.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V,Parte 2.237(c)	
191	Prestiti e anticipazioni									
192	Banche centrali									
193	Amministrazioni pubbliche									
194	Enti creditizi									
195	Altre società finanziarie									
196	Società non finanziarie									
900	di cui: piccole e medie imprese									
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale									
197	Famiglie									
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
913	di cui: credito al consumo									
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE									

		Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							
			Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			130	140	141	142	150	160	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	
			Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V. Parte 2. 237(d)	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Allegato V. Parte 2. 236, 238
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)								
227	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)								
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)								
933	di cui: credito al consumo	Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)								
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V. Parte 2.233(c), 234								
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V. Parte 2.217								
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V. Parte 2.220								
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224								
350	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)								
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)								

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Riduzione di valore accumulata e accantonamenti					Esposizioni deteriorate— Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
		Esposizioni in bonis -					Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni				
		di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)					di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)				
		130	140	141	142	150	160	170			
		Allegato V, Parte 2. 238	Allegato V, Parte 2. 238	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V,Parte 2. 237(d)	IFRS 9.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V,Parte 2. 237(c)	Allegato V,Parte 2. 238	Allegato V,Parte 2. 236, 238	Allegato V,Parte 2. 236, 238			
490	Banche centrali										
500	Amministrazioni pubbliche										
510	Enti creditizi										
520	Altre società finanziarie										
530	Società non finanziarie										
540	Famiglie										
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO										

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)
		180	191	192	196	197	950	951
		Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(a)
Riferimenti	005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.2, 3					
	010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
	020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
	030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
	040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
	050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
	060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
	070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
	080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
	090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
	100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
	110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						di cui: strumenti deteriorati (fase 3)
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	
		180	191	192	196	197	950	951
		Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(a)
120	Società non finanziarie							
		Allegato V.Parte 1.42(e)						
130	di cui: piccole e medie imprese							
		PMI Art 1 2(a)						
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale							
		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
150	Famiglie							
		Allegato V.Parte 1.42(f)						
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale							
		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
170	di cui: credito al consumo							
		Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO							
		Allegato V.Parte 2.233(a)						
181	Titoli di debito							
		Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
182	Banche centrali							
		Allegato V.Parte 1.42(a)						
183	Amministrazioni pubbliche							
		Allegato V.Parte 1.42(b)						
184	Enti creditizi							
		Allegato V.Parte 1.42(c)						
185	Altre società finanziarie							
		Allegato V.Parte 1.42(d)						
186	Società non finanziarie							
		Allegato V.Parte 1.42(e)						

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)
		180	191	192	196	197	950	951
		Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(a)
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale							
		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
227	Famiglie							
		Allegato V.Parte 1.42(f)						
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale							
		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
933	di cui: credito al consumo							
		Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE							
		Allegato V.Parte 2.233(c), 234						
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE							
		Allegato V.Parte 2.217						
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA							
		Allegato V.Parte 2.220						
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati							
		CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224						
350	Banche centrali							
		Allegato V.Parte 1.42(a)						
360	Amministrazioni pubbliche							
		Allegato V.Parte 1.42(b)						

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)
		180	191	192	196	197	950	951
		Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V. Parte 2. 237(a)
370	Enti creditizi							
	Altre società finanziarie							
	Società non finanziarie							
	Famiglie							
410	Garanzie finanziarie date							
420	Banche centrali							
430	Amministrazioni pubbliche							
440	Enti creditizi							
450	Altre società finanziarie							
460	Società non finanziarie							
470	Famiglie							
480	Altri impegni dati							

Riferimenti

Allegato V.Parte 1.42(c)

Allegato V.Parte 1.42(d)

Allegato V.Parte 1.42(e)

Allegato V.Parte 1.42(f)

IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225

Allegato V.Parte 1.42(a)

Allegato V.Parte 1.42(b)

Allegato V.Parte 1.42(c)

Allegato V.Parte 1.42(d)

Allegato V.Parte 1.42(e)

Allegato V.Parte 1.42(f)

CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)
		180	191	192	196	197	950	951
		Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	Allegato V.Parte 2. 236, 238	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (i); Allegato V.Parte 2. 237(c)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(a)
	Riferimenti	Allegato V.Parte 1.42(a)						
490	Banche centrali							
500	Amministrazioni pubbliche							
510	Enti creditizi							
520	Altre società finanziarie							
530	Società non finanziarie							
540	Famiglie							
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V.Parte 2.217						

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V.Parte 2.119</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			201 <i>Allegato V.Parte 2.239</i>	200 <i>Allegato V.Parte 2.239</i>	205 <i>Allegato V.Parte 2.239</i>	210 <i>Allegato V.Parte 2.239</i>
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	<i>Allegato V.Parte 2.2, 3</i>				
010	Titoli di debito	<i>Allegato V.Parte 1.31, 44(b)</i>				
020	Banche centrali	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>				
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>				
040	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>				
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>				
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>				
070	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V.Parte 1.32, 44(a)</i>				
080	Banche centrali	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>				
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>				
100	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>				
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V, Parte 2.119			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			201 Allegato V, Parte 2.239	200 Allegato V, Parte 2.239	205 Allegato V, Parte 2.239	210 Allegato V, Parte 2.239
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
150	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
170	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)				
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, Parte 2.233(a)				
181	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)				
182	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
184	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
185	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
186	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V, Parte 2.119			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			201 Allegato V, Parte 2.239	200 Allegato V, Parte 2.239	205 Allegato V, Parte 2.239	210 Allegato V, Parte 2.239
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
192	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
194	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
195	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
196	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
197	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
913	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)				
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V, Parte 2.233(b)				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2, 1 19</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			201 <i>Allegato V, Parte 2, 2 39</i>	200 <i>Allegato V, Parte 2, 2 39</i>	205 <i>Allegato V, Parte 2, 2 39</i>	210 <i>Allegato V, Parte 2, 2 39</i>
	Titoli di debito	<i>Allegato V, Parte 1.31, 44(b)</i>				
211						
212	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
213	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
214	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
215	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				
216	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				
221	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>				
222	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
223	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
224	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
225	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				
226	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				
920	di cui: piccole e medie imprese	<i>PMI Art 1 2(a)</i>				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V, Parte 2.119			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			201 Allegato V, Parte 2.239	200 Allegato V, Parte 2.239	205 Allegato V, Parte 2.239	210 Allegato V, Parte 2.239
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
227	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
933	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)				
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V, Parte 2.233(c), 234				
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V, Parte 2.217				
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V, Parte 2.220				
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224				
350	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V, Parte 2.119			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			201 Allegato V, Parte 2.239	200 Allegato V, Parte 2.239	205 Allegato V, Parte 2.239	210 Allegato V, Parte 2.239
	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
370						
380	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
390	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
400	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
410	Garanzie finanziarie date	IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225				
420	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)				
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)				
440	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)				
450	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)				
460	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)				
470	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)				
480	Altri impegni dati	CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V, Parte 2.119				
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute				Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate 210 Allegato V, Parte 2.239
			Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis 201 Allegato V, Parte 2.239	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate 200 Allegato V, Parte 2.239	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis 205 Allegato V, Parte 2.239	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate 210 Allegato V, Parte 2.239	
490	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)					
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)					
510	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)					
520	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)					
530	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)					
540	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)					
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, Parte 2.217					

18.1 Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte

		Riferimenti	Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni	
			Afflussi nelle esposizioni deteriorate	(-) Deflussi dalle esposizioni deteriorate
			0010	0020
			Allegato V.Parte 2.213-216, 224-234, 239i-239i-239iii, 239vi	Allegato V.Parte 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv-239vi
0010	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
0020	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
0030	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
0040	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
0050	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
0060	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)		
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a); Allegato V.Parte 2.239vii(a), 239ix		
0080	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239vii(a), 239ix		
0090	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)		
0100	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
0110	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)		
0120	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 239vii(c)		
0130	PRESTITI E ANTICIPAZIONI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217		
0140	PRESTITI E ANTICIPAZIONI POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220		
0150	TOTALE AFFLUSSI / DEFLUSSI			

18.2 Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

		Riferimenti	Valore contabile lordo							
			In bonis							
			di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	0010 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221	0020 Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-258	0030 Allegato V.Parte 2. 213- 216, 223-239	0040 Allegato V.Parte 2. 222, 235	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
0010	Società non finanzia- rie	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii							
0020		Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239vi (a), 239vii							
0030		Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)							
0040		di cui: prestiti con rapporto “loan-to- value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0050		di cui: prestiti con rapporto “loan-to- value” superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0060		di cui: prestiti con rapporto “loan-to- value” superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0070	Fami- glie	Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)							
0080		di cui: prestiti con rapporto “loan-to- value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0090		di cui: prestiti con rapporto “loan-to- value” superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0100		di cui: prestiti con rapporto “loan-to- value” superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							

		Valore contabile lordo					
		Riferimenti	Deteriorate				
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni				
				Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	
0010	Società non finanziarie	PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	0080 Allegato V.Parte 2.213-216, 223-239	0090 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	0100 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	0110 Allegato V.Parte 2.222, 235-236	0120 Allegato V.Parte 2.222, 235-236
0020		Allegato V.Parte 2.239vi (a), 239vii					
0030		Allegato V.Parte 2.239vi (a), 239vii					
0040		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)					
0050		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii					
0060	Famiglie	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii					
0070		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii					
0080		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)					
0090		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii					
0100		Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii					

Valore contabile lordo							
Deteriorate							
		Riferimenti	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: in stato di default	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			0130	0140	0150	0160	0170
			Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	CRR art 178: Allegato V. Parte 2.237(b)	Allegato V.Parte 2.259-263
0010	Società non finanzia- rie	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii				
0020		Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239vi (a), 239vii				
0030		Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)				
0040		di cui: prestiti con rapporto “loan- to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0050		di cui: prestiti con rapporto “loan- to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0060		di cui: prestiti con rapporto “loan- to-value” superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0070	Fami- glie	Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)				
0080		di cui: prestiti con rapporto “loan- to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0090		di cui: prestiti con rapporto “loan- to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0100		di cui: prestiti con rapporto “loan- to-value” superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V,Parte 2.119										
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute										
			Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti										
0010	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	Riferimenti	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	0340 Allegato V,Parte 2.239		
			Allegato V,Parte 2.236, 238	Allegato V,Parte 2.236, 238	Allegato V,Parte 2.236, 238	Allegato V,Parte 2.207	Allegato V,Parte 2.239	Allegato V,Parte 2.239	Allegato V,Parte 2.239				
0020	Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii											
0030	Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V,Parte 2.239vi (a), 239vii											
0040	di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)											
0050	di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii											
0060	di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii											
0070	Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)											
0080	di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii											
0090	di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii											
0100	di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %	Allegato V,Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii											

19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

		Riferimenti	Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza				di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
			010 <i>Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-258</i>	020 <i>Allegato V.Parte 2.256, 259-262</i>	030 <i>Allegato V.Parte 2.241(a), 266</i>	Rifinanziamento <i>(b), 265-266</i>	
						040	050 <i>Allegato V.Parte 2.256(b), 261</i>
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	<i>Allegato V.Parte 2.2, 3</i>					
010	Titoli di debito	<i>Allegato V.Parte 1.31, 44(b)</i>					
020	Banche centrali	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>					
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>					
040	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>					
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>					
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>					
070	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V.Parte 1.32, 44(a)</i>					
080	Banche centrali	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>					
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>					
100	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>					
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>					

		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza			
			Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate	
		010	020	030	040	050
		Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-258	Allegato V.Parte 2.256, 259-262	Allegato V.Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2.241(b), 265-266	Allegato V.Parte 2.256(b), 261
	Riferimenti					
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)				
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)				
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)				
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)				
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)				
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)				
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)				
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
913	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)				

		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Riferimenti	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza			
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate	
		010		020	030	040	050
		Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 2.40-2.45, 2.51-2.58		Allegato V.Parte 2.256, 2.59-2.62	Allegato V.Parte 2.241(a), 2.66	Allegato V.Parte 2.241(b), 2.65-2.66	Allegato V.Parte 2.256(b), 2.61
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE		Allegato V.Parte 2.249(b)				
211	Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)				
212	Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)				
213	Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)				
214	Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)				
215	Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)				
216	Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)				
221	Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32, 4.4(a)				
222	Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)				
223	Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)				
224	Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)				
225	Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)				
226	Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)				

		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza			
			Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate	
		010	020	030	040	050
		Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 2.40-245, 251-258	Allegato V.Parte 2.256, 259-262	Allegato V.Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2.241(b), 265-266	Allegato V.Parte 2.256(b), 261
	Referimenti					
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)				
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
933	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)				
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTA RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249				
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.246				
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.247				
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246				

		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza						
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza						
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza		
		060	070	080	090	100	110	
		Allegato V.Parte 2. 259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2. 241 (b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)	Allegato V.Parte 2. 231, 252(a), 263	
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista							
010	Titoli di debito							
020	Banche centrali							
030	Amministrazioni pubbliche							
040	Enti creditizi							
050	Altre società finanziarie							
060	Società non finanziarie							
070	Prestiti e anticipazioni							
080	Banche centrali							
090	Amministrazioni pubbliche							
100	Enti creditizi							
110	Altre società finanziarie							

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza	
		060	070	080	090	100	110
		Allegato V.Parte 2, 259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2, 241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9-Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)	Allegato V.Parte 2, 231, 252(a), 263
Riferimenti							
120	Società non finanziarie						
130	di cui: piccole e medie imprese						
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale						
150	Famiglie						
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
170	di cui: credito al consumo						
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO						
181	Titoli di debito						
182	Banche centrali						
183	Amministrazioni pubbliche						
184	Enti creditizi						
185	Altre società finanziarie						
186	Società non finanziarie						

		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza						
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza						
			Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza	
		060	070	080	090	100	110	
		Allegato V.Parte 2. 259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2. 241 (b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)	Allegato V.Parte 2. 231, 252(a), 263	
	Riferimenti							
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)						
913	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)						

		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza						
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza						
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza		
060	070	080	090	100	110			
Allegato V.Parte 2, 259-263		Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2, 241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1:IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)	Allegato V.Parte 2, 231, 252(a), 263		
Riferimenti								
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(b)						
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza					
		Riferimenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza
			060	070	080	090	100
			Allegato V Parte 2. 259-263	Allegato V, Parte 2.241(a), 266	Allegato V Parte 2, 241 (b), 265-266	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V Parte 2.264(a)
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)					
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
227	Famiglie	Allegato V Parte 1.42(f)					
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
933	di cui: credito al consumo	Allegato V Parte 2.88(a), 234i(b)					
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V Parte 2.249					
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V Parte 2.246					
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V Parte 2.247					
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246					

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata e di valore accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni		
			140	150	160
		120	130	241(a)	241(b), 267
		Allegato V.Parte 2. 267	Allegato V.Parte 2. 207	Allegato V.Parte 2. 207	Allegato V.Parte 2. 241(b), 267
Riferimenti					
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.2, 3			
010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)			
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)			
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			

		Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			120	130	140	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
			Allegato V.Parte 2. 267	Allegato V.Parte 2. 207	Allegato V.Parte 2. 241(a), 267	Allegato V.Parte 2. 241(b), 267	
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)					
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)					
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.249(a)					
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Riferimenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata e di valore accantonamenti	140 Allegato V, Parte 2, 207	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni 150 Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Rifinanziamento 160 Allegato V, Parte 2, 241(b), 267
120 Allegato V, Parte 2, 267			130 Allegato V, Parte 2, 207			
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.3.2, 44(a)				
192	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.4.2(a)				
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.4.2(b)				
194	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.4.2(c)				
195	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.4.2(d)				
196	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.4.2(e)				
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
197	Famiglie	Allegato V, Parte 1.4.2(f)				
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
913	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)				

	Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata e di valore accumulati e accantonamenti		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		120	130	140	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	
					Rifinanziamento	
		Allegato V.Parte 2. 267	Allegato V.Parte 2. 207	Allegato V.Parte 2. 207	Allegato V.Parte 2. 241(a), 267	Allegato V.Parte 2. 241(b), 267
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTA A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(b)				
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)				
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)				
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)				
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)				
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)				
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)				
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)				
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)				
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)				
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)				
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)				
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
			di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza		
			170	175	180	185
			<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	<i>Allegato V, Parte 2.2, 3</i>				
010	Titoli di debito	<i>Allegato V, Parte 1.31, 44(b)</i>				
020	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				
070	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>				
080	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
			di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza		di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza	
			170	175	180	185
			<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>PMI Art 1 2(a)</i>				
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>				
150	Famiglie	<i>Allegato V, Parte 1.42(f)</i>				
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>				
170	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)</i>				
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	<i>Allegato V, Parte 2.249(a)</i>				
181	Titoli di debito	<i>Allegato V, Parte 1.31, 44(b)</i>				
182	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
183	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
184	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
185	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				
186	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V.Parte 2.119</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
				di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza		di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			170 <i>Allegato V.Parte 2.268</i>	175 <i>Allegato V.Parte 2.268</i>	180 <i>Allegato V.Parte 2.268</i>	185 <i>Allegato V.Parte 2.268</i>
191 Prestiti e anticipazioni		<i>Allegato V.Parte 1.32, 44(a)</i>				
192 Banche centrali		<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>				
193 Amministrazioni pubbliche		<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>				
194 Enti creditizi		<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>				
195 Altre società finanziarie		<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>				
196 Società non finanziarie		<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>				
900 di cui: piccole e medie imprese		<i>PMI Art 1 2(a)</i>				
903 di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		<i>Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>				
197 Famiglie		<i>Allegato V.Parte 1.42(f)</i>				
910 di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		<i>Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>				
913 di cui: credito al consumo		<i>Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)</i>				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
			di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			170	175	180	185
			<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	<i>Allegato V, Parte 2.249(b)</i>				
211	Titoli di debito	<i>Allegato V, Parte 1.31, 44(b)</i>				
212	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
213	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
214	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
215	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				
216	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				
221	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>				
222	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>				
223	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>				
224	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>				
225	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>				
226	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>				

		Riferimenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>			
			Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
			Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
			di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza
			170	175	180	185
			<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>	<i>Allegato V, Parte 2.268</i>
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)				
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>				
227	Famiglie	<i>Allegato V, Parte 1.42(f)</i>				
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>				
933	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)</i>				
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	<i>Allegato V, Parte 2.249</i>				
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V, Parte 2.246</i>				
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	<i>Allegato V, Parte 2.247</i>				
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; <i>Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246</i>				

20. Disaggregazione geografica

20.1 Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

		Riferimenti	Valore contabile Allegato V.Parte 1.27	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
			010	020
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	IAS 1.54 (i)		
020	Cassa	Allegato V.Parte 2.1		
030	Disponibilità presso banche centrali	Allegato V.Parte 2.2		
040	Altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.3		
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 9. Appendice A		
060	Derivati	IFRS 9. Appendice A		
070	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11		
080	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31		
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32		
096	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4		
097	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11		
098	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31		
099	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32		
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5		
120	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31		
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32		
141	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A		
142	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11		
143	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31		
144	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32		
181	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2		
182	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31		
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32		
240	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22		

		Riferimenti	Valore contabile Allegato V.Parte 1.27	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
			010	020
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
260	Attività materiali			
270	Attività immateriali	IAS 1.54(c); CRR art 4(1) (115)		
280	Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4		
290	Attività fiscali	IAS 1.54(n-o)		
300	Altre attività	Allegato V.Parte 2.5		
310	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7		
320	ATTIVITÀ	IAS 1.9(a), IG 6		

20.2 Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

		Riferimenti	Valore contabile Allegato V.Parte 1.27	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
			010	020
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6		
020	Derivati	IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)		
030	Posizioni corte	IFRS 9.BA.7(b)		
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
050	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37		
060	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41		
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2		
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
090	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37		
100	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41		

		Riferimenti	Valore contabile Allegato V.Parte 1.27	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
			010	020
110	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		
120	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
130	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37		
140	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41		
150	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26		
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
170	Accantonamenti	IAS 37.10; IAS 1.54(l)		
180	Passività fiscali	IAS 1.54(n-o)		
190	Capitale sociale rimborsabile a richiesta	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12		
200	Altre passività	Allegato V.Parte 2.13		
210	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14		
220	PASSIVITÀ	IAS 1.9(b); IG 6		

20.3 Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività

		Riferimenti	Esercizio corrente	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
			010	020
010	Interessi attivi	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31		
020	(Interessi passivi)	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31		
030	(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)	IFRIC 2.11		
040	Ricavi da dividendi	Allegato V.Parte 2.40		
050	Ricavi da commissioni e compensi	IFRS 7.20(c)		
060	(Costi per commissioni e compensi)	IFRS 7.20(c)		
070	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	Allegato V.Parte 2.45		
080	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.43, 46		

		Riferimenti	Esercizio corrente	
			Attività nazionali	Attività non nazionali
			Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
			010	020
083	Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.5.7.1		
090	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.44		
100	Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	Allegato V. Parte 2.47-48		
110	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	IAS 21.28, 52 (a)		
130	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto	IAS 1.34		
140	Altri ricavi operativi	Allegato V. Parte 2.314-316		
150	(Altri costi operativi)	Allegato V. Parte 2.314-316		
155	TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO			
160	(Spese amministrative)			
170	(Ammortamenti)	IAS 1.102, 104		
171	Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto	IFRS 9.5.4.3, IFRS 9. Appendice A; Allegato V. Parte 2.49		
180	(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)	IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)		
190	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)	IFRS 7.20(a)(viii); Allegato V. Parte 2.51, 53		
200	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)	IAS 28.40-43		
210	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)	IAS 36.126(a)(b)		
220	Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 3. Appendice B64(n) (i)		
230	Quota degli utili o (-) delle perdite da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	Allegato V. Parte 2.54		
240	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate	IFRS 5.37; Allegato V. Parte 2.55		
250	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A		
260	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
270	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	IAS 1, IG 6		
280	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate	IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V. Parte 2.56		
290	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	IAS 1.81A(a)		

20.4 Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

asse z

Paese di residenza della controparte

	Riferimenti	Valore contabile lordo	di cui: possedute per negoziazione o per negoziazione	di cui: attività finanziarie soggette a riduzione di valore	di cui: oggetto di misure di tolleranza	di cui: deteriorate	di cui: in stato di default	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
		Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.271, 275	Allegato V, Parte 1.15(a), Parte 2.273	Allegato V, Parte 2.273	Allegato V, Parte 2.275	Allegato V, Parte 2.275	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)	Allegato V, Parte 2.274	Allegato V, Parte 2.274
		010	011	012	022	025	026	031	040
010	Derivati	IFRS 9. Appendice A, Allegato V. Parte 2.272							
020	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
040	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11							
050	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
060	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
070	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							
080	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)							
090	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)							
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)							
110	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
120	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
130	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							

	Riferimenti	Valore contabile lordo	di cui: possedute per negoziazione o per negoziazione	di cui: attività finanziarie soggette a riduzione di valore	di cui: oggetto di misure di tolleranza	di cui: deteriorate	di cui: in stato di default	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
140	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	010	011	012	022	025	026	031
150	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)							
160	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)							
170	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
180	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
190	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							
200	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)							
210	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87							
220	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)							
230	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87							
240	di cui: credito al consumo	Allegato V. Parte 2.88(a)							

20.5 Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

		Riferimenti	Importo nominale	di cui: oggetto di misure di tolleranza	di cui: deteriorate	di cui: in stato di default	Accantonamenti per impegni e garanzie dati
			Allegato V. Parte 2.118, 271	Allegato V. Parte 2.240-258	Allegato V. Parte 2.275	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	Allegato V. Parte 2.276
			010	022	025	026	030
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116					
020	Garanzie finanziarie date	IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116					
030	Altri impegni dati	CRR Allegato I; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116					

20.6 Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

		Riferimenti	Valore contabile
			Allegato V. Parte 1.27, 2.271
			010
010	Derivati	IFRS 9. Appendice A, Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.272	
020	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	
040	Posizioni corte	IFRS 9. BA7(b); Allegato V. Parte 1.44(d)	
050	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	
060	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	
070	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	
080	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	
100	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	
110	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	
120	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	
130	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	

20.7.1 Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte

asse z Paese di residenza della controparte

		Riferimenti	Società non finanziarie Allegato V. Parte 2.271, 277				
			Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
			Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.275	Allegato V. Parte 2.273	Allegato V. Parte 2.275	Allegato V. Parte 2.274	Allegato V. Parte 2.274
			010	011	012	021	022
010	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	Regolamento NACE					
020	B Attività estrattive	Regolamento NACE					
030	C Attività manifatturiere	Regolamento NACE					
040	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Regolamento NACE					
050	E Fornitura di acqua	Regolamento NACE					
060	F Costruzioni	Regolamento NACE					
070	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Regolamento NACE					
080	H Trasporto e magazzinaggio	Regolamento NACE					
090	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Regolamento NACE					
100	J Informazione e comunicazione	Regolamento NACE					
105	K Attività finanziarie e assicurative	Regolamento NACE					
110	L Attività immobiliari	Regolamento NACE					
120	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	Regolamento NACE					
130	N Attività amministrative e di servizi di supporto	Regolamento NACE					
140	O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria	Regolamento NACE					
150	P Istruzione	Regolamento NACE					
160	Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	Regolamento NACE					
170	R Arte, spettacoli e tempo libero	Regolamento NACE					
180	S Altri servizi	Regolamento NACE					
190	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V. Parte 1.32					

21. **Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo**

		Riferimenti	Valore contabile
			Allegato V.Parte 2.278-279
			010
010	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6; IAS 1.54(a)	
020	Modello della rideterminazione del valore	IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)	
030	Modello del costo	IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)	
040	Investimenti immobiliari	IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)	
050	Modello del fair value (valore equo)	IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76	
060	Modello del costo	IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)	
070	Altre attività immateriali	IAS 38.8, 118	
080	Modello della rideterminazione del valore	IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)	
090	Modello del costo	IAS 17.49; IAS 38.74	

22. **Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio**22.1 **Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività**

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V. Parte 2.280
		IFRS 7.20(c)	010
010	Ricavi da commissioni e compensi	Allegato V.Parte 2.281-284	
020	Titoli		
030	Emissioni	Allegato V.Parte 2.284(a)	
040	Ordini di trasferimento	Allegato V.Parte 2.284(b)	
050	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli	Allegato V.Parte 2.284(c)	
051	Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance)		
052	Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione	Allegato V.Parte 2.284(e)	
053	Servizi di tesoreria	Allegato V.Parte 2.284(f)	
054	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l'impresa	Allegato V.Parte 2.284(g)	
055	Consulenza a parcella	Allegato V.Parte 2.284(h)	
060	Compensazione e regolamento	Allegato V.Parte 2.284(i)	
070	Gestione di attività	Allegato V.Parte 2.284(j); 285(a)	
080	Custodia [per tipo di cliente]	Allegato V.Parte 2.284(j); 285(b)	
090	Investimento collettivo		
100	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di custodia		
110	Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo	Allegato V.Parte 2.284(j); 285(c)	
120	Operazioni fiduciarie	Allegato V.Parte 2.284(j); 285(d)	
131	Servizi di pagamento	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	
132	Conti correnti	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V. Parte 2.280
		IFRS 7.20(c)	010
133	Carte di credito	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	
134	Carte di debito e altri pagamenti con carta	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	
135	Bonifici e altri ordini di pagamento	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	
136	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	
140	Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]	Allegato V.Parte 2.284(l); 285(f)	
150	Investimento collettivo		
160	Prodotti assicurativi		
170	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a risorse della clientela distribuite ma non gestite		
180	Finanza strutturata	Allegato V.Parte 2.284(n)	
190	Attività di gestione del prestito	Allegato V.Parte 2.284(o)	
200	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V. Parte 2.284(p)	
210	Garanzie finanziarie date	IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V. Parte 2.284(p)	
211	Prestiti concessi	Allegato V.Parte 2.284(r)	
213	Cambio	Allegato V.Parte 2.284(s)	
214	Merci	Allegato V.Parte 2.284(t)	
220	Altri ricavi da commissioni e compensi	Allegato V.Parte 2.284(u)	
230	(Costi per commissioni e compensi)	Allegato V.Parte 2.281-284	
235	(Titoli)	Allegato V.Parte 2.284(d)	
240	(Compensazione e regolamento)	Allegato V.Parte 2.284(i)	
245	(Gestione di attività)	Allegato V.Parte 2.284(j); 285(a)	
250	(Custodia)	Allegato V.Parte 2.284(j); 285(b)	
255	(Servizi di pagamento)	Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)	
256	(di cui: carte di credito, di debito e di altro tipo)		
260	(Attività di gestione del prestito)	Allegato V.Parte 2.284(o)	
270	(Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti)	Allegato V.Parte 2.284(q)	
280	(Garanzie finanziarie ricevute)	Allegato V.Parte 2.284(q)	
281	(Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni)	Allegato V.Parte 2.284(m)	
282	(Cambio)	Allegato V.Parte 2.284(s)	
290	(Altri costi da commissioni e compensi)	Allegato V.Parte 2.284(u)	

22.2 Attività interessate dai servizi forniti

		Riferimenti	Importo delle attività interessate dai servizi forniti
			Allegato V. Parte 2.285(g)
			010
010	Gestioni di attività [per tipo di cliente]	Allegato V.Parte 2.285(a)	
020	Investimento collettivo		
030	Fondi pensionistici		
040	Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale		
050	Altri veicoli di investimento		
060	Attività in custodia [per tipo di cliente]	Allegato V.Parte 2.285(b)	
070	Investimento collettivo		
080	Altro		
090	di cui: affidati ad altri soggetti		
100	Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo	Allegato V.Parte 2.285(c)	
110	Operazioni fiduciarie	Allegato V.Parte 2.285(d)	
120	Servizi di pagamento	Allegato V.Parte 2.285(e)	
130	Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]	Allegato V.Parte 2.285(f)	
140	Investimento collettivo		
150	Prodotti assicurativi		
160	Altro		

23. Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive

23.1.1 Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti

		Riferimenti	numero di strumenti (Allegato V.Parte 2.320)							
			In bonis				Deteriorati			
			di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni			
		Allegato V, Parte 1.32	Allegato V.Parte 2, 256, 259-263	Allegato V, Parte 2, 213-216, 226-239	Allegato V.Parte 2, 222, 235	Allegato V.Parte 2, 259-261	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 259-262	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319								
0020	di cui: famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)								
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)								
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)								
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V.Parte 2.239;ix								
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 1.42(e)								
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239;ix								
0080	Prestiti e anticipazioni in fase di pre-con- tenzioso	Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321								
0090	di cui: famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)								
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87								

		numero di strumenti (Allegato V.Parte 2.3.20)													
		Deteriorati													
		Scadute da > 90 giorni													
		di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni							
		Riferimenti	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170				
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)													
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V.Parte 2.239ix													
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 1.42(e)													
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239ix													
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di conten- zioso	Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322													
0160	di cui: famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)													
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87													
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)													
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V.Parte 2.239ix													
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 1.42(e)													
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V.Parte 2.239ix													

Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)									
Riferimenti	In bonis					Deteriorati			
	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Inadempimenti probabili che non sono scaduti o che sono scaduti da <= 90 giorni
	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261	Allegato V, Parte 2.213, 216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 259-262
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI								
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI								
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI								
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso								
0160	di cui: famiglie								
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale								
0180	di cui: società non finanziarie – PMI								
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI								
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI								
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI								

Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)									
Deteriorati									
Scadute da > 90 giorni									
	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni		
	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	
	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix							
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)							
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix							
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321							
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)							
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87							
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)							
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix							
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)							
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix							

Valore contabile lordo (Allegato V Parte 1.34)									
	Riferimenti	In bonis				Deteriorati			
		Allegato V, Parte 1.32	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	Allegato V, Parte 2.222, 235	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Inadempimenti probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0110	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0120	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0130	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)							
0140	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0150	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0160	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0170	Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)							
0180	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0190	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							
0200	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325							

		Valore contabile lordo (Allegato V.Parte 1.34)																																																																																																																																																																																																																																																			
		Deteriorati																																																																																																																																																																																																																																																			
		Scadute da > 90 giorni																																																																																																																																																																																																																																																			
			di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni																																																																																																																																																																																																																																												
	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235- 236, 256, 259-262	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222,

Valore contabile lordo (Allegato V.Parte 1.34)									
Deteriorati									
Scadute da > 90 giorni									
	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni		
Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235- 236, 236, 239-262	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236		
0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170		
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0110	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0120	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0130	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)							
0140	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0150	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0160	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0170	Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)							
0180	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0190	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							
0200	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V.Parte 2.239x, 325							

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)									
		Deteriorati									
		Riferimenti	Scadute da > 90 giorni							Scadute da > 7 anni	
			di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni		
			Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236		
			0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.3.2, 4.4(a), Parte 2.319									
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.4.2(f)									
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.8.6(a), 87									
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.4.2(e), PMI Art 1 2(a)									
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.2.3.9ix									
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.4.2(e)									
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.2.3.9ix									
0080	Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato	Allegato V, Parte 1.3.2, 4.4(a), Parte 2.2.3.3(a), 319									
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.4.2(f)									
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.8.6(a), 87									

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)									
		Deteriorati									
		Riferimenti	Scadute da > 90 giorni							Scadute da > 7 anni	
			di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni		
			Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236		
			0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170		
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)									
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix									
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)									
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix									
0150	Prestiti e anticipazioni non garantiti sprovvisori di garanzie finanziarie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323									
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)									
0170	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)									
0180	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix									
0190	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)									
0200	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix									

23.5 Prestiti e anticipazioni: garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V.Parte 2.17-1.17.2, 17.4									
Riferimenti	In bonis					Deteriorati			
	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Allegato V.Parte 2. 213-216, 226- 239	di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Allegato V.Parte 2. 222, 235	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Allegato V. Parte 2.213- 216, 226-239	di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
								Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni	0010								
di cui: famiglie	0020								
di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	0030								
di cui: società non finanziarie – PMI	0040								
di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	0050								
di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	0060								
di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	0070								
Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni	0080								
di cui: famiglie	0090								
di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	0100								
di cui: società non finanziarie – PMI	0110								

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V.Parte 2.171-172, 174										
Deteriorati										
	Riferimenti	Scadute da > 90 giorni								
		di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza	scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni		
		Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236		
		0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160		
0010	Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni									
		Allegato V.Parte 2.319, 326								
0020	di cui: famiglie									
		Allegato V.Parte 1.42(f)								
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
		Allegato V.Parte 2.86(a), 87								
0040	di cui: società non finanziarie – PMI									
		Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)								
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI									
		Allegato V.Parte 2.239ix								
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI									
		Allegato V.Parte 1.42(e)								
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI									
		Allegato V.Parte 2.239ix								
0080	Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni									
		Allegato V.Parte 2.319, 326								
0090	di cui: famiglie									
		Allegato V.Parte 1.42(f)								
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
		Allegato V.Parte 2.86(a), 87								
0110	di cui: società non finanziarie – PMI									
		Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)								

24. Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario

24.1 Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate

		Valore contabile lordo (Allegato V.Parte 1.34)									
		Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni									
		di cui: famiglie				di cui: società non finanziarie			di cui: PMI		di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI
		di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(c), 44(a)	PMI Art 1 2(a)	di cui: prestiti su immobili non residenziali	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix			Allegato V, Parte 2.239ix
		Allegato V, Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070		
		Allegato V.Parte 2.328									
		Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329									
		Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329									
		Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329									
		Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)									
00060	Afflusso dovuto all'acquisto di esposizioni	Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329									
00070	Afflusso dovuto agli interessi maturati	Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a)									
00080	Afflusso dovuto ad altro	Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c)									
00090	di cui: afflusso che si ripete più di una volta	Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(a)									

		Valore contabile lordo (Allegato V.Parte 1.34)						
		Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni						
		di cui: famiglie			di cui: società non finanziarie			di cui: prestiti su immobili non residenziali a società diverse dalle PMI
		di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				di cui: PMI		
	Riferimenti	Allegato V.Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V.Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V.Parte 2.239ix	Allegato V.Parte 2.239ix
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0100	di cui: afflusso delle esposizioni concesse negli ultimi 24 mesi	Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)						
0110	di cui: afflusso delle esposizioni concesse nell'esercizio	Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)						
0120	Deflussi	Allegato V.Parte 2.239iii-239v, 331, 332						
0130	Deflusso dovuto alla riclassificazione nella categoria delle esposizioni in bonis non oggetto di misure di tolleranza	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332						
0140	Deflusso dovuto alla riclassificazione nella categoria delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332						
0150	Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(b), 331, 332						
0160	Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(c), 331, 332						
0170	Recuperi accumulati netti derivanti dalla liquidazione di garanzie reali	Allegato V.Parte 2.333						
0180	di cui: cancellazioni nel contesto delle liquidazioni di garanzie reali	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(c)						
0190	Deflusso dovuto alla presa di possesso delle garanzie reali	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(d), 331, 332						
0200	Recuperi accumulati netti derivanti dalla presa di possesso delle garanzie reali	Allegato V.Parte 2.333						
0210	di cui: cancellazioni nel contesto della presa di possesso delle garanzie reali	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(d)						
0220	Deflussi dovuti alla vendita di strumenti	Allegato V.Parte 2.239iii-239v(e), 331, 332						

		Valore contabile lordo (Allegato V.Parte 1.34)						
		Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni						
		di cui: società non finanziarie					di cui: PMI	
		di cui: famiglie		di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		di cui: prestiti su immobili non residenziali		di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI
		Allegato V.Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
	Riferimenti							
0230	Recuperi accumulati netti derivanti dalla vendita di strumenti	Allegato V.Parte 2.333						
0240	di cui: cancellazioni nel contesto della vendita di strumenti	Allegato V.Parte 2.239iii-239(e)						
0250	Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio	Allegato V.Parte 2.239iii-239(f), 331, 332						
0260	Recuperi accumulati netti derivanti dai trasferimenti del rischio	Allegato V.Parte 2.333						
0270	di cui: cancellazioni nel contesto dei trasferimenti del rischio	Allegato V.Parte 2.239iii-239(f)						
0280	Deflusso dovuto alle cancellazioni	Allegato V.Parte 2.239iii-239(g), 331, 332						
0290	Deflusso dovuto alla riclassificazione in possedute per la vendita	Allegato V.Parte 2.239iii-239vi, 331, 332						
0300	Deflusso dovuto ad altro	Allegato V.Parte 2.239iii-239(h), 331, 332						
0310	di cui: deflusso di esposizioni deteriorate che sono diventate deteriorate nell'esercizio	Allegato V.Parte 2.334						
0320	Saldo di chiusura	Allegato V.Parte 2.328						

24.2 Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito		Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni				
		Riferimenti	di cui: famiglie			
			di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		di cui: società non finanziarie	
			Allegato V, Parte 1.32, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(a)
0010			0010	0020	0030	0040
0010	Saldo di apertura	Allegato V, Parte 2.335				
0020	Aumenti nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.336				
0030	di cui: riduzioni di valore a fronte di interessi maturati	Allegato V, Parte 2.337				
0040	Diminuzioni nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.338				
0050	di cui: storno della riduzione di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Allegato V, Parte 2.339(a)				
0060	di cui: svincolo di saldi dovuto al processo di liquidazione	Allegato V, Parte 2.339(b)				
0070	Saldo di chiusura	Allegato V, Parte 2.335				

24.3 Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell'esercizio

		Valore contabile lordo					
		Esposizioni deteriorate – Prestiti e anticipazioni					
		di cui: famiglie		di cui: società non finanziarie			
		di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		di cui: PMI		di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	
	Riferimenti	Allegato V. Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix
		0010	0020	0030	0040	0050	0060
		Allegato V.Parte 2.340					
	Cancellazioni nell'esercizio						
00010							
00020	di cui: remissione del debito	Allegato V.Parte 2.340					

25.2 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute

	Riferimenti	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari				Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per			
		Riduzione del debito residuo		Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate
		Valore contabile lordo	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito						
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343	Allegato V. Parte 2.69-71, 343	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344	Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175	Allegato V. Parte 2.175, 175ii	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Beni immobili residenziali								
0020	di cui: in costruzione / sviluppo								
0030	Beni immobili non residenziali								
0040	di cui: in costruzione / sviluppo								
0050	di cui: terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali (ad eccezione dei terreni agricoli)								
0060	di cui: terreni con concessione edilizia								
0070	di cui: terreni senza concessione edilizia								
0080	Beni mobili								
0090	Titoli di capitale e di debito								
0100	Altro								
0110	Totale								
0120	Numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso								

Garanzie reali ottenute acquistandone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari		Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per						di cui:	
		> 2 anni <= 5 anni			> 5 anni			attività non correnti possedute per la vendita	
		Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile
		Allegato V, Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.175, 348	Allegato V, Parte 2.175, 175ii, 348	Allegato V, Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.175, 348	Allegato V, Parte 2.175, 175ii, 348	IFRS 5.6, Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.175	
Riferimenti		0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	Beni immobili residenziali								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								
0020	di cui: in costruzione / sviluppo								
	Allegato V, Parte 2.350, 352(a)								
0030	Beni immobili non residenziali								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								
0040	di cui: in costruzione / sviluppo								
	Allegato V, Parte 2.350, 352(a)								
0050	di cui: terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali (ad eccezione dei terreni agricoli)								
	Allegato V, Parte 2.350, 352(b)								
0060	di cui: terreni con concessione edilizia								
	Allegato V, Parte 2.350, 352(b)								
0070	di cui: terreni senza concessione edilizia								
	Allegato V, Parte 2.350, 352(b)								
0080	Beni mobili								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								
0090	Titoli di capitale e di debito								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								
0100	Altro								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								
0110	Totale								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								
0120	Numero di garanzie reali ottenute acquistandone il possesso								
	Allegato V, Parte 2.350, 351								

25.3 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

		Riferimenti	Riduzione del debito residuo		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari		
			Valore contabile lordo	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate
0010	Totale	Allegato V.Parte 2.341, 357-358	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343	Allegato V. Parte 2.69-71, 343	IAS 16.6, Allegato V. Parte 2.175, 175i	IAS 16.6, Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175	IAS 16.6, Allegato V. Parte 2.175, 175ii
0020	Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	Allegato V.Parte 2.341, 345, 357-358					

Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di tolleranza									
		Riferimenti	di cui: famiglie					di cui: società non finanziarie	
			di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell'esercizio	di cui: in bonis	di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell'esercizio	di cui: in bonis	di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell'esercizio	di cui: in bonis	di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell'esercizio
			Allegato V, Parte 1.32, 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 2.361
			Allegato V, Parte 1.32, 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 2.361
0100	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di tolleranza due volte	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0110	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di tolleranza più di due volte	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)							
0120	Prestiti e anticipazioni ai quali sono state concesse misure di tolleranza in aggiunta a quelle già esistenti	Allegato V, Parte 2.360(a)(ii)							
0130	Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di tolleranza che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati"	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)							

30. Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate

30.1 Interessenze in entità strutturate non consolidate

Riferimenti		Valore contabile delle attività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale	Valore contabile delle passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale	Importo nominale delle esposizioni fuori bilancio fornite dall'ente segnalante	di cui: importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Perdite subite dall'ente segnalante nell'esercizio corrente
		IFRS 12.29(a)	IFRS 12.29(a)	IFRS 12.29(a)	IFRS 12.29(a)	IFRS 12.26(b); Allegato V, Parte 2.287
		010	010	020	030	040
Totale						
010						

30.2 Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

Per natura delle attività		Riferimenti	Valore contabile		
			Società veicolo di cartolarizzazione	Gestione di attività	Altre attività
			CRR art 4(1)(66)	Allegato V, Parte 2.285(a)	
			010	020	030
010	Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell'ente segnalante	IFRS 12.24, B6.(a)			
		IFRS 12.29(a),(b)			
021	di cui: deteriorate	Allegato V, Parte 2.213-239			
030	Derivati	IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2.272			
040	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11			
050	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31			
060	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32			

Per natura delle attività		Riferimenti	Valore contabile		
			Società veicolo di cartolarizzazione	Gestione di attività	Altre attività
			CRR art 4(1)(66)	Allegato V.Parte 2.285(a)	
			010	020	030
070	Patrimonio netto e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell'ente segnalante	IFRS 12.24, B6.(a) IFRS 12.29(a),(b)			
080	Strumenti rappresentativi di capitale emessi	IAS 32.11			
090	Derivati	IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.272			
100	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36			
110	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37			
Importo nominale					
120	Esposizioni fuori bilancio fornite dall'ente segnalante	IFRS 12.B26.(e); CRR Allegato I; Allegato V.Parte 2.102-105, 113-115, 118			
131	di cui: deteriorate	Allegato V.Parte 2.117			

31. Parti correlate

31.1 Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

		Riferimenti Allegato V.Parte 2.288-291	Saldi in essere				
			Impresa madre ed entità che controlla o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
			IAS 24.19(a),(b) IAS 24.19(c)	IAS 24.19(c); Allegato V.Parte 2.289	IAS 24.19(d),(e); Allegato V.Parte 2.289	IAS 24.19(f)	IAS 24.19(g)
010	Attività finanziarie selezionate	IAS 24.18(b)	010	020	030	040	050
020	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11					
030	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31					
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32					
050	di cui: deteriorati	Allegato V.Parte 2.213-239					
060	Passività finanziarie selezionate	IAS 24.18(b)					
070	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36					
080	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37					
090	Importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, delle garanzie finanziarie e di altri impegni dati	IAS 24.18(b); CRR Allegato I; Allegato V.Parte 2.102-105, 113-115, 118					
100	di cui: deteriorati	IAS 24.18(b); Allegato V.Parte 2.117					
110	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti	IAS 24.18(b); Allegato V.Parte 2.290					
120	Importo nozionale dei derivati	Allegato V.Parte 2.133-135					
131	Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate	IAS 24.1(c); Allegato V.Parte 2.69-71, 291					
132	Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate	Allegato V.Parte 2.11, 106, 291					

31.2 Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

		Riferimenti Allegato V, Parte 2.288-289, 292-293	Esercizio corrente				
			Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
			IAS 24.19(a),(b) 010	IAS 24.19(c) 020	IAS 24.19(d),(e) 030	IAS 24.19(f) 040	IAS 24.19(g) 050
010	Interessi attivi	IAS 24.18(a); Allegato V, Parte 2.31					
020	Interessi passivi	IAS 24.18(a); IAS 1.97; Allegato V, Parte 2.31					
030	Ricavi da dividendi	IAS 24.18(a); Allegato V, Parte 2.40					
040	Ricavi da commissioni e compensi	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
050	Spese per commissioni e compensi	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
060	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 24.18(a)					
070	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie	IAS 24.18(a); Allegato V, Parte 2.292					
080	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate	IAS 24.18(d); Allegato V, Parte 2.293					
090	Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate	Allegato V, Parte 2.50, 293					

40. Struttura del gruppo

40.1 Struttura del gruppo: “entità per entità”

Codice LEI	Codice dell'entità	Denominazione dell'entità	Data di entrata	Capitale azionario della partecipata	Patrimonio netto della partecipata	Attività totali della partecipata	Utile o (-) perdita della partecipata	Residenza della partecipata	Settore della partecipata
Allegato V. Parte 2.294-295, 296(a)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(b)	IFRS 12.1.2(a), 21(a)(i); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(c)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(d)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(e)	IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	IFRS 12.1.2(b), 21.(a)(iii); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(g)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(h)
010	020	030	040	050	060	070	080	090	095

Codice NACE	Interessenze accumulate [%]	Diritti di voto [%]	Struttura del gruppo [rapporti]	Trattamento contabile [gruppo contabile]	Trattamento contabile [gruppo CRR]	Valore contabile	Costo di acquisizione	Avviamento in relazione alla partecipata	Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali
Allegato V. Parte 2.294-295, 296(i)	IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(j)	IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(k)	IFRS 12.10(a)(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(l)	IFRS 12.21(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(m)	CRR art 18; Allegato V. Parte 2.294-295, 296(n)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(o)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(p)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)	IFRS 12.21(b)(iii); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(r)
100	110	120	130	140	150	160	170	180	190

40.2. Struttura del gruppo: “strumento per strumento”

Codice del titolo	Codice dell'entità	Codice LEI della società di partecipazione	Codice della società di partecipazione	Denominazione della società di partecipazione	Interessenze accumulate (%)	Valore contabile	Costo di acquisizione
Allegato V. Parte 2.297(a)	Allegato V. Parte 2.296(b), 297(c)	Allegato V. Parte 2.297(b)	Allegato V. Parte 2.297(b)		Allegato V. Parte 2.296(j), 297(c)	Allegato V. Parte 2.296(o), 297(c)	Allegato V. Parte 2.296(p), 297(c)
010	020	030	040	050	060	070	080

41. Fair value (valore equo)

41.1 Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al costo ammortizzato

		Riferimenti Allegato V.Parte 2.298	Fair value (valore equo) IFRS 7, paragrafi 25-26	Gerarchia del fair value (valore equo) IFRS 13.97, 93(b)		
				Livello 1 IFRS 13.76	Livello 2 IFRS 13.81	Livello 3 IFRS 13.86
				020	030	040
ATTIVITÀ						
015	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2				
016	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31				
017	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32				
PASSIVITÀ						
070	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1				
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36				
090	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37				
100	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41				

41.2 Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)

		Riferimenti	Valore contabile Allegato V, Parte 1.27			
			Asimmetria contabile	Gestione in base al fair value (valore equo)	Contratti ibridi	Gestione per il rischio di credito
			IFRS 9.B4.1.29	IFRS 9.B4.1.33	IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Allegato V, Parte 2.300	IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Allegato V, Parte 2.301
			010	020	030	040
ATTIVITÀ						
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5				
030	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31				
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32				
PASSIVITÀ						
050	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2				
060	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9; Allegato V, Parte 1.36				
070	Titoli di debito emessi	Allegato V, Parte 1.37				
080	Altre passività finanziarie	Allegato V, Parte 1.38-41				

42. Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

		Riferimenti Allegato V: Parte 2.302	Valore contabile	di cui: attività consistenti nel diritto di utilizzo	
				IFRS 16.47(a), 53(f), Allegato V, Parte 2.303i	
			010	020	
010	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)			
020	Modello della rideterminazione del valore	IAS 16.31, 73(a),(d)			
030	Modello del costo	IAS 16.30, 73(a),(d)			
040	Investimenti immobiliari	IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)			
050	Modello del fair value (valore equo)	IAS 40.33-55, 76			
060	Modello del costo	IAS 40.56, 79(c)			
070	Altre attività immateriali	IAS 38.8, 118, 122 ; Allegato V: Parte 2.303			
080	Modello della rideterminazione del valore	IAS 38.75-87, 124(a)(ii)			
090	Modello del costo	IAS 38.74			

43. Accantonamenti

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile <i>Allegato V, Parte 1.27</i>					
			Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Ristrutturazione	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti	Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell'IFRS 4	Altre disposizioni
			IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V, Parte 2.9	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V, Parte 2.10	IAS 37.70-83	IAS 37.14	IAS 37; IFRS 4; Allegato V, Parte 2.304-305	IAS 37.14
010	Saldo di apertura [valore contabile di inizio esercizio]	IAS 37.84 (a)	010	020	030	040	055	060
020	Accantonamenti aggiuntivi, inclusi aumenti degli accantonamenti esistenti	IAS 37.84 (b)						
030	(-) Importi utilizzati	IAS 37.84 (c)						
040	(-) Importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio	IAS 37.84 (d)						
050	Aumento dell'importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione	IAS 37.84 (e)						
060	Altri movimenti							
070	Saldo di chiusura [valore contabile di fine esercizio]	IAS 37.84 (a)						

44 **Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti**

44.1 **Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti**

		Riferimenti	Importo
			Allegato V.Parte 2.306-307
			010
010	Fair value (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti	IAS 19.140(a)(i), 142	
020	di cui: strumenti finanziari emessi dall'ente	IAS 19.143	
030	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 19.142(b)	
040	Strumenti di debito	IAS 19.142(c)	
050	Immobili	IAS 19.142(d)	
060	Altre attività dei piani a benefici definiti		
070	Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti	IAS 19.140(a)(ii)	
080	Effetto del massimale di attività	IAS 19.140(a)(iii)	
090	Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]	IAS 19.63; Allegato V. Parte 2.308	
100	Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]	IAS 19.63, IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9	
110	Fair value (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività	IAS 19.140(b)	

44.2 **Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti**

		Riferimenti	Obbligazioni per benefici definiti
			Allegato V.Parte 2.306, 309
			010
010	Saldo di apertura [valore attuale]	IAS 19.140(a)(ii)	
020	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti	IAS 19.141(a)	
030	Interessi passivi	IAS 19.141(b)	
040	Contributi versati	IAS 19.141(f)	
050	(-) Utili o perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche	IAS 19.141(c)(ii)	
060	(-) Utili o perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie	IAS 19.141(c)(iii)	
070	Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio	IAS 19.141(e)	
080	Benefici erogati	IAS 19.141(g)	
090	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, compresi utili e perdite al momento dell'estinzione	IAS 19.141(d)	
100	Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni	IAS 19.141(h)	
110	Altri aumenti o (-) diminuzioni		
120	Saldo di chiusura [valore attuale]	IAS 19.140(a)(ii); Allegato V.Parte 2.310	

44.3 Spese di personale per tipo di benefici

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
010	Pensioni e spese simili	Allegato V.Parte 2.311(a)	
020	Pagamenti basati su azioni	IFRS 2.44; Allegato V. Parte 2.311(b)	
030	Salari e stipendi	Allegato V.Parte 2.311(c)	
040	Contributi per la previdenza sociale	Allegato V.Parte 2.311(d)	
050	Indennità di cessazione del rapporto di lavoro	IAS 19.8, Allegato V. Parte 2.311(e)	
060	Altri tipi di spese di personale	Allegato V.Parte 2.311(f)	
070	SPESE DI PERSONALE		

44.4 Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale

		Riferimenti	Esercizio corrente			
			Personale complessivo			
				di cui: personale più rilevante	di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di gestione) e alta dirigenza	di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di supervisione strategica)
					Allegato V. Parte 2.311i(a)	Allegato V. Parte 2.311i
			0010	0020	0030	0040
0010	Remunerazione fissa	Allegato V.Parte 2.311i(a)				
0020	Remunerazione variabile	Allegato V.Parte 2.311i(a)				
0030	Spese di personale diverse dalle remunerazioni					
0040	SPESE DI PERSONALE					
0050	NUMERO DI DIPENDENTI	Allegato V.Parte 2.311ii				

45. **Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio**

45.1 **Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile**

		Riferimenti	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V.Parte 2.312
			010	020
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5		
020	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2		
030	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	IFRS 7.20(a)(i)		

45.2 **Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie**

		Riferimenti	Esercizio corrente
			Allegato V. Parte 2.313
			010
010	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.68, 71	
020	Investimenti immobiliari	IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)	
030	Attività immateriali	IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)	
040	Altre attività	IAS 1.34 (a)	
050	UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE	IAS 1.34	

45.3 **Altri ricavi e costi operativi**

		Riferimenti	Ricavi	Costi
			010	020
010	Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo)	IAS 40.76(d); Allegato V.Parte 2.314		
020	Investimenti immobiliari	IAS 40.75(f); Allegato V.Parte 2.314		
030	Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari	IFRS 16.81,82; Allegato V.Parte 2.315		
040	Altro	Allegato V.Parte 2.316		
050	ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI	Allegato V.Parte 2.314-316		

46. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti		Capitale		Sovrapprezzo azioni	Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo	Utile non distribuito	Riserve di rivalutazione
				IAS 1.106, 54(r)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, 030	IAS 1.106, Allegato V, Parte 2.18-19	IAS 1.106; Allegato V, Parte 2.20	IAS 1.106	CRR art 4(1) (123)	IFRS 1.30 D5-D8
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]			010	020	030	040	050	060	070	
020	Effetti della correzione di errori	IAS 1.106.(b); IAS 8.42									
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili	IAS 1.106.(b); IAS 1.1G6; IAS 8.22									
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]										
050	Emissione di azioni ordinarie	IAS 1.106.(d).(iii)									
060	Emissione di azioni privilegiate	IAS 1.106.(d).(iii)									
070	Emissione di altri strumenti rappresentativi di capitale	IAS 1.106.(d).(iii)									
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti rappresentativi di capitale emessi	IAS 1.106.(d).(iii)									
090	Conversione del debito in patrimonio netto	IAS 1.106.(d).(iii)									
100	Riduzione di capitale	IAS 1.106.(d).(iii)									
110	Dividendi	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.1G6									
120	Acquisto di azioni proprie	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33									

Fonti di variazioni del patrimonio netto	Riferimenti	Capitale		Sovrapprezzo azioni	Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale	Altro patrimonio netto	Altre componenti di conto economico complessivo	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione
		IAS 1.106, 54(r)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, Allegato V, Parte 2.18-19	IAS 1.106; Allegato V, Parte 2.20	IAS 1.106	CRR art 4(1) (123)	IFRS 1.30 D5-D8
		010	020	030	040	050	060	070	
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33							
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività	IAS 1.106.(d).(iii)							
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto	IAS 1.106.(d).(iii)							
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto	IAS 1.106.(d).(iii); Allegato V, Parte 2.318							
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali	IAS 1.106.(d).(iii)							
180	Pagamenti basati su azioni	IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10							
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto	IAS 1.106.(d)							
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio	IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.166							
210	Saldo di chiusura [esercizio corrente]								

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Altre riserve	(-) Azioni proprie	Utile o (-) perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	(-) Acconti sui dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
							Altre componenti di conto economico complessivo	Altre posizioni	
			IAS 1.106, 54(c)	IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Allegato V, Parte 2.30	IAS 1.106(a)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.9(c), IG 6
			080	090	100	110	120	130	140

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti	Altre riserve	(-) Azioni proprie	Utile o (-) perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	(-) Acconti sui dividendi	Partecipazioni di minoranza			Totale
							Altre componenti di conto economico complessivo	Altre posizioni		
			IAS 1.106, 54(c)	IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Allegato V. Parte 2.30	IAS 1.106(a)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.9(c), IG 6	
130	Vendita o cancellazione di azioni proprie	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33	080	090	100	110	120	130		140
140	Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività	IAS 1.106.(d).(iii)								
150	Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto	IAS 1.106.(d).(iii)								
160	Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto	IAS 1.106.(d).(iii); Allegato V. Parte 2.318								
170	Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali	IAS 1.106.(d).(iii)								
180	Pagamenti basati su azioni	IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10								
190	Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto	IAS 1.106.(d)								
200	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio	IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG6								
210	Saldo di chiusura [esercizio corrente]									

47. Prestiti e anticipazioni: durata media e periodi di recupero

TOTALE									
			di cui: famiglie		di cui: società non finanziarie				
			di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		di cui: PMI		di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI		
Riferimenti			Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	
0010	Prestiti e anticipazioni non deteriorati: tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)	Allegato V, Parte 2.362, 363	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
0020	Recuperi accumulati netti derivanti dai contenziosi conclusi nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.362, 364(a)							
0030	Riduzione del valore contabile lordo derivante dai contenziosi conclusi nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.362, 364(b)							
0040	Durata media dei contenziosi conclusi nell'esercizio (in anni)	Allegato V, Parte 2.362, 364(c)							»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		Parte 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
		Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	F 01.01	Stato patrimoniale: attività
1.2	F 01.02	Stato patrimoniale: passività
1.3	F 01.03	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	F 02.00	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
3	F 03.00	Prospetto di conto economico complessivo
		Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1	F 04.01	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2.1	F 04.02.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.2.2	F 04.02.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.3.1	F 04.03.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
4.4.1	F 04.04.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato
4.5	F 04.05	Attività finanziarie subordinate
4.6	F 04.06	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie per negoziazione
4.7	F 04.07	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.8	F 04.08	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
4.9	F 04.09	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo
4.10	F 04.10	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione
5.1	F 05.01	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto
6.1	F 06.01	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE
		Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute
7.1	F 07.01	Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute
7.2	F 07.02	Attività finanziarie soggette a riduzione di valore che sono scadute in base ai GAAP nazionali
		Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	F 08.01	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	F 08.02	Passività finanziarie subordinate

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni
9.1	F 09.01	Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.1.1	F 09.01.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	F 09.02	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	F 10.00	Derivati – Negoziazione e coperture economiche
		Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.1	F 11.01	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
11.2	F 11.02	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
11.3	F 11.03	Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura
11.3.1	F 11.03.1	Strumenti di copertura non derivati in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per portafoglio contabile
11.4	F 11.04	Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)
		Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti
12	F 12.00	Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti rappresentativi di capitale in base ai GAAP nazionali
12.1	F 12.01	Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti
12.2	F 12.02	Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)
		Garanzie reali e garanzie ricevute
13.1	F 13.01	Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diverse da quelle possedute per negoziazione
13.2.1	F 13.02.1	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data di riferimento]
13.3.1	F 13.03.1	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate
14	F 14.00	Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)
15	F 15.00	Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite
		Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
16.1	F 16.01	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.2	F 16.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.3	F 16.03	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento
16.4	F 16.04	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio
16.4.1	F 16.04.1	Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.5	F 16.05	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento
16.6	F 16.06	Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura
16.7	F 16.07	Riduzione di valore di attività non finanziarie
16.8	F 16.08	Altre spese amministrative

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale
17.1	F 17.01	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività
17.2	F 17.02	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio – impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	F 17.03	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività
		Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate
18	F 18.00	Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate
18.1	F 18.01	Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte
18.2	F 18.02	Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili
19	F 19.00	Esposizioni oggetto di misure di concessione
		Parte 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]
		Disaggregazione geografica
20.1	F 20.01	Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività
20.2	F 20.02	Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività
20.3	F 20.03	Disaggregazione geografica delle principali voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività
20.4	F 20.04	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	F 20.05	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	F 20.06	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
20.7.1	F 20.07.1	Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte
21	F 21.00	Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo
		Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio
22.1	F 22.01	Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività
22.2	F 22.02	Attività interessate dai servizi forniti
		Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive
23.1	F 23.01	Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti
23.2	F 23.02	Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi
23.3	F 23.03	Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto "loan-to-value"
23.4	F 23.04	Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
23.5	F 23.05	Prestiti e anticipazioni: garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
23.6	F 23.06	Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate
		Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario
24.1	F 24.01	Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate
24.2	F 24.02	Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
24.3	F 24.03	Prestiti e anticipazioni: afflusso di cancellazioni di esposizioni deteriorate

MODELLI FINREP PER I GAAP		
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione
25.1	F 25.01	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi
25.2	F 25.02	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute
25.3	F 25.03	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari
26	F 26.00	Gestione della concessione e qualità della concessione
		Parte 3 [SEMESTRALE]
		Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate
30.1	F 30.01	Interessenze in entità strutturate non consolidate
30.2	F 30.02	Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività
		Parti correlate
31.1	F 31.01	Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da
31.2	F 31.02	Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con
		Parte 4 [ANNUALE]
		Struttura del gruppo
40.1	F 40.01	Struttura del gruppo: "entità per entità"
40.2	F 40.02	Struttura del gruppo: "strumento per strumento"
		Fair value (valore equo)
41.1	F 41.01	Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato
41.2	F 41.02	Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)
42	F 42.00	Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione
43	F 43.00	Accantonamenti
		Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti
44.1	F 44.01	Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti
44.2	F 44.02	Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti
44.3	F 44.03	Spese di personale per tipo di benefici
44.4	F 44.04	Spese di personale per struttura e categoria del personale
		Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
45.1	F 45.01	Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile
45.2	F 45.02	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita e di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate
45.3	F 45.03	Altri ricavi e costi operativi
46	F 46.00	Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
47	F 47.00	Durata media e periodi di recupero

CODICE CROMATICO NEI MODELLI:



Parti per gli enti segnalanti in base ai GAAP nazionali

Cella da non compilare per gli enti segnalanti soggetti alla disciplina contabile pertinente

1. **Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]**1.1 **Attività**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					Allegato V. Parte 1.27-28 010
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art 4 Attivo(1)	IAS 1.54 (i)		
020	Cassa	Allegato V. Parte 2.1	Allegato V. Parte 2.1		
030	Disponibilità presso banche centrali	BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2	Allegato V. Parte 2.2		
040	Altri depositi a vista	Allegato V. Parte 2.3	Allegato V. Parte 2.3	5	
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 9. Appendice A		
060	Derivati		IFRS 9. Appendice A	10	
070	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	4	
080	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	4	
090	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	4	
091	Attività finanziarie per negoziazione	BAD articoli 32-33; Allegato V. Parte 1.17			
092	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17, 27		10	
093	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		4	
094	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		4	
095	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		4	
096	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4	4	
097	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	4	
098	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	4	
099	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	4	
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1) (a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	4	
110	Strumenti rappresentativi di capitale			4	
120	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31	4	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32	4	
141	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	4	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					Allegato V. Parte 1.27-28 010
142	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	4	
143	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	4	
144	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	4	
171	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 36(2)		4	
172	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		4	
173	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		4	
174	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32		4	
175	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)		4	
176	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		4	
177	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		4	
178	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32		4	
181	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	4	
182	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	4	
183	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	4	
231	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19		4	
390	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		4	
232	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		4	
233	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		4	
234	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20		4	
235	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		4	
236	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		4	
237	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		4	
240	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22	11	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28 010
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
260	Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate	BAD art 4 Attivo (7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4	IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4	40	
270	Attività materiali	BAD art 4 Attivo(10)			
280	Immobili, impianti e macchinari		IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)	21, 42	
290	Investimenti immobiliari		IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48	21, 42	
300	Attività immateriali	BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(115)	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)		
310	Avviamento	BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(113)	IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)		
320	Altre attività immateriali	BAD art 4 Attivo(9)	IAS 38.8, 118; IFRS 16.47(a)	21, 42	
330	Attività fiscali		IAS 1.54(n-o)		
340	Attività fiscali correnti		IAS 1.54(n); IAS 12.5		
350	Attività fiscali differite	Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)		
360	Altre attività	Allegato V. Parte 2.5, 6	Allegato V. Parte 2.5		
370	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.7		
375	(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione al fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 1.29			
380	TOTALE DELLE ATTIVITÀ	BAD art 4 Attivo	IAS 1.9(a), IG 6		

1.2 Passività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28 010
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.8 (e)(ii); IFRS 9.BA.6	8	
020	Derivati		IFRS 9. Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	10	
030	Posizioni corte		IFRS 9.BA.7(b)	8	
040	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	8	
050	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37	8	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					Allegato V. Parte 1.27-28 010
060	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41	8	
061	Passività finanziarie per negoziazione	Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)		8	
062	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25		10	
063	Posizioni corte			8	
064	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		8	
065	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		8	
066	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41		8	
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	8	
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	8	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37	8	
100	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41	Allegato V. Parte 1.38-41	8	
110	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	8	
120	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	8	
130	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37	8	
140	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41	8	
141	Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Direttiva contabile art 8(3)		8	
142	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		8	
143	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		8	
144	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41		8	
150	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a); Allegato V. Parte 1.26	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26	11	
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V. Parte 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
170	Accantonamenti	BAD art 4 Passivo(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	43	
175	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nelle passività]	BAD art 38.1; CRR art 4(1)(112); Allegato V. Parte 2.15			
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Allegato V. Parte 2.9	IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.9	43	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28 010
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Allegato V. Parte 2.10	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.10	43	
200	Ristrutturazione		IAS 37.71, 84(a)	43	
210	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti		IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10	43	
220	Impegni e garanzie dati	BAD articolo 4 Passivo (6) (c), Voci fuori bilancio, articolo 27(11), articolo 28(8), articolo 33	IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V. Parte 2.11	9 12 43	
230	Altre disposizioni	BAD articolo 4 Passivo (6)(c), Voci fuori bilancio	IAS 37.14	43	
240	Passività fiscali		IAS 1.54(n-o)		
250	Passività fiscali correnti		IAS 1.54(n); IAS 12.5		
260	Passività fiscali differite	Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)		
270	Capitale sociale rimborsabile a richiesta		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V. Parte 2.12		
280	Altre passività	Allegato V. Parte 2.13	Allegato V. Parte 2.13		
290	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.14		
295	Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione al fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 1.29			
300	TOTALE DELLE PASSIVITÀ		IAS 1.9(b); IG 6		

1.3 Patrimonio netto

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile 010
010	Capitale	BAD art 4 Passivo(9), BAD art 22	IAS 1.54(r), BAD art 22	46	
020	Capitale versato	BAD art 4 Passivo(9)	IAS 1.78(e)		
030	Capitale richiamato ma non versato	BAD art 4 Passivo(9); Allegato V. Parte 2.17			
040	Sovrapprezzo azioni	BAD art 4 Passivo(10); CRR art 4(1)(124)	IAS 1.78(e); CRR art 4(1) (124)	46	
050	Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal "Capitale"	Allegato V. Parte 2.18-19	Allegato V. Parte 2.18-19	46	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
060	Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti	Direttiva contabile art 8(6); Allegato V. Parte 2.18	IAS 32.28-29; Allegato V. Parte 2.18		
070	Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi	Allegato V. Parte 2.19	Allegato V. Parte 2.19		
080	Altre partecipazioni (other equity)	Allegato V. Parte 2.20	IFRS 2.10; Allegato V. Parte 2.20		
090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	CRR art 4(1)(100)	46	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio		IAS 1.82A(a)		
100	Attività materiali		IAS 16.39-41		
110	Attività immateriali		IAS 38.85-87		
120	Utile o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti		IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)		
122	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IFRS 5.38, IG Esempio 12		
124	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate		IAS 1.IG6; IAS 28.10		
320	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Allegato V. Parte 2.21		
330	Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; 6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V. Parte 2.22		
340	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]		IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(b); Allegato V. Parte 2.22		
350	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]		IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(a); Allegato V. Parte 2.57		
360	Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito		IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Allegato V. Parte 2.23		
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio		IAS 1.82A(a)(ii)		
130	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [Parte efficace]	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)	IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv); 24E(a); Allegato V. Parte 2.24		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
140	Conversione di valuta estera	BAD art 39(6)	IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49		
150	Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [Parte efficace]	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)	IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b) (ii)(iii); IFRS 7.24C(b) (i); 24E; IFRS 9.6.5.11(b); Allegato V. Parte 2.25		
155	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Allegato V. Parte 2.26		
165	Strumenti di copertura [non elementi designati]		IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, 6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V. Parte 2.60		
170	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IFRS 5.38, IG Esempio 12		
180	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate		IAS 1.IG6; IAS 28.10		
190	Utili non distribuiti	BAD art 4 Passivo(13); CRR art 4(1)(123)	CRR art 4(1)(123)		
200	Riserve di rivalutazione	BAD art 4 Passivo(12)	IFRS 1.30, D5-D8; Allegato V. Parte 2.28		
201	Attività materiali	Direttiva contabile art 7(1)			
202	Strumenti rappresentativi di capitale	Direttiva contabile art 7(1)			
203	Titoli di debito	Direttiva contabile art 7(1)			
204	Altro	Direttiva contabile art 7(1)			
205	Riserve valutate al fair value (valore equo)	Direttiva contabile art 8(1)(a)			
206	Copertura di investimenti netti in gestioni estere	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(b)			
207	Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(a); CRR articolo 30(a)			
208	Derivati di copertura. Altre coperture	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(a)			
209	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2)			
210	Altre riserve	BAD art 4 Passivo(11)-(13)	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		
215	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]	BAD art 38.1; CRR art 4(1)(112); Allegato V. Parte 2.15			
220	Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	Direttiva contabile art 9(7)(a); art 27; Allegato V. Parte 2.29	IAS 28.11; Allegato V. Parte 2.29		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					010
230	Altro	Allegato V. Parte 2.29	Allegato V. Parte 2.29		
235	Differenze di primo consolidamento	Direttiva contabile art 24(3)(c)			
240	(-) Azioni proprie	Direttiva contabile, Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2); BAD art 4 Attivo (12); Allegato V. Parte 2.30	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V. Parte 2.30	46	
250	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	BAD art 4 Passivo(14)	IAS 1.81B (b)(ii)	2	
260	(-) Acconti sui dividendi	CRR articolo 26(2b)	IAS 32.35		
270	Partecipazioni di minoranza	Direttiva contabile art 24(4)	IAS 1.54(q)		
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	CRR art 4(1)(100)	46	
290	Altre posizioni			46	
300	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO		IAS 1.9(c), IG 6	46	
310	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ	BAD art 4 Passivo	IAS 1, IG6		

2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
010	Interessi attivi	BAD art 27 Presentazione verticale(1); Allegato V. Parte 2.31	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31	16	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V. Parte 2.33, 34		
025	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1		
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
041	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A		
051	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
070	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse		IFRS 9. Appendice A; .B6.6.16; Allegato V. Parte 2.35		
080	Altre attività		Allegato V. Parte 2.36		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
085	Interessi attivi su passività	Allegato V. Parte 2.37	IFRS 9.5.7.1, Allegato V. Parte 2.37		
090	(Interessi passivi)	BAD art 27 Presentazione verticale(2); Allegato V. Parte 2.31	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31	16	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)		IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V. Parte 2.33, 34		
110	(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)		IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
120	(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)		IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2		
130	(Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)		IAS 39.9; Allegato V. Parte 2.35		
140	(Altre passività)		Allegato V. Parte 2.38		
145	(Interessi passivi su attività)	Allegato V. Parte 2.39	IFRS 9.5.7.1, Allegato V. Parte 2.39		
150	(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)		IFRIC 2.11		
160	Ricavi da dividendi	BAD art 27 Presentazione verticale(3); Allegato V. Parte 2.40	Allegato V. Parte 2.40	31	
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V. Parte 2.40		
175	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Allegato V. Parte 2.40		
191	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Allegato V. Parte 2.41		
192	Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	Allegato V. Parte 2.42	Allegato V. Parte 2.42		
200	Ricavi da commissioni e compensi	BAD art 27 Presentazione verticale(4)	IFRS 7.20(c)	22	
210	(Costi per commissioni e compensi)	BAD art 27 Presentazione verticale(5)	IFRS 7.20(c)	22	
220	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale(6)	Allegato V. Parte 2.45	16	
231	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.10-11		
241	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
260	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2		
270	Altro				
280	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.43, 46	16	
285	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale(6)		16	
287	Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.46		
290	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.44	16, 45	
295	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale(6)		16	
300	Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)	Allegato V. Parte 2.47	16	
310	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	BAD art 39	IAS 21.28, 52(a)		
320	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14); Allegato V. Parte 2.56			
330	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto	Allegato V. Parte 2.48	IAS 1.34; Allegato V. Parte 2.48	45	
340	Altri ricavi operativi	BAD art 27 Presentazione verticale(7); Allegato V. Parte 2.314-316	Allegato V. Parte 2.314-316	45	
350	(Altri costi operativi)	BAD art 27 Presentazione verticale(10); Allegato V. Parte 2.314-316	Allegato V. Parte 2.314-316	45	
355	TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO				
360	(Spese amministrative)	BAD art 27 Presentazione verticale(8)			
370	(Spese di personale)	BAD art 27 Presentazione verticale(8)(a)	IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6	44	
380	(Altre spese amministrative)	BAD art 27 Presentazione verticale(8)(b);		16	
385	(Contributi in contante ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi)	Allegato V. Parte 2.48i	Allegato V. Parte 2.48i		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
390	(Ammortamenti)		IAS 1.102, 104		
400	(Immobili, impianti e macchinari)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)		
410	(Investimenti immobiliari)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)		
415	(Avviamento)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)			
420	(Altre attività immateriali)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)		
425	Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto		IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.49		
426	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.35J		
427	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.35J		
430	(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)		IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)	9 12 43	
435	(impegni di pagamento a favore di fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi)	Allegato V. Parte 2.48i	Allegato V. Parte 2.48i		
440	(Impegni e garanzie dati)	BAD art 27 Presentazione verticale(11)-(12)	IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V. Parte 2.50		
450	(Altri accantonamenti)				
455	(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)	BAD art 38.2			
460	Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 35-37, Allegato V. Parte 2.52, 53	IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.51, 53	12	
481	(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)		IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8	12	
491	(Attività finanziarie al costo ammortizzato)		IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8	12	
510	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)	BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14);	IAS 28.40-43	16	
520	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)		IAS 36.126(a)(b)	16	
530	(Immobili, impianti e macchinari)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 16.73(e)(v-vi)		
540	(Investimenti immobiliari)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 40.79(d)(v)		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
					010
550	(Avviamento)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IFRS 3.Appendice B67(d)(v); IAS 36.124		
560	(Altre attività immateriali)	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 38.118 (e)(iv)(v)		
570	(Altro)		IAS 36.126 (a)(b)		
580	Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 24(3)(f)	IFRS 3.Appendice B64(n)(i)		
590	Quota dell'utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto	BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14);	Allegato V. Parte 2.54		
600	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate		IFRS 5.37; Allegato V. Parte 2.55		
610	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO		IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A		
620	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	BAD art 27 Presentazione verticale(15)	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
630	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	BAD art 27 Presentazione verticale(16)	IAS 1, IG 6		
632	Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte	BAD art 27 Presentazione verticale(21)			
633	Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte	BAD art 27 Presentazione verticale(19)			
634	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)	BAD art 27 Presentazione verticale(20)			
640	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate		IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V. Parte 2.56		
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate		IFRS 5.33(b)(i)		
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)		IFRS 5.33(b)(ii),(iv)		
670	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	BAD art 27 Presentazione verticale(23)	IAS 1.81A(a)		
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza		IAS 1.81B(b)(i)		
690	Attribuibile ai soci della controllante		IAS 1.81B (b)(ii)		

3. **Prospetto di conto economico complessivo**

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente 010
010	Utile o (-) perdita d'esercizio	IAS 1.7, IG6	
020	Altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7, IG6	
030	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a)(i)	
040	Attività materiali	IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40	
050	Attività immateriali	IAS 1.7; IAS 38.85-86	
060	Utile o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti	IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)	
070	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	IFRS 5.38	
080	Quota di altri ricavi e costi rilevati delle entità contabilizzata con il metodo del patrimonio netto	IAS 1.IG6; IAS 28.10	
081	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(d)	
083	Utile o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto	IFRS 9.5.7.5; 6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V. Parte 2.57	
084	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]	IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(b); Allegato V. Parte 2.57	
085	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]	IFRS 9.5.7.5; 6.5.8(a); Allegato V. Parte 2.57	
086	Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito	IAS 1.7(f)	
090	Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate	IAS 1.91(b); Allegato V. Parte 2.66	
100	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a)(ii)	
110	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [Parte efficace]	IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv); 24E(a); Allegato V. Parte 2.58	
120	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i); 24E(a); Allegato V. Parte 2.58	
130	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Allegato V. Parte 2.59	
140	Altre riclassificazioni	Allegato V. Parte 2.65	
150	Conversione di valuta estera	IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)	
160	Utile o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto	IAS 21.32, 38-47	
170	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49	
180	Altre riclassificazioni	Allegato V. Parte 2.65	
190	Copertura di flussi finanziari [Parte efficace]	IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i); 24E(a)	

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente 010
200	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IAS 1.7(e), IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)	
210	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(iv), .24E(a) Allegato V. Parte 2.59	
220	Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti	IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(i)	
230	Altre riclassificazioni	Allegato V. Parte 2.65	
231	Strumenti di copertura [non elementi designati]	IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c); Allegato V. Parte 2.60	
232	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c)	
233	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V. Parte 2.61	
234	Altre riclassificazioni	Allegato V. Parte 2.65	
241	Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Allegato V. Parte 2.62-63	
251	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4	
261	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Allegato V. Parte 2.64	
270	Altre riclassificazioni	IFRS 5.IG Esempio 12; IFRS 9.5.6.5; Allegato V. Parte 2.64-65	
280	Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita	IFRS 5.38	
290	Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto	IFRS 5.38	
300	Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38	
310	Altre riclassificazioni	IFRS 5, IG esempio 12	
320	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.IG6; IAS 28.10	
330	Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita d'esercizio	IAS 1.91(b), IG6; Allegato V. Parte 2.66	
340	Totale del conto economico complessivo per l'esercizio	IAS 1.7, 81A(a), IG6	
350	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	IAS 1.83(b)(i), IG6	
360	Attribuibile ai soci della controllante	IAS 1.83(b)(ii), IG6	

4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1 Attività finanziarie possedute per negoziazione

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile
				Allegato V. Parte 1.27
				010
005	Derivati			
010	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11, Allegato V. Parte 1.44(b)	
030	di cui: enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)	
040	di cui: altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)	
050	di cui: società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)	
060	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	
070	Banche centrali		Allegato V. Parte 1.42(a)	
080	Amministrazioni pubbliche		Allegato V. Parte 1.42(b)	
090	Enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)	
100	Altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)	
110	Società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)	
120	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	
130	Banche centrali		Allegato V. Parte 1.42(a)	
140	Amministrazioni pubbliche		Allegato V. Parte 1.42(b)	
150	Enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)	
160	Altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)	
170	Società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)	
180	Famiglie		Allegato V. Parte 1.42(f)	
190	ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE		IFRS 9. Appendice A	

4.2.1 Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
				Allegato V. Parte 1.27	Allegato V. Parte 2.69
				010	020
010	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11, Allegato V. Parte 1.44(b)		
020	di cui: enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)		
030	di cui: altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)		
040	di cui: società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)		
050	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31, 44(b)		
060	Banche centrali		Allegato V. Parte 1.42(a)		
070	Amministrazioni pubbliche		Allegato V. Parte 1.42(b)		
080	Enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)		
090	Altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)		
100	Società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)		
110	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32, 44(a)		
120	Banche centrali		Allegato V. Parte 1.42(a)		
130	Amministrazioni pubbliche		Allegato V. Parte 1.42(b)		
140	Enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)		
150	Altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)		
160	Società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)		
170	Famiglie		Allegato V. Parte 1.42(f)		
180	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4		

4.2.2 Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
				Allegato V. Parte 1.27	Allegato V. Parte 2.69
				010	020
010	Strumenti rappresentativi di capitale	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
020	di cui: al costo				
030	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)			
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)			
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)			
060	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)		
070	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)		
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)		
090	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
100	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
110	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)		
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)		
130	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)		
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)		
150	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
160	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
170	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)		
180	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)		
190	ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	Direttiva contabile art 8(1) (a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5		

[illegible]

4.5 Attività finanziarie subordinate

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile
				Allegato V. Parte 1.27-28 010
010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32	
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31	
030	ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L'EMITTENTE]	Direttiva contabile art 8(1)(a); Allegato V. Parte 2.78, 100	Allegato V. Parte 2.78, 100	

4.6 Attività finanziarie per negoziazione

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile
			Allegato V. Parte 1.27-28 010
005	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17, Parte 2.68	
010	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)	
020	di cui: non quotati		
030	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	
060	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	
070	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	
090	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	
100	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	
110	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	
130	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	
150	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	
160	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	
170	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	
180	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	
190	ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE	BAD articoli 32-33; Allegato V. Parte 1.17	

4.7 **Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
			Allegato V. Parte 1.27-28	Allegato V. Parte 2.69
			010	021
010	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)		
020	di cui: non quotati			
030	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)		
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)		
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)		
060	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)		
070	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)		
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)		
090	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)		
100	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)		
110	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)		
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)		
130	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)		
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)		
150	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)		
160	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)		
170	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)		
180	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)		
190	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	BAD art 36(2)		

4.8 Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

		Attività finanziarie soggette a riduzione di valore Allegato V, Parte 2.79										
		Attività finanziarie non soggette a riduzione di valore Allegato V, Parte 1.34(d), Parte 2.79		Attività finanziarie soggette a riduzione di valore Allegato V, Parte 2.79								
		Valore contabile	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate	Valore contabile	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34(d)		Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile	Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile	Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate	
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V, Parte 1.27-28	Allegato V, Parte 2.69	Allegato V, Parte 1.27-28		Attività che non hanno subito una riduzione di valore	Attività deteriorate	CRR art 4(1) (95)	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71, 82	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.72-74	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.72-74
		010	030	035		040	050	060	070	080	090	100
010	Partecipazioni				BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5; Allegato V, Parte 1.44(b)							
020	di cui: non quotati											
030	di cui: enti creditizi				Allegato V, Parte 1.42(c)							
040	di cui: altre società finanziarie				Allegato V, Parte 1.42(d)							
050	di cui: società non finanziarie				Allegato V, Parte 1.42(e)							
060	Titoli di debito				Allegato V, Parte 1.31, 44(b)							
070	Banche centrali				Allegato V, Parte 1.42(a)							
080	Amministrazioni pubbliche				Allegato V, Parte 1.42(b)							
090	Enti creditizi				Allegato V, Parte 1.42(c)							
100	Altre società finanziarie				Allegato V, Parte 1.42(d)							
110	Società non finanziarie				Allegato V, Parte 1.42(e)							
120	Prestiti e anticipazioni				Allegato V, Parte 1.32, 44(a)							
130	Banche centrali				Allegato V, Parte 1.42(a)							

4.9 Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34(c), 34(e)				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile	Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile
			Attività che non hanno subito una riduzione di valore	di cui: attività al LOCOM	Attività deteriorate	di cui: attività al LOCOM			
			Allegato V, Parte 2.80	Allegato V, Parte 1.19	CRR art 4(1) (95), Allegato V, Parte 2.80	Allegato V, Parte 1.19	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71, 82	
			010	015	020	025	030	041	045
005	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)							
006	di cui: non quotate								
007	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
008	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
009	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							
010	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)							
020	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)							
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)							
040	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
050	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
060	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34(c), 34(e)				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile	Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile
			Attività che non hanno subito una riduzione di valore	di cui: attività al LOCOM	Attività deteriorate	di cui: attività al LOCOM			
			Allegato V, Parte 2.80	Allegato V, Parte 1.19	CRR art 4(1) (95), Allegato V, Parte 2.80	Allegato V, Parte 1.19	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.70(c), 71, 82
			010	015	020	025	030	041	045
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)							
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)							
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)							
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)							
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)							
125	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)							
130	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)							
140	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE SECONDO UN METODO BASATO SUL COSTO	BAD art 37,1; art 42a(4)(b); Allegato V, Parte 1.19							

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di mercato	Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di credito	Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
			Allegato V, Parte 1.27-28	di cui: attività al LOCOM				
			050	060	070	080	090	100
005	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)						
006	di cui: non quotate							
007	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
008	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
009	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
010	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)						
020	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
040	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
050	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
060	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di mercato	Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di credito	Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
			Allegato V. Parte 1.27-28	di cui: attività al LOCOM				
					Allegato V. Parte 1.19	Allegato V. Parte 2.80	Allegato V. Parte 2.80	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.72-74
			050	060	070	080	090	100
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)						
080	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
100	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
110	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
120	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
125	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						
130	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)						
140	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE SECONDO UN METODO BASATO SUL COSTO	BAD art 37.1; art 42a(4)(b); Allegato V. Parte 1.19						

4.10 Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile lordo <i>Allegato V. Parte 1.34(e), 34(f)</i>					Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile	Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile
		Attività che non hanno subito una riduzione di valore	Attività deteriorate		di cui: attività al LOCOM				
			di cui: attività al LOCOM	di cui: attività al LOCOM					
		Allegato V; Parte 2.81	Allegato V; Parte 1.20	Allegato V; Parte 2.81	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 1.20	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71, 82		
		015	016	020	025	030	040	050	
010	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)							
020	di cui: non quotate								
030	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
040	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
050	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							
060	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)							
070	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)							
080	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)							
090	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
100	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
110	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							

	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile lordo <i>Allegato V. Parte 1.34(e), 34(f)</i>				Svalutazioni specifiche per il rischio di credito	Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile	Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile
		Attività che non hanno subito una riduzione di valore	Attività deteriorate		di cui: attività al LOCOM			
			di cui: attività al LOCOM					
		Allegato V. Parte 2.81	Allegato V. Parte 1.20	Allegato V. Parte 2.81	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 1.20	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71, 82
		015	016	020	025	030	040	050
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)						
130	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
150	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
160	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
170	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
175	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						
180	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)						
190	ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE	Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2); Allegato V. Parte 1.20						

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile		di cui: attività al LOCOM	Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – mercato	Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di credito	Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
		Allegato V, Parte 1.27-28	Allegato V, Parte 1.20					
		010	070	080	090	100	110	
Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5; Allegato V, Parte 1.44(b)							
di cui: non quotate								
di cui: enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)							
di cui: altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
di cui: società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)							
Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)							
Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)							
Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)							
Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)							
Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)							

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di mercato	Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di credito	Cancellazioni parziali accumulate	Cancellazioni totali accumulate
			Allegato V. Parte 1.27-2.8	di cui: attività al LOCOM				
					Allegato V. Parte 1.20	Allegato V. Parte 2.81	Allegato V. Parte 2.81	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.72-74
120	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	010	070	080	090	100	110
130	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
140	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
150	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
160	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
170	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
175	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)						
180	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)						
190	ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE	Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2); Allegato V. Parte 1.20						

5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto
- 5.1 Prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione e attività per negoziazione per prodotto

		Riferimenti	Valore contabile lordo Allegato V, Parte 1.34	Valore contabile Allegato V, Parte 1.27-28				
				Banche centrali Allegato V, Parte 1.42(a)	Amministrazioni pubbliche Allegato V, Parte 1.42(b)	Enti creditizi Allegato V, Parte 1.42(c)	Altre società finanziarie Allegato V, Parte 1.42(d)	Società non finanziarie Allegato V, Parte 1.42(e)
Per prodotto	010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	005	010	020	030	040	050
	020	Debito da carta di credito						
	030	Crediti commerciali						
	040	Leasing finanziari						
	050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo						
	060	Altri prestiti a termine						
Per garanzia reale	070	Anticipazioni che non sono prestiti						
	080	PRESTITI E ANTICIPAZIONI						
Per finalità	090	di cui: prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale						
	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale						
Per subordinazione	110	di cui: credito al consumo						
	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni						
Per subordinazione	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti						

6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

6.1 Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

		Riferimenti	Società non finanziarie Allegato V, Parte 1.42(e), Parte 2.91					
			Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati	di cui: in stato di default	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
010	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	Regolamento NACE	Allegato V, Parte 1.34	Allegato V, Parte 2.93	Allegato V, Parte 2.213-232	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)	Allegato V, Parte 2.70-71	Allegato V, Parte 2.69
020	B Attività estrattive	Regolamento NACE						
030	C Attività manifatturiere	Regolamento NACE						
040	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Regolamento NACE						
050	E Fornitura di acqua	Regolamento NACE						
060	F Costruzioni	Regolamento NACE						
070	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Regolamento NACE						
080	H Trasporto e magazzinaggio	Regolamento NACE						
090	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Regolamento NACE						
100	J Informazione e comunicazione	Regolamento NACE						
105	K Attività finanziarie e assicurative	Regolamento NACE, Allegato V, Parte 2.92						

		Società non finanziarie Allegato V, Parte 1.42(c), Parte 2.91						
Riferimenti	Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati		di cui: in stato di default	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate	
Allegato V, Parte 1.34	Allegato V, Parte 2.93	Allegato V, Parte 2.213-232	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)	Allegato V, Parte 2.70-71	Allegato V, Parte 2.69			
010	011	012	013	021	022			
110	L Attività immobiliari	Regolamento NACE						
120	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	Regolamento NACE						
130	N Attività amministrative e di servizi di supporto	Regolamento NACE						
140	O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria	Regolamento NACE						
150	P Istruzione	Regolamento NACE						
160	Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	Regolamento NACE						
170	R Arte, spettacoli e tempo libero	Regolamento NACE						
180	S Altri servizi	Regolamento NACE						
190	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V, Parte 1.32, Parte 2.90						

7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.1 Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V, Parte 1.27									
		Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)			Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)			Attività deteriorate (Fase 3)			
		≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni	≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni	≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni	
		IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Allegato V, Parte 2.96									
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	
060		Allegato V, Parte 1.31, 44(b)									
070		Allegato V, Parte 1.42(a)									
080		Allegato V, Parte 1.42(b)									
090		Allegato V, Parte 1.42(c)									
100		Allegato V, Parte 1.42(d)									
110		Allegato V, Parte 1.42(e)									
120		Allegato V, Parte 1.32, 44(a)									
130		Allegato V, Parte 1.42(a)									
140		Allegato V, Parte 1.42(b)									
150		Allegato V, Parte 1.42(c)									
160		Allegato V, Parte 1.42(d)									
170		Allegato V, Parte 1.42(e)									
180		Allegato V, Parte 1.42(f)									
190		Allegato V, Parte 2.94-95									

7.2 Attività finanziarie soggette a riduzione di valore che sono scadute in base ai GAAP nazionali

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28					
			Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore			Scadute con riduzione di valore		
			≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni	≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni
CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.96								
	010	020	030	040	050	060		
060	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31, 44(b)					
070	Banche centrali		Allegato V. Parte 1.42(a)					
080	Amministrazioni pubbliche		Allegato V. Parte 1.42(b)					
090	Enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)					
100	Altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)					
110	Società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)					
120	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32, 44(a)					
130	Banche centrali		Allegato V. Parte 1.42(a)					
140	Amministrazioni pubbliche		Allegato V. Parte 1.42(b)					
150	Enti creditizi		Allegato V. Parte 1.42(c)					
160	Altre società finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(d)					
170	Società non finanziarie		Allegato V. Parte 1.42(e)					
180	Famiglie		Allegato V. Parte 1.42(f)					
190	TOTALE DEGLI STRUMENTI DI DEBITO		Allegato V. Parte 2.94-95					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28					
			Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore			Scadute con riduzione di valore		
			≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni	≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni
			CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.96					
			010	020	030	040	050	060
	Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione							
200	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V. Parte 2.85(a)						
210	Debito da carta di credito	Allegato V. Parte 2.85(b)						
220	Crediti commerciali	Allegato V. Parte 2.85(c)						
230	Leasing finanziari	Allegato V. Parte 2.85(d)						
240	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V. Parte 2.85(e)						
250	Altri prestiti a termine	Allegato V. Parte 2.85(f)						
260	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V. Parte 2.85(g)						
270	di cui: prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87						
280	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(b), 87						
290	di cui: credito al consumo	Allegato V. Parte 2.88(a)						
300	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V. Parte 2.88(b)						
310	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V. Parte 2.89; CRR art 147(8)						

				Valore contabile Allegato V, Parte 1.27-28						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Determini per negoiazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo am- mortizzato	Negoiazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura	
				IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendice A, IFRS 9.BA.6- BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1			IFRS 7.24.A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1) (b) art 33(1) (c); Allegato V, Parte 2.101
					Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		Direttiva contabile art 8(3); Allegato V, Parte 1.25	Direttiva contabile art 8(3)	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)	CRR art 33(1) (b) art 33(1) (c); Allegato V, Parte 2.102
				010	020	030	034	035	037	040
				Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b), 44(c)	Allegato V, Parte 1.42(b), 44(c)							
120	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1							
130	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2							
140	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7							
150	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4							
160	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c), 44(c)	Allegato V, Parte 1.42(c), 44(c)							
170	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1							
180	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2							
190	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7							
200	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4							
210	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d), 44(c)	Allegato V, Parte 1.42(d), 44(c)							
220	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1							

				Valore contabile Allegato V, Parte 1.27-28						Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura	
				IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9, Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1) (b), art 33(1) (c); Allegato V, Parte 2.101	
					Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		Direttiva contabile art 8(3); Allegato V, Parte 1.25	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)	CRR art 33(1) (b), art 33(1) (c); Allegato V, Parte 2.102	
				010	020	030	034	035	037	040
2230	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.2		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
2240	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7						
2250	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4						
2260	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(c)		Allegato V, Parte 1.42(e), 44(c)						
2270	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.1		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.1						
2280	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.2		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.2						
2290	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7						
3000	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4						
3100	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(c)		Allegato V, Parte 1.42(f), 44(c)						
3200	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.1		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.1						
3300	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.2		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.2						
3400	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.3; Allegato V, Parte 2.9.7						
3500	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4		BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9.4						

8.2 Passività finanziarie subordinate

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali	Valore contabile		
				Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Al costo ammortizzato	Ad un metodo basato sul costo
				IFRS 7.8(c)(i); IFRS 9.4.2.2. IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	
				Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		Direttiva contabile art 8(3)
010	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	010	020	030
020	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37			
030	PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE	Allegato V. Parte 2.99-100	Allegato V. Parte 2.99-100			

		Importo nominale degli impegni e delle garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell'IFRS 9 <i>Allegato V, Parte 2.107-108, 118</i>					Accantonamenti per gli impegni e le garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell'IFRS 9 <i>Allegato V, Parte 2.106-109</i>					Altri impegni valutati a norma dello IAS 37 e garanzie finanziarie valutate a norma dell'IFRS 4		Impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo)								
		Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)		Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)			Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 1)		Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)			Strumenti deteriorati (fase 3)		Importo nominale		Disposizione		Importo nominale		Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su impegni deteriorati		
		IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M		IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M			IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M		IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M			IFRS 9.2.1(e)(g), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5, IFRS 7.35M			IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5, IFRS 4; Allegato V, Parte 2.111, 118		IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5, IFRS 4; Allegato V, Parte 2.106, 111		IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Allegato V, Parte 2.110, 118		Allegato V, Parte 2.69	
		010		020			030		040		050		060		100		110		120		130	

9.1 Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

		Riferimenti dei GAAP nazionali	Importo nominale	Accantonamenti
			Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.118	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.11
			010	020
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	<i>Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113</i>		
021	di cui: deteriorati	<i>Allegato V. Parte 2.117</i>		
030	Banche centrali	<i>Allegato V. Parte 1.42(a)</i>		
040	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V. Parte 1.42(b)</i>		
050	Enti creditizi	<i>Allegato V. Parte 1.42(c)</i>		
060	Altre società finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(d)</i>		
070	Società non finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(e)</i>		
080	Famiglie	<i>Allegato V. Parte 1.42(f)</i>		
090	Garanzie finanziarie date	<i>Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114</i>		
101	di cui: deteriorate	<i>Allegato V. Parte 2.117</i>		
110	Banche centrali	<i>Allegato V. Parte 1.42(a)</i>		
120	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V. Parte 1.42(b)</i>		
130	Enti creditizi	<i>Allegato V. Parte 1.42(c)</i>		
140	Altre società finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(d)</i>		
150	Società non finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(e)</i>		
160	Famiglie	<i>Allegato V. Parte 1.42(f)</i>		
170	Altri impegni dati	<i>Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115</i>		
181	di cui: deteriorati	<i>Allegato V. Parte 2.117</i>		
190	Banche centrali	<i>Allegato V. Parte 1.42(a)</i>		
200	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V. Parte 1.42(b)</i>		
210	Enti creditizi	<i>Allegato V. Parte 1.42(c)</i>		
220	Altre società finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(d)</i>		
230	Società non finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(e)</i>		
240	Famiglie	<i>Allegato V. Parte 1.42(f)</i>		

9.2 Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

	Riferimenti dei GAAP nazionali	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Importo nominale	
				Allegato V, Parte 2.119	Allegato V, Parte 2.119
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti	Allegato V, Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 113	IFRS 9.2.1(g), BC2.2; Allegato V, Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 113	Allegato V, Parte 2.119	020
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)		
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)		
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)		
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)		
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
070	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		
080	Garanzie finanziarie ricevute	Allegato V, Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 114	IFRS 9.2.1(e), B2.5, BC2.17, IFRS 8, Appendice A; IFRS 4 Allegato A; Allegato V, Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 114		
090	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)		
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)		
110	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)		
120	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)		
130	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
140	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Importo nominale
		Riferimenti dei GAAP nazionali	IFRS 7.36 (b); Allegato V. Parte 2.119	Allegato V. Parte 2.119
			Allegato V. Parte 2.119	Allegato V. Parte 2.119
			010	020
150	Altri impegni ricevuti	Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 115	Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 115	
160	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)	
170	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)	
180	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)	
190	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)	
200	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)	
210	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)	

10. Derivati – Negoziazione e coperture economiche

				Valore contabile				Fair value (valore equo)		Importo nozionale	
				Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / Locom	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: passività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / Locom	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
	Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.120, 131		IFRS 9 BA.7 (d); Allegato V, Parte 2.120, 131				Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.133-135
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 1.25, Parte 2.120	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.133-135
010	Tasso di interesse	Allegato V, Parte 2.129(a)	Allegato V, Parte 2.129(a)	010	011	020	016	022	025	030	040
020	di cui: coperture economiche	Allegato V, Parte 2.137-139	Allegato V, Parte 2.137-139								
030	Opzioni OTC	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
040	Altri OTC	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
050	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
060	Altro sui mercati organizzati	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
070	Azioni (equity)	Allegato V, Parte 2.129(b)	Allegato V, Parte 2.129(b)								
080	di cui: coperture economiche	Allegato V, Parte 2.137-139	Allegato V, Parte 2.137-139								
090	Opzioni OTC	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
100	Altri OTC	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
110	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
120	Altro sui mercati organizzati	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
130	Cambi e oro	Allegato V, Parte 2.129(c)	Allegato V, Parte 2.129(c)								
140	di cui: coperture economiche	Allegato V, Parte 2.137-139	Allegato V, Parte 2.137-139								

	Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile				Fair value (valore equo)		Importo nozionale	
				Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCUM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: passività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCUM	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
				Allegato V, Parte 2.120, 131		IFRS 9 BA.7 (d); Allegato V, Parte 2.120, 131				Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.133-135
				Allegato V, Parte 1.17, Parte 2.120	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 1.25, Parte 2.120	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.133-135
				010	011	020	016	022	025	030	040
150	Opzioni OTC	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
160	Altri OTC	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
170	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
180	Altro sui mercati organizzati	Allegato V, Parte 2.136	Allegato V, Parte 2.136								
190	Credito	Allegato V, Parte 2.129(d)	Allegato V, Parte 2.129(d)								
195	di cui: coperture economiche con l'uso dell'opzione del fair value (valore equo)	Allegato V, Parte 2.140	IFRS 9.6.7.1; Allegato V, Parte 2.140								
201	di cui: altre coperture economiche	Allegato V, Parte 2.137-140	Allegato V, Parte 2.137-140								
210	Credit default swap										
220	Opzione su differenziale creditizio										
230	Total return swap										
240	Altro										
250	Merci	Allegato V, Parte 2.129(e)	Allegato V, Parte 2.129(e)								
260	di cui: coperture economiche	Allegato V, Parte 2.137-139	Allegato V, Parte 2.137-139								

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile				Fair value (valore equo)		Importo nozionale	
				Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / Locom	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: passività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / Locom	Valore positivo	Valore negativo	Negoziante totale	di cui: venduti
				Allegato V, Parte 2.120, 131		IFRS 9 BA.7 (a); Allegato V, Parte 2.120, 131				Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.133-135
				Allegato V, Parte 1.17, Parte 2.120	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 1.25, Parte 2.120	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.133-135
				010	011	020	016	022	025	030	040
270	Altro	Allegato V, Parte 2.129(f)	Allegato V, Parte 2.129(f)								
280	di cui: coperture economiche	Allegato V, Parte 2.137-139	Allegato V, Parte 2.137-139								
290	DERIVATI	Allegato II del CRR; Allegato V, Parte 1.16(a)	IFRS 9, Appendice A								
300	di cui: OTC – enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142	Allegato V, Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142								
310	di cui: OTC – altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)	Allegato V, Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)								
320	di cui: OTC – controparti restanti	Allegato V, Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)	Allegato V, Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)								

11. Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1 Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

	Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività	Passività	Copertura totale	di cui: venduti
			IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Allegato V. Parte 2.133-135	Allegato V. Parte 2.133-135
			010	020	030	040
010	Tasso di interesse	Allegato V. Parte 2.129(a)				
020	Opzioni OTC	Allegato V. Parte 2.136				
030	Altri OTC	Allegato V. Parte 2.136				
040	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
050	Altro sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
060	Azioni (equity)	Allegato V. Parte 2.129(b)				
070	Opzioni OTC	Allegato V. Parte 2.136				
080	Altri OTC	Allegato V. Parte 2.136				
090	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
100	Altro sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
110	Cambi e oro	Allegato V. Parte 2.129(c)				
120	Opzioni OTC	Allegato V. Parte 2.136				
130	Altri OTC	Allegato V. Parte 2.136				
140	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
150	Altro sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
160	Credito	Allegato V. Parte 2.129(d)				
170	Credit default swap	Allegato V. Parte 2.136				

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Passività IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131	Copertura totale Allegato V. Parte 2.133-135	di cui: venduti Allegato V. Parte 2.133-135
			010	020	030	040
180	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V. Parte 2.136				
190	Total return swap	Allegato V. Parte 2.136				
200	Altro	Allegato V. Parte 2.136				
210	Merci	Allegato V. Parte 2.129(e)				
220	Altro	Allegato V. Parte 2.129(f)				
230	COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)				
240	Tasso di interesse	Allegato V. Parte 2.129(a)				
250	Opzioni OTC	Allegato V. Parte 2.136				
260	Altri OTC	Allegato V. Parte 2.136				
270	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
280	Altro sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
290	Azioni (equity)	Allegato V. Parte 2.129(b)				
300	Opzioni OTC	Allegato V. Parte 2.136				
310	Altri OTC	Allegato V. Parte 2.136				
320	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
330	Altro sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
340	Cambi e oro	Allegato V. Parte 2.129(c)				
350	Opzioni OTC	Allegato V. Parte 2.136				
360	Altri OTC	Allegato V. Parte 2.136				

	Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività	Passività	Copertura totale	di cui: venduti
			IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131 010	IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131 020	Allegato V. Parte 2.133-135 030	Allegato V. Parte 2.133-135 040
370	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
380	Altro sui mercati organizzati	Allegato V. Parte 2.136				
390	Credito	Allegato V. Parte 2.129(d)				
400	Credit default swap	Allegato V. Parte 2.136				
410	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V. Parte 2.136				
420	Total return swap	Allegato V. Parte 2.136				
430	Altro	Allegato V. Parte 2.136				
440	Merci	Allegato V. Parte 2.129(e)				
450	Altro	Allegato V. Parte 2.129(f)				
460	COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)				
470	COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
480	COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
490	COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	IAS 39.71				
500	DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
510	di cui: OTC – enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142				
520	di cui: OTC – altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)				
530	di cui: OTC – controparti restanti	Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)				

	Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile				Importo nozionale				Fair value (valore equo)				
			Attività	di cui: attività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	Passività	di cui: passività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	Copertura totale	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: venduti	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	Valore positivo	Valore negativo			
			Allegato V, Parte 1.17, Parte 2.120	Allegato V, Parte 2.124	006	007	008	010	011	Allegato V, Parte 2.133-135	Allegato V, Parte 2.124	Allegato V, Parte 2.132	Allegato V, Parte 2.132		
			005									020	021	030	040

180	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V. Parte 2.136													
190	Total return swap	Allegato V. Parte 2.136													
200	Altro	Allegato V. Parte 2.136													
210	Merci	Allegato V. Parte 2.129(e)													
220	Altro	Allegato V. Parte 2.129(f)													
230	DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA	Allegato V. Parte 1.22, 26													
231	di cui: coperture di fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 2.143													
232	di cui: coperture dei flussi finanziari	Allegato V. Parte 2.143													
233	di cui: coperture costo-prezzo	Allegato V. Parte 2.143, 144													
234	di cui: copertura in investimenti netti in una gestione estera	Allegato V. Parte 2.143													
235	di cui: coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Allegato V. Parte 2.143													
236	di cui: coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Allegato V. Parte 2.143													
240	di cui: OTC – enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142													
250	di cui: OTC – altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)													
260	di cui: OTC – controparti restanti	Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)													

11.3 Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		
			Copertura di fair value (valore equo)	Copertura dei flussi finanziari	Copertura dell'investimento netto in una gestione estera
			Allegato V, Parte 2.1.4.5	Allegato V, Parte 2.1.4.5	Allegato V, Parte 2.1.4.5
			010	020	030
010	Attività finanziarie non derivate	IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
020	di cui: attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 9. Appendice A			
030	di cui: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)			
040	di cui: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
050	Passività finanziarie non derivate	IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
060	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 9. Appendice A			
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			
080	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			

11.3.1 Strumenti di copertura non derivati in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per portafoglio contabile

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile Allegato V, Parte 2.145
010	Attività finanziarie non derivate		
020	di cui: attività finanziarie per negoziazione	BAD articoli 32-33 Allegato V, Parte 1.17	
030	di cui: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 36(2)	
040	di cui: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)	
050	di cui: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V, Parte 1.20	
060	Passività finanziarie non derivate		
070	di cui: passività finanziarie per negoziazione	Direttiva contabile art 8(1)(a)(3)(6)	
080	di cui: passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Direttiva contabile art 8(3)	

11.4 Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Microcoperture	Microcoperture – Copertura della posizione netta	Rettifiche delle coperture su microcoperture		Macrocoperture
			Valore contabile	Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)	Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività	Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette	Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse
			IFRS 7.24B(a), Allegato V, Parte 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Allegato V, Parte 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(ii); Allegato V, Parte 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(v); Allegato V, Parte 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Allegato V, Parte 2.152
			010	020	030	040	050
	ATTIVITÀ						
010	Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Allegato V, Parte 2.146, 151					
020	Tasso di interesse	Allegato V, Parte 2.129(a)					
030	Azioni (equity)	Allegato V, Parte 2.129(b)					
040	Cambi e oro	Allegato V, Parte 2.129(c)					
050	Credito	Allegato V, Parte 2.129(d)					
060	Merci	Allegato V, Parte 2.129(e)					
070	Altro	Allegato V, Parte 2.129(f)					
080	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Allegato V, Parte 2.146, 151					
090	Tasso di interesse	Allegato V, Parte 2.129(a)					
100	Azioni (equity)	Allegato V, Parte 2.129(b)					

		Microcoperture – Copertura della posizione netta	Rettifiche delle coperture su microcoperture		Macrocoperture
			Rettifiche delle coperture su microcoperture		
			Microcoperture	Macrocoperture	
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)	Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività	Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette	Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse
	IFRS 7.24B(a), Allegato V, Parte 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Allegato V, Parte 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(ii); Allegato V, Parte 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(v); Allegato V, Parte 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Allegato V, Parte 2.152
	010	020	030	040	050
</					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD CRR articolo 44 3(i); Allegato V, Parte 2.153	Saldo di apertura	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.154	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni	Trasferimenti tra svalutazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recuperti rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell'utile Allegato V, Parte 2.78	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
			010	020	Allegato V, Parte 2.154	030	040	050	060	070	080	090	100
			Allegato V, Parte 1.42(c)										
430	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)											
440	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)											
450	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)											
460	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)											
470	Svalutazioni generali per il rischio di credito	CRR art 4(1)(95)											
480	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31											
490	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32											
500	Svalutazioni generali per i rischi bancari	BAD art 37.2; CRR art 4(1)(95)											
510	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31											
520	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32											
530	Totale												

12.1 Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modificazioni senza eliminazione contabile (al netto)	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
			010	020	030	040	050	070
010	Svalutazioni per attività finanziarie senza aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	IFRS 9.5.5.5						
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)						
030	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
040	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
050	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
060	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
070	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)						
090	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
110	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
120	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
130	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
140	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)						

		Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010	020	030	040	050	070
160	di cui: svalutazioni misurate collettivamente						
170	di cui: svalutazioni misurate individualmente						
180	Svalutazioni per strumenti di debito con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)						
190	Titoli di debito						
200	Banche centrali						
210	Amministrazioni pubbliche						
220	Enti creditizi						
230	Altre società finanziarie						
240	Società non finanziarie						
250	Prestiti e anticipazioni						
260	Banche centrali						
270	Amministrazioni pubbliche						
280	Enti creditizi						
290	Altre società finanziarie						
300	Società non finanziarie						
310	Famiglie						

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'acquisizione e all'emissione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
			010	020	030	040	050	070
330	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
340	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
350	di cui: deteriorati	Allegato V. Parte 2.213–232						
360	Svalutazioni per strumenti di debito deteriorati (Fase 3)	IFRS 9.5.5.1, 9. Appendice A						
370	Tirotli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)						
380	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
390	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
400	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
410	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
420	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
430	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)						
440	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
450	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
460	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
470	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldo di apertura	Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione	Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile	Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)	Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile	Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)
			010	020	030	040	050	070
480	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
490	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)						
500	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
510	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
520	Totale delle svalutazioni per gli strumenti di debito	IFRS 7.B8E						
530	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Allegato V. Parte 2.157						
540	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Allegato V. Parte 2.157						
550	di cui: deteriorati	Allegato V. Parte 2.117						
560	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Allegato V. Parte 2.157						
570	Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie date	IFRS 7.B8E; Allegato V. Parte 2.157						

	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recupero di importi cancellati in precedenza a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Utile (-) per le perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito
		IFRS 7.35f; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35f; Allegato V, Parte 2.7.2, 7.4, 1.64(a), 1.65	IFRS 7.35f; IFRS 7.35B(b); Allegato V, Parte 2.166	100	110	120	Allegato V, Parte 2.166i
		080	090				125
010	Svalutazioni per attività finanziarie senza aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	IFRS 9.5.5.5					
020	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)					
030	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)					
040	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)					
050	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)					
060	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)					
070	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)					
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)					
090	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)					
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)					
110	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)					
120	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)					
130	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)					
140	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)					

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recupero di importi cancellati in precedenza a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Ulteriori perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito
			IFRS 7.35f; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35f; Allegato V, Parte 2.7.2, 7.4, 1.64(a), 1.65	IFRS 7.35f; IFRS 7.35B(b); Allegato V, Parte 2.166	100	110	120	125
160	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V, Parte 2.158						
170	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V, Parte 2.158						
180	Svalutazioni per strumenti di debito con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	IFRS 9.5.5.3						
190	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)						
200	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)						
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)						
220	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)						
230	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)						
240	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)						
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)						
260	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)						
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)						
280	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)						
290	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)						
300	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)						
310	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)						

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recupero di importi cancellati in precedenza a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Utile (-) perditone da eliminazione contabile di strumenti di debito
			IFRS 7.35i; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35i; Allegato V. Parte 2.7.2, 7.4, 164(a), 165	IFRS 7.35i; IFRS 7.35B(b); Allegato V. Parte 2.166	100	110	120	125
			080	090				
330	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
340	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
350	di cui: deteriorati	Allegato V. Parte 2.213–232						
360	Svalutazioni per strumenti di debito deteriorati (Fase 3)	IFRS 9.5.5.1, 9. Appendice A						
370	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)						
380	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
390	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
400	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
410	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						
420	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
430	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)						
440	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)						
450	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)						
460	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)						
470	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)						

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni	Altre rettifiche	Saldo di chiusura	Recupero di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	Utile (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito
			IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35I; Allegato V. Parte 2.7.2, 7.4, 164(a), 165	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V. Parte 2.166	100	110	120	Allegato V. Parte 2.166i
			080	090				125
480	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)						
490	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)						
500	di cui: svalutazioni misurate collettivamente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
510	di cui: svalutazioni misurate individualmente	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158						
520	Totale delle svalutazioni per gli strumenti di debito	IFRS 7.B8E						
530	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Allegato V. Parte 2.157						
540	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Allegato V. Parte 2.157						
550	di cui: deteriorati	Allegato V. Parte 2.117						
560	Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Allegato V. Parte 2.157						
570	Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie date	IFRS 7.B8E; Allegato V. Parte 2.157						

12.2 Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo / importo nominale <i>Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 167, 170</i>						
			Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 2		Trasferimenti tra Fase 2 e Fase 3			Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 3	
			Dalla Fase 1 alla Fase 2	Dalla Fase 2 alla Fase 1	Dalla Fase 2 alla Fase 3	Dalla Fase 3 alla Fase 2	Dalla Fase 3 alla Fase 1	Dalla Fase 1 alla Fase 3	Dalla Fase 3 alla Fase 1
			010	020	030	040	050	060	
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)							
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)							
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)							
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)							
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)							
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)							
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)							
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)							
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)							
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)							
130	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)							
140	Totale degli strumenti di debito								
150	Impegni e garanzie finanziarie dati	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5							

13. Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1 Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione

Garanzie e garanzie reali		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V. Parte 2.171-172, 174</i>							Garanzie finanziarie ricevute
				Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale		Altri prestiti garantiti da garanzia reale					
				Beni immobili residenziali	Beni immobili non residenziali	Contante, depositi (titoli di debito emessi)	Beni mobili	Titoli di capitale e di debito	Prestiti rimanenti		
				<i>Allegato V. Parte 2.173(a)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.173(a)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.173(b)(i)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.173(b)(ii)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.173(b)(iii)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.173(b)(iv)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.173(c)</i>	
010	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V. Parte 1.32, 44(a)</i>	<i>Allegato V. Parte 1.32, 44(a)</i>	010	020	030	031	032	041	050	
020	di cui: altre società finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V. Parte 1.42(d)</i>								
030	di cui: società non finanziarie	<i>Allegato V. Parte 1.42(e)</i>	<i>Allegato V. Parte 1.42(e)</i>								
035	di cui: piccole e medie imprese (PMI)	<i>PMI Art 1 2(a)</i>	<i>PMI Art 1 2(a)</i>								
036	di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	<i>PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239ix</i>	<i>PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239ix</i>								
037	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	<i>Allegato V. Parte 2.239ix</i>	<i>Allegato V. Parte 2.239ix</i>								
040	di cui: famiglie	<i>Allegato V. Parte 1.42(f)</i>	<i>Allegato V. Parte 1.42(f)</i>								
050	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	<i>Allegato V. Parte 2.88(b)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.88(b)</i>								
060	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V. Parte 2.88(a)</i>	<i>Allegato V. Parte 2.88(a)</i>								

13.2.1 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data di riferimento]

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data di riferimento] (Allegato V, Parte 2.175)					di cui: attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5.38, Allegato V, Parte 2.7)
				Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	
				Allegato V, Parte 2.175i 0010	Allegato V, Parte 1.27-28 0020	Allegato V, Parte 2.175ii 0030	Allegato V, Parte 2.175i 0040	Allegato V, Parte 1.27-28 0050	
0010	Immobili, impianti e macchinari		IAS 16.6						
0020	Beni diversi da immobili, impianti e macchinari		IFRS 7.38(a)						
0030	Beni immobili residenziali	Allegato V, Parte 2.173(a)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)						
0040	Beni immobili non residenziali	Allegato V, Parte 2.173(a)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)						
0050	Beni mobili	Allegato V, Parte 2.173(b)(ii)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(ii)						
0060	Titoli di capitale e di debito	Allegato V, Parte 2.173(b)(iii)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iii)						
0070	Altro	Allegato V, Parte 2.173(b)(iv)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iv)						
0080	Totale								

13.3.1 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (Allegato V, Parte 2.176)					di cui:	
								attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5.38, Allegato V, Parte 2.7)		
				Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile		
0010	Immobili, impianti e macchinari		IAS 16.6	0010	0020	0030	0040	0050		
0020	Beni diversi da immobili, impianti e macchinari		IFRS 7.38(a)							
0030	Beni immobili residenziali	Allegato V, Parte 2.173(a)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)							
0040	Beni immobili non residenziali	Allegato V, Parte 2.173(a)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(a)							
0050	Beni mobili	Allegato V, Parte 2.173(b)(ii)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(ii)							
0060	Titoli di capitale e di debito	Allegato V, Parte 2.173(b)(iii)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iii)							
0070	Altro	Allegato V, Parte 2.173(b)(iv)	IFRS 7.38(a), Allegato V, Parte 2.173(b)(iv)							
0080	Totale									

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Gerarchia del fair value (valore equo) IFRS 13.93 (b)			Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio Allegato V, Parte 2.178			Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte Allegato V, Parte 2.179		
				Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 2	Livello 3	Livello 1	Livello 2	Livello 3	
				IFRS 13.76	IFRS 13.81	IFRS 13.86	IFRS 13.81	IFRS 13.86, 93(f)	IFRS 13.76	IFRS 13.81	IFRS 13.86	
				010	020	030	040	050	060	070	080	
201	Passività finanziarie per negoziazione	Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)										
202	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V, Parte 1.25, 27										
203	Posizioni corte											
204	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9; Allegato V, Parte 1.36										
205	Titoli di debito emessi	Allegato V, Parte 1.37										
206	Altre passività finanziarie	Allegato V, Parte 1.38-41										
210	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5									
220	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9; Allegato V, Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9; Allegato V, Parte 1.36									
230	Titoli di debito emessi	Allegato V, Parte 1.37	Allegato V, Parte 1.37									
240	Altre passività finanziarie	Allegato V, Parte 1.38-41	Allegato V, Parte 1.38-41									
250	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a); IAS 39.9; Allegato V, Parte 1.26	IFRS 9.6.2.1; Allegato V, Parte 1.26									

15. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate			
				Attività trasferite		Passività associate IFRS V/Parte 2.181	
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione			IFRS 7.42D.(e), Allegato V, Parte 1.27	IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)	IFRS 7.42D(e); Allegato V, Parte 2.183-184	IFRS 7.42D(e); Allegato V, Parte 2.183-184
020	Strumenti rappresentativi di capitale			Allegato V, Parte 1.27-28	CRR art 4(1)(61)	Allegato V, Parte 2.183-184	Allegato V, Parte 2.183-184
030	Titoli di debito			010	020	030	040
040	Prestiti e anticipazioni						050
041	Attività finanziarie per negoziazione						060
042	Partecipazioni						
043	Titoli di debito						
044	Prestiti e anticipazioni						
045	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio						
046	Strumenti rappresentativi di capitale						
047	Titoli di debito						
048	Prestiti e anticipazioni						

		Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate					
		Attività trasferite			Passività associate ITSV/Parte 2.181		
		Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
		IFRS 7.42D.(e), Allegato V, Parte 1.27	IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)	IFRS 7.42D(e); Allegato V, Parte 2.183-184	IFRS 7.42D(e)	IFRS 7.42D.(e)	IFRS 7.42D(e); Allegato V, Parte 2.183-184
		Allegato V, Parte 1.27-28	CRR art 4(1)(61)	Allegato V, Parte 2.183-184		CRR art 4(1)(61)	Allegato V, Parte 2.183-184
		010	020	030	040	050	060
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS					
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD					
050	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5				
060	Strumenti rappresentativi di capitale	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5					
070	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31	Allegato V, Parte 1.31				
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 1.32				
091	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A				
092	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11				
093	Titoli di debito		Allegato V, Parte 1.31				
094	Prestiti e anticipazioni		Allegato V, Parte 1.32				
121	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)					
122	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5					
123	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31					
124	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Parte 1.14, Parte 3.35					
125	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2)					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate			
				Attività trasferite		Passività associate IFRS V Parte 2.181	
				Valore contabile	di cui: cartolarizzazioni	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto	di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto
				IFRS 7.42D (e), Allegato V, Parte 1.27	IFRS 7.42D (e); CRR art 4(1)(61)	IFRS 7.42D (e); Allegato V, Parte 2.183-184	IFRS 7.42D (e); Allegato V, Parte 2.183-184
				Allegato V, Parte 1.27-28	CRR art 4(1)(61)	Allegato V, Parte 2.183-184	Allegato V, Parte 2.183-184
				010	020	030	040
							050
							060
126	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5					
127	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31					
128	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Parte 1.14, Parte 3.35					
131	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2				
132	Titoli di debito		Allegato V, Parte 1.31				
133	Prestiti e anticipazioni		Allegato V, Parte 1.32				
181	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	BAD art 37.1; art 42a(4)(b); Allegato V, Parte 1.16					
200	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5					
182	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31					
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32					
184	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 35-37					
185	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5					
186	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31					
187	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32					
190	Totale						

				Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente				Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
				Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività delle attività associate			
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			IFRS 7.4.2D (f); Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.181		CRR art 109; Allegato V, Parte 2.182	
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD			IFRS 7.4.2D (f)		CRR art 109; Allegato V, Parte 2.182	
010	Attività finanziarie possedute per negoziazione					070	080	090	100
020	Strumenti rappresentativi di capitale			IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Appendice A					
030	Titoli di debito			IAS 32.1.1					
040	Prestiti e anticipazioni			Allegato V. Parte 1.31					
041	Attività finanziarie per negoziazione			Allegato V. Parte 1.32					
042	Partecipazioni			Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); Allegato V. Parte 1.15					
043	Titoli di debito			BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5					
044	Prestiti e anticipazioni			Allegato V. Parte 1.31					
045	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio			Allegato V. Parte 1.32					
046	Strumenti rappresentativi di capitale			IFRS 9.4.1.4					
047	Titoli di debito			IAS 32.1.1					
048	Prestiti e anticipazioni			Allegato V. Parte 1.31					
				Allegato V. Parte 1.32					

				Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente				Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
				Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate			
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			IFRS 7.4.2D(f); Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.181		CRR art 109; Allegato V, Parte 2.182	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						CRR art 109; Allegato V, Parte 2.182	
050	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39,9	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	070	080	090	100	110	
060	Strumenti rappresentativi di capitale	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5							
070	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31	Allegato V, Parte 1.31						
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 1.32						
091	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A						
092	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11						
093	Titoli di debito		Allegato V, Parte 1.31						
094	Prestiti e anticipazioni		Allegato V, Parte 1.32						
121	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)							
122	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5							
123	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31							
124	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Parte 1.14, Parte 3.35							
125	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2)							

				Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell'ente				Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio	Importi eliminati contabilmente a fini di capitale
				Importo del capitale in essere delle attività originarie	Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]	Valore contabile delle passività associate			
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			IFRS 7.4.2D (f); Allegato V, Parte 1.27, Parte 2.181		CRR art 109; Allegato V, Parte 2.182	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD							
126	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5		070	080	090	100	110	
127	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31							
128	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Parte 1.14, Parte 3.35							
131	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2						
132	Titoli di debito		Allegato V, Parte 1.31						
133	Prestiti e anticipazioni		Allegato V, Parte 1.32						
181	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	BAD art 37.1; art 42a(4)(b); Allegato V, Parte 1.16							
200	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5							
182	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31							
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32							
184	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 35-37							
185	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.4-5							
186	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31							
187	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32							
190	Totale								

16. **Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio**

16.1 **Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Interessi attivi	Interessi passivi
				Allegato V. Parte 2.187, 189	Allegato V. Parte 2.188, 190
				010	020
010	Derivati – Negoziazione	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 2.193	IFRS 9. Appendice A, .BA.1, .BA.6; Allegato V. Parte 2.193		
015	di cui: interessi attivi da derivati in coperture economiche	Allegato V. Parte 2.193	Allegato V. Parte 2.193		
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)		
030	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)		
040	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)		
050	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
060	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
070	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)		
080	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)		
090	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)		
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)		
110	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
120	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
130	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)		
140	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)		
141	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V. Parte 2.88(b), 194i	Allegato V. Parte 2.88(b), 194i		
142	di cui: credito al consumo	Allegato V. Parte 2.88(a), 194i	Allegato V. Parte 2.88(a), 194i		
150	Altre attività	Allegato V. Parte 1.51	Allegato V. Parte 2.5		
160	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
170	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)		
180	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Interessi attivi	Interessi passivi
				Allegato V. Parte 2.187, 189	Allegato V. Parte 2.188, 190
				010	020
190	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
200	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
210	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)		
220	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)		
230	Titoli di debito emessi	Allegato V.1.37	Allegato V. Parte 1.37		
240	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.32-34, Parte 2.191	Allegato V. Parte 1.32-34, Parte 2.191		
250	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	Allegato V. Parte 2.192	Allegato V. Parte 2.192		
260	Altre passività	Allegato V. Parte 1.38-41	Allegato V. Parte 1.38-41		
270	INTERESSE	BAD art 27 Presentazione verticale(1), (2)	IAS 1.97		
280	di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate		IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Allegato V. Parte 2.194		
290	di cui: interessi da leasing	Allegato V. Parte 2.194ii	IFRS 16.38(a), 49, Allegato V. Parte 2.194ii		

16.2 Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				Allegato V. Parte 2.195-196
				010
010	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31	
030	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32	
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9 Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9 Allegato V. Parte 1.36	
050	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37	
060	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41	Allegato V. Parte 1.38-41	
070	UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO	BAD art 27 Presentazione verticale(6); Allegato V. Parte 2.45	Allegato V. Parte 2.45	

16.3 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				Allegato V. Parte 2.197-198
				010
010	Derivati		IFRS 9. Appendice A, .BA.1, .BA.7(a)	
015	di cui: coperture economiche con l'uso dell'opzione del fair value (valore equo)		IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Allegato V. Parte 2.199	
020	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	
030	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	
040	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	
050	Posizioni corte		IFRS 9.BA.7(b)	
060	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	
070	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37	
080	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41	
090	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO		IFRS 9. Appendice A, .BA.6; IFRS 7.20(a)(i)	
095	di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato		IFRS 9.5.6.2; Allegato V. Parte 2.199	
100	Derivati	Allegato II del CRR		
110	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
120	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		
140	Posizioni corte			
150	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
160	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		
170	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41		
180	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO	BAD art 27 Presentazione verticale(6); Allegato V. Parte 1.17		

16.4 Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente 010
010	Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati		Allegato V. Parte 2.200(a)	
020	Strumenti rappresentativi di capitale e relativi derivati		Allegato V. Parte 2.200(b)	
030	Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro		Allegato V. Parte 2.200(c)	
040	Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati		Allegato V. Parte 2.200(d)	
050	Derivati correlati a merci		Allegato V. Parte 2.200(e)	
060	Altro		Allegato V. Parte 2.200(f)	
070	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO	BAD art 27 Presentazione verticale(6)	IFRS 7.20(a)(i)	
080	Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati	Allegato V. Parte 2.200(a)		
090	Strumenti rappresentativi di capitale e relativi derivati	Allegato V. Parte 2.200(b)		
100	Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro	Allegato V. Parte 2.200(c)		
110	Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati	Allegato V. Parte 2.200(d)		
120	Derivati correlati a merci	Allegato V. Parte 2.200(e)		
130	Altro	Allegato V. Parte 2.200(f)		
140	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO	BAD art 27 Presentazione verticale(6)		

16.4.1 Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente Allegato V. Parte 2.201 010
020	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	
030	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	
040	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	
090	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO		IFRS 7.20(a)(i)	
100	di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato		IFRS 9.6.5.2; Allegato V. Parte 2.202	

16.5 **Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
				Allegato V. Parte 2.203	Allegato V. Parte 2.203
				010	020
010	Strumenti rappresentativi di capitale	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
020	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31		
030	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32		
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
050	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37		
060	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41	Allegato V. Parte 1.38-41		
070	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO	BAD art 27 Presentazione verticale(6)	IFRS 7.20(a)(i)		
071	di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a fini di copertura, al netto		IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G(b); Allegato V. Parte 2.204		
072	di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a fini di copertura, al netto		IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Allegato V. Parte 2.204		
080	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
090	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31			
100	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32			
110	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36			
120	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37			
130	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41			
140	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO	BAD art 27 Presentazione verticale(6)			

16.6 Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD Allegato V. Parte 2.207	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				Allegato V. Parte 2.205
				010
010	Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)	IFRS 7.24A(c); IFRS 7.24C(b)(vi)	
020	Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)	IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Allegato V. Parte 2.206	
030	Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio delle coperture di flussi finanziari	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)	IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)	
040	Inefficacia rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio delle coperture di investimenti netti in gestioni estere	Direttiva contabile art 8(1)(a)	IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)	
050	UTILI O (-) PERDITE DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)		

16.7 Riduzione di valore di attività non finanziarie

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente		
				Incrementi	Storni	Riduzione di valore accumulata
				Allegato V. Parte 2.208	Allegato V. Parte 2.208	
				010	020	040
060	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	BAD art 27 Presentazione verticale(13)-(14)	IAS 28.40-43			
070	Filiazioni		IFRS 10, appendice A			
080	Joint venture		IAS 28.3			
090	Società collegate		IAS 28.3			
100	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie		IAS 36.126(a),(b)			
110	Immobili, impianti e macchinari	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 16.73(e)(v-vi)			
120	Investimenti immobiliari	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 40.79(d)(v)			
130	Avviamento	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendice B67(d)(v)			
140	Altre attività immateriali	BAD art 27 Presentazione verticale(9)	IAS 38.118(e)(iv)(v)			
145	Altro		IAS 36.126(a),(b)			
150	TOTALE					

16.8 Altre spese amministrative

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				Costi 0010
0010	Spese relative alle tecnologie dell'informazione (IT)	Allegato V. Parte 2.208i	Allegato V. Parte 2.208i	
0020	Esternalizzazione IT	Allegato V. Parte 2.208i-208ii	Allegato V. Parte 2.208i-208ii	
0030	Spese IT diverse dalle spese di esternalizzazione IT	Allegato V. Parte 2.208i	Allegato V. Parte 2.208i	
0040	Imposte e tasse (altro)	Allegato V. Parte 2.208iii	Allegato V. Parte 2.208iii	
0050	Servizi di consulenza e professionali	Allegato V. Parte 2.208iv	Allegato V. Parte 2.208iv	
0060	Pubblicità, marketing e comunicazione	Allegato V. Parte 2.208v	Allegato V. Parte 2.208v	
0070	Spese connesse al rischio di credito	Allegato V. Parte 2.208vi	Allegato V. Parte 2.208vi	
0080	Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti	Allegato V. Parte 2.208vii	Allegato V. Parte 2.208vii	
0090	Spese connesse ad attività immobiliari	Allegato V. Parte 2.208viii	Allegato V. Parte 2.208viii	
0100	Spese connesse ai leasing	Allegato V. Parte 2.208ix	Allegato V. Parte 2.208ix	
0110	Altre spese amministrative – Parte restante	Allegato V. Parte 2.208x	Allegato V. Parte 2.208x	
0120	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE			

17. Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1 Attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209 010
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art 4 Attivo(1)	IAS 1.54 (i)	
020	Cassa	Allegato V. Parte 2.1	Allegato V. Parte 2.1	
030	Disponibilità presso banche centrali	BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2	Allegato V. Parte 2.2	
040	Altri depositi a vista	Allegato V. Parte 2.3	Allegato V. Parte 2.3	
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Appendice A	
060	Derivati		IFRS 9. Appendice A	
070	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209
				010
080	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	
090	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	
091	Attività finanziarie per negoziazione	BAD articoli 32-33 Allegato V. Parte 1.17		
092	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17		
093	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
094	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
095	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		
096	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 9.4.1.4	
097	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	
098	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	
099	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1) (a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	
110	Strumenti rappresentativi di capitale			
120	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32	
141	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	
142	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	
143	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	
144	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	
171	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 36(2)		
172	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
173	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
174	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209
				010
175	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)		
176	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
177	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
178	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32		
181	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	
182	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31	
183	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32	
231	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19		
380	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
232	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
233	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		
234	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20		
235	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5		
236	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31		
237	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32		
240	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22	
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8	
260	Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	BAD art. 4 Attivo (7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4, 210	IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4, 210	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209
				010
270	Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione	Allegato V. Parte 2.211	IFRS 4, IG20, lettere b)-c); Allegato V. Parte 2.211	
280	Attività materiali	BAD art 4 Attivo(10)		
290	Attività immateriali	BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(115)	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)	
300	Avviamento	BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(113)	IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)	
310	Altre attività immateriali	BAD art 4 Attivo(9)	IAS 38.8,118	
320	Attività fiscali		IAS 1.54(n-o)	
330	Attività fiscali correnti		IAS 1.54(n); IAS 12.5	
340	Attività fiscali differite	Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)	
350	Altre attività	Allegato V. Parte 2.5, 6	Allegato V. Parte 2.5	
360	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.6	
365	(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 1.29		
370	TOTALE DELLE ATTIVITÀ	BAD art 4 Attivo	IAS 1.9(a), IG 6	

17.2 Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]
				Allegato V. Parte 2.118, 209
				010
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116	
020	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114	IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116	
030	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116	
040	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO			

17.3 Passività e patrimonio netto

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209
				010
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	
020	Derivati		IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	
030	Posizioni corte		IFRS 9.BA7(b)	
040	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	
050	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37	
060	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41	
061	Passività finanziarie per negoziazione	Direttiva contabile art 8(1) (a),(3),(6)		
062	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25, 27		
063	Posizioni corte			
064	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
065	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		
066	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41		
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37	
100	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41	Allegato V. Parte 1.38-41	
110	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	
120	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	
130	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37	
140	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41	
141	Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Direttiva contabile art 8(3)		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209 010
142	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
143	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37		
144	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41		
150	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1) (a), (6), (8)(a); Allegato V. Parte 1.26	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26	
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V. Parte 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8	
170	Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione	Allegato V. Parte 2.212	IFRS 4.IG20(a); Allegato V. Parte 2.212	
180	Accantonamenti	BAD art 4 Passivo(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	
190	Passività fiscali		IAS 1.54(n-o)	
200	Passività fiscali correnti		IAS 1.54(n); IAS 12.5	
210	Passività fiscali differite	Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)	
220	Capitale sociale rimborsabile a richiesta		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V. Parte 2.12	
230	Altre passività	Allegato V. Parte 2.13	Allegato V. Parte 2.13	
240	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.14	
245	Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 1.29		
250	PASSIVITÀ		IAS 1.9(b); IG 6	
260	Capitale	BAD art 4 Passivo(9), BAD art 22	IAS 1.54(r), BAD art 22	
270	Sovrapprezzo azioni	BAD art 4 Passivo(10); CRR art 4(1)(124)	IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)	
280	Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal “Capitale”	Allegato V. Parte 2.18-19	Allegato V. Parte 2.18-19	
290	Altre partecipazioni (other equity)	Allegato V. Parte 2.20	IFRS 2.10; Allegato V. Parte 2.20	
300	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	CRR art 4(1)(100)	
310	Utili non distribuiti	CRR art 4(1)(123)	CRR art 4(1)(123)	
320	Riserve di rivalutazione	BAD art 4 Passivo(12)	IFRS 1.33, D5-D8	

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]
				Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209
				010
325	Riserve valutate al fair value (valore equo)	Direttiva contabile art 8(1)(a)		
330	Altre riserve	BAD art 4 Passivo (11)-(13)	IAS 1.54; IAS 1.78 (e)	
335	Differenze di primo consolidamento	Direttiva contabile art 24(3)(c)		
340	(-) Azioni proprie	Direttiva contabile, Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2); BAD art 4 Attivo (12); Allegato V. Parte 2.20	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V. Parte 2.28	
350	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	BAD art 4 Passivo(14)	IFRS 10.B94	
360	(-) Acconti sui dividendi	CRR articolo 26(2)	IAS 32.35	
370	Partecipazioni di minoranza	Direttiva contabile art 24(4)	IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94	
380	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO		IAS 1.9(c), IG 6	
390	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ	BAD art 4 Passivo	IAS 1, IG6	

18. Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.0 Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

		Valore contabile lordo / importo nominale					
		In bonis					
		010	020	030	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)
		Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V, Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235	Allegato V, Parte 2, 222, 235	IFRS 9, 5.5.5; IFRS 7, 35M(a); Allegato V, Parte 2, 237(d)	IFRS 9, 5.5.3; IFRS 7, 35M(b) (i); Allegato V, Parte 2, 237(g)
		Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V, Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235	Allegato V, Parte 2, 222, 235		
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS					
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD					
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art 13(2); Allegato V, Parte 2.2, 3					
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)					
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)					
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)					
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)					
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)					
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)					

Valore contabile lordo / importo nominale									
In bonis									

Valore contabile lordo / importo nominale									
In bonis									
				010	020	030	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V, Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235	Allegato V, Parte 2, 222, 235	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(d); Allegato V, Parte 2, 237(d)	057
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V, Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235	Allegato V, Parte 2, 222, 235		
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)						
184	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)						
185	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)						
186	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)						
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)						
192	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)						
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)						
194	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)						
195	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)						
196	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)						
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)						
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)						

		Valore contabile lordo / importo nominale					
		In bonis					
		010	020	030	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V. Parte 2.237(d)	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b); Allegato V. Parte 2.237(c)
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235		
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						
197	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
913	di cui: credito al consumo	Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)				
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V. Parte 2.233(b)	Allegato V. Parte 2.233(b)				
211	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)				
212	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)				
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)				
214	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)				
215	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)				
216	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)				
222	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)				

		Valore contabile lordo / importo nominale					
				In bonis			
				Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)
		010	020	030	055	056	057
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V. Parte 2.237(d)	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b); Allegato V. Parte 2.237(c)
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235		
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS					
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD					
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA		Allegato V. Parte 2.220				
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224				
350	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)				
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)				
370	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)				
380	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)				
390	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
400	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225				
420	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)				
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)				

		Valore contabile lordo / importo nominale								
		In bonis								
			010	020	030	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)		
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235	055	056	057	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) (b); Allegato V. Parte 2. 237(c)		
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235	Allegato V. Parte 2, 222, 235					
440	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)								
450	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)								
460	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)								
470	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)								
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102- 105, 115, 116, 224							
490	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)							
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)							
510	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)							
520	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)							
530	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)							
540	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)							
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V. Parte 2.217	Allegato V. Parte 2.217							

Valore contabile lordo / importo nominale									
		Deteriorate							
		060	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni		
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	070	080	090	101	102		
		Allegato V. Parte 2. 213- 216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236		
		Allegato V. Parte 2. 213- 216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236		
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)							
184	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
185	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
186	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)							
192	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)							
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)							
194	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)							
195	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)							
196	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)							
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)							
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(a)							

Valore contabile lordo / importo nominale										
Deteriorate										
		060	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno<= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni			
		070	080	090	101	102				
	223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236			
	224	Enti creditizi	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236			
	225	Altre società finanziarie								
	226	Società non finanziarie								
	920	di cui: piccole e medie imprese								
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale									
227	Famiglie									
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
933	di cui: credito al consumo									
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE									
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE									

Valore contabile lordo / importo nominale									
				Deteriorate					
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	
			060	070	080	090	101	102	
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2, 213- 216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236
			Allegato V, Parte 2, 213- 216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236
440	Enti creditizi		Allegato V, Parte 1.42(c)						
450	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)							
460	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)							
470	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)							
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102- 105, 115, 116, 224						
490	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)						
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)						
510	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)						
520	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)						
530	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)						
540	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)						
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217						

Valore contabile lordo / importo nominale										
					Deteriorate					
					Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				106	107	109	110	121	122	
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V. Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(d)		
				Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236		CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)		CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.237(a)	
100	Enti creditizi		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)					
110	Altre società finanziarie			Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)					
120	Società non finanziarie			Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)					
130	di cui: piccole e medie imprese			PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale			Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(a)					
150	Famiglie			Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)					
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(a)					
170	di cui: credito al consumo			Allegato V. Parte 2.88(a), 234(b)	Allegato V. Parte 2.88(a), 234(b)					
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO			Allegato V. Parte 2.233(a)	Allegato V. Parte 2.233(a)					
181	Titoli di debito			Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)					
182	Banche centrali			Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)					

Valore contabile lordo / importo nominale										
					Deteriorate					
					Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)	di cui: hanno subito una riduzione di valore
				106	107	109	110	121	122	
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2.220	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V. Parte 2.237(c)	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(d)	CRR art 4(1) (95); Allegato V. Parte 2.237(a)
					Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236				
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA									
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 105, 113, 116, 224	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102- 105, 113, 116, 224						
350	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)						
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)						
370	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)						
380	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)						
390	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)						
400	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)						
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225	IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225						
420	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)						
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)						

		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
		Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	di cui: in stato di default	di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)	di cui: hanno subito una riduzione di valore
		106	107	109	110	121	122
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2. 222, 235-236	Allegato V, Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V, Parte 2. 237(c)	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2.237(a)	
		Allegato V, Parte 2. 222, 235-236	Allegato V, Parte 2. 222, 235-236		CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)		CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.237(a)
440	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)				
450	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)				
460	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
470	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102- 105, 115, 116, 224				
490	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)				
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)				
510	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)				
520	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)				
530	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
540	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217				

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Riduzione di valore accumulata e accantonamenti				Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		
		di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (fase 1)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
		130	140	141	142	150	160	170
		Allegato V, Parte 2. 238	Allegato V, Parte 2. 238	IFRS 9, 5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V, Parte 2. 237(d)	IFRS 9, 5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V, Parte 2. 237(c)	Allegato V, Parte 2. 238	Allegato V, Parte 2. 236, 238	Allegato V, Parte 2. 236, 238
		Allegato V, Parte 2. 238	Allegato V, Parte 2. 238			Allegato V, Parte 2. 238	Allegato V, Parte 2. 236, 238	Allegato V, Parte 2. 236, 238
440	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V, Parte 1.42(c)		
450	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)			Allegato V, Parte 1.42(d)		
460	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)			Allegato V, Parte 1.42(e)		
470	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)			Allegato V, Parte 1.42(f)		
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-115, 116, 224			Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-115, 116, 224		
490	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)			Allegato V, Parte 1.42(a)		
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)			Allegato V, Parte 1.42(b)		
510	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)			Allegato V, Parte 1.42(c)		
520	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)			Allegato V, Parte 1.42(d)		
530	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)			Allegato V, Parte 1.42(e)		
540	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)			Allegato V, Parte 1.42(f)		
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217			Allegato V, Parte 2.217		

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)					
		180	191	192	196	197	950	951					
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2, 237(a)						
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238							
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art. 13(2); Allegato V, Parte 2.2, 3	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2, 3								
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)			Allegato V, Parte 1.31, 44(b)								
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)			Allegato V, Parte 1.42(a)								
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)			Allegato V, Parte 1.42(b)								
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)			Allegato V, Parte 1.42(c)								
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)			Allegato V, Parte 1.42(d)								
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)			Allegato V, Parte 1.42(e)								
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)			Allegato V, Parte 1.32, 44(a)								
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)			Allegato V, Parte 1.42(a)								
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)			Allegato V, Parte 1.42(b)								

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)			
		180	191	192	196	197	950	951			
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2.237(a)				
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238					
183	Amministrazioni pubbliche										
184	Enti creditizi										
185	Altre società finanziarie										
186	Società non finanziarie										
191	Prestiti e anticipazioni										
192	Banche centrali										
193	Amministrazioni pubbliche										
194	Enti creditizi										
195	Altre società finanziarie										
196	Società non finanziarie										
900	di cui: piccole e medie imprese										
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale										

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)			
		180	191	192	196	197	950	951			
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2, 237(a)				
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238					
197	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)								
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)								
913	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)								
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V, Parte 2.233(b)	Allegato V, Parte 2.233(b)								
211	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)								
212	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)								
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)								
214	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)								
215	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)								
216	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)								
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)								
222	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)								

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti									
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)			
		180	191	192	196	197	950	951			
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2.237(a)				
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238					
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)					
224	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)					
225	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)					
226	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)					
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)					
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
227	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)					
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
933	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)					
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V, Parte 2.233(c), 234	Allegato V, Parte 2.233(c), 234	Allegato V, Parte 2.233(c), 234	Allegato V, Parte 2.233(c), 234	Allegato V, Parte 2.233(c), 234					
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217					

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)					
		180	191	192	196	197	950	951					
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2, 237(a)						
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238							
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						Allegato V, Parte 2.220				
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224										
350	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)										
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)										
370	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)										
380	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)										
390	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)										
400	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)										
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225										
420	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)										
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)										

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (fase 2)	di cui: strumenti deteriorati (fase 3)			
		180	191	192	196	197	950	951			
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V, Parte 2.237(c)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2.237(a)			
		Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238	Allegato V, Parte 2, 236, 238					
440	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)		Allegato V, Parte 1.42(c)							
450	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)		Allegato V, Parte 1.42(d)							
460	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)		Allegato V, Parte 1.42(e)							
470	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)		Allegato V, Parte 1.42(f)							
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224		Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224							
490	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)		Allegato V, Parte 1.42(a)							
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)		Allegato V, Parte 1.42(b)							
510	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)		Allegato V, Parte 1.42(c)							
520	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)		Allegato V, Parte 1.42(d)							
530	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)		Allegato V, Parte 1.42(e)							
540	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)		Allegato V, Parte 1.42(f)							
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, Parte 2.217		Allegato V, Parte 2.217							

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>						
Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute						
Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
201		200		205		210
<i>Allegato V, Parte 2.239</i>		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>
<i>Allegato V, Parte 2.239</i>		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>				
				Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute				Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	
					201	200		
				Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239
				Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239	Allegato V, Parte 2. 239
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)					
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)					
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)					
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
150	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)					
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)					
170	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)					
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, Parte 2.233(a)	Allegato V, Parte 2.233(a)					
181	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)					
182	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)					

		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>			
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
		Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
		201 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	200 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	205 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	210 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD			
183	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>		
184	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>		
185	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>		
186	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>		
191	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>		
192	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>		
193	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>		
194	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>		
195	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>		
196	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>		
900	di cui: piccole e medie imprese	<i>PMI Art 1 2(a)</i>	<i>PMI Art 1 2(a)</i>		
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)</i>		

		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>				
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute				Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
		Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	
		201 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	200 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	205 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	210 <i>Allegato V, Parte 2.239</i> <i>Allegato V, Parte 2.239</i>	
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD				
197	Famiglie	<i>Allegato V, Parte 1.42(f)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(f)</i>			
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(a)</i>			
913	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V, Parte 2.88(a), 234(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 2.88(a), 234(b)</i>			
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	<i>Allegato V, Parte 2.233(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 2.233(b)</i>			
211	Titoli di debito	<i>Allegato V, Parte 1.31, 44(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.31, 44(b)</i>			
212	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>			
213	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(b)</i>			
214	Enti creditizi	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(c)</i>			
215	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(d)</i>			
216	Società non finanziarie	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(e)</i>			
221	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.32, 44(a)</i>			
222	Banche centrali	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>	<i>Allegato V, Parte 1.42(a)</i>			

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato								
Allegato V, Parte 2.119								
Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute								
		Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate			
		201	200	205	210			
		Allegato V, Parte 2.239	Allegato V, Parte 2.239	Allegato V, Parte 2.239	Allegato V, Parte 2.239			
		Allegato V, Parte 2.239	Allegato V, Parte 2.239	Allegato V, Parte 2.239	Allegato V, Parte 2.239			
223	Amministrazioni pubbliche					Allegato V, Parte 1.42(b)		
224	Enti creditizi					Allegato V, Parte 1.42(c)		
225	Altre società finanziarie					Allegato V, Parte 1.42(d)		
226	Società non finanziarie					Allegato V, Parte 1.42(e)		
920	di cui: piccole e medie imprese					PMI Art 1 2(a)		
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale					Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)		
227	Famiglie					Allegato V, Parte 1.42(f)		
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale					Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)		
933	di cui: credito al consumo					Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)		
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE					Allegato V, Parte 2.233(c), 234		
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE					Allegato V, Parte 2.217		

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>								
Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute								
		Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate			
		201	200	205	210			
		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>	<i>Allegato V, Parte 2.239</i>	<i>Allegato V, Parte 2.239</i>	<i>Allegato V, Parte 2.239</i>			
		<i>Allegato V, Parte 2.239</i>	<i>Allegato V, Parte 2.239</i>	<i>Allegato V, Parte 2.239</i>	<i>Allegato V, Parte 2.239</i>			

18.1 Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte

				Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni	
						Afflussi nelle esposizioni deteriorate	(-) Deflussi dalle esposizioni deteriorate
						0010	0020
0010	Banche centrali			Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239iv	Allegato V, Parte 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv-239vi
0020	Amministrazioni pubbliche			Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)		
0030	Enti creditizi			Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)		
0040	Altre società finanziarie			Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)		
0050	Società non finanziarie			Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
0060	di cui: piccole e medie imprese			PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)		
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese			PMI Art 1 2(a); Allegato V, Parte 2.239vii(a), 239ix	PMI Art 1 2(a); Allegato V, Parte 2.239vii(a), 239ix		
0080	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI			Allegato V, Parte 2.239vii(a), 239ix	Allegato V, Parte 2.239vii(a), 239ix		
0090	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale			Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)		
0100	Famiglie			Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		
0110	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)		
0120	di cui: credito al consumo			Allegato V, Parte 2.88(a), 239vii(c)	Allegato V, Parte 2.88(a), 239vii(c)		
0130	PRESTITI E ANTICIPAZIONI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE			Allegato V, Parte 2.217	Allegato V, Parte 2.217		
0140	PRESTITI E ANTICIPAZIONI POSSEDUTI PER LA VENDITA				Allegato V, Parte 2.220		
0150	TOTALE AFFLUSSI / DEFLUSSI						

18.2 Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

Valore contabile lordo											
					In bonis						
					di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate		
0010	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	PMI Art 1 2(a): Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221				Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251- 258	Allegato V. Parte 2.213- 216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.256, 259-262	Allegato V. Parte 2.256(b), 261		
Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221				Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251- 255	Allegato V. Parte 2.213- 216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.256, 259-262	Allegato V. Parte 2.256(b), 261		
0010	Società non finanziarie	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a): Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	PMI Art 1 2(a): Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii							
0020		Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii							
0030		Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)							
0040		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0050		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0060		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0070	Famiglie	Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0080		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0090		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							
0100		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii							

		Valore contabile lordo				
		Deteriorate				Scadute da > 180 giorni <= 1 anno
		Inadempienze probabili che non sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	
		0080	0090	0100	0110	0120
		Allegato V, Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236
		Allegato V, Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236	Allegato V, Parte 2, 222, 235-236
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD				
0010	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a); Allegato V, Parte 2.239vi (a), 239vii	PMI Art 1 2(a); Allegato V, Parte 2.239vi (a), 239vii			
0020	Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239vi (a), 239vii	Allegato V, Parte 2.239vi (a), 239vii			
0030	Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)			
0040	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii			
0050	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii			
0060	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii			
0070	Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)			
0080	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii			
0090	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii			
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii			

			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito			
					Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
					Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni	di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
					0270	0280	0290	0300
0010	Società non finanziarie	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 207
0020		Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii	Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii			Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 207
0030		Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)				
0040		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0050		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0060		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0070	Famiglie	Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)				
0080		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0090		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				
0100		di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii				

Valore contabile lordo /importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione			
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate	
						010	050
				Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-258	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.241 (a), 266	Allegato V, Parte 2.256(b), 261
				Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-255	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.241 (b), 265-266	Allegato V, Parte 2.256(b), 261
120	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)				
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)				
150	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)				
170	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234(b)				
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, Parte 2.249(a)	Allegato V, Parte 2.249(a)				
181	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)				
182	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)				
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)				
184	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)				
185	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)				
186	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				

Valore contabile lordo /importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione			
				Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate	
						010	050
Titoli di debito	211	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 2.256, 259-262	Allegato V. Parte 2.241 (b), 265-266	Allegato V. Parte 2.256(b), 261	
	212	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)				
	213	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)				
	214	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)				
	215	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)				
	216	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
	221	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)	Allegato V. Parte 1.32, 44(a)				
	222	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)				
	223	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)				
	224	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)				
	225	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)				
	226	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
920	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)				

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione					
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni Rifinanziamento di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
					010 020 030 040 050
9 23	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V. Parte 2.256, 259-262
227	Famiglie		Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 2.241(a), 266
9 30	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266
9 33	di cui: credito al consumo		Allegato V. Parte 2.88(a), 234(i)(b)	Allegato V. Parte 2.88(a), 234(i)(b)	Allegato V. Parte 2.241(a), 266
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE		Allegato V. Parte 2.249	Allegato V. Parte 2.249	
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE		Allegato V. Parte 2.246	Allegato V. Parte 2.246	
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA			Allegato V. Parte 2.247	
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati		Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 246	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246	

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione					
		060	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanzia-mento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: concessione relativa ad esposizioni deteriorate prima della concessione
		Allegato V, Parte 2.259-263	Allegato V, Parte 2.241(a), 266	Allegato V, Parte 2.241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.264(b)	IFRS 9, 5.5.1; IFRS 9, Appendice A; Allegato V, Parte 2.264(a)	Allegato V, Parte 2.231, 252(a), 263
		Allegato V, Parte 2.259-263	Allegato V, Parte 2.241(a), 266	Allegato V, Parte 2.241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.264(b)	CRR art 4(1) (95); Allegato V, Parte 2.264(a)	Allegato V, Parte 2.231, 252(a), 263
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS					
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD					
		Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)				
		Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)				
		Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)				
		Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)				
		Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)				
		Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
		PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)				
		Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
		Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
		Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)				
		Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)				
		Allegato V, Parte 2.249(b)	Allegato V, Parte 2.249(b)				
STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE							

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	
120	130	140	150	160				
Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267				
Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267				
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art 13(2); Allegato V, Parte 2.2, 3	Allegato V, Parte 2.2, 3					
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)					
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)					
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)					
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)					
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)					
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)					
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)					
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)					

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti														
				Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti										
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		130		140		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni		Rifinanziamento		
				120	Allegato V, Parte 2, 267		Allegato V, Parte 2, 207		Allegato V, Parte 2, 207		Allegato V, Parte 2, 241(a), 267		Allegato V, Parte 2, 241(b), 267	
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD				Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS										
				Allegato V, Parte 1.42(e)										
				PMI Art 1 2(a)										
				Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)										
				Allegato V, Parte 1.42(f)										
				Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)										
				Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)										
				Allegato V, Parte 2.249(a)										
				Allegato V, Parte 1.31, 44(b)										
				Allegato V, Parte 1.42(a)										
				Allegato V, Parte 1.42(b)										
				Allegato V, Parte 1.42(c)										
				Allegato V, Parte 1.42(d)										
				Allegato V, Parte 1.42(e)										

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
				120	130	140	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267		
		Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V,			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
					Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento		
	120	130	140	150	160			
	Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267			
	Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						
				Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento			
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)			120	130	140	150	160
227	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)			Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)			Allegato V, Parte 2, 267	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 207	Allegato V, Parte 2, 241(a), 267	Allegato V, Parte 2, 241(b), 267
933	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234(i)(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234(b)							
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V, Parte 2.249	Allegato V, Parte 2.249							
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V, Parte 2.246	Allegato V, Parte 2.246							
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA		Allegato V, Parte 2.247							
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 246	Allegato I del CRR; Allegato V, Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246							

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
		Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione	
		di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione		di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di concessione	
		170	175	180	185
		Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268
		Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD			
		BAD art 13(2); Allegato V, Parte 2.2, 3			
005	Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista		Allegato V, Parte 2.2, 3		
010	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31, 44(b)		Allegato V, Parte 1.31, 44(b)	
020	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)		Allegato V, Parte 1.42(a)	
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)		Allegato V, Parte 1.42(b)	
040	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)		Allegato V, Parte 1.42(c)	
050	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)		Allegato V, Parte 1.42(d)	
060	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)		Allegato V, Parte 1.42(e)	
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)		Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	
080	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)		Allegato V, Parte 1.42(a)	
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)		Allegato V, Parte 1.42(b)	
100	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)		Allegato V, Parte 1.42(c)	
110	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)		Allegato V, Parte 1.42(d)	

		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V. Parte 2.119</i>				
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute				
		Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione		
				di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione	di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di concessione	
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	170	175	180	185
130	di cui: piccole e medie imprese	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
150	Famiglie	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
170	di cui: credito al consumo	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
181	Titoli di debito	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
182	Banche centrali	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
183	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
184	Enti creditizi	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
185	Altre società finanziarie	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>
186	Società non finanziarie	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 268</i>

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V, Parte 2.119</i>		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
		Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione	
		di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione		di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di concessione	
		170	175	180	185
		Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268
		Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268	Allegato V, Parte 2. 268
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD			
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	
192	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)	
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)	
194	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)	
195	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)	
196	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	
900	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)	
903	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	
197	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	
910	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	
913	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V, Parte 2.88(a), 234i(b)	
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V, Parte 2.249(b)	Allegato V, Parte 2.249(b)	Allegato V, Parte 2.249(b)	

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato <i>Allegato V. Parte 2.119</i>		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute			
		Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione		Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione	
		di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione		di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di concessione	
		170	175	180	185
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V. Parte 2. 268	Allegato V. Parte 2. 268	Allegato V. Parte 2. 268	Allegato V. Parte 2. 268
		Allegato V. Parte 2. 268	Allegato V. Parte 2. 268	Allegato V. Parte 2. 268	Allegato V. Parte 2. 268
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	
		Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)	
		Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)	
		Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)	Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)	
STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE ALLOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE.		Allegato V. Parte 2.249	Allegato V. Parte 2.249	Allegato V. Parte 2.249	
		Allegato V. Parte 2.246	Allegato V. Parte 2.246	Allegato V. Parte 2.246	
		Allegato V. Parte 2.247	Allegato V. Parte 2.247	Allegato V. Parte 2.247	
		Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246	
923	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale				
227	Famiglie				
930	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
933	di cui: credito al consumo				
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE ALLOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE.				
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE				
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA				
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati				

20. Disaggregazione geografica

20.1 Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art 4 Attivo(1)	IAS 1.54 (i)		
020	Cassa	Allegato V. Parte 2.1	Allegato V. Parte 2.1		
030	Disponibilità presso banche centrali	BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2	Allegato V. Parte 2.2		
040	Altri depositi a vista	Allegato V. Parte 2.3	Allegato V. Parte 2.3		
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 9. Appendice A		
060	Derivati		IFRS 9. Appendice A		
070	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11		
080	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31		
090	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32		
091	Attività finanziarie per negoziazione	BAD articoli 32-33 Allegato V. Parte 1.17			
092	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17, 27			
093	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
094	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31			
095	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32			
096	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4		
097	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11		
098	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31		
099	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32		
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5		
110	Strumenti rappresentativi di capitale				
120	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31		
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
141	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A		
142	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11		
143	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31		
144	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32		
171	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 36(2)			
172	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
173	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31			
174	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32			
175	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)			
176	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
177	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31			
178	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32			
181	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2		
182	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31		
183	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32		
231	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19			
330	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			
232	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31			
233	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32			
234	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20			
235	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
236	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31			
237	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32			
240	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22		
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
260	Attività materiali	BAD art 4 Attivo(10)			
270	Attività immateriali	BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(115)	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)		
280	Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	BAD art 4 Attivo (7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4	IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4		
290	Attività fiscali		IAS 1.54(n-o)		
300	Altre attività	Allegato V. Parte 2.5, 6	Allegato V. Parte 2.5		
310	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.7		
315	(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 1.29			
320	ATTIVITÀ	BAD art 4 Attivo	IAS 1.9(a), IG 6		

20.2 Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6		
020	Derivati		IFRS 9. Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)		
030	Posizioni corte		IFRS 9.BA.7(b)		
040	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
050	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37		
060	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41		
061	Passività finanziarie per negoziazione	Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)			
062	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25			
063	Posizioni corte				
064	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36			
065	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37			
066	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41			
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2		
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
090	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37		
100	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41	Allegato V. Parte 1.38-41		
110	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		
120	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
130	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37		
140	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41		
141	Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Direttiva contabile art 8(3)			
142	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36			
143	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37			
144	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41			
150	Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a); Allegato V. Parte 1.26	IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 1.27-28	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V. Parte 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
170	Accantonamenti	BAD art 4 Passivo(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)		
180	Passività fiscali		IAS 1.54(n-o)		
190	Capitale sociale rimborsabile a richiesta		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V. Parte 2.12		
200	Altre passività	Allegato V. Parte 2.13	Allegato V. Parte 2.13		
210	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.14		
215	Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 1.29			
220	PASSIVITÀ		IAS 1.9(b); IG 6		

20.3 Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per luogo di attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
010	Interessi attivi	BAD art 27 Presentazione verticale(1); Allegato V. Parte 2.31	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31		
020	(Interessi passivi)	BAD art 27 Presentazione verticale(2); Allegato V. Parte 2.31	IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31		
030	(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)		IFRIC 2.11		
040	Ricavi da dividendi	BAD art 27 Presentazione verticale(3); Allegato V. Parte 2.40	Allegato V. Parte 2.40		
050	Ricavi da commissioni e compensi	BAD art 27 Presentazione verticale(4)	IFRS 7.20(c)		
060	(Costi per commissioni e compensi)	BAD art 27 Presentazione verticale(5)	IFRS 7.20(c)		
070	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale(6)	Allegato V. Parte 2.45		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
080	Utile o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.43, 46		
083	Utile o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 9.5.7.1		
085	Utile o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale(6)			
090	Utile o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.44		
095	Utile o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale(6)			
100	Utile o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)	Allegato V. Parte 2.47-48		
110	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	BAD art 39	IAS 21.28, 52(a)		
120	Utile o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto	BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14); Allegato V. Parte 2.56			
130	Utile o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto		IAS 1.34		
140	Altri ricavi operativi	BAD art 27 Presentazione verticale(7); Allegato V. Parte 2.314-316	Allegato V. Parte 2.314-316		
150	(Altri costi operativi)	BAD art 27 Presentazione verticale(10); Allegato V. Parte 2.314-316	Allegato V. Parte 2.314-316		
155	TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO				
160	(Spese amministrative)	BAD art 27 Presentazione verticale(8)			
170	(Ammortamenti)		IAS 1.102, 104		
171	Utile o (-) perdite derivanti da modifica, al netto		IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.49		
175	(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)	BAD art 38.2			
180	(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)		IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	
				Attività nazionali	Attività non nazionali
				Allegato V. Parte 2.270	Allegato V. Parte 2.270
				010	020
190	Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 35-37, Allegato V. Parte 2.52, 53	IFRS 7.20(a)(viii); Allegato V. Parte 2.51, 53		
200	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)	BAD art 27 Presentazione verticale(13)-(14)	IAS 28.40-43		
210	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)		IAS 36.126(a)(b)		
220	Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 24(3)(f)	IFRS 3.Appendice B64(n)(i)		
230	Quota degli utili o (-) delle perdite da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	BAD art 27 Presentazione verticale(13)-(14)	Allegato V. Parte 2.54		
240	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate		IFRS 5.37; Allegato V. Parte 2.55		
250	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO		IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A		
260	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	BAD art 27 Presentazione verticale(15)	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
270	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	BAD art 27 Presentazione verticale(16)	IAS 1, IG 6		
275	Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte	BAD art 27 Presentazione verticale(21)			
280	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate		IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V. Parte 2.56		
290	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	BAD art 27 Presentazione verticale(23)	IAS 1.81A(a)		

20.4 Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo	di cui: possedute per negoziazione o per negoziazione	di cui: attività finanziarie soggette a riduzione di valore	di cui: oggetto di misure di concessione	di cui: deteriorate		Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito – su esposizioni deteriorate
								di cui: in stato di default			
010	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 2.272	IFRS 9 Appendice A, Allegato V. Parte 2.272	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.271, 275	Allegato V. Parte 1.15(a), 16(a), 17, Parte 2.273	Allegato V. Parte 2.273	Allegato V. Parte 2.275	Allegato V. Parte 2.275	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)	Allegato V. Parte 2.274	Allegato V. Parte 2.274
020	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)								
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)								
040	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)	IAS 32.11								
050	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)								
060	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)								
070	di cui: società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)								
080	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)	Allegato V. Parte 1.31, 44(b)								
090	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)								
100	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)								
110	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)								
120	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)								
130	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)								

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo	di cui: possedute per negoziazione o per negoziazione	di cui: attività finanziarie soggette a riduzione di valore	di cui: oggetto di misure di concessione	di cui: deteriorate		Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito – su esposizioni deteriorate
									di cui: in stato di default		
				Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.271, 275	Allegato V, Parte 1.15(a), 16(a), 17, Parte 2.273	Allegato V, Parte 2.273	Allegato V, Parte 2.275	Allegato V, Parte 2.275	CRR art 178; Allegato V, Parte 2.237(b)	Allegato V, Parte 2.274	Allegato V, Parte 2.274
				010	011	012	022	025	026	031	040
140	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a)								
150	Banche centrali	Allegato V, Parte 1.42(a)	Allegato V, Parte 1.42(a)								
160	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, Parte 1.42(b)	Allegato V, Parte 1.42(b)								
170	Enti creditizi	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)								
180	Altre società finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(d)	Allegato V, Parte 1.42(d)								
190	Società non finanziarie	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)								
200	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)								
210	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87								
220	Famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)								
230	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87								
240	di cui: credito al consumo	Allegato V, Parte 2.88(a)	Allegato V, Parte 2.88(a)								

20.5 Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo nominale	di cui: oggetto di misure di concessione	di cui: deteriorate	di cui: in stato di default	Accantonamenti per impegni e garanzie dati
010	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116	Allegato V. Parte 2.118, 271	Allegato V. Parte 2.240-258	Allegato V. Parte 2.275	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)	Allegato V. Parte 2.276
020	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114		010	022	025	026	030
030	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115						

20.6 Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile	
				Allegato V. Parte 1.27-28, 2.271	010
010	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.24(a), 25, 26, 44(e), Parte 2.272	IFRS 9 Appendice A, Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.272		
020	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
030	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
040	Posizioni corte	Allegato V. Parte 1.44(d)	IFRS 9.BA7(b); Allegato V. Parte 1.44(d)		
050	di cui: enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
060	di cui: altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
070	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36		
080	Banche centrali	Allegato V. Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 1.42(a)		
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V. Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 1.42(b)		
100	Enti creditizi	Allegato V. Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 1.42(c)		
110	Altre società finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 1.42(d)		
120	Società non finanziarie	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)		
130	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)		

20.7.1 Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

		Riferimenti	Società non finanziarie Allegato V. Parte 2.271, 277				
			Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
010	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	Regolamento NACE	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.275 010	Allegato V. Parte 2.273 011	Allegato V. Parte 2.275 012	Allegato V. Parte 2.274 021	Allegato V. Parte 2.274 022
020	B Attività estrattive	Regolamento NACE					
030	C Attività manifatturiere	Regolamento NACE					
040	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Regolamento NACE					
050	E Fornitura di acqua	Regolamento NACE					
060	F Costruzioni	Regolamento NACE					
070	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Regolamento NACE					
080	H Trasporto e magazzinaggio	Regolamento NACE					
090	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Regolamento NACE					
100	J Informazione e comunicazione	Regolamento NACE					
105	K Attività finanziarie e assicurative	Regolamento NACE					
110	L Attività immobiliari	Regolamento NACE					
120	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	Regolamento NACE					
130	N Attività amministrative e di servizi di supporto	Regolamento NACE					

		Riferimenti	Società non finanziarie Allegato V. Parte 2.271, 277				
			Valore contabile lordo	di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	di cui: deteriorati	Riduzione di valore accumulata	Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
140	O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria	Regolamento NACE	010	011	012	021	022
150	P Istruzione	Regolamento NACE					
160	Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	Regolamento NACE					
170	R Arte, spettacoli e tempo libero	Regolamento NACE					
180	S Altri servizi	Regolamento NACE					
190	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V. Parte 1.32					

21. Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V. Parte 2.278-279 010
010	Immobili, impianti e macchinari		IAS 16.6; IAS 1.54(a)	
020	Modello della rideterminazione del valore		IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)	
030	Modello del costo		IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)	
040	Investimenti immobiliari		IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)	
050	Modello del fair value (valore equo)		IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76	
060	Modello del costo		IAS 17.49; IAS 40.56, 79(c)	
070	Altre attività immateriali	BAD art 4 Attivo(9)	IAS 38.8, 118	
080	Modello della rideterminazione del valore		IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)	
090	Modello del costo		IAS 17.49; IAS 38.74	

22. Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio22.1 Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente Allegato V. Parte 2.280 010
		BAD art 27 Presentazione verticale(4), (5)	IFRS 7.20(c)	
010	Ricavi da commissioni e compensi		Allegato V. Parte 2.281-284	
020	Titoli			
030	Emissioni	Allegato V. Parte 2.284(a)	Allegato V. Parte 2.284(a)	
040	Ordini di trasferimento	Allegato V. Parte 2.284(b)	Allegato V. Parte 2.284(b)	
050	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli	Allegato V. Parte 2.284(c)	Allegato V. Parte 2.284(c)	
051	Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance)			
052	Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione	Allegato V. Parte 2.284(e)	Allegato V. Parte 2.284(e)	
053	Servizi di tesoreria	Allegato V. Parte 2.284(f)	Allegato V. Parte 2.284(f)	
054	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l'impresa	Allegato V. Parte 2.284(g)	Allegato V. Parte 2.284(g)	
055	Consulenza a parcella	Allegato V. Parte 2.284(h)	Allegato V. Parte 2.284(h)	
060	Compensazione e regolamento	Allegato V. Parte 2.284(i)	Allegato V. Parte 2.284(i)	
070	Gestione di attività	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)	
080	Custodia [per tipo di cliente]	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)	
090	Investimento collettivo			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
		BAD art 27 Presentazione verticale(4), (5)	IFRS 7.20(c)	Allegato V. Parte 2.280 010
100	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di custodia			
110	Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(c)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(c)	
120	Operazioni fiduciarie	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(d)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(d)	
131	Servizi di pagamento	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	
132	Conti correnti	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	
133	Carte di credito	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	
134	Carte di debito e altri pagamenti con carta	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	
135	Bonifici e altri ordini di pagamento	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	
136	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	
140	Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]	Allegato V. Parte 2.284(l); 285(f)	Allegato V. Parte 2.284(l); 285(f)	
150	Investimento collettivo			
160	Prodotti assicurativi			
170	Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a risorse della clientela distribuite ma non gestite			
180	Finanza strutturata	Allegato V. Parte 2.284(n)	Allegato V. Parte 2.284(n)	
190	Attività di gestione del prestito	Allegato V. Parte 2.284(o)	Allegato V. Parte 2.284(o)	
200	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato V. Parte 2.284(p)	IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V. Parte 2.284(p)	
210	Garanzie finanziarie date	Allegato V. Parte 2.284(p)	IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V. Parte 2.284(p)	
211	Prestiti concessi	Allegato V. Parte 2.284(r)	Allegato V. Parte 2.284(r)	
213	Cambio	Allegato V. Parte 2.284(s)	Allegato V. Parte 2.284(s)	
214	Merci	Allegato V. Parte 2.284(t)	Allegato V. Parte 2.284(t)	
220	Altri ricavi da commissioni e compensi	Allegato V. Parte 2.284(u)	Allegato V. Parte 2.284(u)	
230	(Costi per commissioni e compensi)		Allegato V. Parte 2.281-284	
235	(Titoli)	Allegato V. Parte 2.284(d)	Allegato V. Parte 2.284(d)	
240	(Compensazione e regolamento)	Allegato V. Parte 2.284(i)	Allegato V. Parte 2.284(i)	
245	(Gestione di attività)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)	
250	(Custodia)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)	Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)	
255	(Servizi di pagamento)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
		BAD art 27 Presentazione verticale(4), (5)	IFRS 7.20(c)	Allegato V. Parte 2.280 010
256	(di cui: carte di credito, di debito e di altro tipo)			
260	(Attività di gestione del prestito)	Allegato V. Parte 2.284(o)	Allegato V. Parte 2.284(o)	
270	(Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti)	Allegato V. Parte 2.284(q)	Allegato V. Parte 2.284(q)	
280	(Garanzie finanziarie ricevute)	Allegato V. Parte 2.284(q)	Allegato V. Parte 2.284(q)	
281	(Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni)	Allegato V. Parte 2.284(m)	Allegato V. Parte 2.284(m)	
282	(Cambio)	Allegato V. Parte 2.284(s)	Allegato V. Parte 2.284(s)	
290	(Altri costi da commissioni e compensi)	Allegato V. Parte 2.284(u)	Allegato V. Parte 2.284(u)	

22.2 Attività interessate dai servizi forniti

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo delle attività interessate dai servizi forniti
				Allegato V. Parte 2.285(g) 010
010	Gestioni di attività [per tipo di cliente]	Allegato V. Parte 2.285(a)	Allegato V. Parte 2.285(a)	
020	Investimento collettivo			
030	Fondi pensionistici			
040	Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale			
050	Altri veicoli di investimento			
060	Attività in custodia [per tipo di cliente]	Allegato V. Parte 2.285(b)	Allegato V. Parte 2.285(b)	
070	Investimento collettivo			
080	Altro			
090	di cui: affidate ad altri soggetti			
100	Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo	Allegato V. Parte 2.285(c)	Allegato V. Parte 2.285(c)	
110	Operazioni fiduciarie	Allegato V. Parte 2.285(d)	Allegato V. Parte 2.285(d)	
120	Servizi di pagamento	Allegato V. Parte 2.285(e)	Allegato V. Parte 2.285(e)	
130	Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]	Allegato V. Parte 2.285(f)	Allegato V. Parte 2.285(f)	
140	Investimento collettivo			
150	Prodotti assicurativi			
160	Altro			

23. Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive

23.1 Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)			
				In bonis			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-239	Allegato V, Parte 2. 259-261
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-232	Allegato V, Parte 2. 259-261
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(a)				
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0080	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321				
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				

			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)			
					di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	In bonis		
						di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix			Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-232	Allegato V, Parte 2.222, 235
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)			0010	0020	0030	0040
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix						
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322						
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)						
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87						
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)						
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix						
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)						
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix						

		Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)		Deteriorate				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
						di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione			
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione		
				Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-262		
				0060	0070	0080	0090		
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319						
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)						
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(a)						
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)						
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix						
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)						
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix						
0080	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321						
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)						
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87						

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)			
				Deteriorate		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(c)	0060	0070	0080	0090
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322				
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)				
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(c)				
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

		Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)		Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione			
				Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni			
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				0100	0110	0120	0130
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319				
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87, 234(i)(a)				
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0080	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321				
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				

		Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)			
		Deteriorate			
		Scadute da > 90 giorni			
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			0100	0110	0120
			0130		
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322		
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87		
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Numero di strumenti (Allegato V, Parte 2.320)			
				Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				Scadute da > 1 anno <= 2 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 2 anni <= 5 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 5 anni <= 7 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 7 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				0140	0150	0160	0170
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso						
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322				
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

23.2 Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi

				Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
				In bonis			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
0010	Prestiti e anticipazioni	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali comparibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-239	Allegato V, Parte 2.259-261
0020	di cui: famiglie			Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			0010	0020	0030	0050
0040	di cui: società non finanziarie – PMI						
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI						
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI						
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI						
0080	Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali comparibili con gli IFRS				
0090	di cui: famiglie						
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
0110	di cui: società non finanziarie – PMI						
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI						
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI						
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI						

				Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)				
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	In bonis	
							di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni
0290	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie			Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0300	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0310	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0320	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0330	di cui: società non finanziarie - diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0340	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0350	Prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata > 90 %							
0360	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0370	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0380	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0390	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0400	di cui: società non finanziarie - diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261
0410	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
				Deteriorate			
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
				Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262
				Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262
				0060	0070	0080	0090
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321				
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)				
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0220	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322				
0230	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0240	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0250	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(c), PMI Art 1 2(a)				
0260	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0270	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0280	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

		Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
				Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319		Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0080	Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319				
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

		Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)	Deteriorate				
			Scadute da > 90 giorni				
			di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno		
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236			
		Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236			
		0100	0110	0120			
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321				
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0220	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322				
0230	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0240	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0250	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0260	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0270	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0280	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

		Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
		Deteriorate			
		Scadute da > 90 giorni			
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			0100	0110	0120
			0130		
0290	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323		
0300	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		
0310	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		
0320	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0330	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
0340	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0350	Prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata > 90 %	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324		
0360	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		
0370	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87		
0380	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		
0390	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0400	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(c)	Allegato V, Parte 1.42(c)		
0410	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		

		Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
				Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				Scadute da > 1 anno <= 2 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 2 anni <= 5 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 5 anni <= 7 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 7 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0150	Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0220	Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0230	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0240	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0250	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0260	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0270	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0280	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
				Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni
0290	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0300	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)		Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0310	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0320	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix		Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix
0330	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)		Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)
0340	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	
0350	Prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata > 90 %	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	
0360	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	
0370	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	
0380	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	
0390	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	
0400	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	
0410	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	

23.3 Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto "loan-to-value"

				Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	In bonis		
					di cui: scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-239	Allegato V, Parte 2. 259-261
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-232	Allegato V, Parte 2. 259-261
0010	Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319	0010	0020	0030	0050
0020	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0030	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0040	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0050	Prestiti e anticipazioni a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)				
0060	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0070	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0080	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0090	Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)				
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				

		Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1, 34)				In bonis		
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione		di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni		
				Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-239	Allegato V, Parte 2, 222, 235	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
				Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-232	Allegato V, Parte 2, 222, 235	Allegato V, Parte 2, 259-261
				0010	0020	0030	0040	0050
		Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS					
0110	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0120	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0130	Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)					
0140	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0150	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0160	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0170	Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)					
0180	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0190	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					
0200	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325					

		Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)			
		Deteriorate			Inadempimenti probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
		Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235- 236, 256, 259-262
		Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235- 236, 256, 259-262
		0060	0070	0080	0090
		Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS			
		Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD			
0010	Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319		Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319	
0020	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	
0030	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	
0040	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	
0050	Prestiti e anticipazioni a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)		Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	
0060	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	
0070	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	
0080	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	
0090	Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)		Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325		Allegato V, Parte 2.239x, 325	

		Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni				
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno		
	Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti del GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235- 236, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235- 256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			0100	0110	0120	0130
0010	Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319			
0020	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			
0030	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			
0040	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			
0050	Prestiti e anticipazioni a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)			
0060	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			
0070	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			
0080	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			
0090	Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)			
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325			

		Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1.34)					
		Deteriorate					
		Scadute da > 90 giorni					
		Scadute da > 1 anno <= 2 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 2 anni <= 5 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 5 anni <= 7 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 7 anni Allegato V, Parte 2.222, 235-236		
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				0140	0150	0160	0170
0010	Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319				
0020	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0030	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0040	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0050	Prestiti e anticipazioni a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)				
0060	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0070	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore all'80 % e inferiore o uguale al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0080	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 100 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				
0090	Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)				
0100	di cui: prestiti con rapporto "loan-to-value" superiore al 60 % e inferiore o uguale all'80 %	Allegato V, Parte 2.239x, 325	Allegato V, Parte 2.239x, 325				

23.4 Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)			
				In bonis			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.259-261
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0080	Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.259-261

				Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)		In bonis			
						di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-265	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.222, 235	Allegato V, Parte 2.259-261	
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	0010	0020	0030	0040	0050	
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix						
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)						
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix						
0150	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323						
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)						
0170	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)						
0180	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix						
0190	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)						
0200	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix						

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)			Deteriorate			
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
			di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
			Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 259-262
			Allegato V, Parte 2.213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236, 259-262
			0060	0070	0080	0090
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319			
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)			
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87			
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)			
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix			
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)			
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix			
0080	Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319			
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)			
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87			

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)		Deteriorate			
		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V, Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	0060	0070
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0150	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323		
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)		
0170	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		
0180	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		
0190	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)		
0200	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix		

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Deteriorate	
						Scadute da > 90 giorni	
						di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
						Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
						Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0040	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0060	di cui: società non finanziarie - diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0080	Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0090	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni				
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni			Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	
	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
			0100	0110	0120	0130
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)			
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix			
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)			
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix			
0150	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323			
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)			
0170	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)			
0180	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix			
0190	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)			
0200	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix			

		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (Allegato V, Parte 2.69-71)		Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				Scadute da > 2 anni <= 5 anni			
				Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni
		Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				0140	0150	0160	0170
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0150	Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323				
0160	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0170	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0180	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0190	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0200	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

23.5 Prestiti e anticipazioni: garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

				Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.171-172, 174			
				In bonis			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
0010	Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 2.256, 259-263	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.259-261
0020	di cui: famiglie			Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 2.256, 259-263	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.259-261
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
0040	di cui: società non finanziarie – PMI						
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI						
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI						
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI						
0080	Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni						
0090	di cui: famiglie						
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
0110	di cui: società non finanziarie – PMI						
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI						

				Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.171-172, 174			
				In bonis			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 2, 256, 259-263	Allegato V. Parte 2, 222, 235	Allegato V. Parte 2, 259-261
				Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 2, 256, 259-263	Allegato V. Parte 2, 222, 235	Allegato V. Parte 2, 259-261
				0010	0020	0030	0050
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0150	Beni immobili a titolo di garanzia reale ricevuti su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0160	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0220	Voce per memoria: garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327				
0230	di cui: beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327				

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.171-172, 174		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Deteriorate			
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
				Allegato V. Parte 2.213-216, 226-239	Allegato V. Parte 2.256, 259-262	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 259-262
0010	Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326	0060	0070	0080	0090
0020	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0080	Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0090	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0110	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.171-172, 174			
				Deteriorate			
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 259-262	
				Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239	Allegato V. Parte 2.256, 259-262	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	
				Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232	Allegato V. Parte 2.256, 259-262	Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 259-262	
				0060	0070	0080	0090
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)		Allegato V. Parte 1.42(e)			
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix		Allegato V. Parte 2.239ix			
0150	Beni immobili a titolo di garanzia reale ricevuti su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326		Allegato V. Parte 2.319, 326			
0160	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)		Allegato V. Parte 1.42(f)			
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87		Allegato V. Parte 2.86(a), 87			
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)		Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)			
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix		Allegato V. Parte 2.239ix			
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)		Allegato V. Parte 1.42(e)			
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix		Allegato V. Parte 2.239ix			
0220	Voce per memoria: garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327		Allegato V. Parte 2.319, 326, 327			
0230	di cui: beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327		Allegato V. Parte 2.319, 326, 327			

		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.171-172, 174		Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	
				Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	
				Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	
				0100	0110	0120	0130
				Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS			
				Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD			
0010	Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0020	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0040	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie - diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0080	Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0090	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0110	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				

		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato		Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	
				Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	
				0100	0110	0120	0130
0130	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0140	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0150	Beni immobili a titolo di garanzia reale ricevuti su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0160	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0170	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0180	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0190	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0200	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0210	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0220	Voce per memoria: garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327				
0230	di cui: beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327	Allegato V. Parte 2.319, 326, 327				

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.171-172, 174			
				Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
				Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni
				Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236
				Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236	Allegato V. Parte 2.222, 235-236
				0140	0150	0160	0170
0010	Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0020	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0040	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie - diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				
0080	Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 2.319, 326	Allegato V. Parte 2.319, 326				
0090	di cui: famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 1.42(f)				
0100	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 2.86(a), 87				
0110	di cui: società non finanziarie - PMI	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0120	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix				

23.6 Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni parziali accumulate (Allegato V, Parte 2.7.2, 7.4)								
				In bonis				
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione			di cui: scadenze da > 30 giorni <= 90 giorni	di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione
0010 0020 0030 0040 0050	Prestiti e anticipazioni	Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti del GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-239	Allegato V, Parte 2. 222, 235	Allegato V, Parte 2. 259-261
				Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 2.256, 259-263	Allegato V, Parte 2.213- 216, 226-232	Allegato V, Parte 2. 222, 235	Allegato V, Parte 2. 259-261
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319					
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)					
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87					
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)					
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix					
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)					
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix					

		Cancellazioni parziali accumulate (Allegato V, Parte 2.7.2, 7.4)		Deteriorate			
				Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni			
				di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	
				Allegato V, Parte 2. 213-216, 226-239	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235- 236, 256, 259-262
				Allegato V, Parte 2. 213-216, 226-232	Allegato V, Parte 2.256, 259-262	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235- 236, 256, 259-262
				0060	0070	0080	0090
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319				
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

		Cancellazioni parziali accumulate (Allegato V, Parte 2.72, 74)	
		Deteriorate	
		Scadute da > 90 giorni	
		di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione	Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni
		Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
		Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
		0100	0110
			0120
			0130
		Riferimenti dei CAAP nazionali basati sulla BAD	
		Riferimenti dei CAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix

				Cancellazioni parziali accumulate (Allegato V, Parte 2.72, 7.4)			
				Deteriorate			
				Scadute da > 90 giorni			
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Scadute da > 1 anno <= 2 anni	Scadute da > 2 anni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni <= 7 anni	Scadute da > 7 anni
				Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236	Allegato V, Parte 2.222, 235-236
				0140	0150	0160	0170
0010	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319	Allegato V, Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319				
0020	di cui: famiglie	Allegato V, Parte 1.42(f)	Allegato V, Parte 1.42(f)				
0030	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 2.86(a), 87				
0040	di cui: società non finanziarie – PMI	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)	Allegato V, Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)				
0050	di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				
0060	di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 1.42(e)	Allegato V, Parte 1.42(e)				
0070	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix				

24.1 Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate

Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1, 34)									
Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni									
				di cui: famiglie			di cui: società non finanziarie		
				di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		di cui: PMI		di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	
				di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					
				di cui: PMI					

Valore contabile lordo (Allegato V, Parte 1, 34)											
Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni											
di cui: società non finanziarie											
di cui: famiglie											
di cui: PMI											
di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI											
di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix											
di cui: PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.23											

24.2 Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

		Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito		Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni					
				di cui: famiglie		di cui: società non finanziarie			
					di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			di cui: PMI	
								di cui: prestiti su immobili non residenziali	di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI
			Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32, 2.69-71, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V, Parte 1.32, 2.69-71, 213-216, 223-239	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix	Allegato V, Parte 2.239ix
0010	Saldo di apertura	Allegato V, Parte 2.335	Allegato V, Parte 2.335						
0020	Aumenti nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.336	Allegato V, Parte 2.336						
0030	di cui: riduzioni di valore a fronte di interessi maturati	Allegato V, Parte 2.337	Allegato V, Parte 2.337						
0040	Diminuzioni nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.338	Allegato V, Parte 2.338						
0050	di cui: storno della riduzione di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Allegato V, Parte 2.339(a)	Allegato V, Parte 2.339(a)						
0060	di cui: svincolo di saldi dovuto al processo di liquidazione	Allegato V, Parte 2.339(b)	Allegato V, Parte 2.339(b)						
0070	Saldo di chiusura	Allegato V, Parte 2.335	Allegato V, Parte 2.335						

24.3 Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell'esercizio

Valore contabile lordo									
Esposizioni deteriorate – Prestiti e anticipazioni									
			di cui: società non finanziarie						
			di cui: famiglie		di cui: PMI			di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	
			di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale						
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali comparabili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix		Allegato V, Parte 2.239ix
			Allegato V, Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V, Parte 1.42(f), 44(a)	Allegato V, Parte 2.86(a), 87	Allegato V, Parte 1.42(e), 44(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V, Parte 2.239ix		Allegato V, Parte 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	Cancellazioni nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.340							
0020	di cui: remissione del debito	Allegato V, Parte 2.340							

25. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

25.1 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi

					Riduzione del debito residuo		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari			
					Valore contabile lordo	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per	
									<= 2 anni	
0010	Saldo di apertura	Allegato V, Parte 2.341, 342	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0020	Afflussi di garanzie reali nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.345, 349								
0030	Afflusso dovuto a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	Allegato V, Parte 2.345, 349								
0040	Afflusso dovuto a variazioni positive del valore	Allegato V, Parte 2.345, 349								
0050	Deflussi di garanzie reali nell'esercizio	Allegato V, Parte 2.346, 349								
0060	Deflusso per il quale è stata incassata liquidità	Allegato V, Parte 2.347, 349								
0070	Liquidità incassata al netto dei costi	Allegato V, Parte 2.347								
0080	Utili / (-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	Allegato V, Parte 2.347								
0090	Deflusso con sostituzione mediante strumento finanziario	Allegato V, Parte 2.346, 349								
0100	Finanziamenti concessi	Allegato V, Parte 2.347								
0110	Deflusso dovuto a variazioni negative del valore	Allegato V, Parte 2.346, 349								
0120	Saldo di chiusura	Allegato V, Parte 2.341, 342								

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari											
				Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per				di cui: attività non correnti possedute per la vendita			
				> 2 anni		> 5 anni		Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile
				Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile				
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175, 348	IFRS 5.6, Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344	Valore contabile IFRS 5.6, Allegato V. Parte 1.27, 175, 344	
			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175, 352	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344	Allegato V. Parte 1.27, 175, 344	
					0070	0080	0090	0100	0110	0120	
0010	Saldo di apertura		Allegato V. Parte 2.341, 342								
0020	Afflussi di garanzie reali nell'esercizio		Allegato V. Parte 2.345, 349								
0030	Afflusso dovuto a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso		Allegato V. Parte 2.345, 349								
0040	Afflusso dovuto a variazioni positive del valore		Allegato V. Parte 2.345, 349								
0050	Deflussi di garanzie reali nell'esercizio		Allegato V. Parte 2.346, 349								
0060	Deflusso per il quale è stata incassata liquidità		Allegato V. Parte 2.347, 349								
0070	Liquidità incassata al netto dei costi		Allegato V. Parte 2.347								
0080	Utili / (-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso		Allegato V. Parte 2.347								
0090	Deflusso con sostituzione mediante strumento finanziario		Allegato V. Parte 2.346, 349								
0100	Finanziamenti concessi		Allegato V. Parte 2.347								
0110	Deflusso dovuto a variazioni negative del valore		Allegato V. Parte 2.346, 349								
0120	Saldo di chiusura		Allegato V. Parte 2.341, 342								

25.2 Garanzie reali ottenute acquistandone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute

			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione del debito residuo		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari					
					Valore contabile lordo	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per		
										Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate
0010	Beni immobili residenziali	Allegato V. Parte 2.350, 351	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343	Allegato V. Parte 2.69-71, 343	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344	Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175	Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348		
0020	di cui: in costruzione / sviluppo	Allegato V. Parte 2.350, 352(a)		Allegato V. Parte 2.350, 352(a)								
0030	Beni immobili non residenziali	Allegato V. Parte 2.350, 351		Allegato V. Parte 2.350, 351								
0040	di cui: in costruzione / sviluppo	Allegato V. Parte 2.350, 352(a)		Allegato V. Parte 2.350, 352(a)								
0050	di cui: terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali (ad eccezione dei terreni agricoli)	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)		Allegato V. Parte 2.350, 352(b)								
0060	di cui: terreni con concessione edilizia	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)		Allegato V. Parte 2.350, 352(b)								
0070	di cui: terreni senza concessione edilizia	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)		Allegato V. Parte 2.350, 352(b)								
0080	Beni mobili	Allegato V. Parte 2.350, 351		Allegato V. Parte 2.350, 351								
0090	Titoli di capitale e di debito	Allegato V. Parte 2.350, 351		Allegato V. Parte 2.350, 351								
0100	Altro	Allegato V. Parte 2.350, 351		Allegato V. Parte 2.350, 351								
0110	Totale	Allegato V. Parte 2.350, 351		Allegato V. Parte 2.350, 351								
0120	Numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	Allegato V. Parte 2.350, 351		Allegato V. Parte 2.350, 351								

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Garanzie reali ottenute acquistandone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari di cui: attività non correnti possedute per la vendita					
				Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per			di cui:		
				> 2 anni ≤ 5 anni		Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	> 5 anni
				Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile				
				Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Valore al momento della rilevazione iniziale
0010	Beni immobili residenziali	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0020	di cui: in costruzione / sviluppo	Allegato V. Parte 2.350, 352(a)	Allegato V. Parte 2.350, 352(a)	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0030	Beni immobili non residenziali	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0040	di cui: in costruzione / sviluppo	Allegato V. Parte 2.350, 352(a)	Allegato V. Parte 2.350, 352(a)	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0050	di cui: terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali (ad eccezione dei terreni agricoli)	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0060	di cui: terreni con concessione edilizia	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0070	di cui: terreni senza concessione edilizia	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)	Allegato V. Parte 2.350, 352(b)	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0080	Beni mobili	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0090	Titoli di capitale e di debito	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0100	Altro	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0110	Totale	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348
0120	Numero di garanzie reali ottenute acquistandone il possesso	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.350, 351	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 1.27, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348	Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

25.3 Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Riduzione del debito residuo		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari				
				Valore contabile lordo	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Valore al momento della rilevazione iniziale	Valore contabile	Variazioni negative accumulate		
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343	Allegato V. Parte 2.69-71, 343	IAS 16.6, Allegato V. Parte 2.175, 175i	IAS 16.6, Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175	IAS 16.6, Allegato V. Parte 2.175, 175ii		
				Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343	Allegato V. Parte 2.175, 175i	Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175	Allegato V. Parte 2.175, 175ii		
				0010	0020	0030	0040	0050		
0010	Totale	Allegato V. Parte 2.341, 357-358	Allegato V. Parte 2.341, 357-358							
0020	Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	Allegato V. Parte 2.341, 345, 357-358	Allegato V. Parte 2.341, 345, 357-358							

26. Gestione della concessione e qualità della concessione

				Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione					
				di cui: famiglie				di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell'esercizio	
				di cui: in bonis	di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell'esercizio				
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V. Parte 2.256, 259-261	Allegato V. Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V. Parte 2.256, 259-261	Allegato V. Parte 2.361	Allegato V. Parte 2.361
				Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V. Parte 2.256, 259-261	Allegato V. Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V. Parte 2.256, 259-261	Allegato V. Parte 2.361	Allegato V. Parte 2.361
0010	Numero di strumenti	Allegato V. Parte 2.320, 355, 356		0010	0020	0030	0040	0050	0060
0020	Valore contabile lordo degli strumenti, per i seguenti tipi di misure di concessione:	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355, 357, 359	Allegato V. Parte 2.320, 355, 356						
0030	Periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti		Allegato V. Parte 2.358(a)						
0040	Riduzione del tasso di interesse		Allegato V. Parte 2.358(b)						
0050	Estensione della durata/scadenza		Allegato V. Parte 2.358(c)						
0060	Rimodulazione dei pagamenti		Allegato V. Parte 2.358(d)						
0070	Remissione del debito		Allegato V. Parte 2.358(e)						
0080	Debt asset swap		Allegato V. Parte 2.358(f)						
0090	Altre misure di concessione		Allegato V. Parte 2.358(g)						
	Valore contabile lordo degli strumenti che sono stati oggetto di misure di concessione più volte in diversi momenti	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355						

		Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione						
		di cui: famiglie						
		di cui: in bonis		di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell'esercizio		di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell'esercizio		
		Allegato V, Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	
		Allegato V, Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	
0100	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione due volte	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)						
0110	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)						
0120	Prestiti e anticipazioni ai quali sono state accordate misure di concessione in aggiunta a quelle già esistenti	Allegato V, Parte 2.360(a)(ii)						
0130	Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati"	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)						

Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione						
di cui: società non finanziarie						
				di cui: in bonis	di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell'esercizio	
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32, 42(b), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 2.361
				Allegato V, Parte 1.32, 42(b), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.256, 259-261	Allegato V, Parte 2.361
				0070	0080	0090
0010	Numero di strumenti	Allegato V, Parte 2.320, 355, 356	Allegato V, Parte 2.320, 355, 356			
0020	Valore contabile lordo degli strumenti, per i seguenti tipi di misure di concessione:	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.355, 357, 359	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.355, 357, 359			
0030	Periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti	Allegato V, Parte 2.358(a)	Allegato V, Parte 2.358(a)			
0040	Riduzione del tasso di interesse	Allegato V, Parte 2.358(b)	Allegato V, Parte 2.358(b)			
0050	Estensione della durata/scadenza	Allegato V, Parte 2.358(c)	Allegato V, Parte 2.358(c)			
0060	Rimodulazione dei pagamenti	Allegato V, Parte 2.358(d)	Allegato V, Parte 2.358(d)			
0070	Remissione del debito	Allegato V, Parte 2.358(e)	Allegato V, Parte 2.358(e)			
0080	Debt asset swap	Allegato V, Parte 2.358(f)	Allegato V, Parte 2.358(f)			
0090	Altre misure di concessione	Allegato V, Parte 2.358(g)	Allegato V, Parte 2.358(g)			
	Valore contabile lordo degli strumenti che sono stati oggetto di misure di concessione più volte in diversi momenti	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.355	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.355			
0100	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione due volte	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)			

		Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione			
		di cui: società non finanziarie			di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell'esercizio
			di cui: in bonis		
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.361
				Allegato V, Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257	Allegato V, Parte 2.361
				0070	0090
0110	Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)	Allegato V, Parte 2.360(a)(i)		
0120	Prestiti e anticipazioni ai quali sono state accordate misure di concessione in aggiunta a quelle già esistenti	Allegato V, Parte 2.360(a)(ii)	Allegato V, Parte 2.360(a)(ii)		
0130	Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati"	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)	Allegato V, Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)		

30. Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate

30.1 Interessenze in entità strutturate non consolidate

[illegible]

30.2 Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

Per natura delle attività		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		
				Società veicolo di cartolarizzazione CRR art 4(1)(66)	Gestione di attività Allegato V. Parte 2.285(a)	Altre attività
			IFRS 12.24, B6.(a)	010	020	030
010	Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell'ente segnalante		IFRS 12.29(a),(b)			
021	di cui: deteriorate	Allegato V. Parte 2.213-239	Allegato V. Parte 2.213-239			
030	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 2.272	IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.272			
040	Strumenti rappresentativi di capitale	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5	IAS 32.11			
050	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31			
060	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32			
070	Patrimonio netto e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell'ente segnalante		IFRS 12.29(a),(b)			
080	Strumenti rappresentativi di capitale emessi		IAS 32.11			
090	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.24(a), 25, 26, Parte 2.272	IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.272			
100	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36			
110	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37			
Importo nominale						
120	Esposizioni fuori bilancio fornite dall'ente segnalante	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.112, 113-115, 118	IFRS 12.B26.(e); Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.102-105, 113-115, 118			
131	di cui: deteriorate	Allegato V. Parte 2.117	Allegato V. Parte 2.117			

31. Parti correlate

31.1 Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Saldi in essere				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24.19(a),(b) Direttiva contabile art 17(1)(p)	IAS 24.19(c); Allegato V. Parte 2.289 Direttiva contabile art 17(1)(p); Allegato V. Parte 2.289	IAS 24.19(d),(e); Allegato V. Parte 2.289 Direttiva contabile art 17(1)(p); Allegato V. Parte 2.289	IAS 24.19(f) Direttiva contabile art 17(1)(p)	IAS 24.19(g) Direttiva contabile art 17(1)(p)
010	Attività finanziarie selezionate	Allegato V. Parte 2.288-291	Allegato V. Parte 2.288-291	010	020	030	040	050
020	Strumenti rappresentativi di capitale	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5	IAS 32.11					
030	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31	Allegato V. Parte 1.31					
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32	Allegato V. Parte 1.32					
050	di cui: deteriorati	Allegato V. Parte 2.213-239	Allegato V. Parte 2.213-239					
060	Passività finanziarie selezionate		IAS 24.18(b)					
070	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36					
080	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37	Allegato V. Parte 1.37					

		Saldi in essere					
		Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS					

31.2 Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente				
				Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole	Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo	Società collegate e joint venture	Dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente o della sua impresa madre	Altre parti correlate
				IAS 24.19(a),(b)	IAS 24.19(c)	IAS 24.19(d),(e)	IAS 24.19(f)	IAS 24.19(g)
		Allegato V. Parte 2.288-289, 292-293	Allegato V. Parte 2.288-289, 292-293	010	020	030	040	050
010	Interessi attivi	BAD art 27 Presentazione verticale(1); Allegato V. Parte 2.31	IAS 24.18(a); Allegato V. Parte 2.31					
020	Interessi passivi	BAD art 27 Presentazione verticale(2); Allegato V. Parte 2.31	IAS 24.18(a); IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31					
030	Ricavi da dividendi	BAD art 27 Presentazione verticale(3); Allegato V. Parte 2.40	IAS 24.18(a); Allegato V. Parte 2.40					
040	Ricavi da commissioni e compensi	BAD art 27 Presentazione verticale(4)	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
050	Spese per commissioni e compensi	BAD art 27 Presentazione verticale(5)	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
060	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	BAD art 27 Presentazione verticale(6)	IAS 24.18(a)					
070	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie	Allegato V. Parte 2.292	IAS 24.18(a); Allegato V. Parte 2.292					
080	Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate	Allegato V. Parte 2.293	IAS 24.18(d); Allegato V. Parte 2.293					
090	Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate	Allegato V. Parte 2.50, 293	Allegato V. Parte 2.50, 293					

40. Struttura del gruppo

40.1 Struttura del gruppo: “entità per entità”

Codice LEI	Codice dell'entità	Denominazione dell'entità	Data di entrata	Capitale azionario della partecipata	Patrimonio netto della partecipata	Attività totali della partecipata	Utile o (-) perdita della partecipata	Residenza della partecipata	Settore della partecipata
Allegato V. Parte 2.294-295, 296(a)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(b)	IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(c)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(d)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(e)	IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	IFRS 12.12.(b), 21.(a),(iii); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(g)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(h)
Allegato V. Parte 2.294-295, 296(a)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(b)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(c)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(d)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(e)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(h)
010	020	030	040	050	060	070	080	090	095

Codice NACE	Interessenze accumulate [%]	Diritti di voto [%]	Struttura del gruppo [rapporti]	Trattamento contabile [gruppo contabile]	Trattamento contabile [gruppo CRR]	Valore contabile	Costo di acquisizione	Avviamento in relazione alla partecipata	Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali
Allegato V. Parte 2.294-295, 296(i)	IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(j)	IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(k)	IFRS 12.10(a)(i); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(l)	IFRS 12.21(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(m)	CRR art 18; Allegato V. Parte 2.294-295, 296(n)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(o)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(p)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)	IFRS 12.21(b)(iii); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(r)
Allegato V. Parte 2.294-295, 296(i)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(j)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(k)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(l)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(m)	CRR art 423(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(n)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(o)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(p)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)	Allegato V. Parte 2.294-295, 296(r)
100	110	120	130	140	150	160	170	180	190

40.2 Struttura del gruppo: "strumento per strumento"

Codice del titolo	Codice dell'entità	Codice LEI della società di partecipazione	Codice della società di partecipazione	Denominazione della società di partecipazione	Interessenze accumulate (%)	Valore contabile	Costo di acquisizione
Allegato V. Parte 2.297(a)	Allegato V. Parte 2.296(b), 297(c)	Allegato V. Parte 2.297(b)	Allegato V. Parte 2.297(b)		Allegato V. Parte 2.296(j), 297(c)	Allegato V. Parte 2.296(o), 297(c)	Allegato V. Parte 2.296(p), 297(c)
Allegato V. Parte 2.297(a)	Allegato V. Parte 2.296(b), 297(c)	Allegato V. Parte 2.297(b)	Allegato V. Parte 2.297(b)		Allegato V. Parte 2.296(j), 297(c)	Allegato V. Parte 2.296(o), 297(c)	Allegato V. Parte 2.296(p), 297(c)
010	020	030	040	050	060	070	080

41. Fair value (valore equo)

41.1 Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD Allegato V. Parte 2.298	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS Allegato V. Parte 2.298	Fair value (valore equo) IFRS 7.25-26	Gerarchia del fair value (valore equo)		
					Livello 1 IFRS 13.76	Livello 2 IFRS 13.81	Livello 3 IFRS 13.86
ATTIVITÀ				010	020	030	040
015	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2				
016	Titoli di debito		Allegato V. Parte 1.31				
017	Prestiti e anticipazioni		Allegato V. Parte 1.32				
021	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19					
022	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5					
023	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31					
024	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32					
031	Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione	BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20					
032	Partecipazioni	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5					
033	Titoli di debito	Allegato V. Parte 1.31					
034	Prestiti e anticipazioni	Allegato V. Parte 1.32					

	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD Allegato V. Parte 2.298	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS Allegato V. Parte 2.298	Fair value (valore equo) IFRS 7.2.5-26	Gerarchia del fair value (valore equo) IFRS 13.97, 93(b)		
				Livello 1 IFRS 13.76	Livello 2 IFRS 13.81	Livello 3 IFRS 13.86
				020	030	040
PASSIVITÀ						
070	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1			
080	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36			
090	Titoli di debito emessi		Allegato V. Parte 1.37			
100	Altre passività finanziarie		Allegato V. Parte 1.38-41			
101	Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo	Direttiva contabile art 8(3)				
102	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36				
103	Titoli di debito emessi	Allegato V. Parte 1.37				
104	Altre passività finanziarie	Allegato V. Parte 1.38-41				

41.2 Ricorso all'opzione del fair value (valore equo)

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile Allegato V, Parte 1.27-28			
				Asimmetria contabile	Gestione in base al fair value (valore equo)	Contratti ibridi	Gestione per il rischio di credito
				IFRS 9.B4.1.29	IFRS 9.B4.1.33	IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Allegato V, Parte 2.300	IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Allegato V, Parte 2.301
				010	020	030	040
ATTIVITÀ							
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5				
030	Titoli di debito	Allegato V, Parte 1.31	Allegato V, Parte 1.31				
040	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, Parte 1.32	Allegato V, Parte 1.32				
PASSIVITÀ							
050	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2				
060	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9; Allegato V, Parte 1.36	BCE/2013/33 Allegato 2, Parte 2.9; Allegato V, Parte 1.36				
070	Titoli di debito emessi	Allegato V, Parte 1.37	Allegato V, Parte 1.37				
080	Altre passività finanziarie	Allegato V, Parte 1.38-41	Allegato V, Parte 1.38-41				

42. Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS Allegato V. Parte 2.302	Valore contabile	di cui: attività consistenti nel diritto di utilizzo IFRS 16.47(a), 53(f); Allegato V. Parte 2.303i
010	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)	010	020
020	Modello della rideterminazione del valore	IAS 16.31, 73(a),(d)		
030	Modello del costo	IAS 16.30, 73(a),(d)		
040	Investimenti immobiliari	IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)		
050	Modello del fair value (valore equo)	IAS 40.33-55, 76		
060	Modello del costo	IAS 40.56, 79(c)		
070	Altre attività immateriali	IAS 38.8, 118, 122; Allegato V. Parte 2.303		
080	Modello della rideterminazione del valore	IAS 38.75-87, 124(a)(ii)		
090	Modello del costo	IAS 38.74		

43. Accantonamenti

		Valore contabile Allegato V, Parte 1.27-28								
		Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Ristruttura- zione	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti	Impegni e garanzie dati in base ai GAAP nazionali	Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell'IFRS 4	Altre disposizioni		
		IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V, Parte 2.9	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V, Parte 2.10	IAS 37.70-83	IAS 37.14		IAS 37; IFRS 4; Allegato V, Parte 2.304-305	IAS 37.14		
		Allegato V, Parte 2.9	Allegato V, Parte 2.10			BAD art.24-25, 33(1)				
		010	020	030	040	050	055	060		
010	Saldo di apertura [valore contabile di inizio esercizio]		IAS 37.84 (a)							
020	Accantonamenti aggiuntivi, inclusi au- menti degli accantonamenti esistenti		IAS 37.84 (b)							
030	(-) Importi utilizzati		IAS 37.84 (c)							
040	(-) Importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio		IAS 37.84 (d)							
050	Incremento nell'importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione		IAS 37.84 (e)							
060	Altri movimenti									
070	Saldo di chiusura [valore contabile di fine esercizio]		IAS 37.84 (a)							

44. **Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti**44.1 **Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti**

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Importo
			Allegato V. Parte 2.306-307
			010
010	Fair value (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti	IAS 19.140(a)(i), 142	
020	di cui: strumenti finanziari emessi dall'ente	IAS 19.143	
030	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 19.142(b)	
040	Strumenti di debito	IAS 19.142(c)	
050	Immobili	IAS 19.142(d)	
060	Altre attività dei piani a benefici definiti		
070	Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti	IAS 19.140(a)(ii)	
080	Effetto del massimale di attività	IAS 19.140(a)(iii)	
090	Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]	IAS 19.63; Allegato V. Parte 2.308	
100	Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]	IAS 19.63, IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.9	
110	Fair value (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività	IAS 19.140(b)	

44.2 **Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti**

		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Obbligazioni per benefici definiti
			Allegato V. Parte 2.306, 309
			010
010	Saldo di apertura [valore attuale]	IAS 19.140(a)(ii)	
020	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti	IAS 19.141(a)	
030	Interessi passivi	IAS 19.141(b)	
040	Contributi versati	IAS 19.141(f)	
050	Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche	IAS 19.141(c)(ii)	
060	Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie	IAS 19.141(c)(iii)	
070	Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio	IAS 19.141(e)	
080	Benefici erogati	IAS 19.141(g)	
090	Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate – compresi utili e perdite al momento dell'estinzione	IAS 19.141(d)	
100	Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni	IAS 19.141(h)	
110	Altri aumenti o (-) diminuzioni		
120	Saldo di chiusura [valore attuale]	IAS 19.140(a)(ii); Allegato V. Parte 2.310	

44.3 Spese di personale per tipo di benefici

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente 010
010	Pensioni e spese simili	Allegato V. Parte 2.311(a)	Allegato V. Parte 2.311(a)	
020	Pagamenti basati su azioni	Allegato V. Parte 2.311(b)	IFRS 2.44; Allegato V. Parte 2.311(b)	
030	Salari e stipendi	Allegato V. Parte 2.311(c)	Allegato V. Parte 2.311(c)	
040	Contributi per la previdenza sociale	Allegato V. Parte 2.311(d)	Allegato V. Parte 2.311(d)	
050	Indennità di cessazione del rapporto di lavoro	Allegato V. Parte 2.311(e)	IAS 19.8, Allegato V. Parte 2.311(e)	
060	Altri tipi di spese di personale	Allegato V. Parte 2.311(f)	Allegato V. Parte 2.311(f)	
070	SPESE DI PERSONALE			

44.4 Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale

			Esercizio corrente			
			Personale complesso	di cui: personale più rilevante		
				di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di gestione) e alta dirigenza	di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di supervisione strategica)	
0010	Remunerazione fissa	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V, Parte 2.311i(a)	Allegato V, Parte 2.311i	Allegato V, Parte 2.311i(b)
0020	Remunerazione variabile	Allegato V, Parte 2.311i(a)	Allegato V, Parte 2.311i(a)	0020	0030	0040
0030	Spese di personale diverse dalle remunerazioni	Allegato V, Parte 2.311i(a)	Allegato V, Parte 2.311i(a)			
0040	SPESE DI PERSONALE					
0050	NUMERO DI DIPENDENTI	Allegato V, Parte 2.311ii	Allegato V, Parte 2.311ii			

45. **Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio**

45.1 **Utile o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente	Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
					Allegato V. Parte 2.312
				010	020
010	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5		
020	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2		
030	UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	BAD art 27 Presentazione verticale(6)	IFRS 7.20(a)(i)		

45.2 **Utile o perdite da eliminazione contabile di – attività non finanziarie**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esercizio corrente
				Allegato V. Parte 2.313
				010
010	Immobili, impianti e macchinari		IAS 16.68, 71	
020	Investimenti immobiliari		IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)	
030	Attività immateriali		IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)	
040	Altre attività		IAS 1.34 (a)	
050	UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE		IAS 1.34	

45.3 **Altri ricavi e costi operativi**

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Ricavi	Costi
				010	020
010	Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo)	Allegato V. Parte 2.314	IAS 40.76(d); Allegato V. Parte 2.314		
020	Investimenti immobiliari	Allegato V. Parte 2.314	IAS 40.75(f); Allegato V. Parte 2.314		
030	Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari	Allegato V. Parte 2.315	IFRS 16.81, 82; Allegato V. Parte 2.315		
040	Altro	Allegato V. Parte 2.316	Allegato V. Parte 2.316		
050	ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI	Allegato V. Parte 2.314-316	Allegato V. Parte 2.314-316		

46. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

	Fonti di variazioni del patrimonio netto	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Capitale	Sovrapprezzo azioni	Strumenti di capitale emessi diversi dal "Capitale"	Altre partecipazioni (other equity)	Altre componenti di conto economico accumulate	Utili non distribuiti	Riserve di rivalutazione	Riserve valutate al fair value (valore equo)
				IAS 1.106.54(r); BAD art 2.2	IAS 1.106.78(e); BAD art 4.1(124)	IAS 1.106.18-19; Allegato V, Parte 2.18-19	IAS 1.106.106; Allegato V, Parte 2.20	IAS 1.106.106; Allegato V, Parte 2.20	CRR art 4(1)(123); BAD art 4(1)(123)	IFRS 1.30 D5-D8	BAD art 4 Passivo(12)
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]			010	020	030	040	050	060	070	075
020	Effetti della correzione di errori		IAS 1.106.(b); IAS 8.42								
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili		IAS 1.106.(b); IAS 1.106.8.22								
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]										
050	Emissione di azioni ordinarie		IAS 1.106.(d).(iii)								
060	Emissione di azioni privilegiate		IAS 1.106.(d).(iii)								
070	Emissione di altri strumenti rappresentativi di capitale		IAS 1.106.(d).(iii)								
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti rappresentativi di capitale emessi		IAS 1.106.(d).(iii)								
090	Conversione del debito in patrimonio netto		IAS 1.106.(d).(iii)								
100	Riduzione di capitale		IAS 1.106.(d).(iii)								
110	Dividendi		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1, IG6								
120	Acquisto di azioni proprie		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33								

[illegible]

Fonti di variazioni del patrimonio netto		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Altre riserve	Differenze di primo consolidamento	(-) Azioni proprie	Utile o (-) perdita attribuita ai soci dell'impresa madre	(-) Acconti sui dividendi	Partecipazioni di minoranza		Totale
									Altre componenti di conto economico complessivo	Altre posizioni	
				IAS 1.106.54(c)		IAS 1.106: IAS 32.34.33; Allegato V, Parte 2.30	IAS 1.106(a)	IAS 1.106: IAS 32.35	IAS 1.54(g).106(a)	IAS 1.54(g).106(a)	IAS 1.9(c).IG6
					Direttiva contabile 24(3)(c)	Direttiva contabile, Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2); BAD art 4, Attivo (12); Allegato V, Parte 2.30	BAD art 4 Passivo(14)	CRR articolo 26(2b)	Direttiva contabile art 24(4)	Direttiva contabile art 24(4)	
				080	085	090	100	110	120	130	140
010	Saldo di apertura [prima della rideterminazione]										
020	Effetti della correzione di errori		IAS 1.106.(b); IAS 8.42								
030	Effetti delle variazioni delle politiche contabili		IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22								
040	Saldo di apertura [esercizio corrente]										
050	Emissione di azioni ordinarie		IAS 1.106.(d).(iii)								
060	Emissione di azioni privilegiate		IAS 1.106.(d).(iii)								
070	Emissione di altri strumenti rappresentativi di capitale		IAS 1.106.(d).(iii)								
080	Esercizio o scadenza di altri strumenti rappresentativi di capitale emessi		IAS 1.106.(d).(iii)								
090	Conversione del debito in patrimonio netto		IAS 1.106.(d).(iii)								
100	Riduzione di capitale		IAS 1.106.(d).(iii)								
110	Dividendi		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1, IG6								
120	Acquisto di azioni proprie		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33								

[illegible]

47. Prestiti e anticipazioni: durata media e periodi di recupero

		Riferimenti	TOTALE					
			di cui: famiglie		di cui: società non finanziarie			
			di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	di cui: PMI			di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI	
				di cui: prestiti su immobili non residenziali				
		Allegato V. Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 2.86(a), 87	Allegato V. Parte 1.42(e)	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix	Allegato V. Parte 2.239ix	
0010	Prestiti e anticipazioni non deteriorati: tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)	Allegato V. Parte 2.362, 363	0010	0030	0040	0050	0060	0070
0020	Recuperi accumulati netti derivanti dai contenziosi conclusi nell'esercizio	Allegato V. Parte 2.362, 364(a)						
0030	Riduzione del valore contabile lordo derivante dai contenziosi conclusi nell'esercizio	Allegato V. Parte 2.362, 364(b)						
0040	Durata media dei contenziosi conclusi nell'esercizio (in anni)	Allegato V. Parte 2.362, 364(c)						»

ALLEGATO V

«ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

Indice

PARTE 1: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	830
1. Riferimenti	830
2. Convenzioni	831
3. Consolidamento	832
4. Portafogli contabili di strumenti finanziari	833
4.1. Attività finanziarie	833
4.2. Passività finanziarie	834
5. Strumenti finanziari	834
5.1. Attività finanziarie	835
5.2. Valore contabile lordo	835
5.3. Passività finanziarie	836
6. Disaggregazione della controparte	836
PARTE 2: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI	837
1. Stato patrimoniale	837
1.1. Attività (1.1)	837
1.2. Passività (1.2)	838
1.3. Patrimonio netto (1.3)	839
2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (2)	840
3. Prospetto di conto economico complessivo (3)	843
4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4)	844
5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto (5)	846
6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE (6)	847
7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute (7)	848
8. Disaggregazione delle passività finanziarie (8)	848
9. Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9)	849
10. Derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura (10 e 11)	851
10.1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio	852
10.2. Importi da segnalare per i derivati	853
10.3. Derivati classificati come "Coperture economiche"	854
10.4. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte	854
10.5. Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)	855
10.6. Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)	855
10.7. Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)	855

11.	Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti (12)	856
11.1.	Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)	856
11.2.	Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)	856
11.3.	Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)	858
12.	Garanzie reali e garanzie ricevute (13)	858
12.1.	Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)	858
12.2.	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio (possedute alla data di riferimento) (13.2.1)	859
12.3.	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (13.3.1)	859
13.	Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14)	859
14.	Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15)	860
15.	Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (16)	860
15.1.	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)	860
15.2.	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.2)	861
15.3.	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3)	862
15.4.	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4)	862
15.5.	Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.4.1)	862
15.6.	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.5)	863
15.7.	Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)	863
15.8.	Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)	863
15.9.	Altre spese amministrative (16.8)	863
16.	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17)	864
17.	Esposizioni deteriorate (18)	864
17.1.	Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate (18.0)	864
17.2.	Afflussi e deflussi delle esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte (18.1) ...	868
17.3.	Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive sui prestiti garantiti da beni immobili (18.2) ..	869
18.	Esposizioni oggetto di misure di concessione (19)	870
19.	Disaggregazione geografica (20)	873
19.1.	Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)	873
19.2.	Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)	873
20.	Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21)	874
21.	Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio (22)	874
21.1.	Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)	874
21.2.	Attività interessate dai servizi forniti (22.2)	876
22.	Interessenze in entità strutturate non consolidate (30)	877

23.	Parti correlate (31)	877
23.1.	Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)	877
23.2.	Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)	877
24.	Struttura del gruppo (40)	878
24.1.	Struttura del gruppo: "entità per entità" (40.1)	878
24.2.	Struttura del gruppo: "strumento per strumento" (40.2)	879
25.	Fair value (Valore equo) (41)	879
25.1.	Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)	879
25.2.	Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2)	879
26.	Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42)	880
27.	Accantonamenti (43)	880
28.	Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44)	880
28.1.	Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)	880
28.2.	Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)	880
28.3.	Spese di personale per tipo di benefici (44.3)	880
28.4.	Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale (44.4)	881
29.	Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (45)	881
29.1.	Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile (45.1)	881
29.2.	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)	881
29.3.	Altri ricavi e costi operativi (45.3)	881
30.	Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46)	882
31.	PRESTITI E ANTICIPAZIONI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (23)	882
32.	PRESTITI E ANTICIPAZIONI: FLUSSI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE, RIDUZIONI DI VALORE E CANCELLAZIONI DALLA FINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (24)	883
32.1.	Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate (24.1)	883
32.2.	Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate (24.2)	884
32.3.	Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell'esercizio (24.3)	885
33.	GARANZIE REALI OTTENUTE ACQUISENDONE IL POSSESSO E TRAMITE PROCEDURE DI ESCUSSIONE (25)	885
33.1.	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi (25.1)	885
33.2.	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari - Tipo di garanzie reali ottenute (25.2)	886
33.3.	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari (25.3)	887
34.	GESTIONE DELLA CONCESSIONE E QUALITÀ DELLA CONCESSIONE (26)	887
35.	PRESTITI E ANTICIPAZIONI: DURATA MEDIA E PERIODI DI RECUPERO (47)	888
PARTE 3: ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE		889

PARTE 1**ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. RIFERIMENTI**

1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso "FINREP") contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.
2. Gli enti che utilizzano principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS ("GAAP nazionali compatibili") applicano le istruzioni comuni e degli IFRS contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito. Ciò non pregiudica la conformità delle prescrizioni dei GAAP nazionali compatibili alle prescrizioni della BAD. Gli enti che utilizzano prescrizioni dei GAAP nazionali non compatibili con gli IFRS o che non sono ancora stati resi compatibili con le disposizioni dell'IFRS 9 applicano le istruzioni comuni e della BAD contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito.
3. I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77), del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:
 - a) le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall'ente;
 - b) le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l'ente è coinvolto;
 - c) le operazioni compiute dall'ente;
 - d) le regole di valutazione applicate dall'ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.
5. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni:
 - a) "CRR": il regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) "IAS" o "IFRS": i "principi contabili internazionali", come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, adottati dalla Commissione;
 - c) "regolamento BSI della BCE" o "BCE/2013/33": il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ⁽²⁾;
 - d) "regolamento NACE": il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - e) "codici NACE": i codici di cui al regolamento NACE;
 - f) "BAD": la direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

- g) “direttiva sulla contabilità”: la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- h) “GAAP nazionali”: i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale elaborati a norma della BAD;
- i) “PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione ⁽⁶⁾;
- j) “codice ISIN”: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un'emissione di strumenti finanziari;
- k) “codice LEI”: il codice identificativo mondiale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un'operazione finanziaria;
- l) “fasi di riduzione di valore”: le categorie di riduzione di valore secondo quanto definito nell'IFRS 9, paragrafo 5.5. La “fase 1” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La “fase 2” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La “fase 3” si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate come definito nell'appendice A dell'IFRS 9;
- m) “raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili”: la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) ⁽⁷⁾.

2. CONVENZIONI

- 6. Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell'allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.
- 7. I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite che sono stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.
- 8. L'uso di parentesi nell'intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.
- 9. Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l'inserimento di “(-)” all'inizio della relativa intestazione, come ad esempio in “(-) azioni proprie”.
- 10. Nel “Modello dei punti di dati” (in appresso “DPM”) per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una “Voce di base” alla quale è assegnato l'attributo “Credito/debito”. In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla “Convenzione dei segni” e si può conoscere l'attributo “Credito/debito” corrispondente a ciascun punto di dati.
- 11. Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁶⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁷⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

Tabella 1

Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi

Elemento	Credito/Debito	Saldo/Movimento	Cifra segnalata
Attività	Debito	Saldo delle attività	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Aumento delle attività	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo delle attività	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
		Diminuzione delle attività	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
Costi		Saldo dei costi	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Aumento dei costi	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
		Diminuzione dei costi	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
Passività	Credito	Saldo delle passività	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Aumento delle passività	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo delle passività	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
		Diminuzione delle passività	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
Patrimonio netto		Saldo del patrimonio netto	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Aumento del patrimonio netto	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo del patrimonio netto	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
		Diminuzione del patrimonio netto	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
Ricavi		Saldo dei ricavi	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Aumento dei ricavi	Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)
		Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)
		Diminuzione dei ricavi	Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

3. CONSOLIDAMENTO

12. Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni, joint venture e collegate gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:
- agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;
 - agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;
 - agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint venture.

4. PORTAFOGLI CONTABILI DI STRUMENTI FINANZIARI

13. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, i “portafogli contabili” sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” né gli strumenti finanziari classificati come “Posseduti per la vendita” compresi nelle voci “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” e “Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita”.
14. Nell'ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione in conformità agli IFRS comunicano, nella misura in cui dette regole sono applicate, i portafogli contabili pertinenti per gli IFRS. Se le regole di valutazione per gli strumenti finanziari che gli enti sono autorizzati o tenuti a utilizzare in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD fanno riferimento alle regole di valutazione di cui allo IAS 39, gli enti comunicano i portafogli contabili basati sulla BAD per tutti i loro strumenti finanziari nella misura in cui le regole di valutazione applicate fanno riferimento alle regole di valutazione contenute nell'IFRS 9.

4.1. Attività finanziarie

15. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
- a) “Attività finanziarie possedute per negoziazione”;
 - b) “Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio”;
 - c) “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio”;
 - d) “Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”;
 - e) “Attività finanziarie al costo ammortizzato”.
16. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
- a) “Attività finanziarie per negoziazione”;
 - b) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio”;
 - c) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”;
 - d) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”;
 - e) “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”.
17. Tra le “Attività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le attività finanziarie classificate come per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo positivo per l'ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 22 della presente parte sono segnalati come attività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.
18. A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie, i “Metodi basati sul costo” comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare gli strumenti di debito al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.
19. A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo” comprendono gli strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo, nonché gli strumenti valutati al minore tra il costo e il valore di mercato (principio del “LOCOM” ossia “Lower Of COST Or Market”) su base non continuativa (moderatamente al LOCOM), indipendentemente dalla loro effettiva valutazione alla data di riferimento per le segnalazioni. Le attività valutate moderatamente al LOCOM sono attività per le quali il LOCOM è applicato solo in specifiche circostanze. La disciplina contabile applicabile definisce tali circostanze quali, ad esempio, una riduzione del valore, una diminuzione prolungata del fair value (valore equo) rispetto al costo o un cambiamento delle intenzioni delle strutture dirigenziali.

20. Nei GAAP nazionali basati sulla BAD le "Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione" includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l'altro, le attività finanziarie valutate al LOCOM su base continuativa ("rigidamente al LOCOM"). Le attività valutate rigidamente al LOCOM sono attività per le quali la disciplina contabile applicabile dispone o una valutazione iniziale e una successiva al LOCOM o una valutazione iniziale al costo e una valutazione successiva al LOCOM.
21. A prescindere dal metodo di misurazione, le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell'ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate in "Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate", tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5.
22. Tra i "Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura" sono ricompresi i derivati con un saldo positivo per l'ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

4.2. Passività finanziarie

23. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
 - a) "Passività finanziarie possedute per negoziazione";
 - b) "Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio";
 - c) "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato".
24. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
 - (a) "Passività finanziarie per negoziazione";
 - (b) "Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo".
25. Tra le "Passività finanziarie per negoziazione" sono ricomprese tutte le passività finanziarie classificate come per negoziazione nei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo negativo per l'ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 26 della presente parte sono segnalati come passività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.
26. Tra i "Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura" sono ricompresi i derivati con un saldo negativo per l'ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

5. STRUMENTI FINANZIARI

27. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per "valore contabile" si intende l'importo che deve essere rilevato in bilancio. Il valore contabile degli strumenti finanziari comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile dei derivati è o il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili, o pari a zero se i derivati non sono rilevati in bilancio.

28. Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi dell'operazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come "Altre attività" o "Altre passività".
29. Laddove applicabili ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD sono segnalati i "Coefficienti di scarto (haircut) per posizioni di negoziazione valutate al valore equo". I coefficienti di scarto riducono il valore delle attività di negoziazione e aumentano il valore delle passività di negoziazione.

5.1. Attività finanziarie

30. Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: "Cassa", "Derivati", "Strumenti rappresentativi di capitale", "Titoli di debito" e "Prestiti e anticipazioni".
31. "Titoli di debito" sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti, ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.
32. "Prestiti e anticipazioni" sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i "Prestiti" ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come "Prestiti" ai sensi della medesima tabella. Le caratteristiche delle "Anticipazioni che non sono prestiti" sono ulteriormente descritte nella parte 2, punto 85, lettera g), del presente allegato.
33. Nella FINREP la voce "Strumenti di debito" include "Prestiti e anticipazioni" e "Titoli di debito".

5.2. Valore contabile lordo

34. Per valore contabile lordo degli strumenti di debito si intende quanto segue:
- a) ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio senza essere inseriti nel portafoglio di negoziazione o posseduto a fini di negoziazione, il valore contabile lordo varia in funzione del fatto che detti strumenti di debito siano classificati come in bonis o deteriorati. Per gli strumenti di debito in bonis il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Per gli strumenti di debito deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 69, del presente allegato. Ai fini della misurazione del valore contabile lordo, la valutazione degli strumenti di debito deve essere effettuata a livello di singoli strumenti finanziari;
 - b) a norma degli IFRS, per gli strumenti di debito al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo, il valore contabile lordo è il valore contabile prima delle rettifiche per l'eventuale fondo a copertura perdite;
 - c) ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito classificati come "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo", il valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore è pari al valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni specifiche per il rischio di credito. Il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore è il valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni generali per il rischio di credito e per svalutazioni generali per il rischio bancario, laddove incidano sul valore contabile;
 - d) ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito classificati come "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto" varia in funzione del fatto che dette attività finanziarie siano soggette o no a disposizioni in materia di riduzione di valore. Ove siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo è il valore contabile prima di rettifiche per eventuali riduzioni di valore accumulate, secondo i requisiti di cui alla lettera c) per le attività che hanno o non hanno subito riduzione di valore, o per l'eventuale importo accumulato delle rettifiche del fair value (valore equo) che è considerato perdita per riduzione di valore. Ove dette attività finanziarie non siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo delle stesse è il fair value (valore equo) per le esposizioni in bonis e, per le esposizioni deteriorate, il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;
 - e) ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito valutati rigidamente al LOM o moderatamente al LOM è il costo, se valutati al costo durante il periodo di riferimento per le segnalazioni. Se detti strumenti di debito sono valutati al valore di mercato, il valore contabile lordo è il valore di mercato prima delle rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito;

- f) ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito segnalati alla voce "Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione" valutate con metodi diversi dal LOCOM, il valore contabile lordo è il valore contabile calcolato prima di tener conto di eventuali rettifiche di valore che si configurano come riduzioni di valore;
- g) per le attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD o per le attività finanziarie possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS, il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Se i GAAP basati sulla BAD prevedono coefficienti di scarto (haircut) su strumenti di negoziazione valutati al valore equo, il valore contabile degli strumenti finanziari è il fair value (valore equo) prima dell'applicazione di detti coefficienti di scarto.

5.3. Passività finanziarie

- 35. Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: "Derivati", "Posizioni corte", "Depositi", "Titoli di debito emessi" e "Altre passività finanziarie".
- 36. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per "Depositi" si intendono i depositi ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.
- 37. "Titoli di debito emessi" sono strumenti di debito emessi dall'ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.
- 38. "Altre passività finanziarie" comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.
- 39. Ai sensi degli IFRS le "Altre passività finanziarie" comprendono le garanzie finanziarie date, laddove valutate o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o all'importo rilevato inizialmente meno l'ammortamento accumulato (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati sono segnalati come "Altre passività finanziarie" se sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o se sono impegni all'erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato (IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera c), e paragrafo 4.2.1, lettera d)].
- 40. Se gli impegni all'erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni dati sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, qualsiasi modifica del fair value (valore equo), ivi comprese variazioni dovute al rischio di credito, è segnalata come "Altre passività finanziarie" e non come accantonamenti per "Impegni e garanzie dati".
- 41. Le "Altre passività finanziarie" includono anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta se gli importi dovuti per operazioni sono rilevati prima della data di pagamento.

6. DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE

- 42. Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:
 - a) banche centrali;
 - b) amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci "enti creditizi", "altre società finanziarie" o "società non finanziarie", a seconda della loro attività); enti di previdenza e assistenza sociale; organizzazioni internazionali, come le istituzioni dell'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;
 - c) enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del CRR ("impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto") e banche multilaterali di sviluppo (MDB);
 - d) altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi;

- e) società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 3, del regolamento BSI della BCE;
 - f) famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari e esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinati alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non destinati alla vendita per particolari gruppi di famiglie.
43. L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.
44. Nelle seguenti operazioni, le controparti immediate sono:
- a) per i prestiti e le anticipazioni, il debitore diretto. Per i crediti commerciali il debitore diretto è la controparte tenuta a pagare i crediti, fatta eccezione per le cessioni pro solvendo, in cui il debitore diretto è il trasferente dei crediti se l'ente segnalante non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti trasferiti;
 - b) per i titoli di debito e per gli strumenti rappresentativi di capitale, l'emittente dei titoli;
 - c) per i depositi, il depositante;
 - d) per le posizioni corte, la controparte dell'operazione di assunzione in prestito di titoli o di vendita con patto di riacquisto passivo;
 - e) per i derivati, la controparte diretta del contratto derivato. Per i derivati OTC compensati a livello centrale, la controparte diretta è la stanza di compensazione che agisce come controparte centrale. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore al quale appartiene la controparte contrattuale (acquirente o venditore della protezione);
 - f) per le garanzie finanziarie date, la controparte è la controparte diretta dello strumento di debito garantito;
 - g) per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, la controparte il cui rischio di credito è assunto dall'ente segnalante;
 - h) per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti, il garante o la controparte che si è impegnata con l'ente segnalante.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. STATO PATRIMONIALE

1.1. Attività (1.1)

1. "Cassa" comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall'ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.
2. "Disponibilità presso banche centrali" comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.
3. "Altri depositi a vista" comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.

4. "Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate" comprende le partecipazioni in società collegate, joint venture e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell'ambito del consolidamento regolamentare, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, indipendentemente dalla modalità di valutazione, anche se i principi contabili consentono di includerle nei vari portafogli contabili utilizzati per gli strumenti finanziari. Il valore contabile delle partecipazioni considerato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.
5. Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in "Altre attività". Le altre attività comprendono, tra l'altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.
6. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile delle azioni proprie riacquistate è segnalato in "Altre attività" se i pertinenti GAAP nazionali consentono la rilevazione come attività.
7. "Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita" ha lo stesso significato assunto nell'IFRS 5.

1.2. Passività (1.2)

8. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga "Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura" se la perdita deriva dalla valutazione del derivato di copertura, o nella riga "Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse" se la perdita deriva dalla valutazione della posizione coperta. Se non è possibile distinguere la perdita derivante dalla valutazione del derivato di copertura dalla perdita derivante dalla valutazione della posizione coperta, tutti gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga "Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura".
9. Gli accantonamenti per "Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro" comprendono l'importo delle passività nette per benefici definiti.
10. Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per "Altri benefici a lungo termine per i dipendenti" comprendono l'importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti (IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita (IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro (IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in "Altre passività".
11. Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per "Impegni e garanzie dati" comprendono gli accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie, a prescindere dal fatto che la loro riduzione di valore sia determinata in conformità all'IFRS 9 o che il loro accantonamento si attenga allo IAS 37 o che siano trattati come contratti assicurativi ai sensi dell'IFRS 4. Le passività derivanti da impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non sono segnalate come accantonamenti, benché dovute al rischio di credito, ma come "Altre passività finanziarie" conformemente alla parte 1, punto 40, del presente allegato. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per "Impegni e garanzie dati" comprendono accantonamenti relativi a tutti gli impegni e garanzie.
12. "Capitale sociale rimborsabile a richiesta" comprende gli strumenti di capitale emessi dall'ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.
13. Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in "Altre passività".
14. "Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita" ha lo stesso significato assunto nell'IFRS 5.
15. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i "Fondi per i rischi bancari generali" sono importi attribuiti in conformità all'articolo 38 della BAD. Se rilevati, appaiono separatamente o come passività in "Accantonamenti" oppure nel patrimonio netto in "Altre riserve", conformemente ai GAAP nazionali pertinenti.

1.3. Patrimonio netto (1.3)

16. Ai sensi degli IFRS gli strumenti rappresentativi di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 32.
17. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il "Capitale richiamato ma non versato" comprende il valore contabile del capitale emesso dall'ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. Se l'aumento di capitale non ancora versato è rilevato come aumento del capitale azionario, il capitale richiamato ma non versato è segnalato alla voce "Capitale richiamato ma non versato" nel modello 1.3 nonché alla voce "Altre attività" nel modello 1.1. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, quando l'aumento di capitale può essere rilevato solo dopo il ricevimento del pagamento dagli azionisti, il capitale non versato non è segnalato nel modello 1.3.
18. "Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti" comprende la componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di capitale) emessi dall'ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).
19. "Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi" comprende gli strumenti rappresentativi di capitale che sono strumenti finanziari diversi da "Capitale" e da "Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti".
20. "Altre partecipazioni (other equity)" comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l'altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (IFRS 2, paragrafo 10).
21. "Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo" comprende gli utili e le perdite accumulati dovuti a variazioni di fair value (valore equo) su investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali il soggetto segnalante ha scelto in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo).
22. "Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo" comprende la parte inefficace della copertura accumulata derivante da coperture di fair value (valore equo) in cui l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La parte inefficace della copertura segnalata in questa riga è la differenza tra la variazione accumulata del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalata in "Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (elemento coperto)" e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalate in "Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (strumento di copertura)" (IFRS 9, paragrafi 6.5.3 e 6.5.8).
23. "Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del rischio di credito" comprende gli utili e le perdite accumulati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e relativi al rischio di credito proprio per le passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indipendentemente dal fatto che la designazione avvenga al momento della rilevazione iniziale o successivamente.
24. "Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)" comprende la riserva di conversione di valuta estera per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle che non si applicano più, pur restando le gestioni estere rilevate nello stato patrimoniale.
25. "Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari (parte efficace)" comprende la riserva per la copertura di flussi finanziari per la parte efficace della variazione di fair value (valore equo) dei derivati di copertura in una copertura di flussi finanziari, sia per le coperture in corso che per le coperture che non si applicano più.
26. "Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo" include gli utili o le perdite accumulati su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto del fondo a copertura perdite valutato alla data della segnalazione secondo quanto previsto dall'IFRS 9, paragrafo 5.5.

27. "Strumenti di copertura (non elementi designati)" comprende le variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti:
- a) il valore temporale di un'opzione, se le variazioni del valore temporale e il valore intrinseco di tale opzione sono separati e se soltanto la variazione del valore intrinseco è designata come strumento di copertura (IFRS 9, paragrafo 6.5.15);
 - b) l'elemento forward di un contratto forward, se l'elemento forward e l'elemento spot di tale contratto forward sono separati e se soltanto la variazione dell'elemento spot del contratto forward è designata come strumento di copertura;
 - c) il differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario, se lo si esclude dalla designazione di tale strumento finanziario come strumento di copertura (IFRS 9, paragrafi 6.5.15 e 6.5.16).
28. Ai sensi degli IFRS "Riserve di rivalutazione" include l'importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS, non destinato ad altri tipi di riserve.
29. La voce "Altre riserve" è suddivisa in "Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto" e "Altro". "Riserve o perdite accumulate di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto" comprende l'importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi alle suddette partecipazioni rilevato nell'utile (perdita) degli esercizi precedenti se sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. "Altro" comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.
30. La voce "Azioni proprie" comprende tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti rappresentativi di capitale proprio riacquisiti dall'ente che non sono venduti o ammortizzati, tranne nel caso in cui, ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati in "Altre attività".

2. PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (2)

31. Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e dei derivati di copertura classificati nella categoria "Contabilizzazione delle operazioni di copertura" sono segnalati o separatamente dagli altri utili e perdite in "Interessi attivi" e "Interessi passivi" ("corso secco") o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti ("prezzo tel quel"). L'approccio "corso secco" o "prezzo tel quel" è applicato in modo coerente per tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e per i derivati di copertura classificati nella categoria "Contabilizzazione delle operazioni di copertura".
32. Gli enti segnalano le voci seguenti, che comprendono i ricavi e i costi in relazione alle parti correlate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell'ambito del consolidamento regolamentare, disaggregandole per portafoglio contabile:
- a) "Interessi attivi";
 - b) "Interessi passivi";
 - c) "Ricavi da dividendi";
 - d) "Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto";
 - e) "Utili o perdite derivanti da modifica, al netto";
 - f) "Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio".
33. "Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione" e "Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione" comprendono, laddove è utilizzato il corso secco, gli importi relativi ai derivati classificati nella categoria "posseduti per negoziazione" che sono strumenti di copertura da un punto di vista economico ma non da un punto di vista contabile per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti.

34. Se è utilizzato il corso secco, "Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione" e "Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione" comprendono anche le commissioni ripartite nel tempo e i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione (IFRS 9, paragrafo 6.7).
35. "Interessi attivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse" e "Interessi passivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse" comprendono, se è utilizzato il corso secco, gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria "Contabilizzazione delle operazioni di copertura", che coprono il rischio di tasso di interesse, in particolare le coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (coperture di una posizione netta), il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Se è utilizzato il corso secco, detti importi sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati. Con il corso secco, se l'elemento coperto genera interessi attivi (passivi), detti importi sono segnalati come interessi attivi (passivi) anche quando si tratta di un importo negativo (positivo).
36. "Interessi attivi – altre attività" comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci, quali interessi attivi correlati a contanti, a disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività nette per piani a benefici definiti.
37. Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi a passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in "Interessi attivi su passività". Tali passività e i relativi interessi generano un rendimento positivo per l'ente.
38. "Interessi passivi – altre passività" comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci, quali gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.
39. Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi ad attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in "Interessi passivi su attività". Dette attività e i relativi interessi generano un rendimento negativo per l'ente.
40. I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono segnalati o separatamente da altri utili e perdite derivanti da queste classi di strumenti come "Ricavi da dividendi" se è utilizzato il corso secco, o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste classi di strumenti se è utilizzato il prezzo tel quel.
41. I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo comprendono i dividendi relativi agli strumenti eliminati contabilmente nel corso del periodo di riferimento per le segnalazioni e i dividendi relativi agli strumenti detenuti alla fine del periodo di riferimento per le segnalazioni.
42. I ricavi da dividendi derivanti da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate includono i dividendi di dette partecipazioni se la contabilizzazione non usa il metodo del patrimonio netto.
43. La voce "Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto" include gli utili e le perdite da rivalutazione ed eliminazione contabile di strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, nonché i dividendi e gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie possedute per negoziazione se è utilizzato il prezzo tel quel.
44. La voce "Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" comprende anche l'importo rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per il rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) se la rilevazione delle variazioni del rischio di credito proprio nelle altre componenti di conto economico complessivo crea o amplia un'asimmetria contabile (IFRS 9, paragrafo 5.7.8). Questa voce comprende anche gli utili e le perdite dagli strumenti coperti che sono designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se la designazione è utilizzata per gestire il rischio di credito, nonché gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se è utilizzato il prezzo tel quel.

45. La voce "Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" non comprende gli utili da strumenti rappresentativi di capitale che il soggetto segnalante ha scelto di valutare al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (IFRS 9, paragrafo 5.7.1, lettera b)].
46. Se un cambiamento nel modello di business comporta la riclassificazione di un'attività finanziaria in un altro portafoglio contabile, gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione sono segnalati nelle pertinenti righe del portafoglio contabile in cui l'attività finanziaria è riclassificata, con le seguenti modalità:
- a) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del portafoglio contabile al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.2), gli utili o le perdite dovuti alla riclassificazione sono segnalati alla voce "Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto" o alla voce "Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto", a seconda dei casi;
 - b) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.7), gli utili o le perdite cumulati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio, sono segnalati alla voce "Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto" o alla voce "Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto", a seconda dei casi.
47. La voce "Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto" comprende gli utili e le perdite da strumenti di copertura ed elementi coperti, compresi quelli su elementi coperti valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da strumenti rappresentativi di capitale, in una copertura di fair value (valore equo) in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.5.8. Essa include inoltre la parte inefficace della variazione del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari. Le riclassificazioni della riserva per la copertura di flussi di cassa o della riserva per le coperture di un investimento netto in una gestione estera sono rilevate nelle stesse righe del "Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio" che sono interessate da flussi di cassa derivanti dagli elementi coperti. La voce "Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto" comprende anche gli utili e le perdite derivanti dalle coperture di un investimento netto in gestioni estere. Questa voce comprende anche gli utili da coperture di posizioni nette.
48. La voce "Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie" comprende gli utili e le perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie, tranne se classificate come possedute per la vendita o come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate.
- 48i. La voce "Contributi in denaro a fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi" comprende gli importi dei contributi ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi versati in contante. Se il contributo è in forma di impegno al pagamento, detto impegno è incluso in "Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti" se l'impegno al pagamento fa sorgere una passività conformemente al principio contabile applicabile.
49. La voce "Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto" comprende gli importi risultanti dalla rettifica del valore contabile lordo delle attività finanziarie intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A). Gli utili o le perdite derivanti da modifica non comprendono l'impatto delle modifiche sull'importo delle perdite attese su crediti, che è segnalato in "Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio".
50. La voce "Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti. Impegni e garanzie dati" comprende gli oneri netti nel "Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio" per gli accantonamenti su tutti gli impegni e le garanzie nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, dello IAS 37 o dell'IFRS 4 in conformità al punto 11 della presente parte, o ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Ai sensi degli IFRS qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli impegni e delle garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) è segnalato alla voce "Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto". Gli accantonamenti comprendono pertanto l'importo di riduzione di valore per gli impegni e le garanzie per i quali la riduzione di valore è determinata in conformità all'IFRS 9 o il cui accantonamento si attiene allo IAS 37 o che sono trattati come contratti assicurativi ai sensi dell'IFRS 4.
51. Ai sensi degli IFRS la voce "Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" include tutti gli utili o le perdite per riduzione di valore per gli strumenti di debito risultanti dall'applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui all'IFRS 9, paragrafo 5.5, a prescindere dal fatto che le perdite attese su crediti conformemente all'IFRS 9, paragrafo 5.5, siano stimate nell'arco di un periodo di dodici mesi o lungo tutta la vita del credito, e comprende gli utili o le perdite per riduzione di valore per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing (IFRS 9, paragrafo 5.5.15).

52. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, in "Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" sono inclusi tutte le svalutazioni e tutti gli storni di svalutazioni di strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo a seguito del cambiamento del merito di credito del debitore o dell'emittente, nonché, a seconda delle specifiche dei GAAP nazionali, le svalutazioni dovute alla riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e secondo altri metodi di misurazione, compreso il LOCOM.
53. La voce "Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" comprende anche gli importi cancellati – secondo la definizione di cui ai punti 72, 74 e 165, lettera b), della presente parte del presente allegato – che superano l'importo del fondo a copertura perdite alla data di cancellazione e, di conseguenza, sono rilevati come una perdita direttamente nell'utile (perdita) d'esercizio, nonché i recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.
54. Le quote di utili o perdite da filiazioni, joint venture e società collegate che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nell'ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate alla voce "Quota dell'utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto". Conformemente allo IAS 28, paragrafo 10, il valore contabile della partecipazione è ridotto dell'importo dei dividendi versati da tali soggetti. La riduzione di valore su tali partecipazioni è segnalata alla voce "(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)". Gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile di tali partecipazioni sono segnalati in conformità con i punti 55 e 56 della presente parte.
55. La voce "Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate" comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.
56. Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile delle partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono segnalati alla voce "Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate" se sono considerati attività operative cessate ai sensi dell'IFRS 5. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, detti utili e perdite sono segnalati in "Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto".

3. PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)

57. La voce "Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo" comprende la variazione della parte inefficace della copertura accumulata nelle coperture di fair value (valore equo) in cui l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La variazione della parte inefficace della copertura accumulata segnalata in questa riga è la differenza tra i movimenti della variazione del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalati in "Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (elemento coperto)" e i movimenti della variazione del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalati in "Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (strumento di copertura)".
58. "Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)" comprende la variazione della riserva di conversione di valuta estera accumulata per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle cessate.
59. Per le coperture di investimenti netti in gestioni estere e le coperture di flussi finanziari, i rispettivi importi segnalati alla voce "Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio" comprendono gli importi trasferiti in ragione del fatto che i flussi coperti si sono verificati e non è più previsto che si verifichino.
60. La voce "Strumenti di copertura (non elementi designati)" comprende i movimenti delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti se non sono designati come componenti di copertura:
- a) valore temporale delle opzioni;
 - b) elementi forward di contratti forward;
 - c) differenziali dovuti ai tassi di cambio di strumenti finanziari.

61. Per le opzioni, gli importi riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio e segnalati alla voce "Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio" comprendono riclassificazioni dovute ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un'operazione e ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un periodo di tempo.
62. In "Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo" sono inclusi gli utili o le perdite su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da utili o perdite per riduzione di valore e da utili e perdite su cambi, che sono rispettivamente segnalati alle voci "(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)" e "Differenze di cambio (utile o (-) perdita), al netto" nel modello 2. "Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio" comprende, in particolare, il trasferimento all'utile (perdita) d'esercizio in seguito a eliminazione contabile o riclassificazione nella categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
63. Se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (IFRS 9, paragrafo 5.6.4), gli utili o le perdite risultanti dalla riclassificazione sono segnalati in "Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo".
64. Se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.7) o a quella del costo ammortizzato (IFRS 9, paragrafo 5.6.5), gli utili e le perdite cumulati riclassificati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo sono rispettivamente segnalati in "Trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio" e in "Altre riclassificazioni", in questo secondo caso tramite una rettifica del valore contabile dell'attività finanziaria.
65. Per tutti gli elementi delle altre componenti di conto economico complessivo, "Altre riclassificazioni" comprende i trasferimenti, diversi dalle riclassificazioni, dalle altre componenti di conto economico complessivo all'utile (perdita) d'esercizio o al valore contabile iniziale degli elementi coperti, nel caso di coperture di flussi finanziari.
66. Ai sensi degli IFRS, le "Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate" e le "Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell'utile o (-) perdita d'esercizio" (IAS 1, paragrafo 91, lettera b), e IAS 12) sono segnalate come voci separate.

4. DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)

67. Le attività finanziarie vengono disaggregate per portafoglio contabile e strumento e – ove richiesto – per controparte. Per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo e al costo ammortizzato, il valore contabile lordo delle attività e delle riduzioni di valore accumulate è ripartito in fasi di riduzione di valore.
68. I derivati segnalati come attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD comprendono gli strumenti valutati al fair value (valore equo), come pure gli strumenti valutati secondo metodi basati sul costo o al Locom.
69. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per "variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito" in relazione alle esposizioni deteriorate si intendono variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito se la variazione netta accumulata è negativa. La variazione netta accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito è calcolata sommando tutte le variazioni negative e positive del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito verificatesi dopo la rilevazione dello strumento di debito. Detto importo è segnalato soltanto se la somma delle variazioni positive e negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dà luogo ad un importo negativo. La valutazione degli strumenti di debito è effettuata a livello di singoli strumenti finanziari. Per ciascuno strumento di debito, le "Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito" sono segnalate fino all'eliminazione contabile dello strumento.
70. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, "riduzione di valore accumulata" ha i seguenti significati:
 - a) per gli strumenti di debito valutati al costo ammortizzato o secondo un metodo basato sul costo, la riduzione di valore accumulata è l'importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell'uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore. La riduzione di valore accumulata riduce il valore contabile dello strumento di debito mediante l'uso di un accantonamento ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD;

- b) per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata è la somma delle perdite attese su crediti e delle loro variazioni rilevate come una riduzione di fair value (valore equo) per un dato strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;
 - c) per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD soggetti a riduzione di valore, la riduzione di valore accumulata è l'importo cumulativo delle perdite per riduzione di valore, al netto dell'uso e degli storni, che è stato rilevato. La riduzione del valore contabile avviene o tramite l'uso di un accantonamento o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile.
71. Ai sensi degli IFRS la riduzione di valore accumulata comprende un fondo per le perdite attese su crediti per le attività finanziarie afferenti a ciascuna delle fasi di riduzione di valore specificate nell'IFRS 9. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, essa comprende svalutazioni specifiche e generali per il rischio di credito, nonché una svalutazione generale per il rischio bancario se riduce il valore contabile degli strumenti di debito. La riduzione di valore accumulata comprende anche le rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito su attività finanziarie valutate al LOCOM.
72. Le "Cancellazioni parziali accumulate" e "Cancellazioni totali accumulate" comprendono, rispettivamente, l'importo parziale e totale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti al punto 74 in quanto l'ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali. Questi importi vengono segnalati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, devono essere segnalati mentre sono oggetto di esecuzione forzata.
73. Se uno strumento di debito viene infine cancellato totalmente a causa di cancellazioni parziali successive, l'importo cumulativo cancellato viene riclassificato, spostandolo dalla colonna "Cancellazioni parziali accumulate" alla colonna "Cancellazioni totali accumulate".
74. Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa, anche nei casi in cui la modifica di un'attività induca l'ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi finanziari su una parte o sulla totalità di tale attività, come spiegato più in dettaglio al punto 72. Le cancellazioni comprendono importi risultanti sia da riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente nell'utile (perdita) d'esercizio, sia da riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.
75. La colonna "di cui: strumenti con rischio di credito basso" include gli strumenti ritenuti a basso rischio di credito alla data della segnalazione e per i quali l'ente presuppone che il rischio di credito non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.10.
76. I crediti commerciali nell'accezione di cui allo IAS 1, paragrafo 54, lettera h), le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali è stato applicato il metodo semplificato di cui all'IFRS 9, paragrafo 5.5.15, per la stima del fondo a copertura perdite sono segnalati in "Prestiti e anticipazioni" nel modello 4.4.1. Il fondo a copertura perdite corrispondente per tali attività è segnalato o in "Riduzione di valore accumulata su attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)" o in "Riduzione di valore accumulata su attività deteriorate (Fase 3)", in funzione del fatto che i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto o i crediti impliciti nei contratti di leasing nell'ambito del metodo semplificato siano considerati attività deteriorate.
77. Le attività finanziarie acquistate o originate che sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale ai sensi dell'IFRS 9, appendice A, sono segnalate separatamente nei modelli 4.3.1 e 4.4.1. Per tali attività le riduzioni di valore accumulate comprendono soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dopo la rilevazione iniziale (IFRS 9, paragrafo 5.5.13). L'importo del valore contabile lordo e della riduzione di valore accumulata corrispondenti per dette attività sono segnalati in "Attività deteriorate (Fase 3)" al momento della rilevazione iniziale e fin tanto che sono considerate attività deteriorate ai sensi della definizione di "attività finanziaria deteriorata" di cui all'appendice A dell'IFRS 9. Le attività che non sono più considerate attività deteriorate dopo la rilevazione iniziale sono segnalate in "Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)".

78. Nel modello 4.5 gli enti segnalano il valore contabile di “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito” che rientrano nella definizione di “debito subordinato” di cui al punto 100 della presente parte.
79. Nel modello 4.8 le informazioni da segnalare variano a seconda che le attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, in applicazione dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Se dette attività finanziarie sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano in questo modello informazioni relative al valore contabile, al valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito una riduzione, alla riduzione di valore accumulata e alle cancellazioni accumulate. Se dette attività non sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le esposizioni deteriorate.
80. Nel modello 4.9 le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM e le relative rettifiche di valore sono inserite separatamente dalle altre attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo e dalla relativa riduzione di valore. Le attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, comprese le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM, sono segnalate come attività che non hanno subito riduzione di valore se non presentano rettifiche di valore o riduzioni di valore ad esse collegate, e come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore o come riduzione di valore ad esse collegata. Le rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore sono rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito che riflettono il deterioramento del merito di credito della controparte. Le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato che riflettono l'incidenza delle variazioni delle condizioni di mercato sul valore dell'attività non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.
81. Nel modello 4.10 le attività valutate rigidamente al LOCOM nonché le relative rettifiche di valore sono segnalate separatamente dalle attività valutate secondo altri metodi di misurazione. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM e le attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione sono segnalate come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito secondo la definizione di cui al punto 80 o una riduzione di valore ad esse collegata. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato secondo la definizione di cui al punto 80 non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.
82. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, l'importo delle svalutazioni generali per il rischio bancario da segnalare nei pertinenti modelli è soltanto quello relativo alla parte che incide sul valore contabile degli strumenti di debito (articolo 37, paragrafo 2, della BAD).

5. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE PER PRODOTTO (5)

83. I prestiti e le anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione o le attività per negoziazione sono disaggregati per tipo di prodotto e per settore della controparte per il valore contabile, e per tipo di prodotto solo per il valore contabile lordo.
84. Nel medesimo modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” indipendentemente dalla modalità di valutazione.
85. I prestiti e le anticipazioni sono allocati ai seguenti prodotti:
- a) “su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)” comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso (entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della richiesta), conti correnti e saldi simili che includono prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore (prestiti da rimborsare entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della concessione), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre “Scoperti” che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti e riserve obbligatorie detenute presso la banca centrale;
 - b) “Debito da carta di credito” comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE;
 - c) “Crediti commerciali” comprende i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring e simili, come le accettazioni, l'acquisto a titolo definitivo di crediti commerciali, il forfaiting, lo sconto di fatture, cambiali, carte commerciali e altri crediti quando l'ente segnalante acquista crediti commerciali (sia con che senza rivalsa);

- d) "Leasing finanziari" comprende il valore contabile dei crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS i "Crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario" sono quelli di cui alla definizione dello IAS 17;
- e) "Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo" comprende i finanziamenti concessi in cambio di titoli o oro acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito, secondo la definizione di cui ai punti 183 e 184 della presente parte;
- f) "Altri prestiti a termine" comprende i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;
- g) "Anticipazioni che non sono prestiti" comprende le anticipazioni non classificabili come "prestiti" ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l'altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all'incasso).

86. I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base delle garanzie reali ricevute come segue:

- a) "Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale" comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente "loan-to-value") e dalla forma giuridica della garanzia reale;
- b) "Altri prestiti garantiti da garanzia reale" comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da garanzie reali, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente rapporto "loan-to-value" (LTV)) e dalla forma giuridica della garanzia reale, diversi dai "crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale". Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali, a prescindere dalla forma giuridica della garanzia.

87. I prestiti e le anticipazioni sono classificati in base alla garanzia reale, a prescindere dalla finalità del prestito. Il valore contabile dei prestiti e delle anticipazioni garantiti da più di un tipo di garanzia reale è classificato e segnalato come garantito da beni immobili se tali prestiti e anticipazioni sono garantiti da immobili, indipendentemente dal fatto che siano garantiti anche da altri tipi di garanzie reali.

88. I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base della loro finalità come segue:

- a) "Credito al consumo" comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE;
- b) "Mutui per l'acquisto di abitazione" comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all'uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e il rinnovamento ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

89. I prestiti sono classificati in base al modo in cui possono essere recuperati. "Prestiti per il finanziamento di progetti" comprende i prestiti che soddisfano le caratteristiche delle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR.

6. DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICI NACE (6)

90. I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie diversi da quelli inseriti nel portafoglio di negoziazione o in quello posseduto a fini di negoziazione sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici NACE sulla base dell'attività principale della controparte.

91. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità della parte I, punto 43, del presente allegato.

92. La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per "sezione"). Gli enti segnalano i prestiti e le anticipazioni alle società non finanziarie che esercitano attività finanziarie o assicurative in "K – Attività finanziarie e assicurative".

93. Ai sensi degli IFRS le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono i) attività finanziarie al costo ammortizzato e ii) attività finanziarie al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, anche al LOCOM. A seconda delle specifiche dei diversi GAAP nazionali, possono includere i) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e ii) attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione.

7. ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE (7)

94. Il valore contabile degli strumenti di debito inclusi nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore è segnalato nel modello 7.1 solo se gli strumenti sono scaduti. Gli strumenti scaduti sono allocati alle corrispondenti categorie dello scaduto sulla base della loro situazione individuale.
95. I portafogli contabili soggetti a riduzione di valore sono attività finanziarie soggette a riduzione di valore secondo la definizione di cui al punto 93 della presente parte.
96. Le attività finanziarie sono considerate scadute se l'importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto. Le esposizioni scadute sono segnalate per il loro intero valore contabile. I valori contabili di queste attività sono segnalati per fasi di riduzione di valore o per livello di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicabili e ripartiti in funzione del numero di giorni di ritardo di pagamento dell'importo più vecchio scaduto, alla data di riferimento.

8. DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)

97. I "Depositi" e la disaggregazione dei prodotti sono definiti come nella tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE. I depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.
98. I "Titoli di debito emessi" sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:
- a) "Certificati di deposito": titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;
 - b) "Titoli garantiti da attività (ABS)": titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR;
 - c) "Obbligazioni garantite" di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del CRR;
 - d) "Contratti ibridi": comprendono contratti con derivati incorporati;
 - e) "Altri titoli di debito emessi": i titoli di debito non inclusi tra i prodotti di cui alle lettere da a) a d), divisi tra strumenti finanziari composti convertibili e strumenti non convertibili.
99. Le "Passività finanziarie subordinate" emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come "Titoli di debito emessi" e le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come "Depositi".
100. Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei "Depositi" e dei "Titoli di debito emessi" che sono debito subordinato, ai sensi della tabella di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE, classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di "Debito subordinato" forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore.
101. "Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito proprio" include tutte le predette variazioni accumulate di fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che siano rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo.

9. IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)

102. Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR. Nei modelli 9.1, 9.1.1 e 9.2 tutte le esposizioni fuori bilancio elencate nell'allegato I del CRR sono disaggregate in impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni.
103. Le informazioni relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.
104. Gli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati elencati nell'allegato I del CRR possono essere strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 se sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o se sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9, come pure strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 37 o dell'IFRS 4.
105. Ai sensi degli IFRS gli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati sono segnalati nel modello 9.1.1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9;
 - b) sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ai sensi dell'IFRS 9;
 - c) rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 37 o dell'IFRS 4.
106. Le passività che sono rilevate come perdite su crediti per le garanzie finanziarie e gli impegni dati di cui al punto 105, lettere a) e c), della presente parte del presente allegato sono segnalate come accantonamenti a prescindere dai criteri di misurazione applicati.
107. Gli enti soggetti agli IFRS segnalano l'importo nominale e gli accantonamenti degli strumenti che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9, compresi quelli valutati al costo iniziale meno i proventi cumulati rilevati, ripartiti in fasi di riduzione.
108. Nel modello 9.1.1 è segnalato solo l'importo nominale dell'impegno se lo strumento di debito comprende sia uno strumento in bilancio che una componente fuori bilancio. Se il soggetto segnalante non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente in bilancio da quelle sulla componente fuori bilancio, le perdite attese su crediti sull'impegno sono segnalate insieme alle riduzioni di valore accumulate sulla componente in bilancio. Se la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dello strumento di debito, il saldo delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella fase di riduzione di valore appropriata del modello 9.1.1 (IFRS 9, paragrafo 5.5.20 e IFRS 7, paragrafo B8E).
109. La garanzia finanziaria o l'impegno all'erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato valutati in conformità all'IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera d), e per i quali il fondo a copertura perdite è determinato in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5, sono segnalati nella fase di riduzione di valore appropriata.
110. Se gli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni sono valutati al fair value (valore equo) secondo l'IFRS 9, gli enti segnalano in apposite colonne del modello 9.1.1 l'importo nominale e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di tali garanzie finanziarie e impegni. Le "Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito" sono segnalate applicando i criteri di cui al punto 69 della presente parte.
111. L'importo nominale e gli accantonamenti di altri impegni o garanzie che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 37 o dell'IFRS 4 sono segnalati in apposite colonne.
112. Gli enti soggetti ai GAAP nazionali basati sulla BAD segnalano nel modello 9.1 l'importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie di cui ai punti 102 e 103, nonché l'ammontare degli accantonamenti che devono essere detenuti per dette esposizioni fuori bilancio.

113. Gli "Impegni all'erogazione di finanziamenti" sono impegni irrevocabili a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati, perché possono essere regolati al netto in disponibilità liquide oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come "Impegni all'erogazione di finanziamenti":
- a) "Depositi forward";
 - b) "Aperture di credito non utilizzate" comprendenti impegni a "prestare" o fornire "aperture per accettazione" a termini e condizioni prestabiliti.
114. Le "Garanzie finanziarie" sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti specifici per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione di un pagamento, se dovuto, da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito, comprese le garanzie prestate per altre garanzie finanziarie. Ai sensi degli IFRS questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui all'IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), e all'IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell'allegato I del CRR sono classificati come "Garanzie finanziarie":
- a) "Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito";
 - b) "Derivati su crediti": corrisponde alla definizione di garanzia finanziaria;
 - c) "Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito".
115. "Altri impegni" comprende i seguenti elementi dell'allegato I del CRR:
- a) "Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti";
 - b) "Crediti documentari accordati o confermati";
 - c) "Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio";
 - d) "Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantisi";
 - e) "Garanzie e cauzioni" (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e "Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito";
 - f) "Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)";
 - g) "Agevolazioni per l'emissione di effetti (NIF) e di credito rinnovabile (RUF)";
 - h) "Aperture di credito non utilizzate" comprendenti impegni a "prestare" o fornire "aperture per accettazione" se i termini e le condizioni non sono prestabiliti;
 - i) "Aperture di credito non utilizzate" comprendenti impegni ad "acquistare titoli" o "fornire garanzie";
 - j) "Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione";
 - k) "Altri elementi fuori bilancio" di cui all'allegato I del CRR.
116. Ai sensi degli IFRS i seguenti elementi sono iscritti a bilancio e, quindi, non sono segnalati come esposizioni fuori bilancio:
- a) i "Derivati su crediti" che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati "Derivati" ai sensi dell'IFRS 9;
 - b) le "Accettazioni" sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come "Crediti commerciali";
 - c) le "Girate su effetti" che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all'IFRS 9;
 - d) le "Cessioni pro solvendo" che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all'IFRS 9;

- e) le “Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo” sono “derivati” ai sensi dell'IFRS 9;
 - f) le “Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE”. Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l'obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata (o da determinarsi), corrispondono alla definizione di derivati di cui all'Appendice A dell'IFRS 9.
117. La voce “di cui: in stato di default” include l'importo nominale degli impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati considerati in stato di default ai sensi dei punti da 213 a 239 della presente parte.
118. Per le garanzie finanziarie, gli impegni all'erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, l'“Importo nominale” è l'importo che rappresenta al meglio l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l'importo nominale è l'importo massimo che l'entità dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'importo nominale è l'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono i valori di esposizione senza l'applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
119. Nel modello 9.2, per gli impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti l'importo nominale è l'importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all'ente. Per gli altri impegni ricevuti, l'importo nominale è l'importo totale impegnato dall'altra parte dell'operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute l'“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” è l'importo massimo che la controparte dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l'importo garantito è segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l'attenuazione del rischio di credito.

10. DERIVATI E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (10 E 11)

120. Ai fini dei modelli 10 e 11, i derivati sono considerati o derivati di copertura se sono impiegati in una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali applicabili a norma della BAD, o posseduti per negoziazione negli altri casi.
121. Il valore contabile e l'importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione, comprese le coperture economiche, e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati nei modelli 10 e 11 disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato e tipo di prodotto. Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura anche disaggregati per tipo di copertura. I dati relativi agli strumenti di copertura non derivati sono segnalati separatamente, ripartiti per tipo di copertura.
122. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati sono segnalati in questi modelli indipendentemente dal fatto che siano o no rilevati in bilancio ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali.
123. La ripartizione del valore contabile, del fair value (valore equo) e dell'importo nozionale dei derivati per negoziazione e di copertura in base ai portafogli contabili e ai tipi di copertura è attuata tenendo in considerazione i portafogli contabili e i tipi di copertura applicabili negli IFRS o nei GAAP nazionali a norma della BAD, a seconda del quadro che si applica al soggetto segnalante.
124. I derivati di negoziazione e i derivati di copertura che, secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, sono valutati al costo o al LOCOM sono indicati separatamente.
125. Il modello 11 comprende strumenti di copertura ed elementi coperti a prescindere dal principio contabile utilizzato per rilevare una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità, anche se questa relazione riguarda una posizione netta. Se l'ente ha scelto di continuare ad applicare lo IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (IFRS 9, paragrafo 7.2.21), i riferimenti e i nomi per i tipi di copertura e i portafogli contabili vanno letti come i riferimenti e i nomi pertinenti nello IAS 39, paragrafo 9: “Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” si riferisce a “Attività disponibili per la vendita”, mentre “Attività al costo ammortizzato” riunisce “Posseduti fino a scadenza” e “Finanziamenti e crediti”.

126. I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. L'importo del contratto primario non è incluso nei modelli. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il contratto è segnalato nella sua interezza e i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11.
127. Gli impegni considerati derivati (IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera b)] e i derivati su crediti che non soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati nel modello 10 e nel modello 11 secondo le stesse suddivisioni degli altri strumenti derivati, ma non sono segnalati nel modello 9.
128. Il valore contabile delle attività finanziarie non derivate o delle passività finanziarie non derivate che sono rilevate come strumento di copertura in applicazione degli IFRS o dei GAAP nazionali pertinenti a norma della BAD è segnalato separatamente nel modello 11.3.

10.1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio

129. Tutti i derivati sono classificati in una delle seguenti categorie di rischio:
- a) tasso di interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un'opzione su un contratto future per l'acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un'unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. L'unica eccezione si presenta quando i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, nel qual caso sono segnalati nelle apposite righe riservate a questi tipi di coperture. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swap su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;
 - b) azioni: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;
 - c) cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l'esposizione all'oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swap su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un'esposizione a più di una valuta, sia in tassi di cambio che in tassi di interesse, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse. I contratti sull'oro includono tutti i contratti che comportano un'esposizione all'oro;
 - d) credito: i derivati su crediti sono contratti nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento e che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c)]. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l'insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell'attività di riferimento. I derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati solo nel modello 9;
 - e) merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall'oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;
 - f) altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l'esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.

130. Se il derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, lo strumento è attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:
- a) merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l'esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;
 - b) azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;
 - c) cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.

10.2. Importi da segnalare per i derivati

131. Ai sensi degli IFRS il "Valore contabile" per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono "Attività finanziarie"; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono "Passività finanziarie". Il "Valore contabile" è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo ("Attività finanziarie") e per i derivati con fair value (valore equo) negativo ("Passività finanziarie"). Alla data della rilevazione iniziale un derivato viene classificato come "Attività finanziaria" o come "Passività finanziaria" a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo la rilevazione iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all'ente (e allora il derivato viene classificato come "Attività finanziaria") o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come "Passività finanziaria"). Il valore contabile dei derivati di copertura è il loro intero fair value (valore equo) comprendente, se del caso, le componenti di tale fair value (valore equo) che non sono state designate come strumenti di copertura.
132. Oltre ai valori contabili definiti al punto 27 della parte 1 del presente allegato, gli enti segnalanti segnalano i valori di fair value (valore equo) in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD per tutti gli strumenti derivati, sia che debbano essere iscritti in bilancio, sia che debbano essere iscritti fuori bilancio ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD.
133. L'"Importo nozionale" è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento, a prescindere dal fatto che generino esposizioni su derivati iscritte in bilancio. In particolare, nel determinare l'importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:
- a) nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;
 - b) il valore dell'importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l'importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;
 - c) swap: l'importo nozionale di uno swap è l'importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;
 - d) contratti collegati ad azioni e merci: l'importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L'importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;
 - e) derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;
 - f) le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L'importo nozionale delle opzioni digitali è o l'importo monetario predefinito o il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.

134. La colonna "Importo nozionale" dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l'ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio o che non siano iscritti nel bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.
135. L'"Importo nozionale" è segnalato come "Totale" e "di cui: venduto" per le seguenti voci: "Opzioni OTC", "Opzioni mercato organizzato", "Credito", "Merci" e "Altri". La voce "di cui: venduto" include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell'opzione) dell'ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l'opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l'ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).
136. L'allocazione di un'operazione alla voce "OTC" o "Mercato organizzato" si basa sulla natura del mercato in cui l'operazione ha luogo e non sull'esistenza o meno di un obbligo di compensazione per tale operazione. Un "Mercato organizzato" è un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del CRR. Pertanto, nel caso in cui stipuli un contratto derivato in un mercato OTC in cui la compensazione centrale è obbligatoria, il soggetto segnalante classifica tale derivato come "OTC" e non come "Mercato organizzato".

10.3. Derivati classificati come "Coperture economiche"

137. I derivati che sono posseduti a fini di copertura ma che non soddisfano i criteri per essere effettivi strumenti di copertura ai sensi dell'IFRS 9, ai sensi dello IAS 39 se quest'ultimo si applica ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura o ai sensi della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati nel modello 10 come "Coperture economiche". Ciò si applica anche a tutti i seguenti casi:
- a) derivati che coprono strumenti di capitale non quotati il cui costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo);
 - b) derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell'utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.7;
 - c) derivati classificati come "Posseduti per negoziazione" in conformità all'IFRS 9, appendice A, o come attività di negoziazione conformemente ai GAAP nazionali basati sulla BAD, ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR.
138. La voce "Coperture economiche" non include i derivati per operazioni per conto proprio.
139. I derivati che corrispondono alla definizione di "Coperture economiche" sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio nel modello 10.
140. I derivati su crediti utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell'utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.7, sono segnalati in un'apposita riga del modello 10 in rischio di credito. Le altre coperture economiche del rischio di credito per le quali il soggetto segnalante non applica il paragrafo 6.7 dell'IFRS 9 sono segnalate separatamente.

10.4. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

141. Il valore contabile e l'importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:
- a) "Enti creditizi",

- b) "Altre società finanziarie" e
- c) "Controparti restanti", che comprende tutte le altre controparti.

142. Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate.

10.5. Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)

143. Se i GAAP nazionali a norma della BAD impongono l'allocazione dei derivati di copertura in categorie di coperture, i derivati di copertura sono segnalati separatamente per ciascuna delle categorie applicabili: "coperture di fair value", "coperture di flussi di cassa", "coperture al prezzo di costo", "coperture di investimenti netti in gestioni estere", "coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse" e "coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse".
144. Ove applicabile secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, per "coperture di prezzo di costo" si intende una categoria di copertura in cui il derivato di copertura è in genere valutato al costo.

10.6. Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)

145. Per gli strumenti di copertura non derivati l'importo da segnalare è il loro valore contabile secondo le norme di misurazione applicabili per i portafogli contabili ai quali gli strumenti appartengono contenute negli IFRS o nei GAAP basati sulla BAD. Per gli strumenti di copertura non derivati non va segnalato alcun "importo nozionale".

10.7. Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)

146. Il valore contabile degli elementi coperti in una copertura di fair value (valore equo) rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è disaggregato per portafoglio contabile e per tipo di rischio coperto per le attività finanziarie coperte e le passività finanziarie coperte. Uno strumento finanziario coperto da più di un rischio è segnalato nel tipo di rischio in cui è segnalato lo strumento di copertura, in conformità al punto 129.
147. Le "Microcoperture" sono coperture diverse dalla copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse in conformità allo IAS 39.89 A. Le microcoperture comprendono le coperture di posizioni nette pari a zero definite in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.6.6.
148. Le "Rettifiche delle coperture sulle microcoperture" includono tutte le rettifiche delle coperture per tutte le microcoperture quali definite al punto 147.
149. Le "Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività" sono l'importo accumulato degli utili e delle perdite sugli elementi coperti che hanno rettificato il valore contabile di tali elementi e sono stati rilevati nell'utile (perdita). Le rettifiche delle coperture degli elementi coperti che sono patrimonio netto valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo sono segnalate nel modello 1.3. Le rettifiche delle coperture per impegni irrevocabili non rilevati o una loro componente non sono segnalate.
150. Le "Rettifiche residue per microcoperture cessate" comprendono le coperture delle posizioni nette" includono quelle rettifiche delle coperture che, a seguito della cessazione del rapporto di copertura e della fine della rettifica di elementi coperti per gli utili e le perdite di copertura, devono ancora essere ammortizzate rispetto agli utili (alle perdite) tramite un tasso di interesse effettivo ricalcolato per gli elementi coperti valutati al costo ammortizzato, o all'importo che rappresenta l'utile o la perdita di copertura cumulato rilevato precedentemente per le attività coperte valutate al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo.
151. Se un gruppo di attività o di passività finanziarie, compreso un gruppo di attività o di passività finanziarie che costituiscono una posizione netta, è ammissibile come elemento coperto, le attività e le passività finanziarie che costituiscono tale gruppo sono segnalate al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti all'interno del gruppo, in "Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)".

152. Gli "Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse" includono attività e passività finanziarie comprese in una copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o di passività finanziarie. Questi strumenti finanziari sono segnalati al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti nel portafoglio.

11. MOVIMENTI RIGUARDANTI SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI PER PERDITE SU CREDITI (12)

11.1. Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)

153. Il modello 12.0 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell'accantonamento per attività finanziarie valutate secondo metodi basati sul costo e per attività finanziarie con altri metodi di misurazione o valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono che tali attività siano soggette a riduzione di valore. Le rettifiche di valore su attività valutate al minore tra il costo e il valore di mercato non sono segnalate nel modello 12.0.
154. Vengono segnalati gli "Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio" quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta la rilevazione di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell'esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le "Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio" quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell'esercizio comporta la rilevazione di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell'esercizio superano gli aumenti.
155. Le variazioni degli importi delle svalutazioni dovuti per il rimborso e le dismissioni di attività finanziarie sono segnalate in "Altre rettifiche". Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74.

11.2. Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)

156. Il modello 12.1 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell'accantonamento per attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo, secondo una ripartizione per fasi di riduzione di valore, per strumento e per controparte.
157. Gli accantonamenti per esposizioni fuori bilancio che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9 sono segnalati per fasi di riduzione di valore. La riduzione di valore degli impegni all'erogazione di finanziamenti è segnalata solo come accantonamenti qualora non sia considerata congiuntamente alla riduzione di valore delle attività in bilancio in conformità dell'IFRS 9, paragrafo 7.B8E, e del punto 108 della presente parte. I movimenti degli accantonamenti per impegni e garanzie finanziarie valutati secondo le disposizioni dello IAS 37 e le garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell'IFRS 4 sono segnalati non in questo modello ma nel modello 43. Le variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 sono segnalate non in questo modello ma alla voce "Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto", in conformità del punto 50 della presente parte.
158. Le voci "di cui: svalutazioni misurate collettivamente" e "di cui: svalutazioni misurate individualmente" includono i movimenti dell'importo cumulativo della riduzione di valore relativa alle attività finanziarie che sono state misurate su base collettiva o individuale.
159. Gli "Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione" includono l'importo degli aumenti delle perdite attese contabilizzate nella rilevazione iniziale delle attività finanziarie create o acquisite. Questo aumento delle svalutazioni è segnalato alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla creazione o all'acquisizione di tali attività finanziarie. Gli aumenti o le diminuzioni delle perdite attese su tali attività finanziarie dopo la loro rilevazione iniziale sono indicati nelle altre colonne. Le attività create o acquisite includono le attività risultanti dall'utilizzo di impegni fuori bilancio.

160. Le "Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile" includono l'importo delle variazioni delle svalutazioni per attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente nell'esercizio di riferimento per motivi diversi dalla cancellazione, che comprendono i trasferimenti a terzi o la scadenza dei diritti contrattuali a causa del rimborso integrale, della dismissione di tali attività finanziarie o del loro trasferimento ad un altro portafoglio contabile. La variazione della svalutazione è rilevata in questa colonna alla prima data di riferimento per le segnalazioni successive al rimborso, alla dismissione o al trasferimento. Per le esposizioni fuori bilancio questa voce comprende anche le diminuzioni della riduzione di valore dovute alla trasformazione di un elemento fuori bilancio in un'attività in bilancio.
161. Le "Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)" includono l'importo netto delle variazioni delle perdite attese alla fine dell'esercizio di riferimento a causa di un aumento o una diminuzione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali variazioni abbiano comportato il trasferimento dell'attività finanziaria a un'altra fase. Sono segnalati in questa colonna gli effetti su tale svalutazione dovuti all'aumento o alla diminuzione dell'importo delle attività finanziarie in conseguenza degli interessi attivi maturati e pagati. Questa voce comprende anche gli effetti del passare del tempo sulle perdite attese calcolate in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.4.1, lettere a) e b). Anche le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici sono segnalate in questa colonna. Le variazioni delle perdite attese dovute al rimborso parziale delle esposizioni mediante rate sono segnalate in questa colonna, ad eccezione dell'ultima quota, che è segnalata nella colonna "Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile".
162. Tutte le variazioni delle perdite attese su crediti relative a esposizioni rotative sono segnalate in "Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)", tranne per le variazioni relative a cancellazioni e ad aggiornamenti della metodologia seguita dall'ente per stimare le perdite su crediti. Le esposizioni rotative sono quelle esposizioni per le quali è consentita la fluttuazione dei saldi in essere dei clienti sulla base della decisione di questi ultimi di prendere a prestito e di rimborsare entro il limite stabilito dall'ente.
163. Le "Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)" includono le variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia seguita dall'ente per la stima delle perdite attese a causa di modifiche ai modelli esistenti o della creazione di nuovi modelli utilizzati per stimare la riduzione di valore. Gli aggiornamenti metodologici includono anche gli effetti dell'adozione di nuove norme. Le modifiche della metodologia che determinano la variazione della fase di riduzione di valore di un'attività sono valutate in relazione ad un cambiamento complessivo di modello. Le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici non sono segnalate in questa colonna.
164. La segnalazione delle variazioni delle perdite attese relative alle attività modificate (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A) dipende dalle caratteristiche della modifica, secondo le seguenti modalità:
- a) se la modifica comporta l'eliminazione contabile parziale o totale di un'attività a causa di una cancellazione, quale definita al punto 74, l'effetto di tale cancellazione sulle perdite attese è segnalato nel campo "Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni", e qualsiasi altro effetto dovuto a variazioni delle perdite attese su crediti è segnalato nelle altre colonne corrispondenti;
 - b) se la modifica comporta la completa eliminazione contabile di un'attività per motivi diversi dalla cancellazione, quale definita al punto 74, e la sua sostituzione con una nuova attività, l'effetto della modifica sulle perdite attese su crediti è segnalato in "Variazioni dovute a eliminazione contabile" per le variazioni dovute all'attività eliminata contabilmente, e in "Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione" per le variazioni dovute all'attività modificata di nuova rilevazione. L'eliminazione contabile per motivi diversi dalla cancellazione include l'eliminazione nel caso in cui le condizioni dell'attività modificata siano state oggetto di variazioni sostanziali;
 - c) se la modifica non determina l'eliminazione contabile totale o parziale dell'attività modificata, i suoi effetti sulle perdite attese sono segnalati in "Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile".
165. Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74 della presente parte del presente allegato e conformemente alle seguenti disposizioni:
- a) se lo strumento di debito è eliminato contabilmente, in tutto o in parte, a causa dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero, la diminuzione del fondo a copertura perdite segnalata e dovuta agli importi cancellati è indicata alla voce "Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni";

- b) gli "Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio" sono gli importi delle attività finanziarie cancellati durante l'esercizio di riferimento che superano gli accantonamenti della rispettiva attività finanziaria alla data di eliminazione contabile. Essi includono tutti gli importi cancellati durante l'esercizio di riferimento e non soltanto quelli che sono ancora oggetto di esecuzione forzata;
166. le "Altre rettifiche" includono gli importi non segnalati nelle colonne precedenti, comprese le rettifiche delle perdite attese per le differenze di cambio ove ciò sia coerente con la comunicazione degli effetti del cambio nel modello 2.
- 166i. Gli "Utili o perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito" comprendono la differenza tra il valore contabile delle attività finanziarie misurato alla data dell'eliminazione contabile e il corrispettivo percepito.

11.3. Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)

167. Per le attività finanziarie il valore contabile lordo e, per le esposizioni fuori bilancio soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9, l'importo nominale che è stato trasferito tra fasi di riduzione di valore durante l'esercizio di riferimento è segnalato nel modello 12.2.
168. È segnalato solo il valore contabile lordo o l'importo nominale delle attività finanziarie o delle esposizioni fuori bilancio che si trovano in una diversa fase di riduzione di valore alla data di riferimento per le segnalazioni rispetto all'inizio dell'esercizio finanziario o alla loro rilevazione iniziale. Per le esposizioni in bilancio per le quali la riduzione di valore segnalata nel modello 12.1 include una componente fuori bilancio (IFRS 9, paragrafo 5.5.20, e IFRS 7, paragrafo B8E), è tenuta in considerazione la variazione di fase della componente in bilancio e fuori bilancio.
169. Per la segnalazione dei trasferimenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario, le attività finanziarie o le esposizioni fuori bilancio che hanno cambiato più volte fase di riduzione di valore dall'inizio dell'esercizio finanziario o dalla loro rilevazione iniziale sono segnalate come trasferite dalla fase di riduzione di valore in cui si trovavano all'inizio dell'esercizio finanziario o alla rilevazione iniziale alla fase di riduzione di valore in cui sono incluse alla data di riferimento per le segnalazioni.
170. Il valore contabile lordo o l'importo nominale da segnalare nel modello 12.2 è il valore contabile lordo o l'importo nominale alla data della segnalazione, indipendentemente dal fatto che tale importo fosse superiore o inferiore alla data del trasferimento.

12. GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)

12.1. Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)

171. Le garanzie reali e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono segnalate per tipo di pegno: crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale e altri crediti garantiti da garanzia reale e da garanzie finanziarie ricevute. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte e per finalità.
172. Nel modello 13.1 è segnalato l' "Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato". La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.
173. Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:
- a) "Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale": quelli "Residenziali" includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli "Non residenziali" includono i crediti garantiti da ipoteche su beni immobili non residenziali, compresi uffici e locali commerciali e altri tipi di beni immobili non residenziali. La determinazione del carattere residenziale o non residenziale dei beni immobili a titolo di garanzia reale è effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75, del CRR;
 - b) "Altri crediti garantiti da garanzia reale":
 - i) "Contante, depositi (titoli di debito emessi)" includono a) depositi presso l'ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito e b) titoli di debito emessi dall'ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito;

- ii) i “Beni mobili” includono il pegno di garanzie reali diverse da beni immobili e comprende autovetture, aerei, navi, apparecchiature industriali e meccaniche (macchinari, apparecchiature meccaniche e tecniche), scorte e merci (beni, prodotti finiti e semilavorati, materie prime) e altre forme di beni mobili;
- iii) i “Titoli di capitale e di debito” includono garanzie sotto forma di strumenti di capitale, comprese le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, nonché sotto forma di titoli di debito emessi da terzi;
- iv) i “Prestiti rimanenti” includono i pegni di attività;
- c) le “Garanzie finanziarie ricevute” includono i contratti che, in conformità del punto 114 della presente parte del presente allegato, impongono all'emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all'ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.

174. Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente diversi tipi di garanzie reali o di garanzie, l'“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore. Per i crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, tali beni immobili a titolo di garanzia reale sono sempre segnalati per primi, indipendentemente dalla loro qualità rispetto alle altre garanzie reali. Se l'“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è superiore al valore dei beni immobili a titolo di garanzia reale, il suo valore residuo è assegnato ad altri tipi di garanzie reali e di garanzie in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.

12.2. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio (possedute alla data di riferimento) (13.2.1)

175. Questo modello è utilizzato per segnalare informazioni relative alle garanzie reali ottenute tra inizio e fine esercizio e che sono ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono le attività che non sono state costituite in garanzie reali dal debitore, ma che sono state ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nel quadro di un procedimento giudiziario. I tipi di garanzie reali sono indicati al punto 173, a eccezione dei tipi di cui alla lettera (b), punto (i), del medesimo punto.
- 175i. Per “Valore al momento della rilevazione iniziale” si intende il valore contabile lordo della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell'ente segnalante.
- 175ii. Per “Variazioni negative accumulate” si intende la differenza, a livello di singola garanzia reale, tra il valore al momento della rilevazione iniziale della garanzia reale e il valore contabile alla data di riferimento per le segnalazioni, se la differenza è negativa.

12.3. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (13.3.1)

176. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che sono ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute, sono segnalate nel modello 13.3.1. Sono incluse sia le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come “Immobili, impianti e macchinari”, sia le altre garanzie reali ottenute acquisendone il possesso. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono le attività che non sono state costituite in garanzie reali dal debitore, ma che sono state ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nel quadro di un procedimento giudiziario.

13. GERARCHIA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO): STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)

177. Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall'IFRS 13, paragrafo 72. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

178. La "Variazione del fair value (valore equo) nell'esercizio" include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell'esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione effettuate ai sensi dell'IFRS 9, dell'IFRS 13 o dei GAAP nazionali, ove applicabili. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, oppure, ove applicabile, a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte.
179. La "Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte" include l'importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.

14. ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)

180. Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l'eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l'ente conserva i diritti inerenti al servizio.
181. Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.
182. La colonna "Importi eliminati contabilmente a fini di capitale" include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l'ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi degli articoli 109, 243 e 244 del CRR.
183. I "Contratti di vendita con patto di riacquisto" ("repos") sono operazioni nelle quali l'ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall'ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi ("acquirente temporaneo") sono classificati tra i "Contratti di vendita con patto di riacquisto" laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l'operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:
- a) importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;
 - b) importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back).
184. I "Contratti di vendita con patto di riacquisto" ("repos") e i "Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo" ("reverse repos") comportano contante ricevuto o prestato dall'ente.
185. In un'operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai "Portafogli contabili" nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell'eliminazione contabile.

15. DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (16)

186. Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico sono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).

15.1. Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)

187. Gli interessi attivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:
- a) interessi attivi su attività finanziarie e su altre attività;
 - b) interessi attivi su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

188. Gli interessi passivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:
- a) interessi passivi su passività finanziarie e su altre passività;
 - b) interessi passivi su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.
189. Gli interessi attivi su attività finanziarie e su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi attivi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni, nonché su depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.
190. Gli interessi passivi su passività finanziarie e su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, nonché su titoli di debito e prestiti e anticipazioni con tasso di interesse effettivo negativo.
191. Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all'interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce "Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura" non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.
192. I "Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse" comprendono gli interessi attivi e passivi su strumenti di copertura laddove gli elementi coperti generano interessi.
193. Se è utilizzato il corso secco, gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come "Coperture economiche" che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile. In tal caso gli interessi attivi su derivati in coperture economiche sono segnalati separatamente nell'ambito degli interessi attivi su derivati di negoziazione. Anche le commissioni ripartite nel tempo o i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione, sono segnalati nell'ambito degli interessi su derivati posseduti per negoziazione.
194. Ai sensi degli IFRS, "di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate" significa interessi attivi da attività finanziarie deteriorate, comprese le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Ai sensi dei GAAP nazionali a norma della BAD, sono inclusi gli interessi attivi sulle attività finanziarie deteriorate con un fondo specifico per la perdita di valore per il rischio di credito.
- 194i. "Di cui: credito al consumo" e "di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni" rispecchiano i ricavi e i costi sui prestiti e le anticipazioni descritti al punto 88 della presente parte.
- 194ii. "Di cui: interessi da leasing" rispecchia rispettivamente gli interessi attivi del locatore sul credito da leasing (leasing finanziari) e gli interessi passivi del locatario sulla passività del leasing.
- 15.2. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.2)**
195. Gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l'utile netto realizzato o la perdita derivante dall'operazione eliminata contabilmente. L'importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite.
196. Il modello 16.2 si applica ai sensi degli IFRS alle attività e alle passività finanziarie al costo ammortizzato e agli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il modello 16.2 si applica alle attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e in base a metodi di misurazione come il minore tra il costo e il valore di mercato. Gli utili e le perdite su strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD non sono segnalati in questo modello a prescindere dalle regole di valutazione applicabili a detti strumenti.

15.3. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3)

197. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.
198. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni in valuta sul mercato a pronti, escluse le operazioni di cambio di banconote e monete in valuta estera, sono inclusi come utili e perdite da negoziazione. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni su metalli preziosi o dalla loro eliminazione contabile e rivalutazione non sono inclusi negli utili e nelle perdite da negoziazione ma in "Altri ricavi operativi" o in "Altri costi operativi", in conformità al punto 316 della presente parte.
199. La voce "di cui: coperture economiche con l'uso dell'opzione del fair value (valore equo)" comprende solo gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in tale occasione in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.7. Gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o nel portafoglio dei posseduti per negoziazione (IFRS 9, paragrafo 5.6.2) sono segnalati in "di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato".

15.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4)

200. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio. Ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, patrimonio netto, cambio, crediti, merci e altro) associato all'esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie diverse dai derivati sono inclusi nelle categorie di rischio come segue:
- a) tasso d'interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);
 - b) patrimonio netto: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti rappresentativi di capitale;
 - c) operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;
 - d) rischio di credito: è inclusa la negoziazione di credit linked note;
 - e) merci: questa voce include soltanto i derivati, perché gli utili e le perdite da merci possedute per negoziazione devono essere segnalati negli "Altri ricavi operativi" o negli "Altri costi operativi" in conformità al punto 316 della presente parte;
 - f) altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.

15.5. Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.4.1)

201. Gli utili e le perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Ciascuna voce di disaggregazione è l'importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.
202. Gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello delle attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.2) sono segnalati in "di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato".

15.6. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per strumento (16.5)

203. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano gli utili (o le perdite) netti realizzati e non realizzati nonché l'importo della variazione del fair value (valore equo) delle passività finanziarie verificatesi nell'esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell'emittente) se il rischio di credito proprio non è segnalato nelle altre componenti di conto economico complessivo.
204. Se un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) è utilizzato per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in tale occasione, gli utili o le perdite dello strumento finanziario al momento di tale designazione sono segnalati in "di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a fini di copertura, al netto". I successivi profitti e perdite al fair value (valore equo) su questi strumenti finanziari sono riportati in "di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a fini di copertura, al netto".

15.7. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)

205. Tutti gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi gli interessi attivi o passivi se è utilizzato il corso secco, sono disaggregati per tipo di contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l'elemento coperto. Gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura non comprendono gli utili e le perdite relativi a elementi degli strumenti di copertura che non sono designati come strumenti di copertura in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.2.4. Gli strumenti di copertura non designati sono segnalati in conformità al punto 60 della presente parte. Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura includono anche gli utili e le perdite sulle coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (copertura di una posizione netta).
206. Le "Variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento coperto attribuibili al rischio coperto" comprendono gli utili e le perdite su elementi coperti qualora i prodotti siano strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all'IFRS 9, paragrafo 4.1.2 A (IFRS 9, paragrafo 6.5.8).
207. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, la disaggregazione per tipo di copertura, come previsto in questo modello, è segnalata nella misura in cui la disaggregazione è compatibile con i requisiti contabili applicabili.

15.8. Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)

208. Sono segnalati "Incrementi" se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati "Storni" se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell'esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.

15.9. Altre spese amministrative (16.8)

- 208i. Le "Spese relative alle tecnologie dell'informazione (IT)" sono le spese sostenute per realizzare processi aziendali, servizi applicativi e soluzioni di infrastrutture resi possibili dalla tecnologia dell'informazione per i risultati dell'azienda, inclusi i costi connessi alla creazione e alla manutenzione di sistemi informatici ed esclusi i compensi per gli specialisti informatici nel libro paga dell'ente, che dovrebbero invece essere segnalati come spese di personale.
- 208ii. Tra le spese per le tecnologie dell'informazione, per "Esternalizzazione IT" si intendono le spese connesse all'uso di fornitori esterni di servizi. Non sono incluse le spese connesse a i) servizi di personale puri (personale delle agenzie) nella misura in cui l'ente semplicemente assume personale temporaneamente e mantiene il controllo assoluto dei servizi forniti e ii) contratti di manutenzione di software/hardware operativi puramente standardizzati su beni meramente acquistati.
- 208iii. Le "Imposte e tasse (altro)" includono le imposte e le tasse diverse da i) imposte connesse a imposte sugli utili o sulle perdite e ii) imposte e tasse da attività operative cessate. Sono incluse in tale voce le imposte e tasse come le imposte su beni e servizi e le tasse pagate dall'ente.

- 208iv. Per “Servizi di consulenza e professionali” si intendono le spese effettuate per la consulenza di esperti o strategica.
- 208v. “Pubblicità, marketing e comunicazione” include le spese connesse alle attività di comunicazione di marketing come la pubblicità, il marketing diretto o online e gli eventi.
- 208vi. Per “Spese connesse al rischio di credito” si intendono le spese amministrative nel contesto di eventi di credito, come le spese sostenute per prendere possesso di garanzie reali o per procedimenti giudiziari.
- 208vii. Per “Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti” si intendono le spese legali non connesse a rischio di credito che non erano coperte da un accantonamento associato.
- 208viii. Per “Spese connesse ad attività immobiliari” si intendono le spese per la riparazione e la manutenzione che non migliorano l'uso, né prolungano la vita utile del bene immobile, nonché le spese per i servizi (acqua, elettricità e riscaldamento).
- 208ix. Ai sensi degli IFRS, la voce “Spese connesse ai leasing” include le spese per il locatario imputabili a leasing a breve termine e a leasing di attività di scarso valore di cui all'IFRS 16, paragrafi 5 e 6. A norma dei GAAP nazionali, le spese connesse ai leasing includono le spese del locatario, laddove il principio contabile preveda il trattamento dei pagamenti dovuti per il leasing come spese.
- 208x. La voce “Altre spese amministrative - parte restante” comprende tutte le componenti restanti di “altre spese amministrative”, quali i servizi amministrativi e logistici, l'affrancatura e il trasporto di documenti, i servizi di sorveglianza e sicurezza, i servizi di contazione di denaro e trasporto valori. I conferimenti in denaro ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi non sono segnalati in questa categoria, ma sono invece segnalati in una riga separata del modello 2.

16. RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)

209. L’“Ambito di consolidamento contabile” include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell'ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento filiazioni che sono imprese di assicurazioni e società non finanziarie. Per rilevare filiazioni, joint ventures e collegate gli enti applicano lo stesso metodo applicato nel proprio bilancio.
210. In questo modello la voce “Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate” non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento contabile.
211. Le “Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.
212. Le “Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

17. ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)

17.1. Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate (18.0)

213. Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:
- a) esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
 - b) è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.
214. La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all'articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

215. Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Ai sensi degli IFRS, ai fini del modello 18, le esposizioni deteriorate sono quelle che sono state ritenute deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate segnalate in questa fase conformemente al punto 77 della presente parte. Le esposizioni incluse in fasi riduzione di valore diverse della Fase 3 sono considerate deteriorate se soddisfano i criteri per esserlo.
216. Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell'esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all'articolo 178 del CRR.
217. Ai fini del modello 18, le "esposizioni" comprendono tutti gli strumenti di debito (titoli di debito, prestiti e anticipazioni, che includono disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione.
218. Gli strumenti di debito sono inclusi nei seguenti portafogli contabili: (a) strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato; (b) strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore; e c) Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore, in conformità dei criteri di cui al punto 233 della presente parte. Ciascuna categoria è disaggregata per strumento e per controparte.
219. Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:
- a) impegni all'erogazione di finanziamenti dati;
 - b) garanzie finanziarie date;
 - c) altri impegni dati.
220. Gli strumenti di debito classificati come posseduti per la vendita conformemente all'IFRS 5 sono segnalati separatamente.
221. Nel modello 18 per gli strumenti di debito, il "Valore contabile lordo" è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per le esposizioni fuori bilancio è segnalato l'importo nominale quale definito al punto 118 del presente allegato.
222. Ai fini del modello 18 un'esposizione è considerata scaduta quando soddisfa i criteri di cui al punto 96 della presente parte.
223. Ai fini del modello 18 per "debitore" si intende un debitore ai sensi dell'articolo 178 del CRR.
224. Un impegno è considerato un'esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l'escussione delle garanzie.
225. Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla parte garantita, in particolare nel caso in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 213. Quando la parte garantita è in ritardo sull'importo dovuto nell'ambito del contratto di garanzia finanziaria, l'ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfa i criteri per essere considerato deteriorato.
226. Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 213 sono classificate come tali o su base individuale ("con riferimento all'operazione") o per l'esposizione complessiva verso un dato debitore ("con riferimento al debitore"). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:
- a) per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione di tale articolo;

- b) per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
 - c) per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di default né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell'articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di default.
227. Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Se un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare deteriorate anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, se non sono già considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.
228. Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate laddove sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR;
 - b) la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o modificate;
 - c) il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.
229. Finché le condizioni di cui al punto 228, lettere a), b) e c), non sono soddisfatte, un'esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall'ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR.
230. L'esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata.
231. L'esposizione deteriorata cui sono concesse misure di concessione non cessa di essere in stato di deterioramento. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione, come indicato al punto 262, cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) le esposizioni non sono considerate deteriorate o in stato di default da parte dell'ente segnalante ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR;
 - b) è trascorso almeno un anno dalla data più recente tra quella in cui sono state applicate misure di concessione e quella in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate;
 - c) non esiste, successivamente alle misure di concessione, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell'esposizione secondo le condizioni post-misure di concessione. L'assenza di preoccupazioni risulta dopo un'analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell'ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di concessione, un totale pari all'importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell'ambito delle misure di concessione o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di concessione.

Le condizioni specifiche di cui alle lettere a), b) e c) si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell'articolo 178 del CRR.

232. Se le condizioni di cui al punto 231 della presente parte del presente allegato non sono soddisfatte alla fine del periodo di un anno indicato alla lettera b) di tale punto, l'esposizione continua ad essere indicata come esposizione deteriorata oggetto di misure di concessione fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.
233. I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell'ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono così segnalati nel modello 18:
- a) "Strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato" comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:
 - i) "Attività finanziarie al costo ammortizzato" (IFRS);
 - ii) "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo", tra cui strumenti di debito moderatamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);
 - iii) "Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione", fatta eccezione per gli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);
 - b) "Strumenti di debito al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore" comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:
 - i) "Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo" (IFRS);
 - ii) "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto", laddove gli strumenti rientranti in tale categoria di valutazione possono essere soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD;
 - c) "Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore" comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:
 - i) "Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" (IFRS);
 - ii) "Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" (IFRS);
 - iii) "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" (GAAP nazionali basati sulla BAD);
 - iv) "Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione" laddove gli strumenti di debito sono valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);
 - v) "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto", laddove gli strumenti di debito rientranti in tale categoria di valutazione non sono soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP basati sulla BAD.
234. Se gli IFRS o i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono la designazione di impegni al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il valore contabile di ogni attività risultante da tale designazione e dalla valutazione al fair value è indicata alla voce "Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" (IFRS) o alla voce "Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" (GAAP nazionali basati sulla BAD). Il valore contabile di eventuali passività risultanti da tale designazione non è segnalato nel modello 18. L'importo nozionale di tutti gli impegni designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è segnalato nel modello 9.
- 234i. Le esposizioni seguenti sono inserite in righe separate:
- a) Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, definiti al punto 86, lettera a), e al punto 87 della presente parte;
 - b) Credito al consumo, definito al punto 88, lettera a), della presente parte.

235. Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie "in bonis" e "deteriorate" per il loro intero importo come definito al punto 96 della presente parte. Le esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma che non sono rilevanti conformemente all'articolo 178 del CRR sono segnalate tra le esposizioni in bonis in "Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni".
236. Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un'apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.
237. Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:
- a) esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile; ai sensi degli IFRS, è segnalato l'importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate; ai sensi dei GAAP nazionali, è segnalato l'importo delle attività deteriorate;
 - b) esposizioni considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR;
 - c) ai sensi degli IFRS, attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2), comprese le attività deteriorate acquistate o originate che non corrispondono più alla definizione di attività "deteriorate" dopo la rilevazione iniziale;
 - d) ai sensi degli IFRS, per le esposizioni in bonis, attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1).
238. La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.
239. Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute su esposizioni in bonis o deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile o al valore nominale previa deduzione degli accantonamenti della relativa esposizione.

17.2. Afflussi e deflussi delle esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte (18.1)

- 239i. Il modello 18.1 fornisce gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come attività finanziarie per negoziazione o posseduti per negoziazione, che sono stati classificati nella o fuori dalla categoria delle esposizioni deteriorate ai sensi dei punti da 213 a 239 o del punto 260 della presente parte. Gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni deteriorati sono disaggregati per settore della controparte.
- 239ii. Gli afflussi alla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati su base cumulativa dall'inizio dell'esercizio finanziario. Gli afflussi rispecchiano il valore contabile lordo delle esposizioni che si sono deteriorate definite ai punti da 213 a 239 o al punto 260 della presente parte durante il periodo, incluse le esposizioni deteriorate acquistate. L'aumento del valore contabile lordo dell'esposizione deteriorata dovuto agli interessi maturati o all'aumento delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito è altresì segnalato come afflusso.
- 239iii. Per l'esposizione che nel corso del periodo sia stata riclassificata varie volte da deteriorata a in bonis o viceversa, l'importo degli afflussi e dei deflussi è individuato confrontando lo stato dell'esposizione (in bonis o deteriorata) all'inizio dell'esercizio finanziario o al momento della rilevazione iniziale e il suo stato alla data di riferimento per le segnalazioni.

239iv. I deflussi dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati su base cumulativa dall'inizio dell'esercizio finanziario. I deflussi rispecchiano la somma dei valori contabili lordi delle esposizioni che cessano di essere deteriorate nel corso del periodo e, ove applicabile, comprendono l'importo delle cancellazioni effettuate nel contesto dell'eliminazione contabile parziale o completa dell'esposizione. La riduzione del valore contabile lordo dell'esposizione deteriorata dovuta agli interessi corrisposti o alla riduzione delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito è altresì segnalata come deflusso.

239v. Un deflusso è segnalato nei seguenti casi:

- a) l'esposizione deteriorata soddisfa i criteri per non essere più classificata come deteriorata conformemente ai punti da 228 a 232 della presente parte ed è riclassificata come esposizione in bonis non oggetto di misure di concessione o esposizione in bonis oggetto di misure di concessione;
- b) l'esposizione deteriorata è rimborsata parzialmente o integralmente; in caso di rimborso parziale, solo l'importo rimborsato è classificato come deflusso;
- c) la garanzia reale è liquidata, inclusi i deflussi dovuti ad altre procedure di liquidazione o legali, come la liquidazione di attività diverse dalla garanzia reale acquisita tramite procedure legali e la vendita volontaria della garanzia reale;
- d) l'ente acquisisce il possesso della garanzia reale come previsto al punto 175 della presente parte, inclusi i casi di debt asset swap (scambio di debito contro attivi), cessione volontaria e debt equity swap (scambio di debito contro capitale proprio);
- e) vendita dell'esposizione deteriorata;
- f) il rischio inerente all'esposizione deteriorata è trasferito e l'esposizione soddisfa i criteri per essere eliminata contabilmente;
- g) cancellazione, parziale o totale, dell'esposizione deteriorata; nel caso della cancellazione parziale, solo l'importo cancellato è classificato come deflusso;
- h) l'esposizione deteriorata, o parti dell'esposizione deteriorata, cessa di essere deteriorata per altri motivi.

239vi. La riclassificazione dell'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non è segnalata né come afflusso né come deflusso. In via eccezionale, la riclassificazione dell'esposizione deteriorata da qualsiasi portafoglio contabile a "posseduta per la vendita" è segnalata come deflusso dal portafoglio contabile originario e come afflusso a "posseduta per la vendita".

239vii. Le esposizioni seguenti sono inserite in righe separate:

- a) I prestiti su immobili non residenziali (CRE) definiti al punto 239ix, disaggregati in prestiti CRE a PMI o prestiti CRE a società non finanziarie diverse da PMI;
- b) i crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, definiti i punti 86, lettera a), e 87 della presente parte;
- c) il credito al consumo, definito al punto 88, lettera a), della presente parte.

17.3. Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive sui prestiti garantiti da beni immobili (18.2)

239viii. Il modello 18.2 presenta informazioni concernenti i prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie e i prestiti garantiti da beni immobili non residenziali o residenziali a titolo di garanzia reale rispettivamente a società non finanziarie e famiglie, disaggregati per rapporto tra prestito e valore (rapporto "loan-to-value"). Sono esclusi prestiti e anticipazioni classificati come detenuti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione e strumenti di debito posseduti per la vendita.

239ix. La voce "Prestiti su immobili non residenziali" comprende le esposizioni definite alla sezione 2, capo 1, paragrafo 1, della raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

- 239x. Il rapporto "loan-to-value" è calcolato conformemente ai metodi di calcolo del rapporto prestito/valore corrente (rapporto "current loan-to-value") di cui alla sezione 2, capo 1, paragrafo 1, della raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili.
- 239xi. Le informazioni sulla garanzia reale ricevuta e sulle garanzie finanziarie ricevute sui prestiti sono segnalate conformemente al punto 239 della presente parte. Pertanto, la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

18. ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (19)

240. Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di concessione sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di concessione. Le misure di concessione consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari ("difficoltà finanziarie").
241. Ai fini del modello 19, una concessione può comportare una perdita per il prestatore e fa riferimento a una delle seguenti azioni:
- a) una modifica dei termini e delle condizioni di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie ("debito problematico") che determinano un'insufficiente capacità di servizio del debito, nel caso in cui la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;
 - b) il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, qualora tale finanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.
242. Si è in presenza di una concessione nel caso in cui sussista almeno uno dei seguenti elementi:
- a) differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;
 - b) inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente nel momento in cui i termini più favorevoli sono stati inclusi.
243. L'esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto ("clausole di concessione incorporate") è considerato una concessione se l'ente approva l'esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.
244. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, per "rifinanziamento" si intende l'uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini il debitore non è in grado di rispettare.
245. Ai fini del modello 19, per "debitore" si intendono tutti i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell'ambito di consolidamento contabile e le persone fisiche che controllano il gruppo.
246. Ai fini del modello 19, per "debito" si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), i titoli di debito e gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, compresi gli impegni all'erogazione di finanziamenti designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che costituiscono attività alla data di riferimento del bilancio. Dal "debito" sono escluse le esposizioni possedute per negoziazione.
247. Il "debito" comprende anche i prestiti e le anticipazioni e i titoli di debito classificati come attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5.
248. Ai fini del modello 19, "esposizione" ha lo stesso significato di "debito" di cui ai punti 246 e 247 della presente parte.
249. I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell'ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono segnalati nel modello 19 in conformità al punto 233 della presente parte.

250. Ai fini del modello 19, per “ente” si intende l'ente che ha applicato le misure di concessione.
251. Nel modello 19 per il “debito”, il “Valore contabile lordo” è segnalato in conformità alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati che sono esposizioni fuori bilancio è segnalato l'importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte di questo allegato.
252. Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di concessione se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o come in stato di default in conformità dell'articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di concessione se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Ai sensi degli IFRS, le attività finanziarie modificate (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A) sono considerate oggetto di misure di concessione laddove vi sia stata una concessione quale definita ai punti 240 e 241 della presente parte del presente allegato, indipendentemente dall'incidenza della modifica sulle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria rispetto alla rilevazione iniziale. Nei seguenti casi si è in presenza di misure di concessione:
- a) un contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato;
 - b) la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni;
 - c) l'ente approva l'uso di clausole di concessione incorporate per un debitore il cui debito è deteriorato o sarebbe considerato deteriorato senza l'uso di tali clausole;
 - d) simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell'ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l'ente che era deteriorato o sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di rifinanziamento.
253. Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come misura di concessione se costituisce una concessione.
254. Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di concessione nelle seguenti circostanze:
- a) è accaduto che il contratto modificato fosse scaduto totalmente o parzialmente da più di 30 giorni (senza essere deteriorato) almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la sua modifica o sarebbe scaduto da più di 30 giorni, totalmente o parzialmente, senza modifiche;
 - b) simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell'ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l'ente che era totalmente o parzialmente scaduto da 30 giorni almeno una volta durante i tre mesi precedenti al suo rifinanziamento;
 - c) l'ente approva l'uso di clausole di concessione incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l'esercizio di tali clausole.
255. Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 245. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione sono indicate come esposizioni oggetto di misure di concessione.
256. Le esposizioni oggetto di misure di concessione sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 213 a 239 e al punto 260 della presente parte. La classificazione come esposizione oggetto di misure di concessione cessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'esposizione oggetto di misure di concessione è considerata in bonis anche quando è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate dopo che da un'analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che non soddisfaceva più le condizioni per essere considerata deteriorata;
 - b) è trascorso un periodo minimo di due anni dalla data alla quale l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata considerata in bonis (“periodo di prova”);

- c) sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;
 - d) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.
- 257. Se le condizioni di cui al punto 256 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l'esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di concessione in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.
- 258. L'esposizione oggetto di misure di concessione classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell'IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di concessione.
- 259. Un'esposizione oggetto di misure di concessione può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di concessione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) tale applicazione non ha determinato la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata;
 - b) l'esposizione non era considerata un'esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di concessione.
- 260. Quando a un'esposizione in bonis oggetto di misure di concessione in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di concessione aggiuntive o l'esposizione oggetto di misure di concessione in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata.
- 261. Le "esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione" comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione sono in prova fino a quando non sono soddisfatti i criteri di cui ai punti 256 e 259 della presente parte. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell'ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione nella colonna "di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate".
- 262. Le "esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione" comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono:
 - a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione;
 - b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione;
 - c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 260.
- 263. Quando le misure di concessione sono applicate a esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione, l'importo di queste esposizioni oggetto di misure di concessione è indicato separatamente nella colonna "di cui: concessione relativa ad esposizioni deteriorate prima delle misure di concessione".
- 264. Le seguenti esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono inserite in colonne separate:
 - a) esposizioni che ai sensi della disciplina contabile applicabile sono considerate deteriorate. Ai sensi degli IFRS, è segnalato in questa colonna l'importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate segnalate in conformità al punto 77 della presente parte;
 - b) esposizioni considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

265. La colonna "Rifinanziamento" include il valore contabile lordo del nuovo contratto ("rifinanziamento del debito") concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come misura di concessione, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.
266. Le esposizioni oggetto di misure di concessione che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna "Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni" o alla colonna "Rifinanziamento" in funzione della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna "Rifinanziamento" per l'importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall'ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l'ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come modifica, a meno che vi sia anche un'operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la concessione tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un'esposizione problematica comporta l'eliminazione contabile della stessa e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata debito oggetto di misure di concessione.
267. La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.
268. Le garanzie reali e garanzie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione sono segnalate per tutte le esposizioni oggetto di misure di concessione, indipendentemente dal loro status in bonis o deteriorato. Inoltre, le garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono indicate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione in bilancio o al valore nominale previa deduzione degli accantonamenti della relativa esposizione fuori bilancio.

19. DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)

269. Il modello 20 viene trasmesso se l'ente supera la soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento.

19.1. Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)

270. La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra "Attività nazionali" e "Attività non nazionali". Ai fini della presente parte, per "luogo" si intende la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l'attività o la passività corrispondente; per le succursali si intende la giurisdizione di residenza. Alla voce "nazionali" sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui ha sede l'ente segnalante.

19.2. Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)

271. I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni "paese per paese" sulla base della residenza della controparte immediata, secondo la definizione di cui alla parte 1, punto 43, del presente allegato. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l'ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo non sono assegnate al paese di residenza dell'ente bensì all'area geografica "Altri paesi".
272. I "Derivati" comprendono sia i derivati di negoziazione, comprese le coperture economiche, che i derivati di copertura ai sensi degli IFRS e GAAP, segnalati nei modelli 10 e 11.
273. Le attività possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS e le attività di negoziazione ai sensi dei GAAP sono inserite separatamente. Le attività finanziarie soggette a riduzione di valore si intendono con lo stesso significato di cui al punto 93 della presente parte. Le attività valutate al LOCOM che presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito sono considerate deteriorate.
274. Nei modelli 20.4 e 20.7 sono segnalate la "Riduzione di valore accumulata" e le "Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate", determinate conformemente ai punti da 69 a 71 della presente parte.

275. Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, è segnalato il "Valore contabile lordo" determinato conformemente al punto 34 della parte 1 del presente allegato. Per i derivati e gli strumenti rappresentativi di capitale, l'importo da segnalare è il valore contabile. Nella colonna "di cui: deteriorati" sono segnalati gli strumenti di debito determinati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte. Il debito oggetto di misure di concessione comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di concessione, come definite ai punti da 240 a 268 della presente parte.
276. Nel modello 20.5, gli "Accantonamenti per impegni e garanzie dati" comprendono gli accantonamenti valutati secondo le disposizioni dello IAS 37, le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell'IFRS 4 e gli accantonamenti per l'erogazione di finanziamenti e garanzie finanziarie ai sensi delle disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9 e gli accantonamenti per impegni e garanzie ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD conformemente al punto 11 della presente parte.
277. Nel modello 20.7 i prestiti e le anticipazioni non posseduti per negoziazione sono segnalati con la classificazione secondo i codici NACE "paese per paese". I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per "sezione"). I prestiti e le anticipazioni soggetti a riduzione di valore si riferiscono ai medesimi portafogli di cui al punto 93 della presente parte.

20. ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)

278. Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera e), del presente regolamento, le attività materiali date in leasing dall'ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono divise per il totale delle attività materiali.
279. Ai sensi degli IFRS le attività date in leasing dall'ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono disaggregate per metodo di misurazione.

21. GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)

280. Per il calcolo della soglia di cui all'articolo 9, lettera f), del presente regolamento, l'importo dei "Ricavi netti da commissioni e compensi" è il valore assoluto della differenza tra i "Ricavi da commissioni e compensi" e i "Costi per commissioni e compensi". Analogamente, l'importo degli "Interessi netti" è il valore assoluto della differenza tra gli "Interessi attivi" e gli "Interessi passivi".

21.1. Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)

281. I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS, il presente modello comprende ricavi e costi relativi a commissioni e compensi diversi da entrambi i seguenti elementi:
- a) importi considerati ai fini del calcolo dell'interesse effettivo degli strumenti finanziari (IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)];
 - b) importi derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].
282. Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali costi di transazione sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati nell'utile (perdita) d'esercizio al tasso d'interesse effettivo nell'arco della loro durata residua (IFRS 9, paragrafo 5.1.1).
283. Ai sensi degli IFRS, i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sono inclusi in quanto parte degli "Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto", degli "Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto" o degli "Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto", a seconda del portafoglio contabile in cui sono inclusi. Tali costi di transazione non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio.

284. Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:
- a) “Titoli. Emissioni”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente;
 - b) “Titoli. Ordini di trasferimento”: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall'esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;
 - c) “Titoli. Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli”: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell'ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall'ente stesso;
 - d) tra i costi relativi a commissioni e compensi, quelli per i “titoli” includono le commissioni e i compensi addebitati all'ente destinatario di servizi correlati a titoli indipendentemente dal fatto che siano stati o no creati o emessi dall'ente stesso;
 - e) “Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance). Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione”: include le commissioni e i compensi per servizi di consulenza inerenti alle attività di fusione e acquisizione dei clienti aziendali;
 - f) “Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance). Servizi di tesoreria”: include le commissioni e i compensi per servizi finanziari per l'impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per i clienti aziendali;
 - g) “Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance). Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l'impresa”: include tutte le altre commissioni e tutti gli altri compensi inerenti ai servizi finanziari per l'impresa;
 - h) “Consulenza a parcella”: include le commissioni e i compensi addebitati per servizi di consulenza ai clienti non direttamente collegati alla gestione di attività, ad esempio le commissioni di private banking. Le commissioni per consulenza in operazioni di fusione e acquisizione non sono incluse qui bensì nella voce “Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance). Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione”;
 - i) “Compensazione e regolamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente (o a esso addebitati) qualora detto ente partecipi a sistemi di controparte, compensazione e regolamento;
 - j) “Gestione di attività”, “Custodia”, “Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo” e “Operazioni fiduciarie”: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente che fornisce detti servizi (o a esso addebitati);
 - k) “Servizi di pagamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente che fornisce i servizi di pagamento di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (o addebitati all'ente che riceve detti servizi). Le informazioni sui ricavi relativi alle commissioni e ai compensi sono segnalate separatamente per i conti correnti, le carte di credito, le carte di debito e altri pagamenti con carta, i bonifici e altri ordini di pagamento, nonché altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento. “Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento” include gli oneri per l'utilizzo della rete ATM dell'ente mediante carte non emesse dall'ente stesso. Le informazioni sui costi relativi alle commissioni e ai compensi su carte di credito, di debito e di altro tipo sono segnalate separatamente;
 - l) “Risorse della clientela distribuite ma non gestite (per tipo di prodotto)”: comprende i ricavi relativi alle commissioni e ai compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell'ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale. Queste informazioni sono segnalate per tipo di prodotto;
 - m) tra i costi relativi a commissioni e compensi, quelli per “Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni” comprendono i costi di distribuzione dei prodotti e dei servizi dell'ente tramite una rete di agenti esterni/mediante un accordo di distribuzione con fornitori esterni quali broker ipotecari, piattaforme di prestito online o interfacce frontali di fintech;
 - n) “Finanza strutturata”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall'ente;

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

- o) commissioni per le "Attività di gestione del prestito": includono, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall'ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all'ente dai fornitori di servizi di prestito;
- p) "Impegni all'erogazione di finanziamenti dati" e "Garanzie finanziarie date": includono l'importo, rilevato come ricavo nell'esercizio, dell'ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come "Altre passività";
- q) "Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti" e "Garanzie finanziarie ricevute": includono le spese per le commissioni e i compensi rilevate dall'ente durante l'esercizio a seguito dell'addebito ad opera della controparte che si è impegnata all'erogazione del finanziamento o alla fornitura della garanzia finanziaria inizialmente rilevati come "altre attività";
- r) alla voce "Prestiti concessi" sono segnalati commissioni e compensi che vengono addebitati durante l'iter di concessione dei prestiti, ma che non rientrano nel calcolo del tasso di interesse effettivo;
- s) "Cambio": include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi per i servizi di cambio (tra cui il cambio di banconote o monete estere, le commissioni sugli assegni internazionali in valuta, il differenziale denaro-lettera) e i ricavi/costi connessi a operazioni internazionali. Qualora i ricavi (costi) attribuibili alle operazioni di cambio possano essere distinti da altri ricavi da commissioni inerenti alle carte di debito/credito, questa voce include anche le commissioni e i compensi di cambio generati mediante carte di credito o di debito;
- t) "Merci": include i ricavi relativi alle commissioni e ai compensi connessi all'attività su merci, tranne i ricavi connessi alla negoziazione delle merci che sono segnalati come altri ricavi operativi;
- u) "Altri ricavi (costi) relativi a commissioni e compensi": include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall'ente (o a esso addebitati) che non possono essere attribuiti a nessuna delle altre voci dell'elenco.

21.2. Attività interessate dai servizi forniti (22.2)

285. Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall'ente sono segnalate utilizzando le seguenti definizioni:

- a) "Gestione di attività": si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall'ente. La "Gestione di attività" è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;
- b) "Attività in custodia": si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall'ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le "Attività in custodia" sono segnalate per tipo di clienti per i quali l'ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce "di cui: affidate ad altri soggetti" si riferisce all'importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall'ente ad altri soggetti;
- c) "Servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo": si riferisce ai servizi amministrativi forniti dall'ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l'altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle emissioni e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;
- d) "Operazioni fiduciarie": si riferisce alle attività nelle quali l'ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l'ente fornisce servizi, quali servizi di custodia e gestione di attività, a un'entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l'ente fornisca o no anche altri servizi;
- e) "Servizi di pagamento": si riferisce ai servizi di pagamento elencati nell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366;

- f) "Risorse della clientela distribuite ma non gestite": si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale che l'ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;
- g) "Importo delle attività interessate dai servizi forniti": include l'importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l'ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l'ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

22. INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)

- 286. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, per "Supporto di liquidità utilizzato" si intende la somma del valore contabile di prestiti e anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito detenuti emessi da entità strutturate non consolidate.
- 287. Le "Perdite subite dall'ente segnalante nell'esercizio corrente" comprendono le perdite dovute a riduzione di valore e tutte le altre perdite subite da un ente segnalante durante il periodo di riferimento per le segnalazioni e riguardanti le interessenze dell'ente segnalante in entità strutturate non consolidate.

23. PARTI CORRELATE (31)

- 288. Gli enti segnalano gli importi o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata di cui allo IAS 24.
- 289. Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo del gruppo prudenziale sono eliminati. Alla voce "Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo" gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell'ambito del consolidamento prudenziale o perché sono escluse dall'ambito del consolidamento prudenziale in conformità dell'articolo 19 del CRR in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all'ente impresa madre e non all'ente in questione. Alla voce "Società collegate e joint venture" gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint venture e società collegate del gruppo di appartenenza dell'entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale.

23.1. Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

- 290. Alla voce "Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti" gli importi da segnalare sono la somma del "nominale" degli impegni all'erogazione di finanziamenti e altri impegni ricevuti, e dell'"Importo massimo della garanzia che può essere considerato" delle garanzie finanziarie ricevute come indicato al punto 119.
- 291. "Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate", determinate conformemente ai punti da 69 a 71 della presente parte, sono segnalate solo per le esposizioni deteriorate. "Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate" include gli accantonamenti in conformità ai punti 11, 106 e 111 della presente parte per esposizioni deteriorate determinate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

23.2. Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)

- 292. La voce "Utili o perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie" include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall'eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano in una delle seguenti voci del "Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio":
 - a) "Utili o perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate", per le segnalazioni ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD;

- b) "Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie";
 - c) "Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate";
 - d) "Utili o perdite al netto delle imposte da attività operative cessate".
293. "Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate" include le perdite per riduzione di valore di cui ai punti da 51 a 53 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte. "Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate" include gli accantonamenti di cui al punto 50 della presente parte per esposizioni fuori bilancio deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

24. STRUTTURA DEL GRUPPO (40)

294. Gli enti forniscono alla data di segnalazione informazioni dettagliate sulle filiazioni, le joint venture e le società collegate consolidate totalmente o proporzionalmente nell'ambito di consolidamento contabile, e sulle entità indicate come "Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate" conformemente al punto 4 della presente parte, comprese le entità in cui le partecipazioni sono possedute per la vendita ai sensi dell'IFRS 5. Le informazioni fornite riguardano tutte le entità, indipendentemente dall'attività svolta.
295. Gli strumenti rappresentativi di capitale che non soddisfano i criteri per essere classificati come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate e le azioni proprie possedute dall'ente segnalante ("Azioni proprie") sono esclusi dal presente modello.

24.1. Struttura del gruppo: "entità per entità" (40.1)

296. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, sono richiesti:
- a) "Codice LEI": il codice LEI della partecipata. Fornire l'eventuale codice LEI della partecipata;
 - b) "Codice dell'entità": il codice identificativo della partecipata. Il codice dell'entità è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga del modello 40.1;
 - c) "Denominazione dell'entità": il nome della partecipata;
 - d) "Data di entrata": la data alla quale la partecipata è entrata nell'"ambito del gruppo";
 - e) "Capitale azionario della partecipata": il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;
 - f) "Patrimonio netto della partecipata", "Attività totali della partecipata" e "Utile o (-) perdita della partecipata": gli importi di tali voci riportati nell'ultimo bilancio della partecipata;
 - g) "Residenza della partecipata": il paese di residenza della partecipata;
 - h) "Settore della partecipata": il settore della controparte di cui alla parte 1, punto 42, del presente allegato;
 - i) "Codice NACE": indicato sulla base dell'attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per "sezione"). Nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per "divisione");
 - j) "Interessenze accumulate (%)": la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall'ente alla data di riferimento;
 - k) "Diritti di voto (%)": la percentuale di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall'ente alla data di riferimento;

- l) “Struttura del gruppo (rapporti)”: indica i rapporti esistenti tra l'impresa madre capogruppo e la partecipata (impresa madre o entità che controlla congiuntamente l'ente segnalante, la filiazione, la joint venture o la società collegata);
- m) “Trattamento contabile (gruppo contabile)”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l'ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);
- n) “Trattamento contabile (gruppo CRR)”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l'ambito di consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);
- o) “Valore contabile”: importi che l'ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;
- p) “Costo di acquisizione”: l'importo pagato dagli investitori;
- q) “Avviamento in relazione alla partecipata”: l'importo dell'avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell'ente segnalante per la partecipata nelle voci “Avviamento” o “Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”;
- r) “Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali”: il prezzo alla data di riferimento. Viene fornito solo laddove gli strumenti sono quotati.

24.2. Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2)

297. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:

- a) “Codice del titolo”: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. Il “codice del titolo” e il “codice della società di partecipazione” sono un identificativo di riga composito ed insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;
- b) “Codice della società di partecipazione”: il codice identificativo dell'entità nel gruppo che possiede l'investimento. “Codice LEI della società di partecipazione”: il codice LEI della società che detiene il titolo. Fornire l'eventuale codice LEI della società di partecipazione;
- c) “Codice dell'entità”, “Interessenze accumulate (%)”, “Valore contabile” e “Costo di acquisizione”: sono definiti al punto 296 della presente parte. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.

25. FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)

25.1. Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)

298. In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all'IFRS 13, paragrafi 72, 76, 81 e 86. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

25.2. Ricorso all'opzione del fair value (valore equo) (41.2)

299. In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all'opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

300. “Contratti ibridi”: per le passività, include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente nel portafoglio contabile delle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; questa voce include pertanto gli strumenti ibridi non separati nella loro interezza.

301. “Gestione per il rischio di credito”: il valore contabile degli strumenti che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in occasione della loro copertura contro il rischio di credito di derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9, paragrafo 6.7.

26. ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)

302. “Immobili, impianti e macchinari”, “Investimenti immobiliari” e “Altre attività immateriali” sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.
303. “Altre attività immateriali”: include tutte le attività immateriali diverse dall'avviamento.
- 303i. Qualora l'ente assuma il ruolo di locatario, fornisce informazioni separate sulle attività in leasing (attività consistenti nel diritto di utilizzo).

27. ACCANTONAMENTI (43)

304. Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce “Accantonamenti” a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti, fatta eccezione per gli accantonamenti valutati a norma dell'IFRS 9, che sono invece segnalati nel modello 12.
305. “Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell'IFRS 4”: include gli accantonamenti valutati a norma dello IAS 37 e le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell'IFRS 4.

28. PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)

306. Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell'ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.

28.1. Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)

307. Il modello sulle componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo (IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].
308. La voce “Attività nette per benefici definiti” include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l'importo rilevato nella voce per memoria “Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività” sono inclusi nella voce “Altre attività” dello stato patrimoniale.

28.2. Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)

309. Il modello sui movimenti delle obbligazioni per benefici definiti espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell'ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, paragrafo 141, nell'esercizio sono presentati separatamente.
310. L'importo della voce “Saldo di chiusura (valore attuale)” nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce “Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti”.

28.3. Spese di personale per tipo di benefici (44.3)

311. Per segnalare le spese di personale per tipo di benefici si utilizzano le seguenti definizioni:
- a) “Pensioni e spese simili”: include l'importo rilevato nell'esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti), compresi i contributi inerenti al periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro versati a fondi di previdenza sociale (fondi pensione) gestiti dallo Stato o da enti di sicurezza sociale;
- b) “Pagamenti basati su azioni”: include l'importo rilevato nel periodo di riferimento a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni;

- c) "Salari e stipendi": include la remunerazione dei dipendenti dell'ente per il loro lavoro o i loro servizi, ma esclude le indennità di cessazione del rapporto di lavoro e la remunerazione sotto forma di elementi basati su azioni che sono segnalati in voci separate;
- d) "Contributi per la previdenza sociale": include i contributi versati ai fondi di previdenza sociale, gli importi versati allo Stato o a enti di sicurezza sociale per beneficiare di una futura prestazione sociale, ma esclude i contributi inerenti al periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro versati a fondi di previdenza sociale a fini pensionistici (contributi ai fondi pensione);
- e) "Indennità di cessazione del rapporto di lavoro": include le indennità inerenti alla cessazione anticipata di un contratto e quindi le prestazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro quali definite nello IAS 19, paragrafo 8;
- f) "Altri tipi di spese di personale": include le spese di personale che non possono essere assegnate a nessuna delle categorie di cui sopra.

28.4. Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale (44.4)

- 311i. Per segnalare le spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale si utilizzano le seguenti definizioni:
 - a) "Retribuzione fissa", "Retribuzione variabile", "Personale più rilevante" e "Organo di amministrazione nella sua funzione di gestione" hanno lo stesso significato assunto negli orientamenti dell'ABE "su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013" (EBA/GL/2015/22);
 - b) "Organo di amministrazione", "Organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica" e "Alta dirigenza" comprendono il personale come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punti 7), 8) e 9), della CRD.
- 311ii. "Numero di dipendenti": include, alla data di riferimento per le segnalazioni, il numero di dipendenti, espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP), più il numero di membri dell'organo di amministrazione espresso in termini di effettivi per l'ambito di consolidamento prudenziale (CRR). Di questi, il numero dei membri del personale più rilevante e il numero dei rappresentanti nell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e nell'alta dirigenza, nonché il numero dei rappresentanti nell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica sono segnalati separatamente.

29. DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (45)

29.1. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per portafoglio contabile (45.1)

- 312. "Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio" contiene solo i profitti e le perdite dovuti alla modifica del rischio di credito proprio degli emittenti di passività designate al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio laddove l'ente segnalante ha scelto di rilevarle nell'utile (perdita) d'esercizio perché la rilevazione nelle altre componenti di conto economico complessivo creerebbe o amplierebbe un'asimmetria contabile.

29.2. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)

- 313. Gli "Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie" sono disaggregati per tipo di attività. Ciascuna voce include l'utile o la perdita sull'attività che è stata eliminata contabilmente. "Altre attività" comprende altre attività materiali, attività immateriali e investimenti non segnalati altrove.

29.3. Altri ricavi e costi operativi (45.3)

- 314. Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo), ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.

315. La voce "Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari" include, nella colonna "Ricavi", i rendimenti ottenuti e, nella colonna "Costi", i costi sostenuti dall'ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l'ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce "Altre spese amministrative".
316. Gli utili o le perdite derivanti da eliminazione contabile e rivalutazioni di oro, di altri metalli preziosi e di altre merci posseduti valutati al fair value (valore equo), al netto dei costi di vendita, sono segnalati tra le voci incluse in "Altri ricavi operativi. Altro" oppure "Altri costi operativi. Altro".

30. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)

317. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.
318. I "trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto" comprendono tutti gli importi trasferiti nel patrimonio netto, compresi gli utili e le perdite dovuti al rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e le variazioni accumulate del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo che sono trasferiti ad altre componenti del patrimonio netto al momento dell'eliminazione contabile.

31. PRESTITI E ANTICIPAZIONI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (23)

319. Il modello 23 riporta informazioni aggiuntive su prestiti e anticipazioni, esclusi prestiti e anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione e strumenti di debito posseduti per la vendita.
320. Ai fini della determinazione del "numero di strumenti", si intende per strumento un prodotto bancario con un saldo in essere e, se del caso, un limite di credito, di norma associato a un conto. L'esposizione verso una specifica controparte può essere costituita da molteplici strumenti. Il numero di strumenti è determinato in base al modo in cui l'ente gestisce l'esposizione. Il numero di strumenti è indicato separatamente per le esposizioni in fase di precontenzioso e le esposizioni in fase di contenzioso come definite ai punti 321 e 322 della presente parte.
321. Un'esposizione è "in fase di precontenzioso" laddove al debitore è stato formalmente comunicato che l'ente avvierà un'azione legale nei suoi confronti entro un periodo di tempo definito a meno che non vengano assolate determinate obbligazioni contrattuali o altri obblighi di pagamento. Sono compresi anche i casi in cui l'ente segnalante ha risolto il contratto per formale violazione da parte del debitore dei termini e delle condizioni del contratto e ha effettuato la relativa comunicazione al debitore ma non ha ancora avviato formalmente un'azione legale nei confronti del debitore. Le esposizioni classificate "in fase di precontenzioso" possono cessare di essere così classificate se vengono pagati gli importi dovuti o se passano alla fase di contenzioso come definita al punto seguente.
322. Un'esposizione è "in fase di contenzioso" laddove è stata formalmente avviata un'azione legale nei confronti del debitore. Sono compresi i casi in cui un organo giurisdizionale ha confermato che si è svolto un procedimento giudiziario formale o al sistema giudiziario è stata comunicata l'intenzione di avviare un procedimento giudiziario.
323. La voce "Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie" si riferisce alle esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie; non è inclusa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita.
324. I prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata superiore al 90 % sono segnalati separatamente. A tal fine, per "coefficiente di copertura accumulata" si intende il rapporto tra le riduzioni di valore accumulate, rispettivamente le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative a un prestito o un'anticipazione, al numeratore, e il valore contabile lordo di tale prestito o anticipazione, al denominatore.

325. I crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale di cui al punto 86, lettera a), e al punto 87 della presente parte, nonché i prestiti su immobili non residenziali di cui al punto 239ix della presente parte sono segnalati disaggregati per rapporto tra prestito e garanzia reale (rapporto “loan-to-value”) come definito al punto 239x della presente parte.
326. Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute sui prestiti e sulle anticipazioni sono segnalate conformemente al punto 239 della presente parte. Di conseguenza, la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. I beni immobili costituiti in garanzia reale sono segnalati anche separatamente.
327. In deroga al punto precedente, la voce “Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale” riflette il valore totale delle garanzie reali ricevute senza massimale al valore contabile della relativa esposizione.
32. PRESTITI E ANTICIPAZIONI: FLUSSI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE, RIDUZIONI DI VALORE E CANCELLAZIONI DALLA FINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (24)

32.1. Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate (24.1)

328. Il modello 24.1 presenta la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura dello stock di prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come attività finanziarie per negoziazione, posseduti per negoziazione o posseduti per la vendita, che sono classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte e segnalati nel modello 18. Gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni deteriorati sono disaggregati per tipo di afflusso o deflusso.
329. Gli afflussi alla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati conformemente ai punti 239ii, 239iii e 239vi della presente parte, ad eccezione degli afflussi alla categoria “posseduti per la vendita”, che non rientrano nel campo di applicazione del presente modello. Gli afflussi sono disaggregati per tipo (fonte) di afflusso. In questo contesto:
- a) “Afflusso dovuto agli interessi maturati”: rappresenta gli interessi maturati su prestiti e anticipazioni deteriorati che non sono stati inclusi in nessuna delle altre categorie della disaggregazione per tipo (fonte); si tratta dell'afflusso che rileva gli interessi maturati su prestiti e anticipazioni deteriorati che erano stati classificati come deteriorati alla fine dell'esercizio finanziario precedente e che da allora sono stati sistematicamente classificati come tali; gli interessi maturati su esposizioni che erano state classificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte soltanto nell'esercizio sono segnalati insieme all'afflusso stesso nella corrispondente categoria di tipo (fonte);
 - b) “di cui: riclassificate da esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova precedentemente tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”: include “esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”, di cui al punto 261 della presente parte, che sono state nuovamente riclassificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte nell'esercizio;
 - c) “Afflusso dovuto ad altro”: rileva gli afflussi che non possono essere collegati a nessuna delle altre fonti specificate di afflussi e include, tra l'altro, gli aumenti del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate dovuti all'erogazione di importi aggiuntivi nell'esercizio e la capitalizzazione di importi scaduti comprese le commissioni e le spese capitalizzate e le variazioni dei tassi di cambio inerenti a prestiti e anticipazioni deteriorati che erano stati classificati come deteriorati alla fine dell'esercizio finanziario precedente e che da allora sono stati sistematicamente classificati come tali.
330. Le esposizioni seguenti sono segnalate in righe separate:
- a) “Afflusso che si ripete più di una volta”: comprende prestiti e anticipazioni che sono stati ripetutamente riclassificati da deteriorati a in bonis o viceversa nell'esercizio;

- b) "Afflusso delle esposizioni concesse negli ultimi 24 mesi": rappresenta prestiti e anticipazioni concessi nei 24 mesi precedenti la data di riferimento e classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte nell'esercizio. Di queste esposizioni, quelle concesse nell'esercizio sono segnalate anche separatamente.
331. I deflussi dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati conformemente ai punti da 239iii a 239vi della presente parte e sono disaggregati per tipo (motivo) di deflusso. In questo contesto, "Deflusso dovuto alle cancellazioni" riflette l'importo delle cancellazioni effettuate nell'esercizio che non possono essere collegate a nessuno degli altri tipi specificati di deflusso e include anche le cancellazioni connesse all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause verificatesi nell'esercizio.
332. Nei casi in cui un'esposizione è in parte eliminata contabilmente e la parte restante è riclassificata in bonis, il deflusso inerente alla riclassificazione e quello inerente all'eliminazione contabile sono segnalati come deflussi separati. Per i deflussi dovuti alle liquidazioni di garanzie reali, alla vendita di esposizioni, ai trasferimenti del rischio e all'acquisizione del possesso della garanzia reale, sono segnalati i recuperi accumulati netti ottenuti. Se all'atto delle liquidazioni di garanzie reali, della vendita di esposizioni, dei trasferimenti del rischio e dell'acquisizione del possesso della garanzia reale è stata effettuata una cancellazione, tale importo è segnalato come parte del tipo di deflusso connesso.
333. "Recuperi accumulati netti": include, rispettivamente, i) l'importo della liquidità o mezzi equivalenti incassati, al netto dei costi correlati, nel contesto delle liquidazioni di garanzie reali, della vendita di esposizioni e dei trasferimenti del rischio, ii) il valore al momento della rilevazione iniziale come definito al punto 175i della presente parte delle garanzie reali ottenute nel contesto dei deflussi dovuti all'acquisizione del possesso delle garanzie reali.
334. Il deflusso inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell'esercizio e che successivamente cessano di soddisfare i criteri per essere classificati come deteriorati è segnalato separatamente.
- 32.2. Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate (24.2)**
335. Il modello 24.2 presenta la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura degli accantonamenti e dello stock delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono o sono stati classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte.
336. La voce "Aumenti nell'esercizio" comprende:
- a) lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell'esercizio e che sono ancora classificati come deteriorati alla data di riferimento per le segnalazioni;
 - b) lo stock, alla data di eliminazione contabile, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell'esercizio e che sono stati eliminati contabilmente nell'esercizio; e
 - c) l'aumento delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati classificati come deteriorati alla fine dell'esercizio finanziario precedente e che sono ancora classificati come tali alla data di riferimento per le segnalazioni oppure che sono stati eliminati contabilmente nell'esercizio.
337. La parte dell'aumento attribuibile alle riduzioni di valore e alle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) contabilizzate a fronte di interessi maturati è segnalata anche separatamente.
338. La voce "Diminuzioni nell'esercizio" comprende:
- a) lo stock, alla data di eliminazione contabile, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che hanno cessato di essere deteriorati nell'esercizio e sono stati eliminati dal portafoglio dell'ente nell'esercizio;

- b) lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che hanno cessato di essere deteriorati nell'esercizio e che sono ancora classificati come deteriorati alla data di riferimento;
- c) lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati riclassificati come "posseduti per la vendita" nell'esercizio; e
- d) la diminuzione delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati classificati come deteriorati alla fine dell'esercizio finanziario precedente e che sono ancora classificati come tali alla data di riferimento per le segnalazioni.

339. Le seguenti voci sono segnalate separatamente:

- a) la diminuzione attribuibile agli storni delle svalutazioni e agli storni delle variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;
- b) la diminuzione attribuibile allo smontamento (unwinding) dell'attualizzazione nel contesto dell'applicazione del metodo contabile del tasso di interesse effettivo.

32.3. Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell'esercizio (24.3)

340. Il modello 24.3 è utilizzato per segnalare le cancellazioni come definite al punto 74 della presente parte nella misura in cui i) sono state effettuate nell'esercizio (afflussi) e ii) si riferiscono a prestiti e anticipazioni classificati nell'esercizio come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione o posseduti per la vendita. Sono segnalate sia le cancellazioni parziali che quelle totali. Di queste, le cancellazioni attribuibili alla decadenza del diritto di recuperare per vie legali un'esposizione, o parte di essa, sono segnalate separatamente.

33. GARANZIE REALI OTTENUTE ACQUISENDONE IL POSSESSO E TRAMITE PROCEDURE DI ESCUSSIONE (25)

341. La voce "Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso" include sia le attività costituite in garanzia reale dal debitore sia quelle non costituite in garanzia reale dal debitore bensì ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nell'ambito di un procedimento giudiziario.

33.1. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi (25.1)

342. Il modello 25.1 è utilizzato per presentare la riconciliazione del saldo di apertura, all'inizio dell'esercizio finanziario, e il saldo di chiusura dello stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulla "riduzione del debito residuo" connessa e sul valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso.
343. Per "Riduzione del debito residuo" si intende il valore contabile lordo dell'esposizione che è stata eliminata contabilmente dallo stato patrimoniale in cambio della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso, nel momento esatto dello scambio, e le relative riduzioni di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito accumulate in quel momento. Laddove, al momento dello scambio, è stata effettuata una cancellazione, anche tale importo è considerato parte della riduzione del debito residuo. Non sono segnalate le eliminazioni contabili dallo stato patrimoniale dovute ad altri motivi, quale l'incasso di disponibilità liquide.
344. "Valore al momento della rilevazione iniziale" ha lo stesso significato assunto al punto 175i della presente parte.

345. Riguardo alla voce "Afflussi nell'esercizio":

- a) le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono: i) le nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio (dall'inizio dell'esercizio finanziario), indipendentemente dal fatto che queste siano ancora rilevate nello stato patrimoniale dell'ente (possedute) alla data di riferimento o no, ii) le variazioni positive nella valutazione delle garanzie reali nell'esercizio per vari motivi (ad esempio variazioni positive del fair value (valore equo), apprezzamento, storno della riduzione di valore, modifica dei principi contabili). Questi tipi di afflussi sono segnalati anche separatamente;
- b) la voce "Riduzione del debito residuo" riflette la riduzione del debito residuo dell'esposizione eliminata contabilmente connessa alla garanzia reale ottenuta nell'esercizio.

346. Riguardo alla voce "Deflussi nell'esercizio":

- a) le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono: i) le garanzie reali cedute per contanti nell'esercizio; ii) le garanzie reali cedute con sostituzione mediante strumenti finanziari nell'esercizio; iii) le variazioni negative nella valutazione delle garanzie reali nell'esercizio per vari motivi (ad esempio variazioni negative del fair value (valore equo), deprezzamento, riduzione di valore, cancellazione, modifica dei principi contabili). Questi tipi di deflussi sono segnalati separatamente. Laddove le garanzie reali sono eliminate contabilmente in cambio sia di contanti che di strumenti finanziari, gli importi pertinenti sono scissi e assegnati ai due tipi di deflusso. La voce "Garanzie reali cedute con sostituzione mediante strumenti finanziari" descrive i casi in cui la garanzia reale è ceduta a una controparte e l'acquisizione a opera di tale controparte è finanziata dall'ente segnalante;
- b) la voce "Riduzione del debito residuo" riflette la riduzione del debito residuo dell'esposizione in relazione ai casi in cui la garanzia reale è stata ceduta per contanti o sostituita mediante strumenti finanziari nell'esercizio.

347. In caso di cessione di garanzie reali per contanti, "Deflusso per il quale è stata incassata liquidità" è pari alla somma di "Liquidità incassata al netto dei costi" e "Utili/(-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso". Per "Liquidità incassata al netto dei costi" si intende l'importo della liquidità ricevuta al netto dei costi di transazione, quali commissioni e compensi versati ad agenti, imposte e tasse sul trasferimento. Per "Utili/(-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso" si intende la differenza tra il valore contabile della garanzia reale valutato alla data di eliminazione contabile e l'importo della liquidità ricevuta al netto dei costi di transazione. In caso di sostituzione di garanzie reali con strumenti finanziari come descritto al punto 346 della presente parte, è segnalato il valore contabile dei finanziamenti concessi.

348. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso sono segnalate disaggregate per "anzianità" della garanzia reale, ossia sulla base del periodo di tempo durante il quale la garanzia reale è stata rilevata nello stato patrimoniale dell'ente.

349. Nel contesto della presentazione delle garanzie reali ottenute per anzianità, l'"età" della garanzia reale nello stato patrimoniale, ossia il passaggio da una categoria predefinita di anzianità a un'altra, non è segnalato né come afflusso né come deflusso.

33.2. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari - Tipo di garanzie reali ottenute (25.2)

350. Il modello 25.2 include la disaggregazione delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso come definite al punto 341 della presente parte, per tipo di garanzie reali ottenute. Il modello riflette le garanzie reali rilevate nello stato patrimoniale alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulle voci connesse "Riduzione del debito residuo" e "Valore al momento della rilevazione iniziale" come definite ai punti 343 e 344 della presente parte nonché sul numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nello stato patrimoniale alla data di riferimento.

351. I tipi di garanzie reali sono quelli di cui al punto 173 della presente parte, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), punto i), dello stesso punto 173.

352. Riguardo alle garanzie reali sotto forma di beni immobili, le seguenti informazioni sono segnalate in righe separate:

- a) beni immobili oggetto di costruzione o sviluppo;
- b) riguardo ai beni immobili non residenziali, le garanzie reali sotto forma di terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali, ad eccezione dei terreni agricoli. Sono segnalate anche informazioni separate sui terreni con e senza concessione edilizia.

33.3. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari (25.3)

353. Nel modello 25.3 sono segnalate informazioni sulle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulle voci connesse "Riduzione del debito residuo" e "Valore al momento della rilevazione iniziale" come definite ai punti 343 e 344 della presente parte.

354. Sono fornite informazioni sullo stock di garanzie reali alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute, e sugli afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso tra inizio e fine esercizio e che alla data di riferimento sono ancora rilevate nello stato patrimoniale. Riguardo alla voce "Riduzione del debito residuo", "Totale" riflette la riduzione del debito residuo in relazione alle garanzie reali alla data di riferimento e "Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso" riflette la riduzione del debito residuo in relazione alle garanzie reali ottenute nell'esercizio.

34. GESTIONE DELLA CONCESSIONE E QUALITÀ DELLA CONCESSIONE (26)

355. Il modello 26 include informazioni dettagliate su prestiti e anticipazioni classificati come oggetto di misure di concessione in conformità ai punti da 240 a 268 della presente parte, esclusi gli strumenti classificati come posseduti per la vendita. Le esposizioni oggetto di misure di concessione che si riferiscono a una modifica dei termini e delle condizioni precedenti o al rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico come definito al punto 241 della presente parte sono disaggregate in tipi più specifici di misure di concessione.

356. "Numero di strumenti" è determinato come definito al punto 320 della presente parte.

357. Il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione è assegnato a una categoria che riflette il tipo di misura di concessione. Laddove a un'esposizione sono state applicate molteplici misure di concessione, il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione è assegnato al tipo di misura di concessione più pertinente. Quest'ultimo è individuato in base al tipo di misura di concessione che ha l'impatto massimo sul valore attuale netto dell'esposizione oggetto di misure di concessione o utilizzando qualsiasi altro metodo considerato applicabile.

358. I tipi di misure di concessione sono i seguenti:

- a) periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti: sospensione temporanea degli obblighi di rimborso del capitale o degli interessi, con ripresa successiva dei rimborsi;
- b) riduzione del tasso di interesse: riduzione permanente o temporanea del tasso di interesse (fisso o variabile) a un tasso equo e sostenibile;
- c) estensione della durata/scadenza: proroga della scadenza dell'esposizione, che comporta la riduzione degli importi delle rate mediante la ripartizione dei rimborsi su un periodo più lungo;
- d) rimodulazione dei pagamenti: adeguamento del calendario di rimborso contrattuale con o senza modifiche degli importi delle rate, diverso dal periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti, dall'estensione della durata/scadenza e dalla remissione del debito. La categoria include, tra l'altro, la capitalizzazione degli arretrati e/o degli arretrati degli interessi maturati sul saldo in essere del capitale per rimborso secondo un piano rimodulato sostenibile e la diminuzione dell'importo delle rate di rimborso del capitale nell'arco di un periodo determinato, indipendentemente dal fatto che gli interessi rimangano da versare integralmente oppure siano capitalizzati o decaduti;

- e) remissione del debito: soppressione parziale dell'esposizione da parte dell'ente segnalante mediante decadenza dal diritto di recuperarla per vie legali;
 - f) debt asset swap: sostituzione parziale di esposizioni sotto forma di strumenti di debito con attività o partecipazione al capitale proprio;
 - g) altre misure di concessione, tra cui, tra l'altro, il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico.
359. Laddove la misura di concessione incide sul valore contabile lordo di un'esposizione è segnalato il valore contabile lordo alla data di riferimento, ossia dopo l'applicazione della misura di concessione. In caso di rifinanziamento è segnalato il valore contabile lordo del nuovo contratto ("rifinanziamento del debito") concesso che si configura come misura di concessione, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.
360. Le voci seguenti sono segnalate in righe separate:
- a) gli strumenti che sono stati oggetto di misure di concessione più volte in diversi momenti, laddove:
 - i) per prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione "due volte" e "più di due volte" si intendono le esposizioni classificate come oggetto di misure di concessione conformemente ai punti da 240 a 268 della presente parte alla data di riferimento per le segnalazioni, alle quali sono state applicate misure di concessione in due o rispettivamente più di due diversi momenti. Sono incluse, tra l'altro, le esposizioni originariamente oggetto di misure di concessione non più qualificate come tali (esposizioni oggetto di misure di concessione ritornate in bonis), ma alle quali sono state successivamente accordate nuove misure di concessione;
 - ii) per "Prestiti e anticipazioni ai quali sono state accordate misure di concessione in aggiunta a quelle già esistenti" si intendono esposizioni oggetto di misure di concessione in prova alle quali sono state applicate misure di concessione in aggiunta alle misure di concessione concesse in un momento precedente, senza che l'esposizione sia nel frattempo ritornata in bonis;
 - b) esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione che non sono riuscite a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorate". Sono comprese le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione che non sono riuscite a soddisfare le condizioni per cessare di essere considerate deteriorate conformemente al punto 232 della presente parte alla fine del periodo di prova di 1 anno di cui al punto 231, lettera b), della presente parte.
361. Le esposizioni alle quali sono state accordate misure di concessione dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario sono segnalate in colonne separate.
35. PRESTITI E ANTICIPAZIONI: DURATA MEDIA E PERIODI DI RECUPERO (47)
362. Le informazioni fornite nel modello 47 si riferiscono a prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione o posseduti per la vendita.
363. "Tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)" è calcolato come media ponderata del numero di giorni trascorsi dalla scadenza di esposizioni classificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte alla data di riferimento. Ai fini del calcolo, le esposizioni deteriorate che non sono scadute sono considerate scadute da zero giorni. Le esposizioni sono ponderate per il valore contabile lordo rilevato alla data di riferimento. Il tempo medio ponderato dalla data di scadenza è espresso in anni (con decimali).
364. Sono segnalate le seguenti informazioni sui risultati dei contenziosi su prestiti e anticipazioni deteriorati conclusi nell'esercizio:
- a) recuperi accumulati netti: la voce include i recuperi derivanti da procedimenti giudiziali. Non sono inclusi i recuperi derivanti da accordi volontari;

- b) riduzione del valore contabile lordo: la voce include il valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati eliminati contabilmente in seguito alla conclusione di un contenzioso. Include le relative cancellazioni;
- c) durata media dei contenziosi conclusi nell'esercizio: è calcolata come media del tempo trascorso tra la data di classificazione dello strumento come "in fase di contenzioso" conformemente al punto 322 della presente parte e la data di perfezionamento del procedimento giudiziario; è espressa in anni (con decimali).

PARTE 3

ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE

1. Le tabelle 2 e 3 associano le classi di esposizioni che devono essere usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.

Tabella 2

Metodo standardizzato

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
a) Amministrazioni centrali o banche centrali	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
b) Amministrazioni regionali o autorità locali	2) Amministrazioni pubbliche	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
c) Organismi del settore pubblico	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
d) Banche multilaterali di sviluppo	3) Enti creditizi	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
e) Organizzazioni internazionali	2) Amministrazioni pubbliche	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
f) Enti (cioè enti creditizi e imprese di investimento)	3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
g) Imprese	2) Amministrazioni pubbliche 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
h) Al dettaglio	4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
i) Garantite da ipoteche su beni immobili	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
j) In stato di default	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
j bis) Associate a un rischio particolarmente elevato	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
k) Obbligazioni garantite	3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
l) Posizioni verso la cartolarizzazione	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.
m) Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine	3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
n) Organismi di investimento collettivo	Strumenti rappresentativi di capitale	Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il look-through.
o) Patrimonio netto	Strumenti rappresentativi di capitale	Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.
p) Altre posizioni	Voci diverse dello stato patrimoniale	Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.

Tabella 3

Metodo basato sui rating interni

Classi di esposizione del metodo IRB (articolo 147 del CRR)	Settori FINREP della controparte	Osservazioni
a) Amministrazioni centrali e banche centrali	1) Banche centrali 2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
b) (cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali)	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
c) Imprese	2) Amministrazioni pubbliche 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
d) Al dettaglio	4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.
e) Patrimonio netto	Strumenti rappresentativi di capitale	Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.
f) Posizioni verso la cartolarizzazione	2) Amministrazioni pubbliche 3) Enti creditizi 4) Altre società finanziarie 5) Società non finanziarie 6) Famiglie	Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.
g) Altre attività diverse dai crediti	Voci diverse dello stato patrimoniale	Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XVIII

MODELLI AMM		
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli
		MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO
67	C 67.00	CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE
68	C 68.00	CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO
69	C 69.00	PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA
70	C 70.00	RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto								
Riga	ID	Nome del prodotto	Valore contabile ricevuto	Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Durata originaria media ponderata	Durata residua media ponderata	
			010	020	030	040	050	
PRODOTTI SUPERIORI ALL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI								
010	1	FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO						
020	1.1	di cui depositi a vista						
031	1.2	di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi						
041	1.3	di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi						
070	1.4	Conti di risparmio						
080	1.4.1	con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro						
090	1.4.2	senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro						
100	2	FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO						
110	2.1	Finanziamento all'ingrosso non garantito						
120	2.1.1	di cui prestiti e depositi da clienti finanziari						
130	2.1.2	di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari						
140	2.1.3	di cui prestiti e depositi da entità infragruppo						

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto							
Riga	ID	Nome del prodotto	Valore contabile ricevuto	Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo	Durata originaria media ponderata	Durata residua media ponderata
			010	020	030	040	050
150	2.2	Finanziamento all'ingrosso garantito					
160	2.2.1	di cui SFT					
170	2.2.2	di cui emissione di obbligazioni garantite					
180	2.2.3	di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)					
190	2.2.4	di cui prestiti e depositi da entità infragruppo					

C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

Totale e valute significative

			Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata											
			Overnight		1 settimana		1 mese		3 mesi		6 mesi			
			Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume		
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100		
010	1	Finanziamento (funding) totale												
020	1.1	di cui: finanziamento al dettaglio												
030	1.2	di cui: finanziamento all'ingrosso non garantito												
040	1.3	di cui: finanziamento garantito												
050	1.4	di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti												
060	1.5	di cui: obbligazioni garantite												
070	1.6	di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)												

			Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata							
			1 anno		2 anni		5 anni		10 anni	
			Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume	Differenziale	Volume
Riga	ID	Voce	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Finanziamento (funding) totale								
020	1.1	di cui: finanziamento al dettaglio								
030	1.2	di cui: finanziamento all'ingrosso non garantito								
040	1.3	di cui: finanziamento garantito								
050	1.4	di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti								
060	1.5	di cui: obbligazioni garantite								
070	1.6	di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)								

Rinnovo del finanziamento (funding)				Rinnovo del finanziamento (funding)				
				Overnight			> 1 giorno ≤ 7 giorni	
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza
Riga	ID	Gior- no	Voce	010	020	030	040	050
170	1.5	5	Finanziamento totale				040	050
180	1.5.1		Finanziamento al dettaglio					
190	1.5.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito					
200	1.5.3		Finanziamento garantito					
210	1.6	6	Finanziamento totale					
220	1.6.1		Finanziamento al dettaglio					
230	1.6.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito					
240	1.6.3		Finanziamento garantito					
250	1.7	7	Finanziamento totale					
260	1.7.1		Finanziamento al dettaglio					
270	1.7.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito					
280	1.7.3		Finanziamento garantito					
290	1.8	8	Finanziamento totale					
300	1.8.1		Finanziamento al dettaglio					
310	1.8.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito					
320	1.8.3		Finanziamento garantito					
330	1.9	9	Finanziamento totale					
340	1.9.1		Finanziamento al dettaglio					
350	1.9.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito					
360	1.9.3		Finanziamento garantito					

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080
370	1.10	10	Finanziamento totale								
380	1.10.1		Finanziamento al dettaglio								
390	1.10.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
400	1.10.3		Finanziamento garantito								
410	1.11	11	Finanziamento totale								
420	1.11.1		Finanziamento al dettaglio								
430	1.11.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
440	1.11.3		Finanziamento garantito								
450	1.12	12	Finanziamento totale								
460	1.12.1		Finanziamento al dettaglio								
470	1.12.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
480	1.12.3		Finanziamento garantito								
490	1.13	13	Finanziamento totale								
500	1.13.1		Finanziamento al dettaglio								
510	1.13.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
520	1.13.3		Finanziamento garantito								
530	1.14	14	Finanziamento totale								
540	1.14.1		Finanziamento al dettaglio								
550	1.14.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
560	1.14.3		Finanziamento garantito								

					Rinnovo del finanziamento (funding)						
					Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni		
					In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento
Riga	ID	Gior- no	Voce		010	020	030	040	050	060	070
570	1.15		Finanziamento totale					040	050	060	070
580	1.15.1	15	Finanziamento al dettaglio								
590	1.15.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
600	1.15.3		Finanziamento garantito								
610	1.16	16	Finanziamento totale								
620	1.16.1		Finanziamento al dettaglio								
630	1.16.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
640	1.16.3		Finanziamento garantito								
650	1.17	17	Finanziamento totale								
660	1.17.1		Finanziamento al dettaglio								
670	1.17.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
680	1.17.3		Finanziamento garantito								
690	1.18	18	Finanziamento totale								
700	1.18.1		Finanziamento al dettaglio								
710	1.18.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
720	1.18.3		Finanziamento garantito								
730	1.19	19	Finanziamento totale								
740	1.19.1		Finanziamento al dettaglio								
750	1.19.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
760	1.19.3		Finanziamento garantito								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080
770	1.20	20	Finanziamento totale								
780	1.20.1		Finanziamento al dettaglio								
790	1.20.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
800	1.20.3		Finanziamento garantito								
810	1.21	21	Finanziamento totale								
820	1.21.1		Finanziamento al dettaglio								
830	1.21.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
840	1.21.3		Finanziamento garantito								
850	1.22	22	Finanziamento totale								
860	1.22.1		Finanziamento al dettaglio								
870	1.22.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
880	1.22.3		Finanziamento garantito								
890	1.23	23	Finanziamento totale								
900	1.23.1		Finanziamento al dettaglio								
910	1.23.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
920	1.23.3		Finanziamento garantito								
930	1.24	24	Finanziamento totale								
940	1.24.1		Finanziamento al dettaglio								
950	1.24.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
960	1.24.3		Finanziamento garantito								

[illegible]

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				Overnight				> 1 giorno ≤ 7 giorni			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	010	020	030	040	050	060	070	080
1170	1.30	30	Finanziamento totale								
1180	1.30.1		Finanziamento al dettaglio								
1190	1.30.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1200	1.30.3		Finanziamento garantito								
1210	1.31	31	Finanziamento totale								
1220	1.31.1		Finanziamento al dettaglio								
1230	1.31.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1240	1.31.3		Finanziamento garantito								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 7 giorni ≤ 14 giorni				> 14 giorni ≤ 1 mese			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	090	100	110	120	130	140	150	160
170	1.5	5	Finanziamento totale								
180	1.5.1		Finanziamento al dettaglio								
190	1.5.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
200	1.5.3		Finanziamento garantito								
210	1.6	6	Finanziamento totale								
220	1.6.1		Finanziamento al dettaglio								
230	1.6.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
240	1.6.3		Finanziamento garantito								
250	1.7	7	Finanziamento totale								
260	1.7.1		Finanziamento al dettaglio								
270	1.7.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
280	1.7.3		Finanziamento garantito								
290	1.8	8	Finanziamento totale								
300	1.8.1		Finanziamento al dettaglio								
310	1.8.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
320	1.8.3		Finanziamento garantito								
330	1.9	9	Finanziamento totale								
340	1.9.1		Finanziamento al dettaglio								
350	1.9.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
360	1.9.3		Finanziamento garantito								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 7 giorni ≤ 14 giorni				> 14 giorni ≤ 1 mese			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	090	100	110	120	130	140	150	160
370	1.10	10	Finanziamento totale								
380	1.10.1		Finanziamento al dettaglio								
390	1.10.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
400	1.10.3		Finanziamento garantito								
410	1.11	11	Finanziamento totale								
420	1.11.1		Finanziamento al dettaglio								
430	1.11.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
440	1.11.3		Finanziamento garantito								
450	1.12	12	Finanziamento totale								
460	1.12.1		Finanziamento al dettaglio								
470	1.12.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
480	1.12.3		Finanziamento garantito								
490	1.13	13	Finanziamento totale								
500	1.13.1		Finanziamento al dettaglio								
510	1.13.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
520	1.13.3		Finanziamento garantito								
530	1.14	14	Finanziamento totale								
540	1.14.1		Finanziamento al dettaglio								
550	1.14.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
560	1.14.3		Finanziamento garantito								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 7 giorni ≤ 14 giorni				> 14 giorni ≤ 1 mese			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	090	100	110	120	130	140	150	160
570	1.15	15	Finanziamento totale								
580	1.15.1		Finanziamento al dettaglio								
590	1.15.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
600	1.15.3		Finanziamento garantito								
610	1.16	16	Finanziamento totale								
620	1.16.1		Finanziamento al dettaglio								
630	1.16.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
640	1.16.3		Finanziamento garantito								
650	1.17	17	Finanziamento totale								
660	1.17.1		Finanziamento al dettaglio								
670	1.17.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
680	1.17.3		Finanziamento garantito								
690	1.18	18	Finanziamento totale								
700	1.18.1		Finanziamento al dettaglio								
710	1.18.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
720	1.18.3		Finanziamento garantito								
730	1.19	19	Finanziamento totale								
740	1.19.1		Finanziamento al dettaglio								
750	1.19.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
760	1.19.3		Finanziamento garantito								

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 7 giorni ≤ 14 giorni				> 14 giorni ≤ 1 mese			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	090	100	110	120	130	140	150	160
770	1.20	20	Finanziamento totale								
780	1.20.1		Finanziamento al dettaglio								
790	1.20.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
800	1.20.3		Finanziamento garantito								
810	1.21	21	Finanziamento totale								
820	1.21.1		Finanziamento al dettaglio								
830	1.21.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
840	1.21.3		Finanziamento garantito								
850	1.22	22	Finanziamento totale								
860	1.22.1		Finanziamento al dettaglio								
870	1.22.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
880	1.22.3		Finanziamento garantito								
890	1.23	23	Finanziamento totale								
900	1.23.1		Finanziamento al dettaglio								
910	1.23.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
920	1.23.3		Finanziamento garantito								
930	1.24	24	Finanziamento totale								
940	1.24.1		Finanziamento al dettaglio								
950	1.24.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
960	1.24.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)					Rinnovo del finanziamento (funding)				
					> 7 giorni ≤ 14 giorni				
					In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza
					> 14 giorni ≤ 1 mese				
Riga	ID	Gior- no	Voce		In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza
					090	100	110	120	130
970	1.25	25	Finanziamento totale						
980	1.25.1		Finanziamento al dettaglio						
990	1.25.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito						
1000	1.25.3		Finanziamento garantito						
1010	1.26	26	Finanziamento totale						
1020	1.26.1		Finanziamento al dettaglio						
1030	1.26.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito						
1040	1.26.3		Finanziamento garantito						
1050	1.27	27	Finanziamento totale						
1060	1.27.1		Finanziamento al dettaglio						
1070	1.27.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito						
1080	1.27.3		Finanziamento garantito						
1090	1.28	28	Finanziamento totale						
1100	1.28.1		Finanziamento al dettaglio						
1110	1.28.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito						
1120	1.28.3		Finanziamento garantito						
1130	1.29	29	Finanziamento totale						
1140	1.29.1		Finanziamento al dettaglio						
1150	1.29.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito						
1160	1.29.3		Finanziamento garantito						

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 7 giorni ≤ 14 giorni				> 14 giorni ≤ 1 mese			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	090	100	110	120	130	140	150	160
1170	1.30	30	Finanziamento totale								
1180	1.30.1		Finanziamento al dettaglio								
1190	1.30.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1200	1.30.3		Finanziamento garantito								
1210	1.31	31	Finanziamento totale								
1220	1.31.1		Finanziamento al dettaglio								
1230	1.31.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1240	1.31.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
Riga	ID	Gior- no	Voce	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto
010	1.1	1	Finanziamento totale	170	180	190	200	210	220	230	240
020	1.1.1		Finanziamento al dettaglio								
030	1.1.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
040	1.1.3		Finanziamento garantito								
050	1.2	2	Finanziamento totale								
060	1.2.1		Finanziamento al dettaglio								
070	1.2.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
080	1.2.3		Finanziamento garantito								
090	1.3	3	Finanziamento totale								
100	1.3.1		Finanziamento al dettaglio								
110	1.3.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
120	1.3.3		Finanziamento garantito								
130	1.4	4	Finanziamento totale								
140	1.4.1		Finanziamento al dettaglio								
150	1.4.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
160	1.4.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)									

				Rinnovo del finanziamento (funding)							
				> 1 mese ≤ 3 mesi				> 3 mesi ≤ 6 mesi			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto
Riga	ID	Gior- no	Voce	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	Finanziamento totale								
1180	1.30.1		Finanziamento al dettaglio								
1190	1.30.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1200	1.30.3		Finanziamento garantito								
1210	1.31	31	Finanziamento totale								
1220	1.31.1		Finanziamento al dettaglio								
1230	1.31.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1240	1.31.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)												
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)			
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento	
Riga	ID	Gior- no	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320	
010	1.1	1	Finanziamento totale									
020	1.1.1		Finanziamento al dettaglio									
030	1.1.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito									
040	1.1.3		Finanziamento garantito									
050	1.2	2	Finanziamento totale									
060	1.2.1		Finanziamento al dettaglio									
070	1.2.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito									
080	1.2.3		Finanziamento garantito									
090	1.3	3	Finanziamento totale									
100	1.3.1		Finanziamento al dettaglio									
110	1.3.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito									
120	1.3.3		Finanziamento garantito									
130	1.4	4	Finanziamento totale									
140	1.4.1		Finanziamento al dettaglio									
150	1.4.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito									
160	1.4.3		Finanziamento garantito									

Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	ID	Gior-no	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320
170	1.5	5	Finanziamento totale								
180	1.5.1		Finanziamento al dettaglio								
190	1.5.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
200	1.5.3		Finanziamento garantito								
210	1.6	6	Finanziamento totale								
220	1.6.1		Finanziamento al dettaglio								
230	1.6.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
240	1.6.3		Finanziamento garantito								
250	1.7	7	Finanziamento totale								
260	1.7.1		Finanziamento al dettaglio								
270	1.7.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
280	1.7.3		Finanziamento garantito								
290	1.8	8	Finanziamento totale								
300	1.8.1		Finanziamento al dettaglio								
310	1.8.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
320	1.8.3		Finanziamento garantito								
330	1.9	9	Finanziamento totale								
340	1.9.1		Finanziamento al dettaglio								
350	1.9.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
360	1.9.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	ID	Gior-no	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320
370	1.10	10	Finanziamento totale								
380	1.10.1		Finanziamento al dettaglio								
390	1.10.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
400	1.10.3		Finanziamento garantito								
410	1.11	11	Finanziamento totale								
420	1.11.1		Finanziamento al dettaglio								
430	1.11.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
440	1.11.3		Finanziamento garantito								
450	1.12	12	Finanziamento totale								
460	1.12.1		Finanziamento al dettaglio								
470	1.12.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
480	1.12.3		Finanziamento garantito								
490	1.13	13	Finanziamento totale								
500	1.13.1		Finanziamento al dettaglio								
510	1.13.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
520	1.13.3		Finanziamento garantito								
530	1.14	14	Finanziamento totale								
540	1.14.1		Finanziamento al dettaglio								
550	1.14.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
560	1.14.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
Riga	ID	Gior- no	Voce	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto		Termine fi- nanziamento in scadenza	Termine fi- nanziamento rinnovato	Termine nuo- vo finanzia- mento
570	1.15	15	Finanziamento totale	250	260	270	280	290	300	310	320
580	1.15.1		Finanziamento al dettaglio								
590	1.15.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
600	1.15.3		Finanziamento garantito								
610	1.16	16	Finanziamento totale								
620	1.16.1		Finanziamento al dettaglio								
630	1.16.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
640	1.16.3		Finanziamento garantito								
650	1.17	17	Finanziamento totale								
660	1.17.1		Finanziamento al dettaglio								
670	1.17.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
680	1.17.3		Finanziamento garantito								
690	1.18	18	Finanziamento totale								
700	1.18.1		Finanziamento al dettaglio								
710	1.18.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
720	1.18.3		Finanziamento garantito								
730	1.19	19	Finanziamento totale								
740	1.19.1		Finanziamento al dettaglio								
750	1.19.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
760	1.19.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
				In scadenza	Rinnovo	Nuovo finanziamento	Netto		Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	ID	Gior-no	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320
770	1.20	20	Finanziamento totale								
780	1.20.1		Finanziamento al dettaglio								
790	1.20.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
800	1.20.3		Finanziamento garantito								
810	1.21	21	Finanziamento totale								
820	1.21.1		Finanziamento al dettaglio								
830	1.21.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
840	1.21.3		Finanziamento garantito								
850	1.22	22	Finanziamento totale								
860	1.22.1		Finanziamento al dettaglio								
870	1.22.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
880	1.22.3		Finanziamento garantito								
890	1.23	23	Finanziamento totale								
900	1.23.1		Finanziamento al dettaglio								
910	1.23.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
920	1.23.3		Finanziamento garantito								
930	1.24	24	Finanziamento totale								
940	1.24.1		Finanziamento al dettaglio								
950	1.24.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
960	1.24.3		Finanziamento garantito								

Rinnovo del finanziamento (funding)										
				> 6 mesi			Totale dei flussi di cassa netti		Termine medio (giorni)	
Riga	ID	Gior- no	Voce	In scadenza	Rinnovo	Nuovo finan- ziamento	Netto	Termine fi- nanziamento in scadenza	Termine fi- nanziamento rinnovato	Termine nuo- vo finanzia- mento
970	1.25	25	Finanziamento totale	250	260	270	280	300	310	320
980	1.25.1		Finanziamento al dettaglio							
990	1.25.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito							
1000	1.25.3		Finanziamento garantito							
1010	1.26	26	Finanziamento totale							
1020	1.26.1		Finanziamento al dettaglio							
1030	1.26.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito							
1040	1.26.3		Finanziamento garantito							
1050	1.27	27	Finanziamento totale							
1060	1.27.1		Finanziamento al dettaglio							
1070	1.27.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito							
1080	1.27.3		Finanziamento garantito							
1090	1.28	28	Finanziamento totale							
1100	1.28.1		Finanziamento al dettaglio							
1110	1.28.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito							
1120	1.28.3		Finanziamento garantito							
1130	1.29	29	Finanziamento totale							
1140	1.29.1		Finanziamento al dettaglio							
1150	1.29.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito							
1160	1.29.3		Finanziamento garantito							

Rinnovo del finanziamento (funding)											
				> 6 mesi				Totale dei flussi di cassa netti	Termine medio (giorni)		
In scadenza		Rinnovo		Nuovo finanziamento		Netto			Termine finanziamento in scadenza	Termine finanziamento rinnovato	Termine nuovo finanziamento
Riga	ID	Gior- no	Voce	250	260	270	280	290	300	310	320
1170	1.30	30	Finanziamento totale								
1180	1.30.1		Finanziamento al dettaglio								
1190	1.30.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1200	1.30.3		Finanziamento garantito								
1210	1.31	31	Finanziamento totale								
1220	1.31.1		Finanziamento al dettaglio								
1230	1.31.2		Finanziamento all'ingrosso non garantito								
1240	1.31.3		Finanziamento garantito								»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO XIX

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO XVIII

1. Ulteriori strumenti di controllo

1.1. Osservazioni generali

1. Per consentire il controllo del rischio di liquidità degli enti non rientrante nell'ambito di applicazione delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, gli enti compilano il modello di cui all'allegato XVIII conformemente alle istruzioni del presente allegato.
2. Il finanziamento totale include tutte le passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte.
3. I finanziamenti con scadenza aperta, compresi i depositi a vista, si considerano aventi scadenza overnight.
4. La durata originaria rappresenta il tempo tra la data di origine e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell'allegato XXIII. Ciò significa che in caso di opzioni, come al punto 12 dell'allegato XXIII, la durata originaria del finanziamento può essere più corta del tempo trascorso dalla data di origine.
5. La durata residua rappresenta il tempo tra la fine del periodo di riferimento e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell'allegato XXIII.
6. Ai fini del calcolo della durata media ponderata originaria o residua, i depositi con scadenza overnight sono considerati aventi durata di un giorno.
7. Ai fini del calcolo della durata originaria e residua, se il finanziamento prevede per la controparte dell'ente un periodo di preavviso o una clausola di cancellazione o di ritiro anticipato, si ipotizza il ritiro alla prima data possibile.
8. Per le passività perpetue, salvo se prevedono opzioni come indicato al punto 12 dell'allegato XXIII, si ipotizza una durata originaria e residua fisse di venti anni.
9. Per il calcolo della soglia percentuale per valuta significativa di cui ai modelli C 67.00 e C 68.00, gli enti utilizzano la soglia dell'1 % delle passività totali in tutte le valute.

1.2. Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)

1. Per raccogliere le informazioni sulla concentrazione del finanziamento (funding) degli enti segnalanti per controparte nel modello C 67.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nella presente sezione.
2. Gli enti segnalano le dieci principali controparti o il gruppo di clienti connessi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il finanziamento ottenuto da ciascuna controparte o dal gruppo di clienti connessi supera la soglia dell'1 % delle passività totali nelle righe da 020 a 110 della sezione 1 del modello. La controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all'importo massimo del finanziamento concesso dalla controparte o dal gruppo di clienti connessi superiore alla soglia dell'1 % alla data di riferimento per le segnalazioni. La voce 1.02 è il secondo importo per entità superiore alla soglia dell'1 % e così via con le restanti voci.
3. Se una controparte appartiene a diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalata solo una volta nel gruppo con il finanziamento di importo più elevato.
4. Gli enti segnalano il totale di tutto l'altro finanziamento nella sezione 2.

5. I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale del finanziamento dell'ente risultante dallo stato patrimoniale segnalato nel quadro dell'informativa finanziaria (FINREP).
6. Per ogni controparte gli enti completano tutte le colonne da 010 a 080.
7. Laddove il finanziamento è stato ottenuto mediante più di un tipo di prodotto, occorre segnalare il prodotto con il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. L'identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). L'ente che dispone di informazioni sul possessore dei titoli in virtù del suo ruolo di banca depositaria considera il relativo importo ai fini della segnalazione della concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l'importo corrispondente.
8. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Nome della controparte Il nome di ciascuna controparte che ha concesso un finanziamento che supera la soglia dell'1 % delle passività totali è registrato nella colonna 010 in ordine decrescente dell'entità del finanziamento ottenuto. È indicato il nome della controparte, persona fisica o giuridica. Se la controparte è una persona giuridica, il nome della controparte è la denominazione completa della persona giuridica da cui deriva il finanziamento (funding), compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.
015	Codice Questo codice è un identificativo di riga ed è unico per ogni riga della tabella.
020	Codice LEI Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte. <u>Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.</u>
030	Settore della controparte A ciascuna controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP: i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari. Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.
040	Residenza della controparte Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali) disponibile nella più recente edizione del "vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti". Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.
050	Tipo di prodotto Alle controparti indicate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso con il quale è stato ottenuto il finanziamento (o è stata ottenuta la percentuale massima del finanziamento in caso di più tipi di prodotti), utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto: UWF (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui fondi interbancari)

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	UWNF (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari) SFT (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013) CB (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE) ABS (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività) IGCP (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo) OSWF (altri finanziamenti all'ingrosso garantiti) OFP (altri prodotti di finanziamento, ad esempio finanziamento al dettaglio).
060	Importo ricevuto L'importo totale del finanziamento concesso dalle controparti segnalate nella colonna 010 è registrato nella colonna 060 al valore contabile.
070	Durata originaria media ponderata Per l'importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata originaria media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 070. La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.
080	Durata residua media ponderata Per l'importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 080. La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni restanti) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

1.3. Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto (C 68.00)

- Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento degli enti segnalanti per tipo di prodotto, ripartite per tipo di finanziamento come specificato nelle seguenti istruzioni relative alle righe.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. Finanziamento (funding) al dettaglio Depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61
020	1.1. di cui depositi a vista Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a vista.
031	1.2. di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
041	1.3. di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi.
070	1.4. di cui conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche: — con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro; — senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro. Questa riga non deve essere compilata.
080	1.4.1. con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.
090	1.4.2. senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.
100	2. Finanziamento (funding) all'ingrosso: costituito da quanto segue: Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Questa riga non deve essere compilata.
110	2.1. finanziamento all'ingrosso non garantito Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che non sono garantiti.
120	2.1.1. di cui prestiti e depositi da clienti finanziari Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti finanziari. Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.
130	2.1.2. di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti non finanziari. Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.
140	2.1.3. di cui prestiti e depositi da entità infragruppo Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da entità infragruppo. Il finanziamento all'ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.
150	2.2. finanziamento all'ingrosso garantito Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che sono garantiti.
160	2.2.1. di cui SFT Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
170	2.2.2. di cui emissioni di obbligazioni garantite Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.
180	2.2.3. di cui emissioni di titoli garantiti da attività (ABS) Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante emissione di titoli garantiti da attività, tra cui commercial paper garantiti da attività.
190	2.2.4. di cui prestiti e depositi da entità infragruppo Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto da entità infragruppo. Il finanziamento all'ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

2. Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l'importo totale del finanziamento ricevuto per ciascun tipo di prodotto che supera la soglia dell'1 % delle passività totali.
3. Per ogni tipo di prodotto gli enti completano tutte le colonne da 010 a 050.
4. La soglia dell'1 % delle passività totali è utilizzata per determinare conformemente a quanto segue i tipi di prodotti con i quali è stato ottenuto il finanziamento:
 - a) la soglia dell'1 % delle passività totali è applicata a tutti i tipi di prodotti di cui alle righe seguenti: 1.1 "depositi a vista"; 1.2 "depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi"; 1.3 "depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi"; 1.4 "conti di risparmio"; 2.1 "finanziamento all'ingrosso non garantito"; 2.2 "finanziamento all'ingrosso garantito";
 - b) per il calcolo della soglia dell'1 % delle passività totali per la riga 1.4 "conti di risparmio", la soglia si applica alla somma di 1.4.1 e 1.4.2;
 - c) per la riga 1. "Finanziamento (funding) al dettaglio" e per la riga 2. "Finanziamento (funding) all'ingrosso", la soglia dell'1 % delle passività totali si applica solo a livello aggregato.
5. Le cifre segnalate alle riga 1. "Finanziamento (funding) al dettaglio", alla riga 2.1 "finanziamento all'ingrosso non garantito" e alla riga 2.2 "finanziamento all'ingrosso garantito" possono includere una gamma più ampia di prodotti rispetto agli elementi inclusi nelle sottostanti voci "di cui".
6. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Valore contabile ricevuto Il valore contabile del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto" è segnalato nella colonna 010 del modello.
020	Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo Dell'importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto" segnalato nella colonna 010, l'importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo. Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna "Nome del prodotto", sono pari all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo Dell'importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto" segnalato nella colonna 010, l'importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo. Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna "Nome del prodotto", sono pari all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.
040	Durata originaria media ponderata Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto", la durata originaria media ponderata (in giorni) del finanziamento è registrata nella colonna 040. La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con tutte le emissioni del tipo di prodotto.
050	Durata residua media ponderata Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna "Nome del prodotto", la durata residua media ponderata (in giorni) per il finanziamento è registrata nella colonna 050. La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni) restante per il finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell'entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con tutte le emissioni del tipo di prodotto.

1.4. Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)

1. Gli enti segnalano nel modello C 69.00 le informazioni sul volume delle operazioni e sui prezzi da essi pagati per il finanziamento ottenuto nel periodo di riferimento e ancora in essere al termine del periodo di riferimento in conformità con le seguenti durate originarie:
 - a) overnight, nelle colonne 010 e 020;
 - b) superiore a overnight e inferiore o uguale ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;
 - c) superiore ad 1 settimana e inferiore o uguale ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;
 - d) superiore ad 1 mese e inferiore o uguale a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;
 - e) superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;
 - f) superiore a 6 mesi e inferiore o uguale ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;
 - g) superiore a 1 anno e inferiore o uguale a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;
 - h) superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;
 - i) superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.
2. Ai fini della determinazione della durata del finanziamento ottenuto, gli enti non tengono conto del periodo tra la data dell'operazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento a due settimane è segnalata come avente durata a 3 mesi (colonne 070 e 080).

3. Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:
- a) il differenziale che l'ente dovrebbe corrispondere per passività di durata inferiore o uguale ad un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell'operazione;
 - b) il differenziale che l'impresa dovrebbe corrispondere all'emissione per passività con durata originaria superiore ad un anno, se dovessero essere convertite nell'indice di riferimento pertinente per la valuta corrispondente (ossia EURIBOR a tre mesi per l'EUR o LIBOR a tre mesi per la GBP e lo USD), al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell'operazione.

Al solo fine del calcolo del differenziale ai sensi delle precedenti lettere a) e b), l'ente può, sulla base dei dati storici, determinare la durata originaria tenendo conto o meno delle opzioni, a seconda dei casi.

4. Il differenziale è segnalato in punti base con segno negativo, se il nuovo finanziamento è meno costoso del tasso di riferimento pertinente. È calcolato sulla base della media ponderata.
5. Ai fini del calcolo del differenziale medio da corrispondere per molteplici emissioni/depositi/prestiti, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando gli FX swap ma includendo premi o sconti e commissioni da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale è pari al tasso della passività meno il tasso dello swap.
6. L'importo del finanziamento ottenuto per le categorie di finanziamento elencate nella colonna "Voce" è segnalato nella colonna "Volume" della categoria di scadenza applicabile.
7. Nella colonna "Volume" gli enti indicano gli importi che rappresentano il valore contabile del nuovo finanziamento ottenuto nella categoria di scadenza applicabile in base alla durata originaria.
8. Come per tutte le altre voci, anche per gli impegni fuori bilancio gli enti segnalano unicamente gli importi che risultano dal bilancio. Gli impegni fuori bilancio concessi all'ente sono segnalati nel modello C 69.00 soltanto dopo l'utilizzo. In caso di utilizzo, il volume e il differenziale da segnalare sono l'importo utilizzato e il differenziale applicabile alla fine del periodo di riferimento. Se l'utilizzo non può essere rinnovato a discrezione dell'ente, è segnalata la durata effettiva dell'utilizzo. Se l'ente ha già utilizzato la linea alla fine del periodo di riferimento precedente e successivamente ne aumenta l'utilizzo, è segnalato solo l'importo aggiuntivo utilizzato.
9. I depositi effettuati dalla clientela al dettaglio sono i depositi come definiti all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
10. Per il finanziamento rinnovato nel periodo di riferimento e ancora in essere alla fine del periodo è segnalata la media dei differenziali applicabili a detta data (ossia alla fine del periodo di riferimento). Ai fini del modello C 69.00, il finanziamento rinnovato e ancora in essere alla fine del periodo di riferimento è considerato nuovo finanziamento.
11. In deroga al resto della sezione 1.4., il volume e il differenziale dei depositi a vista sono segnalati solo se il depositante non disponeva di un deposito a vista nel precedente periodo di riferimento o se vi è un aumento dell'importo del deposito rispetto alla precedente data di riferimento, nel qual caso l'incremento è considerato nuovo finanziamento. Il differenziale è quello che si applica alla fine del periodo.
12. In assenza di elementi da segnalare, la cella relativa al differenziale è lasciata vuota.

13. Istruzioni su righe specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. Finanziamento (funding) totale Il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti sono segnalati come segue, per tutte le seguenti durate: a) <u>overnight, nelle colonne 010 e 020;</u> b) <u>superiore a overnight e inferiore o uguale ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;</u> c) <u>superiore ad 1 settimana e inferiore o uguale ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;</u> d) <u>superiore ad 1 mese e inferiore o uguale a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;</u> e) <u>superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;</u> f) <u>superiore a 6 mesi e inferiore o uguale ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;</u> g) <u>superiore a 1 anno e inferiore o uguale a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;</u> h) <u>superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;</u> i) <u>superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.</u>
020	1.1 di cui: finanziamento (funding) al dettaglio Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento al dettaglio ottenuto.
030	1.2 di cui: finanziamenti all'ingrosso non garantiti Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento all'ingrosso non garantito ottenuto.
040	1.3 di cui: finanziamento garantito Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento garantito ottenuto.
050	1.4 di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.
060	1.5 di cui: obbligazioni garantite Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.
070	1.6 di cui: titoli garantiti da attività compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP) Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività (ABS) emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP).

1.5. Rinnovo del finanziamento (C 70.00)

- Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume del finanziamento in scadenza e sul nuovo finanziamento ottenuto, ossia sul "Rinnovo del finanziamento", su base giornaliera nel corso del mese precedente la data di riferimento per le segnalazioni.

2. Gli enti segnalano, in giorni di calendario, il finanziamento in scadenza secondo le seguenti categorie di scadenza in base alla durata originaria:
 - a) overnight, nelle colonne da 010 a 040;
 - b) tra 1 giorno e 7 giorni, nelle colonne da 050 a 080;
 - c) tra 7 e 14 giorni, nelle colonne da 090 a 120;
 - d) tra 14 giorni e 1 mese, nelle colonne da 130 a 160;
 - e) tra 1 e 3 mesi, nelle colonne da 170 a 200;
 - f) tra 3 e 6 mesi, nelle colonne da 210 a 240;
 - g) superiore a 6 mesi, nelle colonne da 250 a 280.
3. Per ciascuna categoria di scadenza di cui al punto 2, l'importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l'importo del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna "Rinnovo", il nuovo finanziamento ottenuto è segnalato nella colonna "Nuovo finanziamento" e la differenza netta tra nuovo finanziamento e rinnovo meno finanziamento in scadenza è segnalata nella colonna di destra.
4. Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 ed è pari alla somma di tutte le colonne "Netto": 040, 080, 120, 160, 200, 240 e 280.
5. Il termine medio (in giorni) del finanziamento in scadenza è segnalato nella colonna 300.
6. Il termine medio (in giorni) del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna 310.
7. Il termine medio (in giorni) del nuovo finanziamento è segnalato nella colonna 320.
8. L'importo nella colonna "In scadenza" comprende tutte le passività contrattualmente ritirabili dal fornitore del finanziamento o dovute alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.
9. L'importo nella colonna "Rinnovo" comprende l'importo in scadenza di cui ai punti 2 e 3 che rimane all'ente alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo. Se la durata del finanziamento è cambiata a seguito del rinnovo, l'importo nella colonna "Rinnovo" è segnalato nella categoria di scadenza corrispondente alla nuova durata.
10. L'importo nella colonna "Nuovo finanziamento" comprende gli afflussi effettivi di finanziamento alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.
11. L'importo nella colonna "Netto" rappresenta la variazione del finanziamento nell'ambito di una particolare fascia di durata originaria alla data pertinente del periodo di riferimento ed è calcolato sommando l'importo della colonna "Nuovo finanziamento" e l'importo della colonna "Rinnovo" e sottraendo l'importo della colonna "In scadenza".
12. Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 010 a 040	Scadenza a un giorno (overnight) L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento giornaliero in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento giornaliero ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 050 a 080	> 1 giorno ≤ 7 giorni L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 090 a 120	> 7 giorni ≤ 14 giorni L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 130 a 160	> 14 giorni ≤ 1 mese L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 170 a 200	> 1 mese ≤ 3 mesi L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
da 210 a 240	> 3 mesi ≤ 6 mesi L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.
da 250 a 280	> 6 mesi L'importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco. L'importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31. L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31. La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall'altra, è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.
290	Totale dei flussi di cassa netti Il totale dei flussi di cassa netti, corrispondente alla somma di tutte le colonne "Netto": 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, è segnalato nella colonna 290.
da 300 a 320	Termine medio (giorni) Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi finanziamenti è segnalato nella colonna 320.»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XXIV

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ		
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli
MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ		
		PARTE 1 – ATTIVITÀ LIQUIDE
72	C 72.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – ATTIVITÀ LIQUIDE
		PARTE 2 – DEFLUSSI
73	C 73.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – DEFLUSSI
		PARTE 3 – AFFLUSSI
74	C 74.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – AFFLUSSI
		PARTE 4 – SWAP CON GARANZIE REALI
75	C 75.01	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – SWAP CON GARANZIE REALI
		PARTE 5 — CALCOLI
76	C 76.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – CALCOLI
		PARTE 6 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
77	C 77.00	COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – PERIMETRO

C 72.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – ATTIVITÀ LIQUIDE						
		Valuta				
Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
010	1	TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE	010	020	030	040
020	1.1.	Totale delle attività di livello 1 non rettificate				
030	1.1.1.	Totale delle attività di LIVELLO 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima				
040	1.1.1.1.	Monete e banconote		1,00		
050	1.1.1.2.	Riserve ritirabili detenute presso banche centrali		1,00		
060	1.1.1.3.	Attività delle banche centrali		1,00		
070	1.1.1.4.	Attività delle amministrazioni centrali		1,00		
080	1.1.1.5.	Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali		1,00		
090	1.1.1.6.	Attività di organismi del settore pubblico		1,00		
100	1.1.1.7.	Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili		1,00		
110	1.1.1.8.	Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)		1,00		
120	1.1.1.9.	Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali		1,00		
130	1.1.1.10.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali		1,00		
140	1.1.1.11.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,95		

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato		Fattore di ponderazione standard		Fattore di ponderazione applicabile		Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040			
150	1.1.1.12.	Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali		1,00					
160	1.1.1.13.	Enti centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante							
170	1.1.1.14.	Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2A rilevate come livello 1		0,80					
180	1.1.2.	Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di LIVELLO 1 non rettifiche							
190	1.1.2.1.	Obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,93					
200	1.1.2.2.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,88					
210	1.1.2.3.	Enti centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante							
220	1.2.	Totale delle attività di livello 2 non rettifiche							
230	1.2.1.	Totale delle attività di LIVELLO 2A non rettifiche							
240	1.2.1.1.	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)		0,85					
250	1.2.1.2.	Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)		0,85					
260	1.2.1.3.	Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)		0,85					
270	1.2.1.4.	Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)		0,85					
280	1.2.1.5.	Titoli di debito societario (CQS1)		0,85					
290	1.2.1.6.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2A		0,80					

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
300	1.2.1.7.	Enti centrali: attività di livello 2A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante				
310	1.2.2.	Totale delle attività di LIVELLO 2B non rettificate				
320	1.2.2.1.	Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)		0,75		
330	1.2.2.2.	Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)		0,75		
340	1.2.2.3.	Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)		0,70		
350	1.2.2.4.	Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)		0,65		
360	1.2.2.5.	Titoli di debito societario (CQS2/3)		0,50		
370	1.2.2.6.	Titoli di debito societario – attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)		0,50		
380	1.2.2.7.	Azioni (indice azionario principale)		0,50		
390	1.2.2.8.	Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)		0,50		
400	1.2.2.9.	Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali		1,00		
410	1.2.2.10.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)		0,70		
420	1.2.2.11.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)		0,65		
430	1.2.2.12.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)		0,60		

Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato 010	Fattore di ponderazione standard 020	Fattore di ponderazione applicabile 030	Valore ai sensi dell'articolo 9 040
440	1.2.2.13.	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (QS2/3), azioni (indice azionario principale) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (QS3-5)		0,45		
450	1.2.2.14.	Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)		0,75		
460	1.2.2.15.	Finanziamento (funding) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)		0,75		
470	1.2.2.16.	Enti centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante				
VOCI PER MEMORIA						
485	2	Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato)				
580	3	Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi valutari				
590	4	Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari				

C 73.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – DEFLUSSI									
Valuta									
Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso	
010	1	DEFLUSSI	010	020	030	040	050	060	
020	1.1.	Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti							
030	1.1.1.	Depositi al dettaglio							
035	1.1.1.1.	depositi esentati dal calcolo dei deflussi				0,00			
040	1.1.1.2.	depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi				1,00			
050	1.1.1.3.	depositi soggetti a deflussi superiori							
060	1.1.1.3.1	categoria 1				0,10-0,15			
070	1.1.1.3.2	categoria 2				0,15-0,20			
080	1.1.1.4.	depositi stabili				0,05			
090	1.1.1.5.	depositi stabili con deroga				0,03			
100	1.1.1.6.	depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore							
110	1.1.1.7.	altri depositi al dettaglio				0,10			
120	1.1.2.	Depositi operativi							
130	1.1.2.1.	mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata							
140	1.1.2.1.1.	coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,05			
150	1.1.2.1.2.	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,25			

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
160	1.1.2.2.	mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa	010	020	030	040	050	060
170	1.1.2.2.1.	non trattati come attività liquide dell'ente depositante				0,25		
180	1.1.2.2.2.	trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante				1,00		
190	1.1.2.3.	mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari				0,25		
200	1.1.2.4.	mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete				0,25		
203	1.1.3.	Depositi operativi eccedenti						
204	1.1.3.1.	depositi di clienti finanziari				1,00		
205	1.1.3.2.	depositi di altri clienti						
206	1.1.3.2.1.	coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,20		
207	1.1.3.2.2.	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,40		
210	1.1.4.	Depositi non operativi						
220	1.1.4.1.	depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage				1,00		
230	1.1.4.2.	depositi di clienti finanziari				1,00		
240	1.1.4.3.	depositi di altri clienti						
250	1.1.4.3.1.	coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,20		
260	1.1.4.3.2.	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,40		

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
270	1.1.5.	Deflussi aggiuntivi	010	020	030	040	050	060
280	1.1.5.1.	garanzie reali diverse da garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 fornite per derivati				0,20		
290	1.1.5.2.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati				0,10		
300	1.1.5.3.	deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia				1,00		
310	1.1.5.4.	impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati				1,00		
340	1.1.5.5.	deflussi da derivati				1,00		
350	1.1.5.6.	posizioni corte						
360	1.1.5.6.1.	coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli				0,00		
370	1.1.5.6.2.	altro				1,00		
380	1.1.5.7.	garanzie reali in eccesso richiamabili				1,00		
390	1.1.5.8.	garanzie reali dovute				1,00		
400	1.1.5.9.	garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide				1,00		
410	1.1.5.10.	perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata						
420	1.1.5.10.1.	strumenti finanziari strutturati				1,00		
430	1.1.5.10.2.	strumenti di raccolta				1,00		
450	1.1.5.11.	compensazione interna delle posizioni del cliente				0,50		
460	1.1.6.	Linee irrevocabili						

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
470	1.1.6.1.	linee di credito	010	020	030	040	050	060
480	1.1.6.1.1.	a favore di clienti al dettaglio				0,05		
490	1.1.6.1.2.	a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio				0,10		
500	1.1.6.1.3.	a favore di enti creditizi						
510	1.1.6.1.3.1.	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio				0,05		
520	1.1.6.1.3.2.	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari				0,10		
530	1.1.6.1.3.3.	altro				0,40		
540	1.1.6.1.4.	a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi				0,40		
550	1.1.6.1.5.	nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale						
560	1.1.6.1.6.	nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall'ente depositante				0,75		
570	1.1.6.1.7.	a favore di altri clienti finanziari				1,00		
580	1.1.6.2.	linee di liquidità						
590	1.1.6.2.1.	a favore di clienti al dettaglio				0,05		
600	1.1.6.2.2.	a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio				0,30		
610	1.1.6.2.3.	a favore di imprese di investimento personale				0,40		
620	1.1.6.2.4.	a favore di SSPE						

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
630	1.1.6.2.4.1.	per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari	010	020	030	040	050	060
640	1.1.6.2.4.2.	altro				0,10		
650	1.1.6.2.5.	a favore di enti creditizi				1,00		
660	1.1.6.2.5.1.	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio				0,05		
670	1.1.6.2.5.2.	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari				0,30		
680	1.1.6.2.5.3.	altro				0,40		
690	1.1.6.2.6.	nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale						
700	1.1.6.2.7.	nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall'ente depositante				0,75		
710	1.1.6.2.8.	a favore di altri clienti finanziari				1,00		
720	1.1.7.	Altri prodotti e servizi						
731	1.1.7.1.	Aperture di credito revocabili						
740	1.1.7.2.	prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso						
750	1.1.7.3.	mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati						
760	1.1.7.4.	carte di credito						
770	1.1.7.5.	scoperti						
780	1.1.7.6.	deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso						

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
850	1.1.7.7.	debiti per derivati	010	020	030	040	050	060
860	1.1.7.8.	prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio						
870	1.1.7.9.	altro						
885	1.1.8.	Altre passività e impegni dovuti						
890	1.1.8.1.	passività risultanti dalle spese di funzionamento				0,00		
900	1.1.8.2.	sotto forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio				1,00		
912	1.1.8.4.	eccesso di finanziamento a clienti non finanziari						
913	1.1.8.4.1.	eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio				1,00		
914	1.1.8.4.2.	eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie				1,00		
915	1.1.8.4.3.	eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico				1,00		
916	1.1.8.4.4.	eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici				1,00		
917	1.1.8.5.	attività prese in prestito su base non garantita				1,00		
918	1.1.8.6.	altro				1,00		
920	1.2.	Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari						
930	1.2.1.	La controparte è una banca centrale						
940	1.2.1.1.	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
945	1.2.1.1.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
950	1.2.1.2.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	010	020	030	040	050	060
955	1.2.1.2.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi				0,00		
960	1.2.1.3.	garanzie reali di livello 2A				0,00		
965	1.2.1.3.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
970	1.2.1.4.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)				0,00		
975	1.2.1.4.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
980	1.2.1.5.	obbligazioni garantite di livello 2B				0,00		
985	1.2.1.5.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
990	1.2.1.6.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)				0,00		
995	1.2.1.6.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1000	1.2.1.7.	altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B				0,00		
1005	1.2.1.7.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1010	1.2.1.8.	garanzie reali sotto forma di attività illiquide				0,00		
1020	1.2.2.	La controparte non è una banca centrale						
1030	1.2.2.1.	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
1035	1.2.2.1.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
1040	1.2.2.2.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	010	020	030	040	050	060
1045	1.2.2.2.1	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi				0,07		
1050	1.2.2.3.	garanzie reali di livello 2A				0,15		
1055	1.2.2.3.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1060	1.2.2.4.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)				0,25		
1065	1.2.2.4.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1070	1.2.2.5.	obbligazioni garantite di livello 2B				0,30		
1075	1.2.2.5.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1080	1.2.2.6.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)				0,35		
1085	1.2.2.6.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1090	1.2.2.7.	altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B				0,50		
1095	1.2.2.7.1.	di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi						
1100	1.2.2.8.	garanzie reali sotto forma di attività illiquide				1,00		
1130	1.3.	Deflussi totali da swap con garanzie reali						

			Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060
VOCI PER MEMORIA								
1170	2.	Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati						
	3.	Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata						
1180	3.1.	forniti da enti creditizi						
1190	3.2.	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi						
1200	3.3.	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1210	3.4.	forniti da altri clienti						
	4.	Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela						
1290	4.1.	di cui: a clienti finanziari						
1300	4.2.	di cui: a clienti non finanziari						
1310	4.3.	di cui: garantiti						
1320	4.4.	di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale						
1330	4.5.	di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale						
1340	4.6.	di cui: depositi operativi						
1345	4.7.	di cui: depositi operativi eccedenti						
1350	4.8.	di cui: depositi non operativi						

Riga	ID	Voce	Importo	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
1360	4.9.	di cui: passività sotto forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio	010	020	030	040	050	060
1370	5.	Deflussi valutari						
1400	6.	Provvista garantita oggetto di deroga dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3						
1410	6.1.	di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
1420	6.2.	di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1						
1430	6.3.	di cui: garantite da attività di livello 2A						
1440	6.4.	di cui: garantite da attività di livello 2B						
1440	6.5.	di cui: garantite da attività illiquide						

Riga	ID	Voce	Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute			Fattore di ponderazione standard
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	
			010	020	030	040	050	060	070
120	1.1.2.1.1.	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico							
130	1.1.2.1.2.	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico							0,05
140	1.1.2.2.	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi							
150	1.1.2.2.1.	importi dovuti da banche centrali							1,00
160	1.1.2.2.2.	importi dovuti da clienti finanziari							1,00
170	1.1.3.	afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61							1,00
180	1.1.4.	importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio							1,00
190	1.1.5.	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario							1,00
201	1.1.6.	prestiti con data di scadenza contrattuale non definita							0,20
210	1.1.7.	importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide							1,00
230	1.1.8.	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela							1,00

Riga	ID	Voce	Importo			Valore di mercato delle garanzie reali ricevute				Fattore di ponderazio- ne standard
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi		
			010	020	030	040	050	060	070	
240	1.1.9.	afflussi da derivati								1,00
250	1.1.10.	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso								
260	1.1.11.	altri afflussi								1,00
263	1.2.	Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari								
265	1.2.1.	La controparte è una banca centrale								
267	1.2.1.1.	garanzie reali ammissibili come attività liquide								
269	1.2.1.1.1.	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima								0,00
271	1.2.1.1.1.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi								
273	1.2.1.1.2.	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima								0,07
275	1.2.1.1.2.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi								
277	1.2.1.1.3.	garanzie reali di livello 2A								0,15
279	1.2.1.1.3.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi								
281	1.2.1.1.4.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)								0,25
283	1.2.1.1.4.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi								
285	1.2.1.1.5.	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata								0,30
287	1.2.1.1.5.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi								

			Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute				Fattore di ponderazione standard
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi			
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060	070		
289	1.2.1.1.6.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)							0,35		
291	1.2.1.1.6.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
293	1.2.1.1.7.	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. o 1.2.1.1.6.							0,50		
295	1.2.1.1.7.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
297	1.2.1.2.	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta									
299	1.2.1.3.	garanzie reali non ammissibili come attività liquide									
301	1.2.1.3.1.	garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi							1,00		
303	1.2.1.3.2.	tutte le altre garanzie reali illiquide							1,00		
305	1.2.2.	La controparte non è una banca centrale									
307	1.2.2.1.	garanzie reali ammissibili come attività liquide									
309	1.2.2.1.1.	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima							0,00		
311	1.2.2.1.1.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
313	1.2.2.1.2.	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima							0,07		
315	1.2.2.1.2.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
317	1.2.2.1.3.	garanzie reali di livello 2A							0,15		
319	1.2.2.1.3.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
321	1.2.2.1.4.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)							0,25		

			Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute				Fattore di ponderazio- ne standard
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi			
Riga	ID	Voce	010	020	030	040	050	060	070		
323	1.2.2.1.4.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
325	1.2.2.1.5.	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata							0,30		
327	1.2.2.1.5.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
329	1.2.2.1.6.	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)							0,35		
331	1.2.2.1.6.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
333	1.2.2.1.7.	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. o 1.2.2.1.6.							0,50		
335	1.2.2.1.7.1.	di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi									
337	1.2.2.2.	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta									
339	1.2.2.3.	garanzie reali non ammissibili come attività liquide									
341	1.2.2.3.1.	prestiti su margine: garanzie reali illiquide							0,50		
343	1.2.2.3.2.	garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi							1,00		
345	1.2.2.3.3.	tutte le altre garanzie reali illiquide							1,00		
410	1.3.	Afflussi totali da swap con garanzie reali									
420	1.4.	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)									
430	1.5.	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)									

Riga	ID	Voce	Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi
0120	1.1.5.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0130	1.1.6.	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)					0,35					
0140	1.1.6.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0150	1.1.7.	Altre attività di livello 2B					0,50					
0160	1.1.7.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0170	1.1.8.	Attività illiquide					1,00					
0180	1.1.8.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0190	1.2.	Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:										
0200	1.2.1.	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)					0,00					
0210	1.2.1.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0220	1.2.2.	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima					0,00					
0230	1.2.2.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0240	1.2.3.	Attività di livello 2A					0,08					
0250	1.2.3.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0260	1.2.4.	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)					0,18					

Riga	ID	Voce	Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflussi	Afflussi soggetti al massimo degli afflussi del 75 %	Afflussi soggetti al massimo degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimo degli afflussi
0580	1.4.3.	Attività di livello 2A					0,00					0100
0590	1.4.3.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0600	1.4.4.	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)					0,00					
0610	1.4.4.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0620	1.4.5.	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata					0,05					
0630	1.4.5.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0640	1.4.6.	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)					0,10					
0650	1.4.6.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0660	1.4.7.	Altre attività di livello 2B					0,25					
0670	1.4.7.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0680	1.4.8.	Attività illiquide					0,75					
0690	1.4.8.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0700	1.5.	Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:										
0710	1.5.1.	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)					0,00					
0720	1.5.1.1.	di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0730	1.5.2.	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima					0,00					

Riga		ID	Voce	Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi
0740	1.5.2.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0750	1.5.3.		Attività di livello 2A					0,00					
0760	1.5.3.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0770	1.5.4.		Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)					0,00					
0780	1.5.4.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0790	1.5.5.		Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata					0,00					
0800	1.5.5.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0810	1.5.6.		Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)					0,05					
0820	1.5.6.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0830	1.5.7.		Altre attività di livello 2B					0,20					
0840	1.5.7.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0850	1.5.8.		Attività illiquide					0,70					
0860	1.5.8.1.		di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi										
0870	1.6.		Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:										
0880	1.6.1.		Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)					0,00					

[illegible]

[illegible]

C 76.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – CALCOLI			
Valuta			
Riga	ID	Voce	Valore/Percentuale 010
CALCOLI			
Numeratore, denominatore, coefficiente			
010	1.	Riserva di liquidità	
020	2.	Deflusso netto di liquidità	
030	3.	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	
Calcoli del numeratore			
040	4.	Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato	
050	5.	Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
060	6.	Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
070	7.	Deflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni)	
080	8.	Afflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni)	
091	9.	Livello 1 escl. "importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
100	10.	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato	
110	11.	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
120	12.	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
131	13.	"Importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
160	14.	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2A: non rettificato	

Riga		ID	Voce	Valore/Percentuale
170	15.		Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A	010
180	16.		Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A	
191	17.		“Importo rettificato” delle attività di livello 2A	
220	18.		Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato	
230	19.		Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B	
240	20.		Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B	
251	21.		“Importo rettificato” delle attività di livello 2B	
280	22.		Importo eccedente delle attività liquide	
290	23.		Riserva di liquidità	
Calcoli del denominatore				
300	24.		Totale dei deflussi	
310	25.		Afflussi totalmente esentati	
320	26.		Afflussi soggetti al massimale di 90 %	
330	27.		Afflussi soggetti al massimale di 75 %	
340	28.		Riduzione per gli afflussi totalmente esentati	
350	29.		Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %	
360	30.		Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %	
370	31.		Deflusso netto di liquidità	
Pilastro 2				
380	32.		Requisito del pilastro 2 di cui all'articolo 105 della CRD	

C 77.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – PERIMETRO

Impresa madre o filiazione	Nome	Codice	Codice LEI	Codice paese	Tipo di soggetto
005	010	020	030	040	050
					»

ALLEGATO IX

«ALLEGATO XXV

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 1: ATTIVITÀ LIQUIDE)

1. Attività liquide

1.1. Osservazioni generali

1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽¹⁾. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
2. Le attività segnalate rispettano i requisiti di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
3. In deroga al punto 2, gli enti creditizi non applicano le limitazioni sulle valute a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 al momento della compilazione del modello sulla base di una valuta separata, come richiesto dall'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi applicano tuttavia le limitazioni di giurisdizione.
4. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. A norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi comunicano, se del caso, l'importo/il valore di mercato delle attività liquide tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità derivanti dalla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b) e secondo i coefficienti di scarto appropriati di cui al capo 2 del medesimo regolamento delegato.
6. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto. Nelle presenti istruzioni il termine "ponderato" è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento). Nelle presenti istruzioni il termine "fattore di ponderazione" si riferisce ad un numero compreso tra 0 e 1 che moltiplicato per l'importo consente di ottenere, rispettivamente, l'importo ponderato o il valore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
7. Gli enti creditizi non segnalano due volte le voci nelle sezioni 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2. del modello e tra di esse.

1.2. Osservazioni di carattere specifico

1.2.1. Requisiti specifici per gli OIC

8. Per le voci 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13. del modello, gli enti creditizi segnalano la quota adeguata del valore di mercato dell'OIC corrispondente alle attività liquide sottostanti l'organismo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1.2.2. Requisiti specifici in relazione alla clausola di grandfathering e alle disposizioni transitorie

9. Gli enti creditizi segnalano le voci indicate agli articoli da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nelle pertinenti righe relative alle attività. Il totale di tutte le attività segnalate sulla base dei predetti articoli è segnalato anche nella sezione "per memoria" per riferimento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

1.2.3. Requisiti specifici per la segnalazione da parte di enti centrali

10. Gli enti centrali, quando segnalano attività liquide corrispondenti a depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante, assicurano che l'importo segnalato di dette attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1.2.4. Requisiti specifici in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

11. Tutte le attività conformi agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che sono nella riserva dell'ente creditizio alla data di riferimento sono segnalate nella pertinente riga del modello C72, anche se sono vendute o utilizzate in operazioni a termine garantite. Conformemente, in detto modello non sono segnalate le attività liquide derivanti da operazioni di tipo forward starting riferite ad acquisti di attività liquide contrattualmente convenuti ma non ancora regolati e ad acquisti a termine di attività liquide.

1.2.5. Sottomodello per le attività liquide

1.2.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Importo/Valore di mercato Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano il valore di mercato o, se del caso, l'importo delle attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. L'importo/valore di mercato segnalato nella colonna 010: — tiene conto dei deflussi netti e degli afflussi netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento; — non tiene conto dei coefficienti di scarto specificati al titolo II dello stesso regolamento; — include la quota di depositi, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che detengono diverse attività specifiche nelle corrispondenti righe relative alle attività; — è ridotto, se del caso, dell'importo dei depositi, di cui all'articolo 16, collocati presso l'ente creditizio centrale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Quando si fa riferimento all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi tengono conto del flusso di cassa netto (deflusso o afflusso) che si avrebbe se la copertura fosse chiusa alla data di riferimento per le segnalazioni. Gli enti creditizi non tengono conto delle potenziali future variazioni di valore dell'attività.
020	Fattore di ponderazione standard La colonna 020 contiene i fattori di ponderazione che rispecchiano l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto indicati al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione mirano a rispecchiare la riduzione di valore delle attività liquide dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto appropriati.
030	Fattore di ponderazione applicabile Nella colonna 030 gli enti creditizi segnalano il fattore di ponderazione applicato alle attività liquide di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. La cifra segnalata nella colonna 030 non supera la cifra indicata nella colonna 020.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
040	Valore ai sensi dell'articolo 9 Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano il valore delle attività liquide determinato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61, che è pari all'importo/valore di mercato, tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità dovuti alla chiusura anticipata delle coperture, moltiplicato per il fattore di ponderazione applicabile.

1.2.5.2. Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE Titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide. In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all'articolo 9 delle proprie attività liquide.
020	1.1. Totale delle attività di livello 1 non rettificare Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61. In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 1. In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 1.
030	1.1.1. Totale delle attività di LIVELLO 1 non rettificare, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le attività e le attività sottostanti ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 non sono segnalate in questa sottosezione. Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo/valore di mercato totale delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
040	1.1.1.1. Monete e banconote Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importo totale del contante derivante da monete e banconote.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	1.1.1.2. Riserve ritirabili detenute presso banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importo totale delle riserve ritirabili in qualsiasi momento in periodi di stress detenute dall'ente creditizio presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito del credito) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo ritirabile ammissibile è specificato in un accordo tra l'autorità competente dell'ente creditizio e la banca centrale in cui le riserve sono detenute o nelle norme applicabili del paese terzo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
060	1.1.1.3. Attività delle banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
070	1.1.1.4. Attività delle amministrazioni centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalate in questa riga. In questa riga sono segnalate le attività emesse da organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
080	1.1.1.5. Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di un paese terzo che un'ECAI prescelta valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia di un'amministrazione regionale o di un'autorità locale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalate in questa riga.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	1.1.1.6. Attività di organismi del settore pubblico Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro o del paese terzo ovvero verso una loro amministrazione regionale o autorità locale, a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Un'ECAI prescelta valuta il merito di credito delle esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di cui al precedente paragrafo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali del paese terzo di cui alla presente sottosezione sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo, a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
100	1.1.1.7. Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 <u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale e riserve detenute in una banca centrale alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta almeno nella classe di merito di credito 1, purché l'ente creditizio rilevi dette attività aggregate come attività di livello 1 a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress nella stessa valuta.</u> <u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale e riserve detenute in una banca centrale alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta almeno nella classe di merito di credito 1 e che non sono denominate nella valuta nazionale del paese terzo, purché l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in detta valuta estera corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.</u>
110	1.1.1.8. Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività emesse da un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, che ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente creditizio e di mantenerne la capacità finanziaria. Attività emesse da finanziatori di prestiti agevolati di cui alla definizione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
120	1.1.1.9. Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle banche multilaterali di sviluppo e dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
130	1.1.1.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a monete, banconote ed esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
140	1.1.1.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività ammissibili come attività di livello 1, ad eccezione di monete, banconote, esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, e ad obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
150	1.1.1.12. Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importo non utilizzato delle linee di credito fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che la linea soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
160	1.1.1.13. Enti creditizi centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale. Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi. Le attività segnalate in questa riga sono attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.
170	1.1.1.14. Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2 A rilevate come livello 1 Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 In caso di carenza di attività di livello 1, l'ente creditizio segnala l'importo delle attività di livello 2 A rilevate come attività di livello 1 e non segnalate come attività di livello 2 A, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Tali attività non sono segnalate nella sezione dedicata alle attività di livello 2 A.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
180	1.1.2. Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate Articoli 10, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono, o le relative attività sottostanti sono ammissibili come, obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo/valore di mercato totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
190	1.1.2.1. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima conformi all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
200	1.1.2.2. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
210	1.1.2.3. Enti creditizi centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento delegato relativamente all'ente centrale a livello individuale. Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi. Le attività segnalate in questa riga sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.
220	1.2. Totale delle attività di livello 2 non rettificate Articoli da 11 a 16 e articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A o di livello 2B ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61. In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 2. In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 2.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	1.2.1. Totale delle attività di LIVELLO 2 A non rettificate Articoli 11, 15 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo/valore di mercato totale delle attività di livello 2 A, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2 A, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
240	1.2.1.1. Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali od organismi del settore pubblico di uno Stato membro quando alle esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
250	1.2.1.2. Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che a dette attività sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
260	1.2.1.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
270	1.2.1.4. Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
280	1.2.1.5. Titoli di debito societario (CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Titoli di debito societario conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
290	1.2.1.6. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2 A Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2 A ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	1.2.1.7. Enti creditizi centrali: attività di livello 2 A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento delegato relativamente all'ente centrale a livello individuale. Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi. Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2 A.
310	1.2.2. Totale delle attività di livello 2B non rettificate Articoli da 12 a 16 e articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate come attività di livello 2B conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo/valore di mercato totale delle attività di livello 2B, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2B, senza tener conto dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
320	1.2.2.1. Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado o da prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono segnalate in questa riga le attività soggette alla disposizione transitoria di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
330	1.2.2.2. Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) conformi all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da prestiti per veicoli e leasing auto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
340	1.2.2.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %) Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che l'aggregato di attività sottostanti consista esclusivamente in esposizioni ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
350	1.2.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da attività ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.
360	1.2.2.5. Titoli di debito societario (CQS2/3) Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
370	1.2.2.6. Titoli di debito societario — attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3) Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del predetto regolamento delegato, purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano i requisiti fissati nei predetti punti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati. I predetti enti creditizi segnalano i titoli di debito societario contenenti attività non fruttifere di interessi, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e abbiano ottenuto un'adeguata deroga dalla rispettiva autorità competente.
380	1.2.2.7. Azioni (indice azionario principale) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e denominate nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente creditizio. Gli enti creditizi segnalano anche le azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e denominate in una valuta diversa, a condizione che siano considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo destinato a coprire i deflussi di liquidità in detta valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.
390	1.2.2.8. Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5) Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali o dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo o da un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
400	1.2.2.9. Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 L'importo non utilizzato delle linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto fornite da banche centrali conformi all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
410	1.2.2.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1) Articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
420	1.2.2.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %) Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
430	1.2.2.12. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.
440	1.2.2.13. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (indice azionario principale) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5) Articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento o attività non fruttifere di interessi che soddisfano l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.
450	1.2.2.14. Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato) Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Deposito minimo che l'ente creditizio mantiene presso l'ente creditizio centrale, purché sia parte del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento o di una rete cooperativa in uno Stato membro disciplinata da disposizioni di legge o da contratto. Gli enti creditizi assicurano che l'ente centrale non abbia l'obbligo giuridico o contrattuale di detenere o investire i depositi in attività liquide di livello o categoria specifici.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
460	1.2.2.15. Finanziamento (funding) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata) Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importo non utilizzato del finanziamento (funding) di liquidità limitato conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
470	1.2.2.16. Enti creditizi centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale. Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi. Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2B.
VOCI PER MEMORIA	
485	2. Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato) Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
580	3. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi valutari Articolo 8, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte di attività di livello 1, 2 A e 2B di cui agli articoli da 10 a 16 che gli enti non possono rilevare conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).
590	4. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano le attività conformi all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento delegato, purché non siano state segnalate nella riga 580 per ragioni di valuta.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 2: DEFLUSSI)

1. Deflussi

1.1. Osservazioni generali

- Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
4. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, i deflussi di liquidità:
 - i. includono le categorie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
 - ii. sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.
5. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto, e il termine "fattore di ponderazione" si riferisce unicamente ad essi. Nelle presenti istruzioni il termine "ponderato" è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).
6. I deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per i deflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso, e i deflussi da depositi operativi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa) sono segnalati nelle pertinenti categorie. Questi deflussi sono anche segnalati separatamente come voci per memoria.
7. I deflussi di liquidità sono segnalati nel modello soltanto una volta, a meno che siano applicabili ulteriori deflussi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 o se la voce è una voce "di cui" o una voce per memoria.
8. In caso di segnalazione separata ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le seguenti indicazioni si applicano sempre:
 - sono segnalati solo le voci e i flussi denominati in detta valuta;
 - in caso di disallineamento di valuta fra componenti di un'operazione, è segnalata solo la componente in detta valuta;
 - quando il regolamento delegato (UE) 2015/61 la consente, la compensazione può essere applicata solo ai flussi in detta valuta;
 - quando un flusso presenta un'opzionalità multivaluta, l'ente creditizio effettua una valutazione della valuta in cui è probabile che il flusso si verifichi e segnala la voce solo in detta valuta separata.
9. I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati qui per informazione.
10. Il modello contiene informazioni sui flussi di liquidità garantiti, denominati "operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari" nel regolamento delegato (UE) 2015/61, e ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità definito nello stesso regolamento. Quando dette operazioni sono effettuate a fronte di un aggregato di garanzie reali, ai fini della segnalazione nel presente modello le specifiche attività costituite sono identificate, secondo le categorie di attività liquide di cui al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, iniziando dalle attività meno liquide. Contestualmente, in caso di operazioni effettuate a fronte di un aggregato di garanzie reali con durata residua diversa, le attività meno liquide sono assegnate in primo luogo alle operazioni con la durata residua più lunga.

11. Per gli swap con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.01 di cui all'allegato XXIV. Gli swap con garanzie reali, che sono operazioni garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello C 73.00 relativo ai deflussi di cui all'allegato XXIV, che copre solo operazioni contante contro garanzie reali.

1.2. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

12. Gli enti creditizi segnalano i deflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swap con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un deflusso. Nel caso di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l'importo da prestare alla controparte è considerato un deflusso e segnalato alla voce 1.1.8.6. al netto del valore di mercato dell'attività da ricevere come garanzia reale e dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto del coefficiente di copertura della liquidità, se l'attività è ammissibile come attività liquida. Se l'importo da dare in prestito è inferiore al valore di mercato (dopo l'applicazione del coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da ricevere come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Se la garanzia reale da ricevere non è ammissibile come attività liquida, il deflusso è segnalato per intero. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto, quando il valore di mercato dell'attività da prestare come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo in contante da ricevere, la differenza deve essere indicata come deflusso nella suddetta riga. Se l'importo da ricevere è superiore al valore di mercato (dopo l'applicazione del coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Per gli swap con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività liquide (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un deflusso, tale deflusso è segnalato nella summenzionata riga.

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swap con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura della liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

13. Albero decisionale per la sezione 1 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. L'albero decisionale non ha nessuna incidenza sulla segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali. Ciò non significa, tuttavia, che non devono essere segnalati. Per atto delegato si intende il regolamento delegato (UE) 2015/61.

#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	Operazione di tipo forward starting	Sì	# 2
		No	# 4
2	Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni	Sì	Non segnalare
		No	# 3
3	Operazione di tipo forward starting che inizia entro l'orizzonte di 30 giorni e scade oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un deflusso netto	Sì	ID 1.1.8.6.
		No	Non segnalare
4	Voce che richiede deflussi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 30 dell'atto delegato?	Sì	# 5 e successivamente # 51
		No	# 5
5	Deposito al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013?	Sì	# 6
		No	# 12
6	Deposito annullato con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per il quale è stato concordato il pagamento ad altro ente creditizio?	Sì	ID 1.1.1.2.
		No	# 7
7	Deposito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Sì	ID 1.1.1.1.
		No	# 8
8	Deposito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'atto delegato?	Sì	ID 1.1.1.6.
		No	# 9

#	Voce	Decisione	Segnalazione
9	Deposito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'atto delegato?	Sì	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.1.3.
		No	# 10
10	Deposito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Sì	ID 1.1.1.5.
		No	# 11
11	Deposito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'atto delegato?	Sì	ID 1.1.1.4.
		No	ID 1.1.1.7.
12	Passività in scadenza di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario?	Sì	# 13
		No	# 30
13	Passività risultante dalle spese di funzionamento dell'ente?	Sì	ID 1.1.8.1.
		No	# 14
14	Passività sotto forma di obbligazione venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, dell'atto delegato?	Sì	Seguire il percorso dei depositi al dettaglio (ossia rispondere sì per # 5 e trattare di conseguenza)
		No	# 15
15	Passività sotto forma di titoli di debito?	Sì	ID 1.1.8.2.
		No	# 16
16	Deposito ricevuto come garanzia reale?	Sì	Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.5.
		No	# 17
17	Deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage?	Sì	ID 1.1.4.1.
		No	# 18
18	Deposito operativo ai sensi dell'articolo 27 dell'atto delegato?	Sì	# 19
		No	# 24
19	Mantenuto nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa?	Sì	# 20
		No	# 22
20	Trattato come attività liquide dell'ente creditizio depositante?	Sì	ID 1.1.2.2.2.
		No	# 21
21	Mantenuto per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete?	Sì	ID 1.1.2.4.
		No	ID 1.1.2.2.1.
22	Mantenuto al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata?	Sì	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.2.1.
		No	# 23

#	Voce	Decisione	Segnalazione
23	Mantenuto nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari?	Sì	ID 1.1.2.3.
		No	# 24
24	Depositi operativi eccedenti?	Sì	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.3.
		No	# 25
25	Altri depositi?	Sì	# 26
		No	# 27
26	Depositi di clienti finanziari?	Sì	ID 1.1.4.2.
		No	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.4.3.
27	Passività da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati e degli swap con garanzie reali?	Sì	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.2.
		No	# 28
28	Passività da swap con garanzie reali?	Sì	Assegnare ad una voce pertinente di C75.01 e ID 1.3, ove applicabile.
		No	# 29
29	Passività risultante in un deflusso da derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Sì	ID 1.1.5.5.
		No	# 30
30	Altre passività in scadenza nei successivi 30 giorni?	Sì	ID 1.1.8.3.
		No	# 31
31	Impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari in scadenza nei successivi 30 giorni per importi superiori agli afflussi da detti clienti?	Sì	Uno dei seguenti ID: da 1.1.8.4.1 a 1.1.8.4.4
		No	# 32
32	Altri deflussi in scadenza nei successivi 30 giorni non menzionati in precedenza?	Sì	ID 1.1.8.6.
		No	# 33
33	Importo non utilizzato che può essere ritirato dalla linea di credito e di liquidità irrevocabile conformemente all'articolo 31 dell'atto delegato?	Sì	# 34
		No	# 42
34	Linea di credito irrevocabile?	Sì	# 35
		No	# 37
35	Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattata come attività liquida dall'ente depositante?	Sì	ID 1.1.6.1.6.
		No	# 36
36	Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetta a trattamento preferenziale?	Sì	ID 1.1.6.1.5.
		No	Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.6.1.

#	Voce	Decisione	Segnalazione
37	Linea di liquidità irrevocabile?	Sì	#38
		n.p.	n.p.
38	Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattata come attività liquida dall'ente depositante?	Sì	ID 1.1.6.2.7.
		No	# 39
39	Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetta a trattamento preferenziale?	Sì	ID 1.1.6.2.6.
		No	# 40
40	A favore di SSPE?	Sì	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.6.2.4.
		No	#41
41	A favore di imprese di investimento personale?	Sì	ID 1.1.6.2.3.
		No	Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.6.2.
42	Altro prodotto o servizio ai sensi dell'articolo 23 dell'atto delegato?	Sì	# 43
		No	Non segnalare
43	Prodotto fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio?	Sì	ID 1.1.7.8.
		No	# 44
44	Prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso?	Sì	ID 1.1.7.2.
		No	# 45
45	Mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati	Sì	ID 1.1.7.3.
		No	# 46
46	Deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso?	Sì	ID 1.1.7.6.
		No	# 47
47	Carte di credito?	Sì	ID 1.1.7.4.
		No	# 48
48	Scoperti?	Sì	ID 1.1.7.5.
		No	# 49
49	Debiti per derivati?	Sì	ID 1.1.7.7.
		No	# 50
50	Altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale?	Sì	ID 1.1.7.1.
		No	ID 1.1.7.9.

#	Voce	Decisione	Segnalazione
51	Titolo di debito già segnalato alla voce 1.1.8.2. di C 73.00?	Sì	Non segnalare
		No	# 52
52	Requisito di liquidità per i derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato già considerato alla domanda # 29?	Sì	Non segnalare
		No	Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.5.

1.3. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Importo 1.1. Istruzioni specifiche su operazioni/depositi non garantiti Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere di varie categorie di passività e di impegni fuori bilancio di cui agli articoli da 22 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Previa approvazione da parte dell'autorità competente nell'ambito di ogni categoria di deflussi, l'importo di ogni voce segnalata nella colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV è compensato sottraendo l'importo corrispondente di afflussi correlati a norma dell'articolo 26. 1.2. Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere delle passività che rappresentano la componente in contante dell'operazione garantita ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
020	Valore di mercato delle garanzie reali concesse Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle garanzie reali concesse, calcolato come il valore di mercato corrente al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, e fatte salve le seguenti condizioni: — quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide; — le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione delle operazioni garantite).
030	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari Gli enti creditizi segnalano qui il valore delle garanzie reali concesse ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Esso è calcolato moltiplicando la colonna 020 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per il fattore di ponderazione/il coefficiente di scarto applicabile del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV corrispondente al tipo di attività. La colonna 030 del modello C 73.00 dell'allegato XXIV è utilizzata nel calcolo dell'importo rettificato delle attività liquide nel modello C 76.00 di cui all'allegato XXIV.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
040	Fattore di ponderazione standard Articoli da 24 a 31 <i>bis</i> del regolamento delegato (UE) 2015/61 I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.
050	Fattore di ponderazione applicabile Sia non garantiti che garantiti. Gli enti creditizi segnalano qui i fattori di ponderazione applicabili, che sono quelli specificati agli articoli da 22 a 31 <i>bis</i> del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
060	Deflusso Sia non garantiti che garantiti. Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. Detti deflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per la colonna 050 dello stesso modello.

1.4. Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. DEFLUSSI Titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi ai sensi del titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
020	1.1. Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti Articoli da 20 a 31 <i>bis</i> del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui agli articoli da 21 a 31 <i>bis</i> del regolamento delegato (UE) 2015/61, ad eccezione dei deflussi di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.
030	1.1.1. Depositi al dettaglio Articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi segnalano anche, all'interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l'importo delle notes, delle obbligazioni e degli altri titoli emessi venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in conti al dettaglio, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 per le diverse categorie di depositi al dettaglio. Di conseguenza, gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei pertinenti fattori di ponderazioni applicabili per tutti questi depositi.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
035	1.1.1.1. depositi esentati dal calcolo dei deflussi Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui le categorie di depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettere a) e b).
040	1.1.1.2. depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i depositi con durata residua inferiore a 30 giorni dalla data in cui è stato concordato il pagamento.
050	1.1.1.3. depositi soggetti a deflussi superiori Articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui il saldo totale dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.
060	1.1.1.3.1. categoria 1 Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui alla lettera a) ovvero due dei criteri di cui alle lettere da b) a e) dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, dello stesso regolamento delegato nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria. Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato al paragrafo precedente e ponderati per gli importi corrispondenti citati.
070	1.1.1.3.2. categoria 2 Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e almeno un altro criterio di cui allo stesso paragrafo o tre o più criteri di cui allo stesso paragrafo, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, dello stesso regolamento delegato, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata. Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati sull'intero importo di ogni deposito indicato nei paragrafi precedenti e ponderati per gli importi corrispondenti citati.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
080	1.1.1.4. depositi stabili Articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, se — detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o — detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati in questa categoria; — la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non è applicabile.
090	1.1.1.5. depositi stabili con deroga Articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE fino ad un livello massimo di 100 000 EUR e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, se: detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o — detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati in questa categoria; — la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non è applicabile.
100	1.1.1.6. depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi al dettaglio aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi della normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo.
110	1.1.1.7. altri depositi al dettaglio Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo degli altri depositi al dettaglio diversi da quelli segnalati alle voci precedenti.
120	1.1.2. Depositi operativi Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui la parte dei depositi operativi necessari per la prestazione di servizi operativi determinati conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi come stabilito all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61. La parte dei depositi operativi che supera l'importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non è segnalata qui ma in ID 1.1.3.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	1.1.2.1. mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano i depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione consolidata, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di importanza cruciale per il depositante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61; i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano separatamente l'importo di tali depositi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.
140	1.1.2.1.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.
150	1.1.2.1.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che non è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.
160	1.1.2.2. mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti nel contesto della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, ovvero come deposito minimo istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano detti depositi in varie righe, a seconda che essi siano trattati o no come attività liquide dall'ente creditizio depositante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
170	1.1.2.2.1. non trattati come attività liquide dell'ente depositante Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti nel contesto di una rete cooperativa o di un sistema di tutela istituzionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché detti depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante.
180	1.1.2.2.2. trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano i depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente creditizio centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano l'importo di detti depositi fino a concorrenza dell'importo delle corrispondenti attività liquide al netto del coefficiente di scarto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
190	1.1.2.3. mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da un cliente non finanziario nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 6, dello stesso regolamento delegato. Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
200	1.1.2.4. mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete Articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali, laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento delegato. I servizi di compensazione della liquidità e i servizi relativi a enti creditizi centrali riguardano esclusivamente i servizi prestati nel contesto di una relazione consolidata di importanza cruciale per il depositante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (UE) 2015/61; i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
203	1.1.3. Depositi operativi eccedenti Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano qui la parte dei depositi operativi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
204	1.1.3.1. depositi di clienti finanziari Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte dei depositi operativi da clienti finanziari eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
205	1.1.3.2. depositi di altri clienti Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano la parte dei depositi operativi da clienti diversi dai clienti finanziari, ad esclusione dei depositi al dettaglio, eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Tali depositi operativi eccedenti sono segnalati in due righe diverse a seconda che l'intero importo dei depositi operativi eccedenti sia coperto o non coperto (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).
206	1.1.3.2.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'intero importo del saldo in essere dei depositi operativi eccedenti mantenuti da altri clienti se l'intero importo è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
207	1.1.3.2.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'intero importo del saldo in essere dei depositi operativi eccedenti mantenuti da altri clienti se l'intero importo non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
210	1.1.4. Depositi non operativi Articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non garantiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano separatamente, ad eccezione delle passività derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, i depositi non operativi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni. La parte dei depositi operativi eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi non è segnalata qui ma in ID 1.1.3.
220	1.1.4.1. depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	1.1.4.2. depositi di clienti finanziari Articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da clienti finanziari nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
240	1.1.4.3. depositi di altri clienti Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano i depositi mantenuti da altri clienti (diversi dai clienti finanziari e dai clienti considerati per i depositi al dettaglio) ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nella misura in cui detti depositi non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del predetto regolamento delegato. Detti depositi sono segnalati in due righe diverse a seconda che l'intero importo dei depositi sia coperto o non coperto (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).
250	1.1.4.3.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'intero importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da altri clienti se l'intero importo è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
260	1.1.4.3.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'intero importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da altri clienti se l'intero importo non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
270	1.1.5. Deflussi aggiuntivi Articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi aggiuntivi di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I depositi ricevuti come garanzie reali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61, non sono considerati passività ai fini dell'articolo 24, 25, 27 o 31 bis dello stesso regolamento delegato ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento delegato.
280	1.1.5.1. garanzie reali diverse da garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 fornite per derivati Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.
290	1.1.5.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.1.5.3. deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia
300	Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo totale dei deflussi aggiuntivi che hanno calcolato e notificato alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se un importo soggetto a deflusso dovuto al deterioramento della propria qualità creditizia è stato segnalato altrove in una riga con un fattore di ponderazione inferiore al 100 %, anche nella riga 300 occorre segnalare un importo, in modo che la somma dei deflussi sia pari al 100 % dei deflussi totali per l'operazione.
	1.1.5.4. impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati
310	Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi calcolati conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione.
	1.1.5.5. deflussi da derivati
340	Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e da derivati su crediti calcolato conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Solo per le segnalazioni in una valuta separata, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi segnalano i deflussi che si verificano soltanto nella valuta rilevante rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 (e afflusso EUR40 in C 74.00).
	1.1.5.6. posizioni corte
350	Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Se detiene una posizione corta coperta da un'assunzione di titoli in prestito non garantita, l'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l'ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio presuppone che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e sia applicato un tasso di deflusso dello 0 %.
	1.1.5.6.1. coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli
360	Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni.
	1.1.5.6.2. altro
370	Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto diversi da quelli che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
380	1.1.5.7. garanzie reali in eccesso richiamabili Articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento.
390	1.1.5.8. garanzie reali dovute Articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario.
400	1.1.5.9. garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide Articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II e sostituibili con attività corrispondenti ad attività non ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II senza il consenso dell'ente.
410	1.1.5.10. perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata Articolo 30, paragrafi da 8 a 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da conduit o società veicolo sponsorizzati. Gli enti creditizi che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento (funding) qui segnalati non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.
420	1.1.5.10.1. strumenti finanziari strutturati Articolo 30, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano il saldo corrente in essere delle proprie passività o delle passività di conduit o società veicolo sponsorizzati risultanti da titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario.
430	1.1.5.10.2. strumenti di raccolta Articolo 30, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo in scadenza delle passività derivanti da commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altre strumenti di raccolta analoghi, nella misura in cui ad essi non si applica la definizione degli strumenti di cui al punto 1.1.5.10.1., oppure l'importo delle attività potenzialmente restituibili o la liquidità richiesta nell'ambito di tali strumenti. Tutti i finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi con scadenza o restituibili entro 30 giorni. Gli enti creditizi che dispongono di strumenti di raccolta strutturata che comprendono l'emissione di strumenti di debito a breve termine, come i commercial paper garantiti da attività, segnalano i potenziali deflussi di liquidità da tali strutture. Questi includono, tra l'altro, i) l'impossibilità di rifinanziare il debito in scadenza e ii) l'esistenza di derivati o di componenti analoghe ai derivati inseriti per contratto nella documentazione relativa alla struttura che consentirebbero la "restituzione" di attività in un accordo di finanziamento o che impongono al cedente originario dell'attività di fornire liquidità, mettendo definitivamente fine all'accordo di finanziamento ("liquidity puts") nel periodo di 30 giorni. Quando le attività di raccolta strutturata sono svolte mediante entità veicolo (quali società veicolo, conduit o SIV), nel determinare i requisiti di attività liquide di qualità elevata l'ente creditizio considera la scadenza dei titoli di debito emessi dal soggetto e le eventuali opzioni incorporate negli accordi di finanziamento che possono potenzialmente provocare la "restituzione" delle attività o il fabbisogno di liquidità, a prescindere dal fatto che la società veicolo sia o no consolidata.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
450	1.1.5.11. compensazione interna delle posizioni del cliente Articolo 30, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2015/61 L'ente creditizio segnala qui il valore di mercato delle attività illiquide dei clienti che, in relazione ai servizi di prime brokerage, ha utilizzato per coprire vendite allo scoperto di un altro cliente compensandole internamente.
460	1.1.6. Linee irrevocabili Articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano qui anche le linee irrevocabili ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61. L'importo massimo utilizzabile è determinato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
470	1.1.6.1. linee di credito Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
480	1.1.6.1.1. a favore di clienti al dettaglio Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013.
490	1.1.6.1.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento e che non sono state fornite per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui il cliente non è in grado di ottenere finanziamenti sui mercati finanziari.
500	1.1.6.1.3. a favore di enti creditizi Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili fornite a enti creditizi.
510	1.1.6.1.3.1. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
520	1.1.6.1.3.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento. Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.
530	1.1.6.1.3.3. altro Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci.
540	1.1.6.1.4. a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi.
550	1.1.6.1.5. nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
560	1.1.6.1.6. nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall'ente depositante Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.
570	1.1.6.1.7. a favore di altri clienti finanziari Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.
580	1.1.6.2. linee di liquidità Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
590	1.1.6.2.1. a favore di clienti al dettaglio Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013.
600	1.1.6.2.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.
610	1.1.6.2.3. a favore di imprese di investimento personale Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano gli importi massimi utilizzabili delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di imprese di investimento personale.
620	1.1.6.2.4. a favore di SSPE (società veicolo per la cartolarizzazione) Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a SSPE.
630	1.1.6.2.4.1. per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari Articolo 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate fornite ad una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo utilizzabile è limitato contrattualmente all'importo delle attività attualmente acquistate.
640	1.1.6.2.4.2. altro Articolo 31, paragrafo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE per ragioni diverse da quelle summenzionate. Vi sono inclusi gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE.
650	1.1.6.2.5. a favore di enti creditizi Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a enti creditizi.
660	1.1.5.2.5.1. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
670	1.1.6.2.5.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento. Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.
680	1.1.6.2.5.3. altro Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi non menzionati nelle precedenti voci.
690	1.1.6.2.6. nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
700	1.1.6.2.7. nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall'ente depositante Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.
710	1.1.6.2.8. a favore di altri clienti finanziari Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.
720	1.1.7. Altri prodotti e servizi Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. L'importo da segnalare è l'importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il fattore di ponderazione applicabile da segnalare è il fattore di ponderazione determinato dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
731	1.1.7.1. Aperture di credito revocabili Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo delle aperture di credito revocabili di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. In questa riga non devono essere segnalate le garanzie.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
740	1.1.7.2. prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei prestiti non utilizzati e degli anticipi alle controparti all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
750	1.1.7.3. mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
760	1.1.7.4. carte di credito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo delle carte di credito di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
770	1.1.7.5. scoperti Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo degli scoperti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
780	1.1.7.6. deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
850	1.1.7.7. debiti per derivati Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo dei debiti per derivati, diversi dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
860	1.1.7.8. prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio Gli enti creditizi segnalano l'importo dei prodotti o servizi connessi ai prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
870	1.1.7.9. altro Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo di altri prodotti o servizi diversi da quelli citati in precedenza di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Le garanzie, tra le altre voci, sono segnalate in questa riga. In questa riga sono segnalati i deflussi potenziali diversi dagli eventi attivatori del declassamento di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.1.8. Altre passività e impegni dovuti
	Articolo 28, paragrafi 2 e 6, e articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61
885	Gli enti creditizi segnalano i deflussi da altre passività e gli impegni dovuti come previsto all'articolo 28, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61. Questa voce comprende anche, se necessario, i saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.1.8.1. passività risultanti dalle spese di funzionamento
890	Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.1.8.2. sotto forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio
900	Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di notes, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli segnalati come depositi al dettaglio, di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61. L'importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.
	1.1.8.4 Eccesso di finanziamento a clienti non finanziari
912	Articolo 31 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari e l'importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.
	1.1.8.4.1 eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio
913	Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti al dettaglio e l'importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.
	1.1.8.4.2 eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie
914	Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti che sono imprese non finanziarie e l'importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.
	1.1.8.4.3 eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico
915	Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico e l'importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.
	1.1.8.4.4 eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici
916	Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento ad altri soggetti giuridici e l'importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
917	1.1.8.5. Attività prese in prestito su base non garantita Articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui le attività prese in prestito su base non garantita che scadono entro i 30 giorni. Per tali attività si presume l'esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %. Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l'ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell'ente.
918	1.1.8.6. Altro Articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario diverse da quelle di cui agli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61. In questa riga sono inclusi unicamente gli altri deflussi risultanti da operazioni non garantite. Le operazioni garantite sono segnalate in ID 1.2. sui "Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari" e in ID 1.3. sui "Deflussi totali da swap con garanzie reali".
920	1.2. Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le operazioni di swap con garanzie reali (che coprono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali) sono segnalate nel modello C 75.01 di cui all'allegato XXIV.
930	1.2.1. La controparte è una banca centrale Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale.
940	1.2.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
945	1.2.1.1.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.1., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
950	1.2.1.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è un'attività di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
955	1.2.1.2.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.2., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
960	1.2.1.3. garanzie reali di livello 2 A Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
965	1.2.1.3.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.3, quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
970	1.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1) Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) o iv) e che, se non fossero utilizzati come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
975	1.2.1.4.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.4., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
980	1.2.1.5. obbligazioni garantite di livello 2B Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
985	1.2.1.5.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.5., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
990	1.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese o prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
995	1.2.1.6.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.6., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1000	1.2.1.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B non incluse nelle voci precedenti che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1005	1.2.1.7.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.7., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1010	1.2.1.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.
1020	1.2.2. La controparte non è una banca centrale Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale.
1030	1.2.2.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1035	1.2.2.1.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.1., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.2.2.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
1040	Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.2.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
1045	Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.2., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.3. garanzie reali di livello 2 A
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
1050	Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.3.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
1055	Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.3., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61
1060	Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.4.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
1065	Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.4., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.5. obbligazioni garantite di livello 2B
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61
1070	Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	1.2.2.5.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
1075	Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.5., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1080	1.2.2.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Articolo 28, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese o prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), punto iii) o v), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1085	1.2.2.6.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.6., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1090	1.2.2.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B non incluse nelle voci precedenti che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1095	1.2.2.7.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.7., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1100	1.2.2.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide Articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.
1130	1.3. Deflussi totali da swap con garanzie reali La somma dei deflussi nella colonna 0070 in C 75.01 di cui all'allegato XXIV è segnalata nella colonna 060.

VOCI PER MEMORIA

1170	2. Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 l'importo del saldo in essere di tutte le passività e gli impegni fuori bilancio i cui i deflussi di liquidità sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Nella colonna 060 gli enti creditizi segnalano i deflussi che sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	3. Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. disaggregati per le seguenti controparti: — enti creditizi; — clienti finanziari diversi dagli enti creditizi; — emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico; — altri clienti.
1180	3.1. forniti da enti creditizi Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da enti creditizi.
1190	3.2. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.
1200	3.3. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.
1210	3.4. forniti da altri clienti Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).
	4. Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela Gli enti creditizi segnalano qui tutte le operazioni segnalate alla voce 1 nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
1290	4.1. di cui: a clienti finanziari Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.
1300	4.2. di cui: a clienti non finanziari Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti non finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.
1310	4.3. di cui: garantiti Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle operazioni garantite segnalate alla voce 1.2. che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1320	4.4. di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.6.1. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 4 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1330	4.5. di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.6.2. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 4 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1340	4.6. di cui: depositi operativi Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi di cui alla voce 1.1.2. a soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.
1345	4.7. di cui: depositi operativi eccedenti Gli enti creditizi segnalano l'importo dei fondi sui depositi operativi eccedenti di cui alla voce 1.1.3. a soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.
1350	4.8. di cui: depositi non operativi Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi di cui alla voce 1.1.4. da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.
1360	4.9. di cui: passività sotto forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei titoli di debito segnalati alla voce 1.1.8.2. detenuti da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 4.
1370	5. Deflussi valutari Questa voce è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata. Solo per le segnalazioni in una valuta separata, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi segnalano la quota dei deflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.5.5.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da swap su tassi di interesse in differenti valute e operazioni a pronti e a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 (e afflusso EUR40 in C 74.00).
	6. Provvista garantita oggetto di deroga dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3 Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con durata residua fino a 30 giorni quando la controparte è una banca centrale e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
1400	6.1. di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	6.2. di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
1410	Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
	6.3. di cui: garantite da attività di livello 2 A
1420	Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61, e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
	6.4. di cui: garantite da attività di livello 2B
1430	Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B, che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61, e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
	6.5. di cui: garantite da attività illiquide
1440	Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario quando la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 3: AFFLUSSI)

1. Afflussi

1.1. Osservazioni generali

1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
2. Gli enti creditizi presentano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013.
3. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli afflussi di liquidità:
 - i. comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni;
 - ii. sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.

4. Gli afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per gli afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di afflusso) sono assegnati alle pertinenti categorie. Gli importi non ponderati sono inoltre segnalati come voci per memoria nella sezione 3 del modello (righe 460-510).
 5. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi derivanti dalle attività liquide segnalate conformemente al titolo II dello stesso regolamento diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
 6. Gli afflussi che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili sono segnalati nelle pertinenti righe delle sezioni 1.1., 1.2. o 1.3. Gli afflussi sono segnalati integralmente, a prescindere dall'importo dei deflussi nel paese terzo o nella valuta.
 7. Gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da una SSPE con cui l'ente creditizio ha stretti legami sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
 8. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte. Si tratta di impegni contrattuali che non sono definiti per contratto alla data di riferimento per le segnalazioni, ma che saranno o potrebbero essere assunti nell'orizzonte di 30 giorni.
 9. Nel caso di una segnalazione separata a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell'operazione. Ad esempio, nel caso dei derivati in valuta estera, gli enti creditizi possono compensare gli afflussi e i deflussi ai sensi dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo quando sono denominati nella stessa valuta.
 10. La struttura a colonna del presente modello consente di indicare i diversi massimali degli afflussi applicabili ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Al riguardo, il modello è basato su tre serie di colonne, una per ogni trattamento (massimale del 75 %, massimale del 90 % ed esenzione dal massimale). Gli enti creditizi che effettuano la segnalazione su base consolidata possono utilizzare più di una serie di colonne se, nel quadro dello stesso consolidamento, soggetti diversi beneficiano di trattamenti diversi.
 11. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 riguardante il consolidamento, gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, a tassi inferiori a quelli indicati nel titolo III dello stesso regolamento sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale del paese terzo.
 12. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto e nel modello l'espressione "fattore di ponderazione" si riferisce unicamente ad essi nell'opportuno contesto. Nel presente allegato il termine "ponderato" è utilizzato in senso generale per indicare l'importo calcolato dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).
 13. Nei modelli associati alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Dette voci forniscono tra l'altro le informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità.
- 1.2. Osservazioni specifiche riguardanti le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari
14. Il modello classifica i flussi garantiti secondo la qualità delle attività sottostanti o l'ammissibilità come attività liquide di qualità elevata. Per gli swap con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.01 di cui all'allegato XXIV. Gli swap con garanzie reali, che sono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello relativo agli afflussi (C 74.00 di cui all'allegato XXIV), che copre solo operazioni di contante contro garanzie reali.

15. Qualora le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari siano garantite da azioni o quote di OIC, tali operazioni sono segnalate come se fossero garantite dalle attività sottostanti l'OIC. Ad esempio, nel caso di un'operazione di prestito garantita da azioni o quote di un OIC che investe esclusivamente in attività di livello 2 A, l'operazione è segnalata come se fosse garantita direttamente da una garanzia reale di livello 2 A. Il tasso di afflusso potenzialmente superiore per operazioni di prestito garantite coperte da azioni o quote di OIC è rispecchiato dal tasso di afflusso pertinente da segnalare.
 16. Nel caso di una segnalazione separata a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell'operazione. Pertanto, un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo può determinare un afflusso negativo. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo segnalate alla stessa voce sono sommate (positive e negative). Il totale positivo è segnalato nel modello relativo agli afflussi. Il totale negativo è segnalato nel modello relativo ai deflussi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si procede all'inverso.
 17. Per il calcolo degli afflussi, le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalate a prescindere dal fatto che la garanzia reale sottostante ricevuta soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Inoltre, al fine di consentire il calcolo della riserva rettificata di attività liquide ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi segnalano separatamente anche le operazioni in cui la garanzia reale sottostante ricevuta soddisfa i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento.
 18. Quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale ma per un importo superiore alla quota che può essere rilevata come attività liquida, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide. Le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
- 1.3. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting
19. Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} ("altri afflussi"), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'attività non è un'"attività liquida", l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni.
 20. Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swap con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un afflusso. Nel caso dei contratti di vendita con patto di riacquisto, l'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} ("altri afflussi"), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'importo da ricevere è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come deflusso in C 73.00. Se l'attività non è un'"attività liquida", l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, quando il valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo in contante da dare in prestito, la differenza deve essere indicata come afflusso in {C 74.00; r260} ("altri afflussi"). Per gli swap con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un afflusso, tale afflusso è segnalato in {C 74.00; r260} ("altri afflussi").

21. I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swap con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

1.4. Albero decisionale sugli afflussi ai fini del coefficiente di copertura della liquidità ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

22. L'albero decisionale non pregiudica la segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni in ogni momento.

23. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali; questo, tuttavia, non significa necessariamente che essi non debbano essere segnalati.

1.4.1. Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	Afflusso che soddisfa i criteri operativi di cui all'articolo 32, quali: — l'esposizione non è scaduta (articolo 32, paragrafo 1) — l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 1) — l'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte (articolo 32, paragrafo 7) — gli afflussi che sono già stati compensanti con deflussi non devono essere segnalati (articolo 26) — Gli enti creditizi non computano gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività (articolo 32, paragrafo 6)	No	Nessuna segnalazione
		Sì	# 2
2	Operazioni di tipo forward starting	Sì	# 3
		No	# 5
3	Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni	Sì	Nessuna segnalazione
		No	# 4
4	Operazioni di tipo forward starting che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un afflusso netto	Sì	Riga 260, ID 1.1.11.
		No	Nessuna segnalazione
5	Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale	Sì	# 6
		No	# 7
6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso (articolo 34)	Sì	Riga 250, ID 1.1.10.
		No	# 7
7	Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]	Sì	# 23
		No	# 8

#	Voce			Decisione	Segnalazione
8	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 2, lett. c)]			Sì	Riga 190, ID 1.1.5.
				No	# 9
9	Importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. b)]			Sì	Riga 180, ID 1.1.4.
				No	# 10
10	Prestiti con data di scadenza contrattuale non definita (articolo 32, paragrafo 3, lett. i)].			Sì	# 11
				No	# 12
11	Interessi e pagamenti minimi da prestiti con data di scadenza contrattuale non definita che sono dovuti per contratto e che sono soggetti ad un afflusso di cassa effettivo nei successivi 30 giorni			Sì	# 12
				No	Riga 200, ID 1.1.6.
12	Importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 2, lett. d)]			Sì	Riga 210, ID 1.1.7.
				No	# 13
13	Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela (articolo 32, paragrafo 4)]			Sì	Riga 230, ID 1.1.8.
				No	# 14
14	Afflussi di liquidità da derivati al netto per controparte e per garanzia reale (articolo 32, paragrafo 5)]			Sì	Riga 240, ID 1.1.9.
				No	# 15
15	Afflussi collegati a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9 (articolo 32, par 3, lett. a)].			Sì	Riga 170, ID 1.1.3.
				No	# 16
16	Importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]			Sì	# 20
				No	# 17
17	Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono al rimborso del capitale (articolo 32, paragrafo 2)			Sì	Riga 040, ID 1.1.1.1.
				No	# 18
18	Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]			Sì	# 19
				No	Riga 260, ID 1.1.11.
19	Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]	# 19.1	Clienti al dettaglio	Sì	Riga 060, ID 1.1.1.2.1.
				No	# 19.2
		# 19.2	Imprese non finanziarie	Sì	Riga 070, ID 1.1.1.2.2.
				No	# 19.3
		# 19.3	Emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico	Sì	Riga 080, ID 1.1.1.2.3.
				No	Riga 090, ID 1.1.1.2.4.
20	Afflussi da clienti finanziari classificati come depositi operativi (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]			Sì	# 21
				No	# 22

#	Voce			Decisione	Segnalazione
21	L'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]			Sì	Riga 120, ID 1.1.2.1.1.
				No	Riga 130, ID 1.1.2.1.2.
22	Importi dovuti da banche centrali (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]			Sì	Riga 150, ID 1.1.2.2.1.
				No	Riga 160, ID 1.1.2.2.2.
23	Operazione di swap con garanzie reali (articolo 32, paragrafo 3, lett. e)]			Sì	Riga 410, ID 1.3 ⁽²⁾
				No	# 24
24	L'operazione è svolta con una banca centrale			Sì	#25
				No	# 31
25	Le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l'attività soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8)			Sì	# 26
				No	# 30
26	Garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte			Sì	Riga 297, ID 1.2.1.2.
				No	# 27
27	Le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8			Sì	# 28
				No	# 29
28	Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 28.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì	Riga 269, ID 1.2.1.1.1 + Riga 271, ID 1.2.1.1.1.1
				No	# 28.2
		# 28.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì	Riga 273, ID 1.2.1.1.2 + Riga 275, ID 1.2.1.1.2.1
				No	# 28.3
		# 28.3	garanzie reali di livello 2 A	Sì	Riga 277, ID 1.2.1.1.3 + Riga 279, ID 1.2.1.1.3.1
				No	# 28.4
		# 28.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)	Sì	Riga 281, ID 1.2.1.1.4 + Riga 283, ID 1.2.1.1.4.1
				No	# 28.5
		# 28.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata	Sì	Riga 285, ID 1.2.1.1.5 + Riga 287, ID 1.2.1.1.5.1
				No	# 28.6
		# 28.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)	Sì	Riga 289, ID 1.2.1.1.6 + Riga 291, ID 1.2.1.1.6.1
				No	Riga 293, ID 1.2.1.1.7 + Riga 295, ID 1.2.1.1.7.1

⁽²⁾ Le operazioni di swap con garanzie reali devono essere segnalate nel modello C 75.01 di cui all'allegato XXIV.

#	Voce		Decisione	Segnalazione
29	Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 29.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì Riga 269, ID 1.2.1.1.1
			No	# 29.2
		# 29.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì Riga 273, ID 1.2.1.1.2
			No	# 29.3
		# 29.3	garanzie reali di livello 2 A	Sì Riga 277, ID 1.2.1.1.3
			No	# 29.4
		# 29.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)	Sì Riga 281, ID 1.2.1.1.4
			No	# 29.5
		# 29.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata	Sì Riga 285, ID 1.2.1.1.5
			No	# 29.6
		# 29.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)	Sì Riga 289, ID 1.2.1.1.6
			No	Riga 293, ID 1.2.1.1.7
30	Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)] costituite da strumenti di capitale illiquidi		Sì	Riga 301, ID 1.2.1.3.1
			No	Riga 303, ID 1.2.1.3.2
31	Le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l'attività soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8)		Sì	# 32
			No	# 36
32	Garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte		Sì	Riga 337, ID 1.2.2.2.
			No	# 33
33	Le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8		Sì	# 34
			No	# 35
34	Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 34.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì Riga 309, ID 1.2.2.1.1 + Riga 311, ID 1.2.2.1.1.1
			No	# 34.2
		# 34.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì Riga 313, ID 1.2.2.1.2 + Riga 315, ID 1.2.2.1.2.1
			No	# 34.3
		# 34.3	garanzie reali di livello 2 A	Sì Riga 317, ID 1.2.2.1.3 + Riga 319, ID 1.2.2.1.3.1
			No	# 34.4
		# 34.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)	Sì Riga 321, ID 1.2.2.1.4 + Riga 323, ID 1.2.2.1.4.1
			No	# 34.5
		# 34.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata	Sì Riga 325, ID 1.2.2.1.5 + Riga 327, ID 1.2.2.1.5.1
			No	# 34.6
		# 34.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)	Sì Riga 329, ID 1.2.2.1.6 + Riga 331, ID 1.2.2.1.6.1
			No	Riga 333, ID 1.2.2.1.7 + Riga 335, ID 1.2.2.1.7.1

#	Voce			Decisione	Segnalazione
35	Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 35.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì	Riga 309, ID 1.2.2.1.1
				No	# 35.2
		# 35.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì	Riga 313, ID 1.2.2.1.2
				No	# 35.3
		# 35.3	garanzie reali di livello 2 A	Sì	Riga 317, ID 1.2.2.1.3
				No	# 35.4
		# 35.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)	Sì	Riga 321, ID 1.2.2.1.4
				No	# 35.5
		# 35.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata	Sì	Riga 325, ID 1.2.2.1.5
				No	# 35.6
		# 35.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)	Sì	Riga 329, ID 1.2.2.1.6
				No	Riga 333, ID 1.2.2.1.7
36	Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 36.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide	Sì	Riga 341, ID 1.2.2.3.1.
				No	# 36.2
		# 36.2	garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi	Sì	Riga 343, ID 1.2.2.3.2.
				No	Riga 345, ID 1.2.2.3.3.

1.4.2. Albero decisionale sulle colonne del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#	Voce			Decisione	Segnalazione
1	L'afflusso deve essere segnalato nelle righe 010-430 del modello C 74.00 di cui all'allegato XXIV ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 e secondo la classificazione specificata nella sezione 1 ("Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00")			No	Nessuna segnalazione
				Sì	# 2
2	Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]			Sì	# 11
				No	# 3
3	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)			Sì	# 4
				No	# 6
4	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	# 4.1	Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi		# 5
		# 4.2	Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi		# 7
5	Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)			Sì	# 9
				No	# 10

#	Voce			Decisione	Segnalazione
6	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)			Sì	# 7
				No	# 8
7	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	# 7.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile		Colonna 010
		# 7.2	Fattore di ponderazione applicabile		Colonna 080
		# 7.3	Afflusso		Colonna 140
8	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)			Sì	# 9
				No	# 10
9	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)	# 9.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile		Colonna 020
		# 9.2	Fattore di ponderazione applicabile		Colonna 090
		# 9.3	Afflusso		Colonna 150
10	Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)	# 10.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile		Colonna 030
		# 10.2	Fattore di ponderazione applicabile		Colonna 100
		# 10.3	Afflusso		Colonna 160
11	Operazione di provvista garantite in cui le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l'attività soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8)			Sì	# 12
				No	# 3
12	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)			Sì	# 13
				No	# 15
13	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	# 13.1	Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi		# 14
		# 13.2	Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi		# 16
14	Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)			Sì	# 18
				No	# 19
15	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)			Sì	# 16
				No	# 17
16	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	# 16.1	Importi dovuti		Colonna 010
		# 16.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute		Colonna 040
		# 16.3	Fattore di ponderazione applicabile		Colonna 080
		# 16.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute [solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]		Colonna 110
		# 16.5	Afflusso		Colonna 140

#	Voce			Decisione	Segnalazione
17	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)			Sì	# 18
				No	# 19
18	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)	# 18.1	Importi dovuti		Colonna 020
		# 18.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute		Colonna 050
		# 18.3	Fattore di ponderazione applicabile		Colonna 090
		# 18.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute [solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]		Colonna 120
		# 18.5	Afflusso		Colonna 150
19	Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)	# 19.1	Importi dovuti		Colonna 030
		# 19.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute		Colonna 060
		# 19.3	Fattore di ponderazione applicabile		Colonna 100
		# 19.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute [solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]		Colonna 130
		# 19.5	Afflusso		Colonna 160

1.5. Sottomodello degli afflussi

1.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}-{297}, {301}-{303}, {309}-{337}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}-{297}, {301}-{303}, {309}-{337}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 020 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.
030	Importo — Esentato dal massimale degli afflussi Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}-{297}, {301}-{303}, {309}-{337}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 030 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.
040	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {269}-{295}, {309}-{335} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 040 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.
050	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {269}-{295}, {309}-{335} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 050 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {269}-{295}, {309}-{335} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 060 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.
070	Fattore di ponderazione standard Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 I fattori di ponderazione standard nella colonna 070 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.
080	Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Il fattore di ponderazione applicabile è quello specificato agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
090	Fattore di ponderazione applicabile - Soggetto al massimale degli afflussi del 90 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
100	Fattore di ponderazione applicabile — Esentato dal massimale degli afflussi Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
110	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {271}, {275}, {279}, {283}, {287}, {291}, {295}, {311}, {315}, {319}, {323}, {327}, {331} e {335}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 110 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.
120	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {271}, {275}, {279}, {283}, {287}, {291}, {295}, {311}, {315}, {319}, {323}, {327}, {331} e {335}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 120 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.
130	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {271}, {275}, {279}, {283}, {287}, {291}, {295}, {311}, {315}, {319}, {323}, {327}, {331} e {335}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 130 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
140	Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 010 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 080. Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.
150	Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 % Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 020 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 090. Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.
160	Afflusso — Esentato dal massimale degli afflussi Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 il totale degli afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 030 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 100. Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

1.5.2. Istruzioni relative alle specifiche **righe**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	1. TOTALE DEGLI AFFLUSSI Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Nella riga 010 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile come somma delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	— per la colonna 140, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swap con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e — per le colonne 150 e 160, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swap con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e meno gli afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
020	1.1. Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Nella riga 020 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile derivanti da operazioni/depositi non garantiti e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni/depositi non garantiti.
030	1.1.1. importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Nella riga 030 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (importi dovuti da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro importo dovuto da clienti non finanziari) e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (afflussi da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro afflusso da clienti non finanziari). I clienti non finanziari includono, tra l'altro, persone fisiche, PMI, imprese, emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 31 <i>bis</i> del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di cui all'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, con un cliente non finanziario garantite da attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni garantite da titoli trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni con clienti non finanziari garantite da attività non trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella pertinente riga della sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione. Gli importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni sono segnalati nella sezione 1.1.4. e non in questa sezione. Gli importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalati nella sezione 1.1.5 e non in questa sezione.
040	1.1.1.1. importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) con durata residua non superiore a 30 giorni che non corrispondono a rimborso del capitale. Questi afflussi comprendono gli interessi e le commissioni dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali). Gli importi dovuti da banche centrali che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.1.1.2. altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Nella riga 050 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli importi dovuti da clienti non finanziari per controparte e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli altri afflussi da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli afflussi da clienti non finanziari per controparte. Gli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.1.1. e non in questa sezione. Gli altri importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione. Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.
050	
	1.1.1.2.1. importi dovuti da clienti al dettaglio Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da clienti al dettaglio con durata residua non superiore a 30 giorni.
060	
	1.1.1.2.2. importi dovuti da imprese non finanziarie Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da imprese non finanziarie con durata residua non superiore a 30 giorni.
070	
	1.1.1.2.3. importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico con durata residua non superiore a 30 giorni.
080	
	1.1.1.2.4. importi dovuti da altri soggetti giuridici Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da altri soggetti giuridici non segnalati altrove con durata residua non superiore a 30 giorni.
090	
	1.1.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l'articolo 27 dello stesso regolamento Nella riga 100 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (depositi operativi e non operativi) e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari (depositi operativi e non operativi). Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti con durata residua non superiore a 30 giorni da banche centrali e clienti finanziari che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di 30 giorni.
100	

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella pertinente sezione. I depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non sono segnalati come afflussi. Gli importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni sono segnalati nella sezione 1.1.4 e non in questa sezione. Gli importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalati nella sezione 1.1.5 e non in questa sezione.
110	1.1.2.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l'articolo 27 dello stesso regolamento Nella riga 110 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico) e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico). Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da clienti finanziari al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
120	1.1.2.1.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l'articolo 27 dello stesso regolamento Importi dovuti da clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico.
130	1.1.2.1.2. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l'articolo 27 dello stesso regolamento Importi dovuti da clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. A queste voci si applica un tasso di afflusso del 5 %.
140	1.1.2.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Nella riga 140 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari non classificati come depositi operativi. Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
150	1.1.2.2.1. importi dovuti da banche centrali Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da banche centrali con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
160	1.1.2.2.2. Importi dovuti da clienti finanziari Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da clienti finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.
170	1.1.3. afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
180	1.1.4. importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
190	1.1.5. importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario Articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
201	1.1.6. prestiti con data di scadenza contrattuale non definita Articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Prestiti con data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi considerano solo i prestiti il cui contratto consente all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario. Nell'importo segnalato sono inclusi gli interessi e i pagamenti minimi che devono essere addebitati sul conto del cliente entro 30 giorni di calendario. Gli interessi e i pagamenti minimi da prestiti con data di scadenza contrattualmente non definita, che per contratto sono dovuti e danno luogo ad un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni di calendario, sono considerati importi dovuti e sono segnalati nella pertinente riga secondo il trattamento previsto all'articolo 32 per gli importi dovuti. Gli enti creditizi non segnalano gli altri interessi maturati che tuttavia non sono addebitati sul conto del cliente né danno luogo a un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni di calendario.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
210	1.1.7. importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide Articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante sui più importanti indici e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
230	1.1.8. afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela Articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli afflussi sono computati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
240	1.1.9. afflussi da derivati Articolo 32, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 L'importo netto dei crediti attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti. Gli enti creditizi calcolano gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per base netta si intende anche al netto delle garanzie reali ricevute, purché ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera o da operazioni di derivati su crediti che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) di importi di capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione. Nel caso di una segnalazione separata a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni su derivati o le operazioni in derivati su crediti sono distinte per ciascuna valuta rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.
250	1.1.10. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
260	1.1.11. altri afflussi Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Tutti gli altri afflussi conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non segnalati altrove nel modello.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
263	1.2. Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari L'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 si riferisce agli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni. Nella riga 263 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari. Le operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalate nel modello C 75.01 dell'allegato XXIV e non in questa sezione.
265	1.2.1. la controparte è una banca centrale Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua non superiore a 30 giorni e nelle quali la controparte è una banca centrale. Nella riga 265 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte è una banca centrale; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte è una banca centrale.
267	1.2.1.1. garanzie reali ammissibili come attività liquide Nella riga 267 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività liquide; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività liquide. Gli enti creditizi segnalano operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività liquide, (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l'attività soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
269	1.2.1.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
271	1.2.1.1.1.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.1., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
273	1.2.1.1.2. garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
275	1.2.1.1.2.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.2., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
277	1.2.1.1.3. garanzie reali di livello 2 A Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11.
279	1.2.1.1.3.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.3., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
281	1.2.1.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto) Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).
283	1.2.1.1.4.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.4., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
285	1.2.1.1.5. garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di attività di livello 2 B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).
287	1.2.1.1.5.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.5., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
289	1.2.1.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche) Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).
291	1.2.1.1.6.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.6., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
293	1.2.1.1.7. garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. o 1.2.1.1.6. Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b), c) o f).
295	1.2.1.1.7.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.7., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
297	1.2.1.2. garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che sono impiegate a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5. Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.2.1.3. garanzie reali non ammissibili come attività liquide Gli enti creditizi segnalano nella riga 299 del modello C 74.00 dell'allegato XXIV operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide. Gli enti creditizi segnalano
299	— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da tali operazioni come somma degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da tali operazioni come somma degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.
	1.2.1.3.1. garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da strumenti di capitale illiquidi
301	
	1.2.1.3.2. tutte le altre garanzie reali illiquide Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività illiquide non ricomprese nella sezione 1.2.1.3.1.
303	
	1.2.2. la controparte non è una banca centrale Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 con una durata residua non superiore a 30 giorni e nelle quali la controparte non è una banca centrale.
305	Nella riga 305 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte non è una banca centrale; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte non è una banca centrale.
	1.2.2.1. garanzie reali ammissibili come attività liquide Nella riga 307 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività liquide; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività liquide. Gli enti creditizi segnalano operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività liquide, (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l'attività soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
307	

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
309	1.2.2.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
311	1.2.2.1.1.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.1, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
313	1.2.2.1.2. garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
315	1.2.2.1.2.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.2, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
317	1.2.2.1.3. garanzie reali di livello 2 A Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11.
319	1.2.2.1.3.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.3, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
321	1.2.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto) Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
323	1.2.2.1.4.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.4, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
325	1.2.2.1.5. garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).
327	1.2.2.1.5.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.5, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
329	1.2.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche) Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).
331	1.2.1.1.6.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.6, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
333	1.2.2.1.7. garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. o 1.2.2.1.6. Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b), c) o f).
335	1.2.2.1.7.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.7, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
337	1.2.2.2. garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che sono impiegate a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5. Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.
339	1.2.2.3. garanzie reali non ammissibili come attività liquide Gli enti creditizi segnalano nella riga 339 del modello C 74.00 dell'allegato XXIV operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide. Gli enti creditizi segnalano — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da tali operazioni come somma degli importi dovuti da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida; e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da tali operazioni come somma degli afflussi da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.
341	1.2.2.3.1. prestiti su margine: garanzie reali illiquide Articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Prestiti su margine a fronte di attività illiquide con durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e le attività ricevute non sono utilizzate per coprire posizioni corte ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
343	1.2.2.3.2. garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da strumenti di capitale illiquidi
345	1.2.2.3.3. tutte le altre garanzie reali illiquide Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l'operazione è garantita da attività illiquide non ricomprese nella sezione 1.2.2.3.1 o 1.2.2.3.2.
410	1.3. Afflussi totali da swap con garanzie reali Gli enti creditizi segnalano qui la somma degli afflussi totali da swap con garanzie reali calcolati nel modello C 75.01 di cui all'allegato XXIV.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
420	1.4. (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti segnalano nelle colonne 140, 150 e 160 la somma degli afflussi totali ponderati provenienti da paesi terzi nei quali vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili meno la somma dei deflussi totali ponderati verso paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili segnalati nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. Se l'importo è negativo, gli enti indicano "0".
430	1.5. (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) Articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Nella segnalazione su base consolidata gli enti creditizi segnalano nelle colonne 140, 150 o 160 l'importo degli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 che superano l'importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.
VOCI PER MEMORIA	
450	2. Afflussi valutari Questa voce per memoria è segnalata soltanto in caso di segnalazione separata della valuta utilizzata per le segnalazioni o di una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti creditizi segnalano la quota degli afflussi da derivati (segnalati nella sezione 1.1.9.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta da swap su tassi di interesse in differenti valute, operazioni a pronti e operazioni a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.
460	3. Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale Gli enti creditizi segnalano qui come voci per memoria tutte le operazioni segnalate nella sezione 1 (ad esclusione della sezione 1.1.10.) nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento. Nella riga 460 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano: — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale, come somma degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale come somma degli afflussi nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
470	3.1. Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti non finanziari segnalati nella sezione 1.1.1. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
480	3.2. Importi dovuti da clienti finanziari Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti finanziari segnalati nella sezione 1.1.2. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;
490	3.3. Operazioni garantite Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, così come il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute segnalato nella sezione 1.2., quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
500	3.4. Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni segnalati nella sezione 1.1.5. quando l'emittente è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
510	3.5. Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale Gli enti creditizi segnalano qui ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale segnalato nelle sezioni da 1.1.3. a 1.1.11. (escluse le sezioni 1.1.5 e 1.1.10.) quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.
	4. Operazioni di prestito garantite oggetto di deroga dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3 Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
530	4.1. di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfa i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
540	4.2. di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, che soddisfa i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
550	4.3. di cui: garantite da attività di livello 2 A Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 2 A, che soddisfa i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
560	4.4. di cui: garantite da attività di livello 2B Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 2B, che soddisfa i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
570	4.5. di cui: garantite da attività illiquide Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività illiquide e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 4: SWAP CON GARANZIE REALI)

1. Swap con garanzie reali

1.1. Osservazioni generali

- In questo modello sono segnalate le operazioni con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario nelle quali attività non in contante sono scambiate con altre attività non in contante. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.
- Le operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se all'attività presa in prestito è applicato ai sensi del capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61 un coefficiente di scarto inferiore rispetto all'attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività presa in prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all'attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all'attività presa in prestito nelle operazioni di provvista garantite con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Qualora la controparte sia la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa in prestito è 0 %. Per banca centrale nazionale dell'ente creditizio si intende la banca centrale nazionale conforme alla definizione di cui all'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

3. Gli swap con garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un afflusso laddove, ai sensi del capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61, all'attività data in prestito è applicato un coefficiente di scarto inferiore rispetto all'attività presa in prestito. L'afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all'attività presa in prestito e il tasso di afflusso applicabile all'attività data in prestito nelle operazioni di finanziamento garantito con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Se la garanzia reale ottenuta è impiegata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni di calendario non sono rilevati afflussi.
4. Per le attività liquide il valore di liquidità è calcolato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
5. Le operazioni di swap con garanzie reali sono valutate individualmente e i flussi sono segnalati come deflusso o come afflusso (per operazione) nella corrispondente riga. Ai fini della segnalazione le operazioni contenenti molteplici categorie di tipi di garanzia (ad esempio, un paniere di garanzie reali) sono suddivise in parti, corrispondenti alle righe del modello, e valutate in parti. Nel contesto delle operazioni di swap di panieri o portafogli di garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario, le attività non in contante date in prestito sono assegnate singolarmente alle attività non in contante prese in prestito secondo le categorie di attività liquide definite al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, partendo dalla combinazione meno liquida (ossia, attività non in contante non liquide date in prestito, attività non in contante non liquide prese in prestito). Le garanzie reali in eccesso nell'ambito di una combinazione sono spostate nella categoria superiore, in modo che fino alla combinazione più liquida vi sia piena corrispondenza tra le combinazioni pertinenti. Le garanzie reali in eccesso a livello complessivo vengono quindi rilevate nella combinazione più liquida.
6. Le operazioni di swap con garanzie reali che prevedono azioni o quote di OIC sono segnalate come se le operazioni prevedessero le attività sottostanti l'OIC. I diversi coefficienti di scarto applicati alle azioni o quote di OIC sono rispecchiati nel pertinente tasso di deflusso o di afflusso da segnalare.
7. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) 575/2013. In questo caso, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell'operazione, con conseguente impatto sul valore di liquidità eccedente.

1.2. Osservazioni di carattere specifico

8. Per il calcolo degli afflussi e dei deflussi, le operazioni di swap con garanzie reali sono segnalate a prescindere dal fatto che la garanzia reale sottostante prevista soddisfi, o soddisferebbe se non già utilizzata per garantire l'operazione in questione, i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Inoltre, per consentire il calcolo della riserva rettificata di attività liquide conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi segnalano separatamente anche le operazioni nelle quali almeno una componente della garanzia reale soddisfa i requisiti operativi di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
9. Quando l'ente può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide.
10. Gli swap con garanzie reali che prevedono attività di livello 2 A sono segnalati nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione degli swap con garanzie reali).

1.3. Sottomodello per gli swap con garanzie reali

1.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito
0010	Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 0010. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito
0020	Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 0020. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto.
	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito
0030	Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 0030. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
0040	Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 0040. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto.
	Fattore di ponderazione standard
0050	Articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61 I fattori di ponderazione standard nella colonna 0050 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.
	Fattore di ponderazione applicabile
0060	Articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61 I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
	Deflussi
0070	Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. I deflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0030, entrambe di C 75.01 dell'allegato XXIV.
	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
0080	Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni soggette al massimale degli afflussi del 75 %. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell'allegato XXIV.
	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %
0090	Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni soggette al massimale degli afflussi del 90 %. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell'allegato XXIV.
	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi
0100	Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni esentate dal massimale degli afflussi. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell'allegato XXIV.

1.3.2. Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	1. TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte è una banca centrale) Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali.
0020	1.1. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni pertinente colonna, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).
0030	1.1.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (prese in prestito).
0040	1.1.1.1. di cui le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0050	1.1.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
0060	1.1.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0070	1.1.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
0080	1.1.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0090	1.1.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0100	1.1.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0110	1.1.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
0120	1.1.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0130	1.1.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
0140	1.1.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0150	1.1.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
0160	1.1.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0170	1.1.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
0180	1.1.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.1.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.2. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
0190	Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.
0200	1.2.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
0210	1.2.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0220	1.2.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
0230	1.2.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0240	1.2.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
0250	1.2.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0260	1.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
0270	1.2.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0280	1.2.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
0290	1.2.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0300	1.2.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
0310	1.2.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0320	1.2.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
0330	1.2.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0340	1.2.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
0350	1.2.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.2.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
0360	1.3. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0370	1.3.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
0380	1.3.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0390	1.3.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
0400	1.3.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0410	1.3.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
0420	1.3.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0430	1.3.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
0440	1.3.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0450	1.3.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0460	1.3.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0470	1.3.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
0480	1.3.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0490	1.3.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
0500	1.3.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0510	1.3.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
0520	1.3.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.3.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
0530	1.4. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).
0540	1.4.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0550	1.4.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0560	1.4.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
0570	1.4.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0580	1.4.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
0590	1.4.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0600	1.4.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
0610	1.4.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0620	1.4.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0630	1.4.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0640	1.4.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
0650	1.4.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0660	1.4.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
0670	1.4.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0680	1.4.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
0690	1.4.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.4.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
0700	1.5. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.
0710	1.5.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0720	1.5.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0730	1.5.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
0740	1.5.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0750	1.5.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
0760	1.5.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0770	1.5.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
0780	1.5.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0790	1.5.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
0800	1.5.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0810	1.5.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
0820	1.5.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0830	1.5.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
0840	1.5.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0850	1.5.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
0860	1.5.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.5.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
0870	1.6. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).
0880	1.6.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
0890	1.6.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.6.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0900	1.6.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
0910	1.6.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.6.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0920	1.6.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
0930	1.6.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.6.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0940	1.6.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
0950	1.6.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.6.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0960	1.6.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
0970	1.6.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.6.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0980	1.6.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	1.6.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
0990	Delle operazioni di cui alla voce 1.6.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1000	1.6.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
	1.6.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
1010	Delle operazioni di cui alla voce 1.6.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1020	1.6.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
	1.6.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
1030	Delle operazioni di cui alla voce 1.6.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
1040	1.7. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.
1050	1.7.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima (prese in prestito).
	1.7.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
1060	Delle operazioni di cui alla voce 1.7.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1070	1.7.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1080	1.7.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1090	1.7.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
1100	1.7.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1110	1.7.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
1120	1.7.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1130	1.7.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
1140	1.7.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1150	1.7.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
1160	1.7.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1170	1.7.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
1180	1.7.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1190	1.7.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
1200	1.7.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.7.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
1210	1.8. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.
1220	1.8.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
1230	1.8.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.1 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1240	1.8.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
1250	1.8.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.2. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1260	1.8.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
1270	1.8.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.3. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1280	1.8.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
1290	1.8.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.4. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1300	1.8.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
1310	1.8.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.5 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1320	1.8.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
1330	1.8.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.6 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1340	1.8.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
1350	1.8.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 1.8.7 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1360	1.8.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
1370	2. TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte non è una banca centrale) Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali.
1380	2.1. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni pertinente colonna, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).
1390	2.1.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1400	2.1.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1410	2.1.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
1420	2.1.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1430	2.1.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
1440	2.1.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1450	2.1.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
1460	2.1.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1470	2.1.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
1480	2.1.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1490	2.1.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
1500	2.1.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1510	2.1.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
1520	2.1.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1530	2.1.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
1540	2.1.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.1.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
1550	2.2. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.
1560	2.2.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
1570	2.2.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.2.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1580	2.2.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
1590	2.2.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.2.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1600	2.2.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
1610	2.2.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.2.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1620	2.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
1630	2.2.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.2.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1640	2.2.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
1650	2.2.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.2.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1660	2.2.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	2.2.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
1670	Delle operazioni di cui alla voce 2.2.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1680	2.2.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
	2.2.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
1690	Delle operazioni di cui alla voce 2.2.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1700	2.2.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
1710	2.2.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.2.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
1720	2.3. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.
1730	2.3.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
1740	2.3.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1750	2.3.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1760	2.3.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1770	2.3.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
1780	2.3.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1790	2.3.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
1800	2.3.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1810	2.3.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
1820	2.3.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1830	2.3.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
1840	2.3.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1850	2.3.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
1860	2.3.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1870	2.3.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
1880	2.3.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.3.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
1890	2.4. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).
1900	2.4.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
1910	2.4.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1920	2.4.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
1930	2.4.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1940	2.4.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
1950	2.4.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1960	2.4.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
1970	2.4.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1980	2.4.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
1990	2.4.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2000	2.4.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
2010	2.4.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
2020	2.4.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
2030	2.4.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2040	2.4.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
2050	2.4.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.4.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
2060	2.5. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.
2070	2.5.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
2080	2.5.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.5.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2090	2.5.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
2100	2.5.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.5.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
2110	2.5.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
2120	2.5.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.5.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2130	2.5.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
2140	2.5.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.5.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2150	2.5.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
2160	2.5.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.5.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2170	2.5.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
2180	2.5.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.5.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2190	2.5.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	2.5.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2200	Delle operazioni di cui alla voce 2.5.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2210	2.5.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
	2.5.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2220	Delle operazioni di cui alla voce 2.5.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
2230	2.6. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).
2240	2.6.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
	2.6.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2250	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2260	2.6.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
	2.6.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2270	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2280	2.6.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	2.6.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2290	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2300	2.6.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
	Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
	2.6.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2310	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2320	2.6.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
	Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
	2.6.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2330	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2340	2.6.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
	Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
	2.6.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2350	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2360	2.6.7. Altre attività di livello 2B
	Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	2.6.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2370	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2380	2.6.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
	2.6.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2390	Delle operazioni di cui alla voce 2.6.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
2400	2.7. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.
2410	2.7.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima (prese in prestito).
	2.7.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2420	Delle operazioni di cui alla voce 2.7.1. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2430	2.7.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
	2.7.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
2440	Delle operazioni di cui alla voce 2.7.2. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2450	2.7.3. Attività di livello 2 A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
2460	2.7.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.7.3. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2470	2.7.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
2480	2.7.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.7.4. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2490	2.7.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
2500	2.7.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.7.5. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2510	2.7.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
2520	2.7.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.7.6. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2530	2.7.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
2540	2.7.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.7.7. gli enti creditizi segnalano — la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e — la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
2550	2.7.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
2560	2.7.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.7.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
2570	2.8. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali: Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.
2580	2.8.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
2590	2.8.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.1 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2600	2.8.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
2610	2.8.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.2 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2620	2.8.3. Attività di livello 2A Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2A (prese in prestito).
2630	2.8.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.3 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2640	2.8.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
2650	2.8.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.4 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2660	2.8.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
2670	2.8.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.5 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2680	2.8.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
2690	2.8.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.6 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2700	2.8.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
2710	2.8.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi Delle operazioni di cui alla voce 2.8.7 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2720	2.8.8. Attività illiquide Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
VOCI PER MEMORIA	
2730	3. Totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte Gli enti segnalano qui il totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) segnalati nelle linee precedenti nei quali sono state utilizzate garanzie reali prese in prestito per coprire posizioni corte in cui è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.
2740	4. Totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo Gli enti segnalano in qui il totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo segnalati nelle linee precedenti.
	5. Swap con garanzie reali oggetto di deroga dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3 Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2750	5.1. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 1, escluse obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
2760	5.2. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2770	5.3. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2 A Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 2 A che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2780	5.4. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2B Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 2B che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2790	5.5. di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 1, escluse obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2800	5.6. di cui: le garanzie reali date in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2810	5.7. di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2 A Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 2 A che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2820	5.8. di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2B Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 2B che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 5: CALCOLI)

1. Calcoli

1.1. Osservazioni generali

1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sui calcoli ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

1.2. Osservazioni di carattere specifico

2. I riferimenti alle celle sono forniti nel seguente formato: modello; riga; colonna. Ad esempio, {C 72.00; r130; c040} si riferisce al modello sulle attività liquide; riga 130; colonna 040.

1.3. Sottomodello dei calcoli – Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
CALCOLI	
Numeratore, denominatore, coefficiente	
Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61	
Il numeratore e il denominatore del coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente stesso.	
Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.	
010	1. Riserva di liquidità Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r290; c010}.
020	2. Deflusso netto di liquidità Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r370; c010}.
030	3. Coefficiente di copertura della liquidità (%) Segnalare il coefficiente di copertura della liquidità calcolato come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. Se {C 76.00; r020; c010} è pari a zero (determinando un coefficiente tendente all'infinito) indicare il valore 999999.
Calcoli del numeratore	
Articolo 17 e allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61	
Formula per calcolare la riserva di liquidità.	
Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.	
040	4. Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r030; c040}.
050	5. Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
060	6. Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
070	7. Deflussi di liquidità garantiti Segnalare i deflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite o delle operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
080	8. Afflussi di liquidità garantiti Segnalare gli afflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite o delle operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
091	9. Livello 1 escl. "importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima È indicato nell'allegato I, punto 3, lettera a) Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
100	10. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r180; c040}.
110	11. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Segnalare i deflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
120	12. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 Segnalare gli afflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
131	13. "Importo rettificato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 È indicato dall'allegato I, punto 3, lettera b) Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
160	14. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2 A: non rettificato Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r230; c040}.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
170	15. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
180	16. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
191	17. "Importo rettificato" delle attività di livello 2 A È indicato dall'allegato I, punto 3, lettera c) Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato. L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
220	18. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r310; c040}.
230	19. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2B alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
240	20. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2B alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
251	21. "Importo rettificato" delle attività di livello 2B È indicato dall'allegato I, punto 3, lettera d) Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 B a massimale non applicato. L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l'operazione sia soggetta a deroga a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
280	22. Importo eccedente delle attività liquide Allegato I, punto 4 Segnalare l'"importo eccedente delle attività liquide": questo importo è pari a: a) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più b) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più c) importo rettificato delle attività di livello 2 A, più d) importo rettificato delle attività di livello 2B, meno il valore minore tra i seguenti: e) somma di a), b), c) e d) f) 100/30 moltiplicato per a) g) 100/60 moltiplicato per la somma di a) e b) h) 100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
290	23. RISERVA DI LIQUIDITÀ Allegato I, punto 2 Segnalare la riserva di liquidità, che è pari a: a) importo delle attività di livello 1, più b) importo delle attività di livello 2 A, più c) importo delle attività di livello 2B, meno il valore minore tra i seguenti: d) somma di a), b) e c); o e) "importo eccedente delle attività liquide".
Calcoli del denominatore Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/61 Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità dove: NLO = deflusso netto di liquidità TO = totale dei deflussi TI = totale degli afflussi FEI = afflussi totalmente esentati IHC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi IC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.	
300	24. Totale dei deflussi TO = dal foglio dei deflussi Indicare la cifra di cui a {C 73.00; r010; c060}.
310	25. Afflussi totalmente esentati FEI = dal foglio degli afflussi Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c160}.
320	26. Afflussi soggetti al massimale di 90 % IHC = dal foglio degli afflussi Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c150}.
330	27. Afflussi soggetti al massimale di 75 % IC = dal foglio degli afflussi Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c140}.
340	28. Riduzione per gli afflussi totalmente esentati Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità: = MIN (FEI, TO).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
350	29. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 % Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità: $= \text{MIN}(\text{IHC}, 0.9 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI}, 0))$.
360	30. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 % Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità: $= \text{MIN}(\text{IC}, 0.75 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI} - \text{IHC} / 0.9, 0))$.
370	31. DEFLUSSO NETTO DI LIQUIDITÀ Segnalare i deflussi netti di liquidità che sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %: $\text{NLO} = \text{TO} - \text{MIN}(\text{FEI}, \text{TO}) - \text{MIN}(\text{IHC}, 0.9 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI}, 0)) - \text{MIN}(\text{IC}, 0.75 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI} - \text{IHC} / 0.9, 0))$
Pilastro 2	
380	32. REQUISITO DEL PILASTRO 2 di cui all'articolo 105 della CRD Segnalare il requisito del pilastro 2.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 6: PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

1. Perimetro di consolidamento

1.1. Osservazioni generali

- Questo modello identifica, ai soli fini del requisito di copertura della liquidità a livello consolidato, i soggetti cui si riferiscono le informazioni segnalate nei modelli C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.01 e C 76.00. Il modello identifica tutti i soggetti che rientrano nell'ambito del consolidamento del coefficiente di copertura della liquidità conformemente agli articoli 8 e 10 e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il caso. Il modello ha tante righe quanti sono i soggetti che rientrano nell'ambito del consolidamento.

1.2. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0005	Impresa madre o filiazione Si indica "Impresa madre" se il soggetto nella riga è: — l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; — l'ente impresa madre o l'ente filiazione che deve soddisfare, rispettivamente, il requisito di copertura della liquidità su base consolidata o su base subconsolidata, nel contesto di un unico sottogruppo di liquidità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013; — l'ente in questione che è tenuto a soddisfare il requisito di copertura della liquidità su base subconsolidata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; — l'ente centrale nell'UE. Si indica "Filiazione" nelle altre righe.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Nome Nella colonna 010 è segnalato il nome di ciascun soggetto nell'ambito del consolidamento.
020	Codice Questo codice è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.
030	Codice LEI Nella colonna 020 è segnalato il codice identificativo di ciascun soggetto giuridico che rientra nell'ambito del consolidamento. Qualora per un dato soggetto esista un codice identificativo LEI, esso è utilizzato per identificare il soggetto.
040	Codice paese Nella colonna 030 è segnalato il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede ciascun soggetto che rientra nell'ambito del consolidamento.
050	Tipo di soggetto Ai soggetti segnalati nella colonna 010 è assegnato un tipo di soggetto corrispondente alla sua forma giuridica, come sotto indicato: "Ente creditizio" "Impresa di investimento" "Altro"»